

Serie Ordinaria - Mercoledì 07 aprile 2021



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 29 marzo 2021 - n. XI/4470

Determinazioni in ordine alla gestione condivisa della piattaforma relativa all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES2.0) presso il data center sct-sistema cloud Toscana (già «Tix»): approvazione schema di convenzione con Regione Toscana 2

Delibera Giunta regionale 29 marzo 2021 - n. XI/4471

Semplificazioni dei Bandi: evoluzione funzionalità di bandi on line 11

Delibera Giunta regionale 29 marzo 2021 - n. XI/4488

Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 43

Delibera Giunta regionale 29 marzo 2021 - n. XI/4498

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Asse I approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1) 223

Delibera Giunta regionale 30 marzo 2021 - n. XI/4506

Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 mediante erogatori adi e di cure palliative domiciliari 235

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 31 marzo 2021 - n. 4423

Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020-2021 (d.d.s. n. 8839 del 22 luglio 2020): seconda determinazione in ordine ai progetti ammessi al finanziamento dal decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 244

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 26 marzo 2021 - n. 4158

Programmazione 2018-2020 in materia di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 - Approvazione elenco enti e relativi interventi da ammettere a finanziamento ai sensi del d.l. 3 gennaio 2018 - Piano annualità 2020 247

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 31 marzo 2021 - n. 4415

Modifica decreto n. 1508/2020 - Revoca misure fitosanitarie e delimitazione del territorio di Sirmione (BS) in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di anoplophora chinensis (forster) nel territorio della repubblica italiana 257

Decreto dirigente struttura 31 marzo 2021 - n. 4421

L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC della provincia di Mantova. Periodo 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020. Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi (ruolo n. 63703) 258

Decreto dirigente struttura 1 aprile 2021 - n. 4490

L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; d.g.r. 22 maggio 2015, n. 3632; d.g.r. 3 marzo 2021, n. 4369 - Approvazione riparto risorse anno 2021 per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa e liquidazione a favore delle Comunità Montane (ruoli n. 63611 e 63612) 262

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 31 marzo 2020 - n. 4406

Bando Rinnova Autovetture, Approvazione degli esiti istruttori del ventinovesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo 264

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4470

Determinazioni in ordine alla gestione condivisa della piattaforma relativa all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES2.0) presso il data center sct-sistema cloud Toscana (già «TIX»): approvazione schema di convenzione con Regione Toscana

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con d.g.r. n. 1588 del 7 maggio 2019 è stato *«Approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e la Regione Toscana per la gestione condivisa di comodato d'uso della piattaforma relativa all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES)»*;
- con d.g.r. n. 2772 del 31 gennaio 2020 è stato approvato lo *«schema di accordo per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell'Istruzione»*, e successivamente sottoscritto in data 3 marzo 2020 tra il Ministero dell'istruzione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, e la Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Evidenziato in ordine al il sistema informatico di gestione dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES) che lo stesso:

- si caratterizza per una forte apertura che coinvolge i Comuni e le Province in grado, ciascuno per le proprie competenze, di garantire l'alimentazione della banca dati, rendendone il contenuto disponibile ai vari livelli, grazie anche ai meccanismi di allineamento dei nodi regionali con quello centrale;
- il riuso della soluzione tecnologica avviato con la precedente convenzione non può essere interrotto onde evitare di pregiudicare l'attività di gestione e aggiornamento dei dati degli edifici scolastici presenti nell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES);

Dato atto ora che la citata convenzione con la Regione Toscana - sottoscritta in data 3 ottobre 2019 - è scaduta in data 31 dicembre 2020;

Ritenuto in accordo con la Regione Toscana di proseguire nella gestione condivisa dell'ARES attraverso l'utilizzo della piattaforma ARES 2.0 direttamente presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già «TIX») della Regione Toscana anche al fine di ridurre i costi attraverso economie di scala;

Dato atto che, in accordo con la Regione Toscana, è stato definito lo schema di *«Convenzione per la gestione condivisa della piattaforma relativa all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES2.0) presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già «TIX»)»*, di cui all'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente, con cui si definiscono gli accordi operativi per il riuso della soluzione tecnologica relativa all'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES2.0), che avrà durata fino al 31 dicembre 2022 a partire dalla data di sottoscrizione e che potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti;

Ritenuto, conseguentemente, di rinnovare la convenzione con la Regione Toscana per garantire continuità al servizio inerente alla gestione dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES);

Ricordati a tal fine:

- la legge n. 241/90, all'articolo 15 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 *«Norme per l'edilizia scolastica»* che all'art. 7 istituisce l'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica basata su livelli regionali, diretta ad accertare la consistenza, lo stato di conservazione, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico al fine di costituire lo strumento conoscitivo fondamentale per i diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;
- l'art. 69 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni, titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, possano fornirli in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze;

- l'Accordo tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI del 6 febbraio 2014, con il quale è stata definita l'architettura del sistema nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dello stesso;
- l'Accordo sottoscritto il 10 novembre 2016, in corso di conferenza unificata, tra il Governo e le Regioni sull'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica, relativo alle modifiche del tracciato record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi così come determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Richiamata la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 *«Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»* ed in particolare l'art. 7 bis, che fa riferimento all'Anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, quale strumento di supporto all'attività di programmazione degli interventi di edilizia scolastica;

Visto l'accordo in Conferenza Unificata del 22 novembre 2018 con il quale si è approvata la nuova Scheda di rilevazione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) ed il nuovo cronoprogramma per l'attuazione del nuovo sistema delle ARES e del nodo centrale presso il MIUR;

Evidenziato che per i servizi di installazioni/aggiornamenti è prevista una spesa pari ad euro 2.400,00 da ripartirsi nel biennio 2021, 2022 da parte di Regione Lombardia secondo le seguenti modalità:

	ANNO 2021	ANNO 2022
Servizio di hosting all'anagrafe dell'Edilizia Scolastica presso il datacenter SCT-Sistema Cloud Toscana (già «TIX»)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2. Installazione di eventuali aggiornamenti al nuovo software ARES2.0 forniti dal Ministero dell'Istruzione - Installazione e configurazione dei webservices e trasmissione dati - Installazione di eventuali upgrade e manutenzioni evolutive;		
TOTALE	€ 2.400,00	

Dato atto che i suddetti oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, pari a euro 2.400,00 trovano copertura sul capitolo 4.07.103.6562 a valere sull'esercizio finanziario 2021, 2022;

Ritenuto di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente la *«Convenzione fra la Regione Lombardia e la Regione Toscana per la gestione condivisa della piattaforma relativa all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES2.0) presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già «TIX»)»*;

Dato atto che alla sottoscrizione digitale della convenzione provvederà il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

Dato atto che ai successivi provvedimenti attuativi provvederà il dirigente della struttura competente «Politiche per l'istruzione e l'università»;

Dato atto che la presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A - Convenzione per la gestione condivisa della piattaforma relativa all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES2.0) presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già «TIX»), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di mettere a disposizione sul capitolo 4.07.103.6562 sull'esercizio finanziario delle annualità 2021 e 2022 i seguenti costi per l'accordo di cui al presente atto;

	ANNO 2021	ANNO 2022
Servizio di hosting all' anagrafe dell' Edilizia Scolastica presso il datacenter SCT- Sistema Cloud Toscana (già «TIX»)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2. Installazione di eventuali aggiornamenti al nuovo software ARES2.0 forniti dal Ministero dell' Istruzione - Installazione e configurazione dei webservices e trasmissione dati - Installazione di eventuali upgrade e manutenzioni evolutive;		
TOTALE	€ 2.400,00	

3. di dare atto che alla sottoscrizione digitale della convenzione provvederà il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

4. di dare, altresì, atto che ai successivi provvedimenti attuativi provvederà il dirigente della struttura competente «Politiche per l'istruzione e l'università»;

5. di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

CONVENZIONE
**PER LA GESTIONE CONDIVISA DELLA PIATTAFORMA RELATIVA ALL'ANAGRAFE
REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ARES2.0) PRESSO IL DATA CENTER SCT-
SISTEMA CLOUD TOSCANA (GIÀ "TIX").**

TRA

Regione Lombardia con sede a Milano in Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154, rappresentata da Giovanni Bocchieri, in qualità di direttore della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

E

La Regione Toscana, con sede a Firenze in Piazza Duomo n.10, codice fiscale 01386030488, rappresentata da Sara Mele, in qualità di dirigente responsabile del Settore Istruzione e Educazione;

PREMESSO

- A. La legge n. 241/90 all'art. 15 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- B. Il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 all'art. 69 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;
- C. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b), prevede il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;
- D. la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare, l'articolo 7, prevede che il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca *“realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”*;

- E. il citato articolo 7 prevede, altresì, che *“detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore”*;
- F. la Regione Toscana ha nel corso degli anni sviluppato le proprie soluzioni tecnologiche per l'implementazione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ARES usufruendo dei servizi erogati attraverso il proprio il datacenter *“Tuscany Internet eXchange”* (TIX);
- G. nell'ambito delle attività di cooperazione interregionale, la Regione Toscana e la Regione Lombardia hanno identificato la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica, prevista dall'articolo 7 della legge n. 23/96, quale ambito di collaborazione in quanto le attività svolte dai competenti uffici delle diverse regioni di Italia presentano significative similitudine e possibilità di cooperazione;
- H. tale collaborazione favorisce lo scambio di buone pratiche e la cooperazione sinergica dei partecipanti e, quindi, la qualificazione e lo sviluppo del sistema e ciò rappresenta una valorizzazione dell'attività sperimentale promossa dalla Regione Toscana;
- I. il 6 febbraio 2014, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'istituzione ed il funzionamento di un nuovo Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES);
- J. il 30 luglio 2015 è stato siglato l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.;
- K. il 10 novembre 2016, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche al set record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi;
- L. il 06 settembre 2018, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sullo schema di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica;
- M. il 22 novembre 2018 in sede di Conferenza Unificata è stato siglato l'Accordo in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 – Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma;

- N. il Ministero dell'Istruzione in attuazione degli accordi citati, ha realizzato il nuovo software applicativo di gestione delle Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica (ARES), denominato "Programma ARES 2.0", e, al fine di condividerlo con le Regioni e con gli Enti locali, ha redatto lo schema di accordo citato in oggetto, finalizzato alla cessione del software stesso in riuso gratuito alle Regioni;
- O. dopo la sottoscrizione degli accordi per il riuso è a carico delle Regioni l'installazione e la messa in esercizio del suddetto software;
- P. tra la Regione Lombardia e la Regione Toscana, è stata sottoscritta in data 03/10/2019 una Convenzione per l'installazione e l'utilizzo della piattaforma ARES2.0 direttamente presso il data center "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana anche al fine di ridurre i costi attraverso economie di scala;
- Q. la Regione Lombardia in accordo con la Regione Toscana ha valutato la possibilità di proseguire nella gestione condivisa dell'ARES attraverso l'utilizzo della piattaforma ARES2.0 direttamente presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX") della Regione Toscana anche al fine di ridurre i costi attraverso economie di scala;
- R. tra la Regione Toscana e la Regione Lombardia vengono definiti gli accordi operativi per la gestione condivisa relativa all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica contenuti nel "Prospetto tecnico economico".

**TUTTO CIO' PREMESSO
REGIONE LOMBARDIA E REGIONE TOSCANA CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1 – premesse

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione le premesse e il documento definito "Prospetto tecnico economico";

Articolo 2 - Oggetto e finalità

L'oggetto della presente Convenzione è la gestione condivisa dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, tra la Regione Toscana, la Regione Lombardia e in particolare l'utilizzo, della piattaforma ARES2.0 direttamente presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX") della Regione Toscana anche al fine di ridurre i costi attraverso economie di scala.

1. La collaborazione tra le parti prevede lo sviluppo di sinergie operative e la

condivisione delle seguenti attività necessarie per il funzionamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica:

a) - Servizio di hosting presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX") della Regione Toscana; b) - installazione di aggiornamenti al software; c) - installazione e configurazione di webservices; d) - condivisione della documentazione tecnica disponibile; e) - individuazione delle figure di riferimento per il supporto.

Articolo 3 – Modalità d'attuazione

Al fine di favorire economie di scala, la Regione Lombardia, in accordo con la Regione Toscana, utilizza la piattaforma ARES2.0 direttamente presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX") della Regione Toscana.

La Regione Toscana garantisce l'erogazione e la messa a disposizione della piattaforma ARES2.0 e dei servizi previsti per la durata della presente convenzione presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX") assicurando la conservazione dei dati con le opportune misure di sicurezza.

La Regione Toscana garantisce l'aggiornamento della pila tecnologica rispetto ai requisiti richiesti dal software.

Articolo 4 – Diritti, doveri e obblighi delle parti

Le parti si impegnano ad utilizzare i prodotti oggetto della presente convenzione nel proprio ambito territoriale e per i fini previsti dal presente atto.

Eventuali aggiornamenti, sviluppi e personalizzazione del software, al di fuori di quelli consegnati dal Ministero dell'Istruzione, saranno, salvo ulteriori accordi, a carico della Regione Lombardia;

Articolo 5 – Responsabilità

La Regione Lombardia dichiara di aver effettuato tutte le verifiche relative alle attività previste nella presente convenzione ritenendole idonee a soddisfare le proprie esigenze.

La Regione Lombardia solleva la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti ed indiretti, materiali e immateriali, che l'Amministrazione medesima o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto oggetto della presente convenzione.

La Regione Lombardia autorizza la Regione Toscana ad avvalersi nell'erogare i Servizi in Convenzione di terzi fornitori e sub-fornitori, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di propri dati personali da parte dei medesimi. La Regione Toscana apporterà le necessarie tutele

contrattuali nei rapporti con i propri eventuali fornitori/sub-fornitori, nel rispetto della normativa applicabile.

La Regione Toscana provvederà a comunicare, con le modalità ritenute dalla stessa più idonee, all'Amministrazione Utilizzatrice ogni variazione intervenuta riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri fornitori e/o subfornitori che possano trattare dati personali dell'Amministrazione Utilizzatrice. In caso di mancata opposizione entro 7 giorni lavorativi, la modifica si intende approvata e autorizzata dall'Amministrazione regionale.

La Regione Lombardia riconosce ed accetta che l'opposizione alla modifica potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire l'erogazione dei Servizi in Convenzione, senza pregiudizio alcuno per Regione Toscana;

Articolo 6– Durata

La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2022

Alla scadenza del 31/12/2022 è possibile prorogare la validità della presente Convenzione previa intesa tra le parti;

La Regione Lombardia ha la facoltà di recedere anticipatamente la presente convenzione alla conclusione del primo anno previa tempestiva comunicazione tramite PEC alla Regione Toscana entro il 30/11/2021;

La data di sottoscrizione coincide con la data di ricezione al server di posta certificata di Regione Lombardia della convenzione sottoscritta dalla Regione Toscana quale ultimo firmatario.

Per la Regione Toscana

La Dirigente del Settore Educazione e Istruzione
Sara Mele

Per la Regione Lombardia

Il Direttore della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione
Giovanni Bocchieri

o o o

[Documento sottoscritto dalle parti con firma digitale]

PROSPETTO TECNICO ECONOMICO

Descrizioni dei servizi

A - Servizio di hosting dell'anagrafe dell'Edilizia Scolastica presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX") - Messa a disposizione per la Regione Lombardia della piattaforma relativa all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ARES2.0 di sua competenza presso infrastruttura tecnologica di tipo IaaS su server virtuali attraverso utenze di accesso su lato applicativo e su lato Database previa abilitazione di un indirizzo IP (utenza *Administrator-grant all privileges*, utenza *DBMS lettura/scrittura*). Verranno gestiti i servizi di backup, aggiornamento sistema operativo, antivirus, assistenza sistemistica. Lo spazio fisico di archiviazione riservato alla Regione Lombardia non potrà superare i 100 GB.

B - Installazione di eventuali aggiornamenti al nuovo software ARES2.0 forniti dal Ministero dell'Istruzione - Verranno installati gli eventuali aggiornamenti all'applicativo rilasciati ufficialmente alle Regioni da parte del Ministero dell'Istruzione.

C - Installazione e configurazione dei webservices e trasmissione dati - Configurazione sul server di servizi web relativi allo scambio dati della scheda dell'edificio scolastico e per la ricezione dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dell'Anagrafe delle Istituzioni Scolastiche al fine di garantire l'allineamento in tempo reale delle informazioni presenti sull'applicativo con gli altri sistemi tra cui il nodo centrale del Ministero dell'Istruzione e altri eventuali sistemi regionali.

D - Installazione di eventuali upgrade e manutenzioni evolutive - Eventuali sviluppi e upgrade al software sviluppati dalla Regione Lombardia (al di fuori di quelli forniti dal Ministero dell'Istruzione) saranno installati, previa richiesta, dal fornitore incaricato dalla Regione Toscana.

Costi e modalità e tempistiche per il trasferimento

I costi per i servizi di cui al precedente punto, per la durata della presente Convenzione, sono quantificati in:

Quota per l'annualità 2021:

1. Servizio di hosting dell'anagrafe dell'Edilizia Scolastica presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX");
 2. Installazione di eventuali aggiornamenti al nuovo software ARES2.0 forniti dal Ministero dell'Istruzione - Installazione e configurazione dei webservices e trasmissione dati - Installazione di eventuali upgrade e manutenzioni evolutive;
- TOTALE € 1.200

Quota per l'annualità 2022:

1. Servizio di hosting dell'anagrafe dell'Edilizia Scolastica presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già "TIX");
 2. Installazione di eventuali aggiornamenti al nuovo software ARES2.0 forniti dal Ministero dell'Istruzione - Installazione e configurazione dei webservices e trasmissione dati - Installazione di eventuali upgrade e manutenzioni evolutive;
- TOTALE € 1.200

TOTALE COMPLESSIVO: € 2.400

La Regione Lombardia trasferirà alla Regione Toscana:

- l'importo relativo all'annualità 2021 pari a € 1.200 entro 2 mesi della sottoscrizione della presente convenzione;
- l'importo relativo all'annualità 2022 pari a € 1.200 entro 31/03/2022;

Qualora la Regione Lombardia manifesti la volontà di recedere la presente convenzione al termine della prima annualità, alla Regione Toscana saranno trasferite le spettanze relative al solo anno 2021.

o o o

[Documento sottoscritto dalle parti con firma digitale]

D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4471**Semplificazioni dei Bandi: evoluzione funzionalità di bandi on line**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'art. 32, commi 2.1, 2bis e 2ter, della l.r. 1/2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» (così come modificato dalla l.r. 11/2020 «Legge di semplificazione 2020»), che impegna la Giunta a facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere e ridurre gli oneri burocratici;
- la l.r. 11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che, tra i suoi obiettivi, ha la semplificazione delle procedure amministrative per le imprese;
- il d.lgs n. 82 del 2005, Codice della Amministrazione Digitale (CAD), così come modificato dal DL semplificazioni che stabilisce che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica oltre che con CNS;

Viste le delibere:

- n. 5500 del 2 agosto 2016 che ha approvato i primi quattro strumenti di supporto per semplificare i bandi regionali (il diagramma di flusso tipo per le procedure automatiche e valutative, le modalità e i criteri per la pre-qualifica e il sostegno nei casi di procedura automatica con superamento della disponibilità finanziaria del bando, la scheda informativa tipo da allegare al decreto di approvazione dei bandi regionali, il questionario per la customer satisfaction di valutazione dei bandi regionali);
- n. 6000 del 19 dicembre 2016 che ha approvato i successivi sei strumenti di supporto per semplificare i bandi regionali (l'indice tipo dei bandi regionali e la versione semplificata dell'Indice tipo per le doti regionali, i testi standard, gli allegati e le informative tipo e le istruzioni, la scheda tipo da allegare alla delibera di approvazione dei bandi regionali, la metodologia per l'utilizzo degli indicatori nei bandi regionali e la verifica preventiva della conformità dei bandi);
- n. 6642 del 29 maggio 2017 con cui sono state approvare le 'Modalità per l'Analisi Costi Benefici dei bandi regionali' (Allegato A), e aggiornati, sostituendoli, alcuni Allegati già approvati con le d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 e d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016;
- n. 3238 del 16 giugno 2020 con cui si è garantito un punto unico di accesso ai Bandi attivo all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, attraverso una navigazione semplice, completa e intuitiva e nuove funzionalità della piattaforma Bandi OnLine per la predisposizione e gestione nativa delle misure di agevolazione della Giunta regionale e degli enti del Sistema Regionale, in modo da garantire una gestione uniforme, standardizzata e informatizzata del ciclo di vita del bando in attuazione del punto b) del comma 2bis dell'art. 32 la l.r. 1/12;

Visti altresì i decreti:

- n. 8524 del 13 luglio 2017 'Approvazione dello strumento di semplificazione denominato 'fac simile bando' e rettifica e integrazione dell'allegato 'd' alla deliberazione n. 5500 del 2 agosto 2016 'semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto' e degli allegati 'a, b, c, d, f, g' alla deliberazione n. 6642 del 29 maggio 2017 'semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto - terzo provvedimento';
- n. 7754 del 30 maggio 2019 'Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto' che ha rettificato e integrato alcuni Allegati a seguito delle novità normative introdotte dalle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dal Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679-GDPR, aggiornato in seguito all'entrata in vigore del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101;
- n. 14822 del 30 novembre 2020 'Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto e integrazione in bandi online' che ha rettificato e integrato alcuni strumenti di supporto alla semplificazione dei bandi sulla scorta degli elementi emersi attraverso il confronto con i responsabili della giunta in tema di antimafia, trasparenza e comitato

aiuti di stato per il recepimento delle modifiche introdotte dalle recenti modifiche normative nonché a seguito delle scelte organizzative e operative derivanti dall'attuazione delle norme stesse;

Preso atto della necessità di proseguire la progettazione e lo sviluppo di un ambiente integrato, sia dal punto di vista informativo che operativo, mettendo a disposizione strumenti innovativi di supporto immediato per la presentazione delle domande di contributo/agevolazione/finanziamento/sovvenzione, conformi alla normativa nazionale e idonei a migliorare la user experience della piattaforma Bandi OnLine sia lato utente che operatore, in tutte le fasi di accesso al servizio, dalla ricerca dei bandi di interesse alla presentazione e gestione delle domande di partecipazione;

Precisato che le nuove funzionalità accrescono l'efficienza del Sistema Regionale attraverso una sostanziale innovazione dell'esperienza digitale a favore degli utenti di Bandi OnLine e favoriscono il miglioramento dell'interfaccia e l'esperienza dell'utente mediante:

- la conformità con disposizioni in materia di identità forte (d.l. Semplificazioni 2020) in modo che gli utenti possano autenticarsi con identità forte anche tramite Carta di Identità Elettronica (CIE), in aggiunta a SPID e CNS;
- la disponibilità di strumenti innovativi di supporto immediato per la presentazione delle domande di contributo/agevolazione, tra i quali un servizio di assistenza digitale (chat bot);
- l'evoluzione della gestione dei profili organizzativi di imprese ed enti in modo che i rappresentanti di imprese ed enti possano gestire in autonomia i profili organizzativi, aggiornando i dati anagrafici e gestendo le relative deleghe;
- la nuova gestione integrata degli adempimenti privacy nei bandi per gli utenti di back office di Regione Lombardia con la possibilità di configurare se sia o meno necessaria da parte del soggetto richiedente la conferma della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;

Ritenuto di attivare dal 12 aprile 2021 l'assistente virtuale sulla piattaforma «Bandi OnLine», e di rendere disponibili le nuove funzionalità per il miglioramento dell'interfaccia e dell'esperienza dell'utente di Bandi OnLine, così come descritto e illustrato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il documento Allegato A «Bandi OnLine Evoluzione funzionalità per semplificare l'accesso ai bandi di Regione Lombardia: assistente digitale dei bandi e altre semplificazioni per cittadini, imprese ed enti», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che le attività necessarie allo sviluppo delle nuove funzionalità della piattaforma Bandi OnLine sono state previste nel Piano Pluriennale delle Attività di ARIA 2020-2022 approvato con d.g.r. 2731 del 23 dicembre 2019, e hanno già trovato copertura finanziaria a carico del bilancio dell'esercizio precedente e non prevedono altri oneri a carico del bilancio regionale in corso;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse,

1. di approvare l'allegato A «Bandi OnLine Evoluzione funzionalità per semplificare l'accesso ai bandi di Regione Lombardia: assistente digitale dei bandi e altre semplificazioni per cittadini, imprese ed enti», parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di rendere disponibili le nuove funzionalità della piattaforma «Bandi OnLine» e di attivare l'assistente virtuale dal 12 aprile 2021;

3. di demandare ad appositi atti del dirigente regionale competente gli eventuali aggiornamenti dell'allegato, derivanti da adeguamenti normativi, nonché da nuove specifiche tecniche o correzione di errori materiali;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini



Allegato A – EVOLUZIONE FUNZIONALITÀ BANDI ONLINE



ALLEGATO A

BANDI ONLINE

**Evoluzione funzionalità per
semplificare l'accesso ai bandi di
Regione Lombardia: assistente digitale
dei bandi e altre semplificazioni per
cittadini, imprese ed enti**

Indice del documento

- 1. INTRODUZIONE.....
 - 1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO
 - 1.2 ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....
 - 1.3 RIFERIMENTI
 - 1.4 TERMINI E DEFINIZIONI
- 2. **OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA**
- 2.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO
- 3. AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DI BANDI ONLINE
- 3.1 NUOVE FUNZIONALITÀ PER CITTADINI, IMPRESE ED ENTI
- 3.1.1 Servizi innovativi di assistenza per i bandi di Regione Lombardia: realizzazione di un assistente digitale multicanale (web chat e telefonia)
- 3.1.2 Evoluzione della gestione dei profili organizzativi di imprese ed enti.....
- 3.1.3 *Accesso con Carta d'Identità Elettronica (CIE)*
- 3.2 EVOLUZIONE FUNZIONALITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DEI BANDI PER GLI UTENTI DI BACK OFFICE DI REGIONE LOMBARDIA.....
 - 3.2.1 La nuova gestione integrata degli adempimenti privacy nei bandi.....
- 4. CONCLUSIONI

Indice delle figure

Figura 1: percorso di semplificazione per l'accesso ai bandi di Regione Lombardia	
Figura 2: canale web chat dell'assistente digitale bandi di Regione Lombardia	
Figura 3: architettura concettuale della soluzione di assistenze digitale	
Figura 4: messaggio per la creazione del nuovo profilo organizzativo	
Figura 5: dati per la creazione di un nuovo profilo organizzativo	
Figura 6: documentazione per la auto-certificazione del profilo organizzativo	
Figura 7: etichetta di presa visione del trattamento dei dati personali	
Figura 8: messaggistica di errore nella creazione del profilo organizzativo	
Figura 9: linee operative per la creazione dei gruppi di lavoro all'interno del profilo organizzativo	
Figura 10: nuova gestione dei gruppi operativi	
Figura 11: modifica dei dati del gruppo operativo	
Figura 12: gestione degli intermediari nei gruppi operativi	
Figura 13: creazione di un nuovo gruppo operativo	
Figura 14: visualizzazione dei gruppi operativi	
Figura 15: modifica dei dati del gruppo operativo	
Figura 16: aggiornamento dei dati del profilo organizzativo	
Figura 17: i messaggi di conferma dei dati del profilo organizzativo	
Figura 18: gestione della documentazione del legale rappresentante per la modifica dei dati del profilo	
Figura 19: vincoli per l'aggiornamento dei dati del profilo (1/2)	
Figura 20: vincoli per l'aggiornamento dei dati del profilo (2/2)	
Figura 21: gestione rifiuto della delega organizzativa	
Figura 22: messaggistica per il rifiuto della delega	
Figura 23: gestione dell'amministratore di profilo	
Figura 24: messaggi di conferma per l'amministratore di profilo	
Figura 25: messaggi di mancata attivazione delle funzioni di amministrazione del profilo	
Figura 26: gestione delle deleghe dal rappresentante di profilo	
Figura 27: messaggi di conferma per l'eliminazione di utenti dal gruppo organizzativo	
Figura 28: gestione degli utenti delegati	
Figura 29: accesso tramite Carta d'identità Elettronica	
Figura 30: nuovo processo di gestione integrata del ciclo di vita dei bandi di Regione Lombardia	
Figura 31: progettazione integrata dei bandi: attori coinvolti	
Figura 32: nuova sezione per la gestione degli adempimenti privacy	
Figura 33: sezioni dell'area Adempimenti privacy	
Figura 34: selezione delle opzioni negli Adempimenti privacy	
Figura 35: configurazione della conferma di presa visione informativa trattamento dati personali	
Figura 36: elenco documenti caricati per adempimenti privacy	
Figura 37: dettaglio documenti da caricare per adempimenti privacy	
Figura 38: elenco dei documenti caricati per adempimenti privacy	
Figura 39: messaggio di pop-up per utenti di FrontOffice per visualizzazione informativa trattamento	

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento fornisce una sintesi della evoluzione delle funzionalità del servizio Bandi online in rilascio nel corso del primo trimestre 2021.

Tale evoluzione costituisce una nuova tappa importante del percorso di semplificazione e innovazione delle modalità di interazione fra l'utente e il servizio Bandi online che prevede, entro marzo 2021, il rilascio nuove funzionalità descritte nei seguenti capitoli.

Il percorso di semplificazione si colloca nell'ambito degli interventi indicati del "Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda" (PSST) di Regione Lombardia. [2]

1.2 Organizzazione del documento

Il presente documento si articola nei seguenti capitoli:

- Introduzione: è il capitolo corrente del documento, finalizzato ad introdurre lo scopo generale e la struttura del documento;
- Obiettivi dell'iniziativa: fornisce una descrizione sintetica del contesto strategico e organizzativo di riferimento, in coerenza con il PSST e l'evoluzione del processo di gestione integrata dei bandi, con particolare attenzione alla progettazione della comunicazione;
- Nuove funzionalità del servizio: sono descritte le novità messe a disposizione degli utenti con la nuova versione di Bandi online e delle nuove caratteristiche dei processi di back-office per l'alimentazione del catalogo dei bandi;
- Conclusioni: sono ricapitolati i concetti chiave dell'iniziativa di miglioramento dell'accesso ai bandi di Regione Lombardia in Bandi online.

1.3 Riferimenti

Nei capitoli seguenti, si fa riferimento ai seguenti documenti:

- [1] "Linee guida per il design degli applicativi di Regione Lombardia", ARIA Spa - Divisione Comunicazione Digitale e Regione Lombardia – Struttura Comunicazione Integrata e Digitale, 25 luglio 2019
- [2] "Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda" Regione Lombardia, Gennaio 2020.
- [3] "Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation", Tim Brown, 2015, Harpers Collins
- [4] "Portale Open Data di Regione Lombardia, Sezione Bandi di Regione Lombardia: Customer satisfaction sui servizi on-line agli utenti", Aggiornamento a Giugno 2020

1.4 Termini e definizioni

Termine	Descrizione
AdC	Autorità di Certificazione della spesa per i Fondi UE
AD	Assistente Digitale
AV	Assistente Virtuale
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
ARIA	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
BO	Back Office
BPM	Business Process Manager
BPMN	Business Process Management Notation
CRM	Citizen Relationship Management
CRS/CNS	Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
FESR	Fondo Europeo Sviluppo Regionale
FO	Front Office
FSC	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
FSE	Fondo Sociale Europeo
IDM	Identity Provider Manager l'autenticazione degli utenti di Back Office di Regione Lombardia
IdPC	Identity Provider del Cittadino per l'autenticazione degli utenti di Front Office dei servizi di Regione Lombardia
INTERREG	Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
KPI	Key Performance Indicator
PA	Pubblica Amministrazione
POR	Programma Operativo Regionale
PSR	Programma Regionale di Sviluppo
PSST	Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda
REST	Representational State Transfer
RL	Regione Lombardia
SaaS	Software as a Service
SEO	Search Engine Optimization

Termine	Descrizione
SGProf	Sistema di Gestione dei Profili personali e organizzativi
ToV	Tone of Voice
UE	Unione Europea
UX	User eXperience
WCM	Web Content Manager

2. Obiettivi dell'iniziativa

2.1 Contesto di riferimento

Questa iniziativa si colloca nell'attuazione di quanto previsto nelle linee d'azione e negli interventi del "Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda" (PSST) di Regione Lombardia. [2]

In particolare sono indirizzati i seguenti interventi:

- Bandi online – nuovi servizi a supporto dell'utente: "Per semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in attuazione della *Lr 1/2012*, l'obiettivo dell'intervento è quello di definire strumenti di supporto/affiancamento a cittadini, imprese ed Enti Locali che agevolino l'accesso ai finanziamenti e ottengano una riduzione degli oneri regolatori che gravano sugli utenti. L'azione regionale è rivolta a migliorare la user experience degli utenti della piattaforma Bandi online, realizzando un ambiente integrato sia dal punto di vista informativo che operativo e mettendo a disposizione strumenti innovativi di supporto immediato per la presentazione delle domande di contributo/agevolazione, tra i quali un servizio di assistenza digitale (chat bot)."

Si sono adottati gli strumenti a supporto della realizzazione degli interventi indicati nel PSST, in particolare:

- Co-progettazione di servizi e applicazioni: "individuazione di modalità innovative per il coinvolgimento di cittadini e imprese nella progettazione di servizi e applicazioni pubbliche, ad es. tramite co-design workshop, user interviews, assumendo sempre la prospettiva dell'utente."

Questa iniziativa si inserisce nel percorso di semplificazione e innovazione delle modalità di interazione fra l'utente e il servizio Bandi online, sintetizzato nella Figura 1, avviato con le attività di co-progettazione nel giugno 2019 con i rappresentanti degli utenti, che ha portato in particolare al rilascio del portale unico dei bandi nel giugno 2020, descritto dettagliatamente nell'Allegato A della D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3238 e prevede che il rilascio delle nuove evoluzioni funzionali descritte nei seguenti capitoli entro marzo 2021.

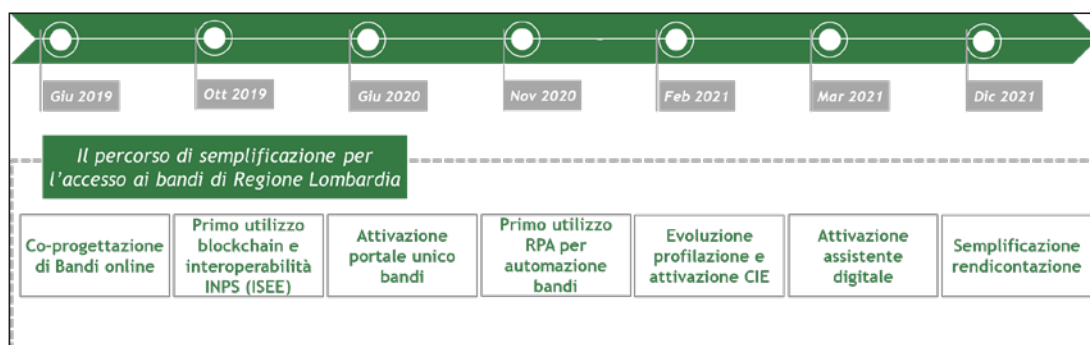


Figura 1: percorso di semplificazione per l'accesso ai bandi di Regione Lombardia

3. Aggiornamento delle funzionalità di bandi online

3.1 Nuove funzionalità per cittadini, imprese ed enti

3.1.1 Servizi innovativi di assistenza per i bandi di Regione Lombardia: realizzazione di un assistente digitale multicanale (web chat e telefonia)

Sulla base di quanto emerso nelle sessioni di co-progettazione con i rappresentanti degli utenti di Front office del servizio Bandi online (ovvero i cittadini e i rappresentanti delle imprese e degli enti che accedono al servizio), per migliorare il supporto agli utenti in fase di ricerca bandi e di presentazione delle domande di partecipazione, è stata realizzata una soluzione innovativa di assistente digitale, perseguendo i seguenti obiettivi di miglioramento del servizio:

- automatizzare e velocizzare la risposta agli utenti che richiedono assistenza per le casistiche più frequenti, specialmente in situazione di elevato flusso di richieste di assistenza dagli utenti o in casi di disservizi e comunicazioni standard agli utenti;
- estendere l'attuale servizio di assistenza informativa e operativa ai bandi anche al di fuori delle fasce orarie ordinarie di assistenza (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, escluso i giorni festivi);
- rendere autonomi i fruitori dei servizi offerti da Regione Lombardia nella risoluzione dei più comuni problemi di utilizzo dei servizi;
- incrementare l'efficienza complessiva del processo di assistenza, destinando gli attuali agenti del Contact Center, sgravati dalle attività più ripetitive, ad attività di assistenza a maggior valore aggiunto per gli utenti finali.

I servizi di assistenza digitale sono disponibili tramite due canali di interazione con l'utente: il canale tradizionale telefonico, contattando il Contact Center dei bandi al numero verde [800.131.151](tel:800.131.151) e il canale web chat, integrato nell'interfaccia web di Bandi online, come evidenziato nella figura seguente.

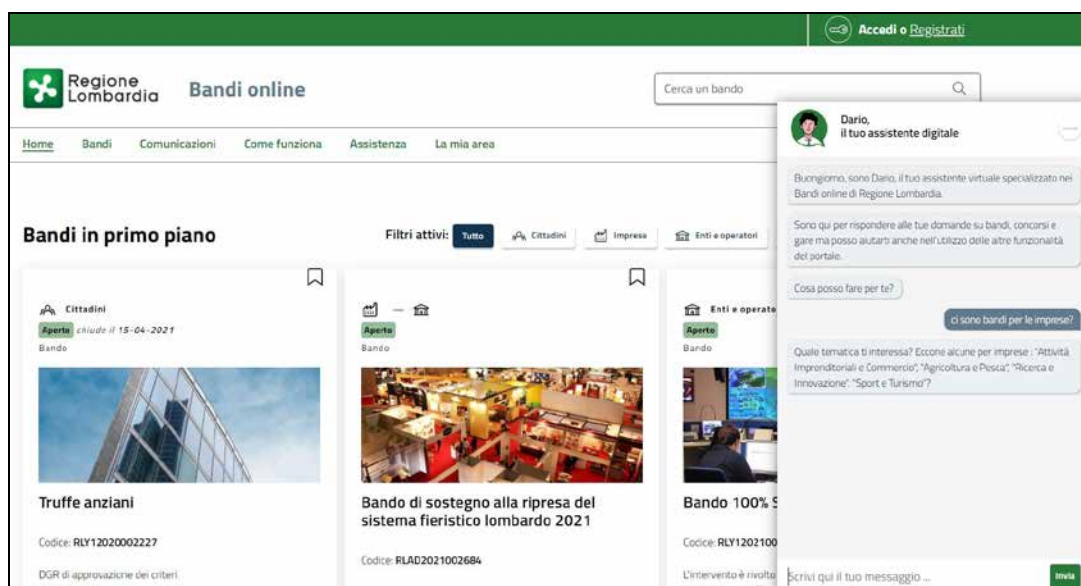


Figura 2: canale web chat dell'assistente digitale bandi di Regione Lombardia

L'assistente digitale è stato realizzato adottando una specifica metodologia di progettazione conversazionale che ha previsto le seguenti attività progettuali:

- Definizione del Tone of Voice (ToV) dell'assistente digitale: elemento che caratterizza la conversazione tra l'assistente digitale e gli utenti finali in maniera coerente con le linee guida della Comunicazione Digitale di Regione Lombardia. A tale scopo è stato predisposto un questionario sulla base dell'Indicatore di personalità di Myers-Briggs compilato e condiviso con i referenti di del servizio. Il questionario ha permesso di selezionare fra diverse alternative il ToV maggiormente allineato all'immagine di Regione Lombardia in un contesto di comunicazione innovativa.
- Progettazione della user experience dell'assistente virtuale sul canale web chat con proposte di diverse alternative per il nome e per l'avatar grafico rappresentativo dell'assistente digitale della web chat, coerente con il ToV definito. Si è selezionato Dario come nome per personalizzare l'assistente digitale.
- Progettazione dei flussi conversazionali per il canale web chat e il canale voce dell'assistente digitale, sottoposti alla validazione da parte della Comunicazione di Regione Lombardia.
- Integrazione con i seguenti sistemi:
 - Interfaccia grafica (desktop e mobile) di Bandi online per accesso al canale web chat dell'assistente digitale;
 - Contact Center di Bandi online con utilizzo di servizi di speech to text (STT) e Text to speech (TTS) per l'accesso al canale voce dell'assistente virtuale e gestione dell'escalation da assistente digitale ad assistente umano nei casi di richieste complesse;
 - Catalogo bandi di Regione Lombardia per permettere la ricerca dei bandi di proprio interesse mediante i diversi canali dell'assistente digitale;
 - Piattaforma di Ticket Management dell'assistenza dei bandi (Oracle Siebel) per l'apertura di ticket a valle della richiesta di assistenza tramite l'assistente virtuale, anche per gestire le richieste di escalation verso operatore umano fuori dall'orario ordinario di assistenza.

Considerando la natura innovativa della soluzione è stata prevista una fase di utilizzo sperimentale con utenza amica ("beta test") per poter affinare i flussi conversazionali sia lato web chat sia lato voce e rendere più deterministico il comportamento dell'assistente digitale soprattutto dal punto di vista della comprensione del linguaggio naturale.

Nella seguente figura è rappresentato il diagramma dell'architettura concettuale della soluzione, con evidenziate le integrazioni realizzate.

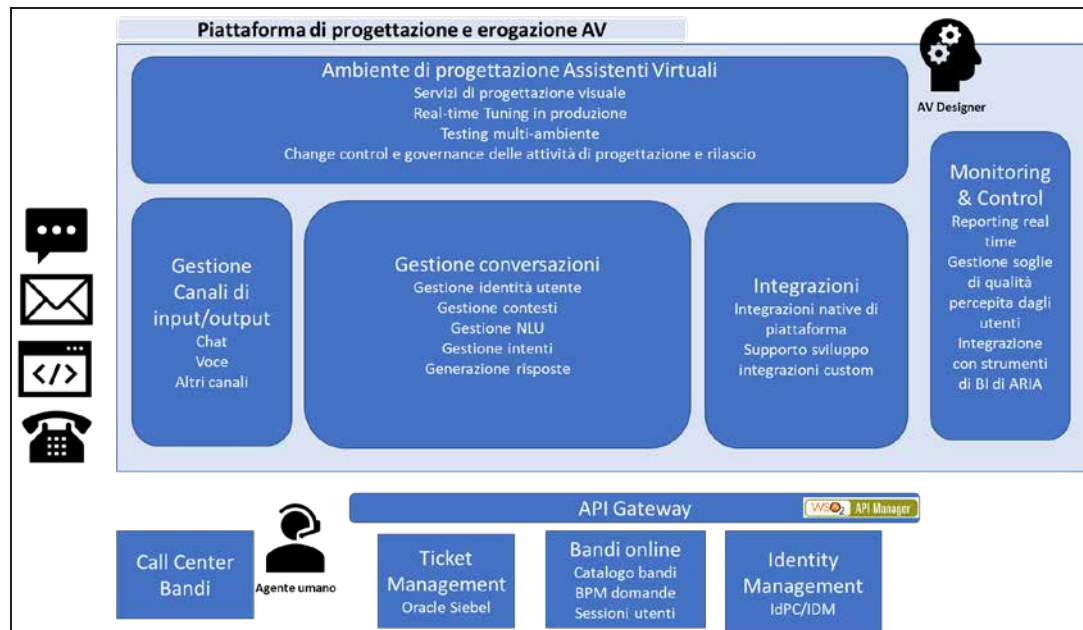


Figura 3: architettura concettuale della soluzione di assistenze digitale

3.1.2 Evoluzione della gestione dei profili organizzativi di imprese ed enti

I rappresentanti di imprese ed enti possono gestire in autonomia i profili organizzativi aggiornando i dati anagrafici e gestendo le relative deleghe.

La gestione dei profili organizzativi di Front Office consente all'utente validato in Bandi online, quindi all'utente che possiede almeno il profilo cittadino, di identificare la propria qualifica organizzativa, associandosi ad una persona giuridica per rappresentarla nell'utilizzo del servizio Bandi online, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione ad un bando di Regione Lombardia. In particolare, con il processo di profilazione di Front Office è possibile visualizzare i vari profili disponibili per l'utente, creare un nuovo profilo o visualizzare un profilo esistente. Il set di informazioni dei profili di Persone Giuridiche presenti nel sistema è strettamente legato alla classificazione elaborata dall'Istat.

Di seguito una descrizione della evoluzione realizzate per questa funzionalità.

3.1.2.1 Creazione dei profili organizzativi

Nella pagina visualizzata al momento della creazione di un nuovo profilo compare il seguente nuovo testo messaggio:

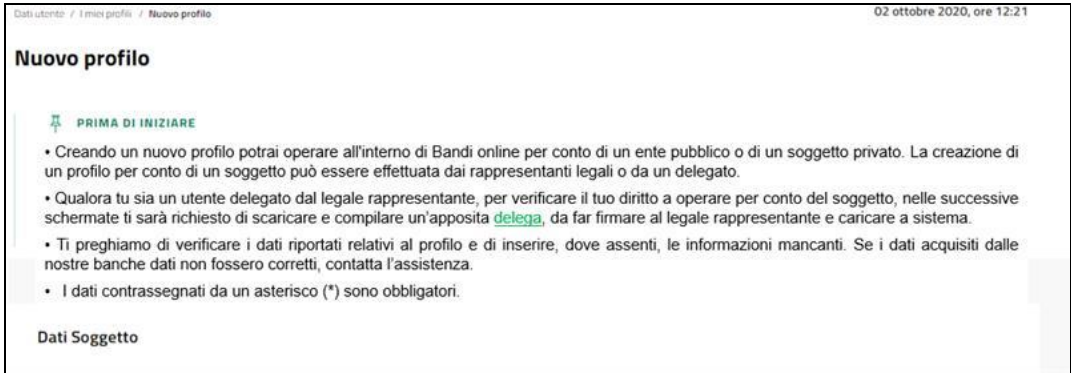


Figura 4: messaggio per la creazione del nuovo profilo organizzativo

La parola “delega” conterrà l’hyperlink, tramite il quale sarà possibile scaricare il file “Incarico per l’utilizzo della piattaforma regionale”
Nella schermata relativa agli attributi del profilo dell’ente sono contrassegnati con l’asterisco (*) tutti i campi definiti come obbligatori per la natura giuridica dell’ente.

The screenshot displays the "Dati Soggetto" form with various input fields. Asterisks (*) indicate mandatory fields: Codice Fiscale persona giuridica*, Denominazione*, Partita IVA*, PEC*, Data costituzione*, Data inizio attività*, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese*, Data di iscrizione al Registro Imprese*, Provincia Iscrizione al Registro Imprese*, Descrizione codice ateco primario*, Numero registrazione Impresa Artigiana, Data iscrizione Impresa Artigiana, Provincia Iscrizione Impresa Artigiana, and Stato attività*. The form includes dropdown menus for provinces and date pickers for several fields.

Figura 5: dati per la creazione di un nuovo profilo organizzativo

Qualora l'utente che sta effettuando l'operazione di profilazione non sia riconosciuto da fonti dati certificate come legale rappresentante, viene visualizzata la sezione "Allegati" come segue:

Allegati

Documentazione per la validazione

 **ATTENZIONE**

Questa operazione può essere effettuata solo dal rappresentante legale o da un soggetto delegato. La verifica richiede di allegare la documentazione che comprovi la propria qualifica.

Scarica il modello da firmare. All'interno potrai consultare l'elenco dei documenti da allegare insieme al modello firmato.

Una volta compilata e firmata la documentazione, clicca su "Scegli file" per caricarla a sistema (Dimensione massima: 5 MB).

Prima di poter operare per conto del nuovo profilo è necessario attendere il completamento della verifica delle informazioni. Ti invieremo una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione per informarti dell'avvenuto completamento della verifica.

Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile contattare il servizio di assistenza al numero verde 800.131.151 o all'indirizzo e-mail bandi@regione.lombardia.it.

 Scarica il modello da firmare

 [Scegli file](#)

Figura 6: documentazione per la auto-certificazione del profilo organizzativo

In corrispondenza del check, per confermare il trattamento dei dati personali, è riportata la seguente etichetta:

 [Scegli file](#)

☒ **Ho letto l'informativa ed acconsento al trattamento dei dati personali**

[Leggi l'informativa](#)

Figura 7: etichetta di presa visione del trattamento dei dati personali

Il sistema evidenzia in rosso tutti gli eventuali errori dovuti alla mancata compilazione di campi obbligatori in modo da rendere più evidente all'utente quali sono gli eventuali diversi campi su cui dovrà intervenire.

Dati utente / I miei profili / Nuovo profilo 13 ottobre 2020, ore 17:13

Nuovo profilo

 Per completare il processo di creazione di un profilo, è necessario compilare tutti i campi obbligatori

 **PRIMA DI INIZIARE**

Figura 8: messaggistica di errore nella creazione del profilo organizzativo

Al termine della compilazione dei dati del soggetto giuridico, e dopo aver allegato l'eventuale documentazione aggiuntiva, l'utente deve essere indirizzato nella pagina dedicata alla definizione del "Nuovo gruppo", in questa viene mostrata una mini-sezione simile a quella intitolata "Prima di iniziare", in modo da evidenziare all'utente quanto segue:

La tua richiesta di profilazione è in corso di validazione. Una volta validata, potrai:

- operare a sistema attraverso il profilo creato e con esso potrai agire per conto dell'ente che rappresenti;
- delegare altri utenti registrati a sistema aggiungendoli al gruppo sotto-riportato, condividendo quindi con loro l'operatività a sistema;
- consultare e gestire la composizione del gruppo nella sezione "I miei gruppi" attraverso la funzionalità "Gestisci deleghe".

Codice fiscale

MDRMRC75C19EB01T

Nome

Imprenditore

Denominazione del gruppo di lavoro

GIUSTO FILIPIG

Email del gruppo di lavoro

Email del gruppo di lavoro

Opererai con questo profilo per conto di un soggetto intermediario?

☒ Sì ☐ No

Denominazione intermediario

Denominazione intermediario

Per eventuali informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza al numero verde 800.131.151 e all'indirizzo e-mail bandi@regione.lombardia.it.

Figura 9: linee operative per la creazione dei gruppi di lavoro all'interno del profilo organizzativo

Inoltre, il campo “Denominazione Intermediario”, presente in quest’area, viene mostrato e reso compilabile solo qualora la risposta affermativa alla domanda “Opererai con questo profilo per conto di un soggetto intermediario” sia affermativa, in caso contrario, viene nascosto.

3.1.2.2 Gestione gruppi operativi e deleghe organizzative

Una volta ottenuta l’autorizzazione ad operare per conto del soggetto, l’utente potrà visualizzare l’elenco dei gruppi relativi a quel profilo accedendo alla voce “I miei gruppi” disponibile nella sezione “La mia area”. Nella Figura 10, viene mostrato come verrà modificato il titolo della sezione “Dati di profilo” in “Dati del soggetto”, allo stesso modo è mostrato come la relativa descrizione diventerà la seguente: “Qui puoi visualizzare i dati del soggetto per cui stai operando”. Anche nella sezione “I miei gruppi” è stata modificata la descrizione come segue: “Qui puoi gestire le deleghe degli utenti che operano per conto del soggetto”.



Ciao DEODATO ABENE

stai operando per conto di **impresa test** - gruppo1



In lavorazione

In questa sezione puoi visualizzare le tue domande in lavorazione



Tutte le domande

In questa sezione puoi visualizzare tutte le domande



Dati del soggetto

Qui puoi visualizzare i dati del soggetto per cui stai operando



I miei gruppi

Qui puoi gestire le deleghe degli utenti che operano per conto del soggetto

Figura 10: nuova gestione dei gruppi operativi

Accedendo alla sezione “I miei gruppi”, l’utente può visualizzare la lista dei gruppi, avendo la possibilità di modificarne le relative informazioni utilizzando il comando “Modifica”. Inoltre, in questa sezione, ogni card relativa ad un gruppo conterrà le seguenti informazioni: numero di componenti del gruppo e numero totale delle domande accessibili tramite quel gruppo di lavoro (Figura 11). Infine, è stata modificata come segue, la spiegazione della sezione, posizionata sotto la label “I miei gruppi”: “In questa sezione puoi gestire le deleghe da fornire agli utenti. Gli utenti appartenenti allo stesso gruppo condivideranno la stessa operatività sulle medesime domande.”



Figura 11: modifica dei dati del gruppo operativo

Cliccando sul comando **“Modifica”**, l’utente visualizzerà la seguente schermata in cui nel gruppo di campi compare anche il nome del gruppo che si sta modificando.

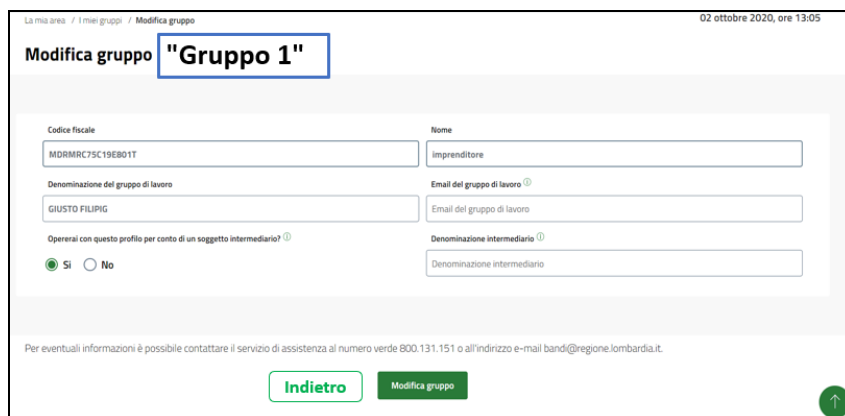


Figura 12: gestione degli intermediari nei gruppi operativi

Sarà poi consentito, come mostrato in Figura 12, indicare se sia coinvolto un intermediario e la sua eventuale Denominazione. Infine, sarà inserito un pulsante con il comando **“Indietro”** per permettere all’utente di tornare alla sezione precedente **“I Miei Gruppi”** (Figura 11).



Se, invece, l’utente vorrà creare un nuovo gruppo, potrà cliccare il pulsante **Nuovo gruppo**, che lo rimanderà alla relativa pagina in cui sarà presente una sezione iniziale, contenente la seguente informazione:

“Cosa è un gruppo

- Attraverso la creazione di questo gruppo potrai delegare altri utenti ad operare per conto dell’ente, condividendo quindi l’operatività della piattaforma.
- Gli utenti delegati potranno operare a sistema utilizzando il profilo del soggetto e conddivideranno l’operatività sulle domande create per conto di quest’ultimo.
- Potrai consultare l’elenco dei gruppi da te creati in relazione a questo profilo nella sezione **“I miei gruppi.”**

Per poter procedere, l’utente dovrà utilizzare il pulsante posizionato a fondo pagina **“Crea gruppo”** (Figura 13).

Nuovo gruppo

 **COSA È UN GRUPPO**

- Attraverso la creazione di questo gruppo potrai delegare altri utenti ad operare per conto dell'ente, condividendo quindi l'operatività della piattaforma.
- Gli utenti delegati potranno operare a sistema utilizzando il profilo del soggetto e condivideranno l'operatività sulle domande create per conto di quest'ultimo.
- Potrai consultare l'elenco dei gruppi da te creati in relazione a questo profilo nella sezione "I miei gruppi".

Codice fiscale

00697320125

Nome

impresa test

Denominazione del gruppo di lavoro

Denominazione del gruppo di lavoro

Email del gruppo di lavoro

Email del gruppo di lavoro

Opererai con questo profilo per conto di un soggetto intermediario?

☐ Sì ☒ No

Per eventuali informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza al numero verde 800.131.151 o all'indirizzo e-mail bandi@regione.lombardia.it.

Crea gruppo

Figura 13: creazione di un nuovo gruppo operativo

Visualizzazione dati del gruppo

È permessa la consultazione dei dati che identificano il gruppo, anche se in sola lettura, a tutti i componenti del gruppo stesso aventi delega semplice o avanzata. Questi ultimi, potranno visualizzare tali dati dopo aver

selezionato il pulsante posto nell'angolo a destra del riquadro dedicato al gruppo  e la successiva voce "Visualizza" (Figura 14). La visualizzazione degli utenti aventi qualifica di Rappresentante legale o suo delegato non subirà alcuna modifica, essi continueranno a vedere l'opzione "Modifica" al posto di "Visualizza", poiché per loro non ci sarà alcun cambiamento nella gestione del proprio gruppo.

Home

Bandi

Comunicazioni

Come funziona

Assistenza

La mia area

La mia area / I miei gruppi

12 ottobre 2020, ore 17:25

I miei gruppi

 In questa sezione puoi gestire le deleghe da fornire agli utenti. Gli utenti appartenenti allo stesso gruppo condivideranno la stessa operatività sulle medesime domande

Cerca



Nuovo gruppo

CUNIBERTO BOTTIN



gruppo

Gestisci deleghe

Visualizza

Email:

Componenti del gruppo: 7

Domande: 20

gruppo 2



gruppo 2@ext.ariasp.it

Componenti del gruppo: 5

Domande: 10

TOP TOP



Email: mail@gmail.com

Componenti del gruppo: 8

Domande: 25

Figura 14: visualizzazione dei gruppi operativi

Dopo aver selezionato il comando "Visualizza", l'utente, come detto, visualizzerà i dati del gruppo in sola lettura (Figura 15) senza avere la possibilità di modificarli e per tale motivo non visualizzeranno il pulsante di "Modifica gruppo".

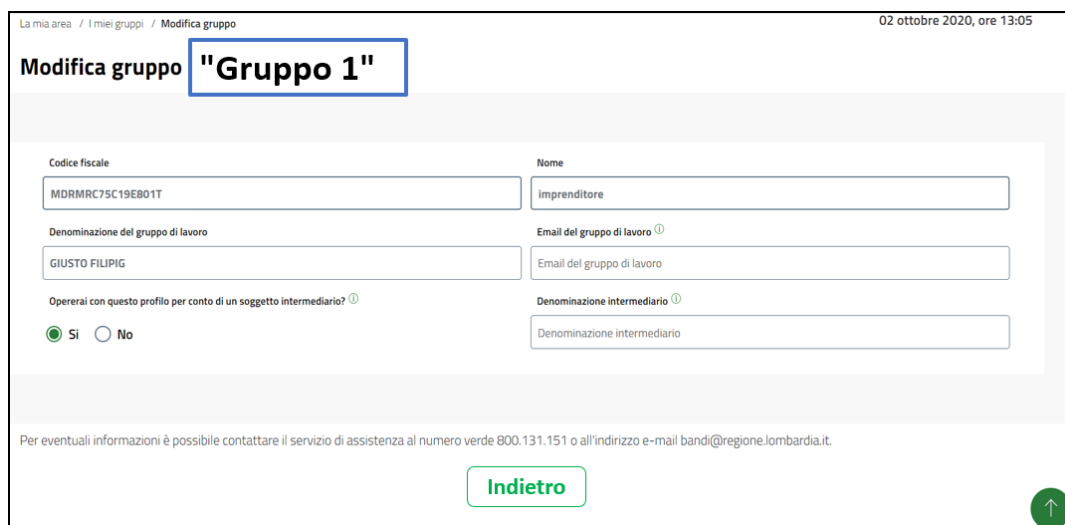


Figura 15: modifica dei dati del gruppo operativo

Aggiornamento dati del profilo

Gli utenti che operano a sistema per conto di un soggetto i cui dati di profilo sono stati acquisiti da una banca dati certificata (es. Parix, Sibel, Albo enti accreditati ai servizi di Formazione e Lavoro) hanno la possibilità di aggiornare autonomamente detti dati.

Tale operazione può essere svolta solo da quegli utenti che risultano essere registrati a sistema con una qualifica valida sul sistema di profilazione (SGProf), tramite l'accesso alla sezione "Dati del profilo" de "La mia area".



In lavorazione
In questa sezione puoi visualizzare le tue domande in lavorazione

Tutte le domande
In questa sezione puoi visualizzare tutte le domande

Dati del soggetto
Qui puoi visualizzare i dati del soggetto per cui stai operando

I miei gruppi
Qui puoi gestire le deleghe degli utenti che operano per conto del soggetto

Figura 16: aggiornamento dei dati del profilo organizzativo

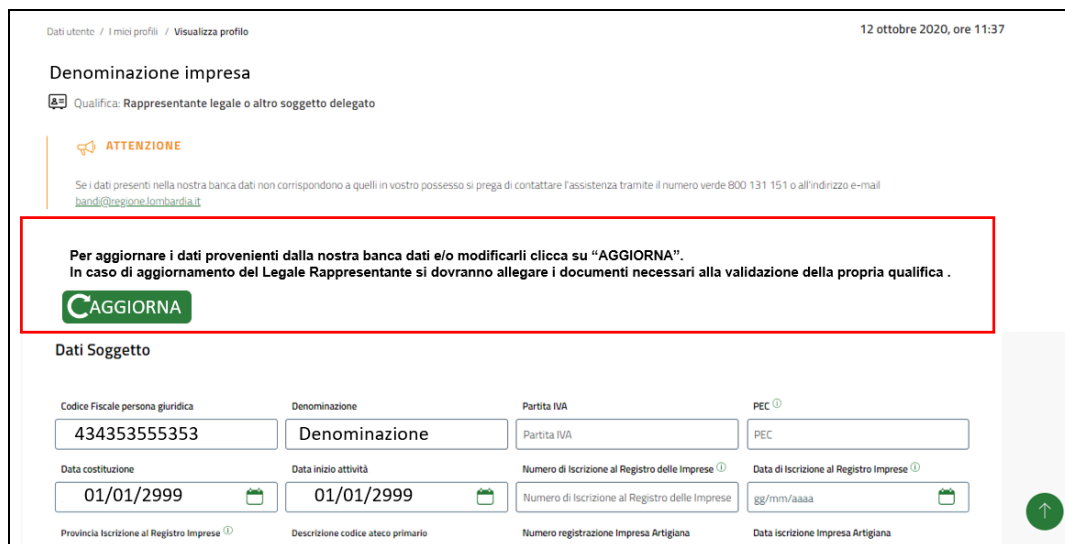
All'interno della suddetta sezione, l'utente abilitato visualizzerà in sola lettura i dati del profilo del soggetto

anticipati dal seguente messaggio corredato dal pulsante **AGGIORNA** :

“Per aggiornare i dati provenienti dalla nostra banca dati e/o modificarli clicca su “AGGIORNA”.

In caso di aggiornamento del Legale Rappresentante si dovranno allegare i documenti necessari alla

validazione della propria qualifica.”



Dati utente / I miei profili / Visualizza profilo 12 ottobre 2020, ore 11:37

Denominazione impresa

Qualifica: Rappresentante legale o altro soggetto delegato

ATTENZIONE

Se i dati presenti nella nostra banca dati non corrispondono a quelli in vostro possesso si prega di contattare l'assistenza tramite il numero verde 800 131 151 o all'indirizzo e-mail bandi@regione.lombardia.it

Per aggiornare i dati provenienti dalla nostra banca dati e/o modificarli clicca su "AGGIORNA".
In caso di aggiornamento del Legale Rappresentante si dovranno allegare i documenti necessari alla validazione della propria qualifica .

AGGIORNA

Dati Soggetto

Codice Fiscale persona giuridica 43435355353	Denominazione Denominazione	Partita IVA Partita IVA	PEC PEC
Data costituzione 01/01/1999	Data inizio attività 01/01/1999	Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese	Data di Iscrizione al Registro Imprese gg/mm/aaaa
Provincia Iscrizione al Registro Imprese	Descrizione codice ateco primario	Numero registrazione Impresa Artigiana	Data iscrizione Impresa Artigiana

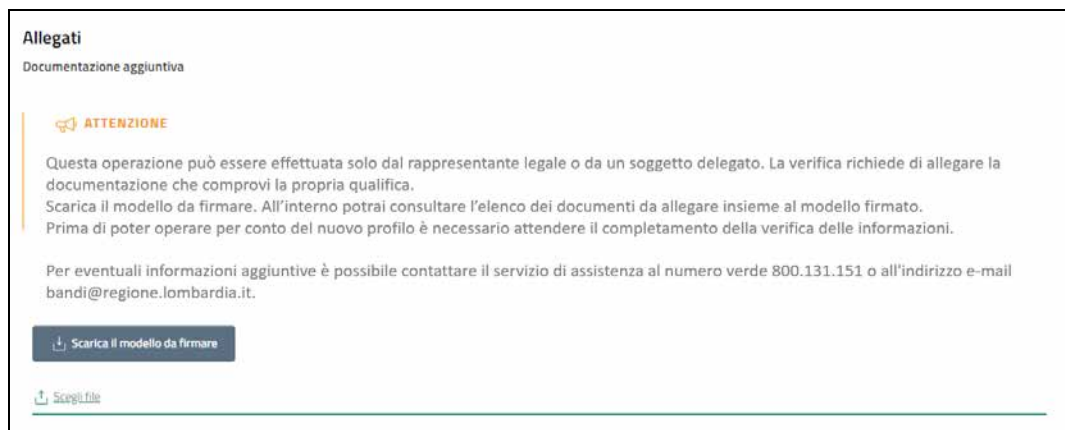
Figura 17: i messaggi di conferma dei dati del profilo organizzativo

In caso di selezione del tasto “Aggiorna”, i campi soggetti a possibili modifiche, saranno sbloccati e potranno essere modificati, diversamente, i campi non soggetti a possibili modifiche resteranno tali salvo eventuali aggiornamenti o modifiche recepite dal sistema a seguito di una nuova interrogazione sulle banche dati certificate.

Se l'identità dell'utente che ha richiesto l'aggiornamento non coincide con quella del legale rappresentante del soggetto, il sistema richiederà all'utente di caricare la documentazione comprovante la propria autorizzazione ad operare per conto del predetto soggetto. La documentazione caricata verrà sottoposta al processo di “Validazione qualifica” e solo in caso di esito positivo l'utente otterrà nuovamente la facoltà ad operare per conto del soggetto.

Se l'identità dell'utente che ha richiesto l'aggiornamento e quella del legale rappresentante del soggetto coincidono:

- se tale uguaglianza di identità deriva da fonti certificate, l'utente è automaticamente abilitato ad operare per conto del soggetto;
- se tale uguaglianza di identità è stata autocertificata (poiché non risultante da fonti certificate), l'utente deve caricare la documentazione comprovante tale posizione per essere sottoposta al processo di “Validazione qualifica” da parte del sistema; solo in caso di esito positivo l'utente potrà operare nuovamente per conto del soggetto per il quale sta procedendo. Nella sezione “Allegati”, l'utente troverà la seguente informativa (Figura 18):



Allegati

Documentazione aggiuntiva

ATTENZIONE

Questa operazione può essere effettuata solo dal rappresentante legale o da un soggetto delegato. La verifica richiede di allegare la documentazione che provi la propria qualifica.

Scarica il modello da firmare. All'interno potrai consultare l'elenco dei documenti da allegare insieme al modello firmato.

Prima di poter operare per conto del nuovo profilo è necessario attendere il completamento della verifica delle informazioni.

Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile contattare il servizio di assistenza al numero verde 800.131.151 o all'indirizzo e-mail bandi@regione.lombardia.it.

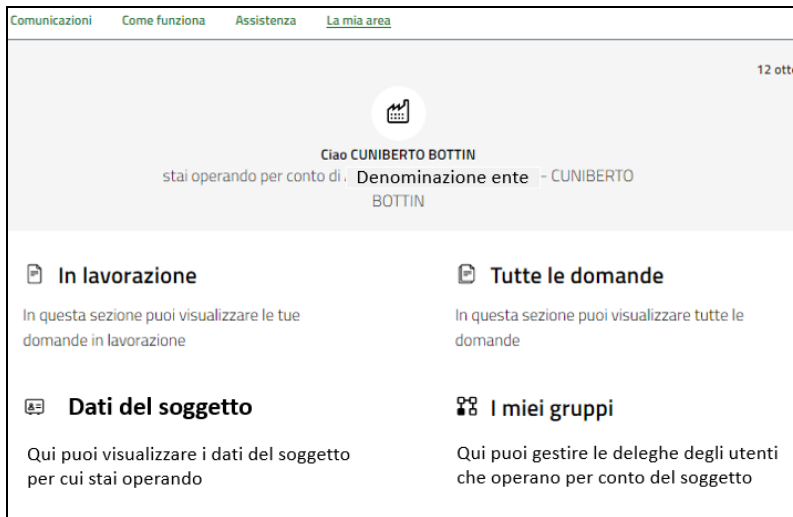
Scarica il modello da firmare

Scegli file

Figura 18: gestione della documentazione del legale rappresentante per la modifica dei dati del profilo

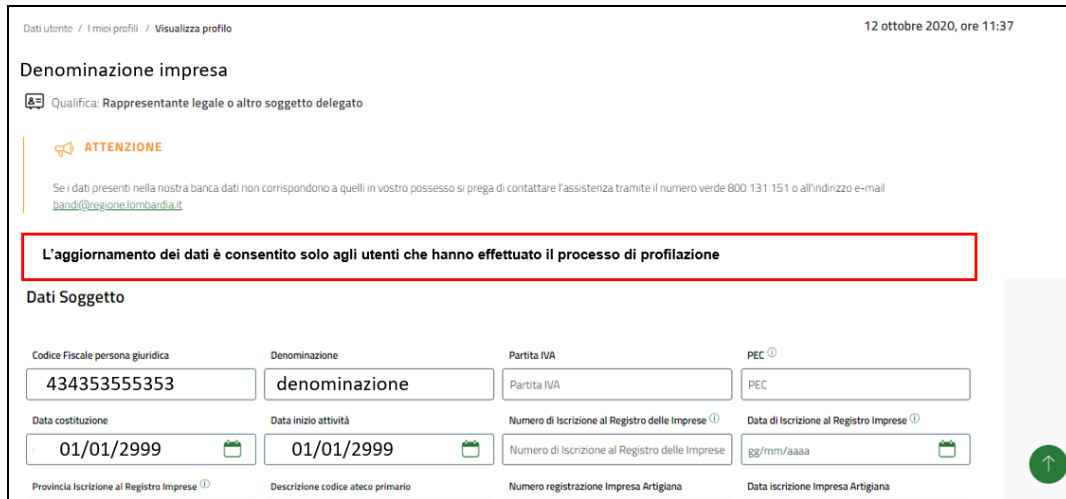
Una volta concluso il processo di aggiornamento dei dati, i campi che attingono le proprie informazioni da fonte certificata saranno aggiornati automaticamente, mentre quelli modificati manualmente in proprio autonomia dall'utente, dovranno essere salvati utilizzando il pulsante SALVA posizionato in fondo alla pagina.

Questa sezione "Dati del soggetto", sarà accessibile anche agli utenti con delega semplice o avanzata e permetterà loro di visualizzare (in sola lettura) tutti i dati del soggetto per cui operano (Figura 20) ma, a differenza degli utenti con qualifica valida, non visualizzeranno il pulsante AGGIORNA, bensì il seguente testo: "L'aggiornamento dei dati è consentito solo agli utenti che hanno effettuato il processo di profilazione" (Figura 20).



The screenshot shows a dashboard titled "La mia area" with a navigation bar containing "Comunicazioni", "Come funziona", "Assistenza", and "La mia area". The main content area displays the user's name "Ciao CUNIBERTO BOTTIN" and the company "Denominazione ente - CUNIBERTO BOTTIN". Below this, there are four main sections: "In lavorazione" (In progress), "Tutte le domande" (All questions), "Dati del soggetto" (Subject data), and "I miei gruppi" (My groups). Each section has a brief description of its function.

Figura 19: vincoli per l'aggiornamento dei dati del profilo (1/2)



The screenshot shows the "Visualizza profilo" page. At the top, it says "Dati utente / I miei profili / Visualizza profilo" and "12 ottobre 2020, ore 11:37". The main heading is "Denominazione impresa". Below it, there is a warning message: "ATTENZIONE" followed by a note stating that the data present in the system does not correspond to the user's possession and they should contact assistance. A red box highlights the message: "L'aggiornamento dei dati è consentito solo agli utenti che hanno effettuato il processo di profilazione". Below this, there is a section titled "Dati Soggetto" with a form containing various fields for updating subject data, including "Codice Fiscale persona giuridica", "Denominazione", "Partita IVA", "PEC", "Data costituzione", "Data inizio attività", "Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese", "Data di Iscrizione al Registro Imprese", "Provincia Iscrizione al Registro Imprese", "Descrizione codice ateco primario", "Numero registrazione Impresa Artigiana", and "Data iscrizione Impresa Artigiana".

Figura 20: vincoli per l'aggiornamento dei dati del profilo (2/2)

Per tali utenti delegati è stata inoltre introdotta, nella sezione dedicata ai propri profili, la possibilità di rinunciare alla delega ad operare per conto di un soggetto giuridico.

In particolare, se l'utente vorrà rinunciare alla delega in relazione al profilo con cui sta attualmente operando,

dovrà selezionare il pulsante  relativo a detto profilo e scegliere "Rifiuta delega" fra le due diverse opzioni disponibili, così facendo non potrà più operare con quello specifico profilo.

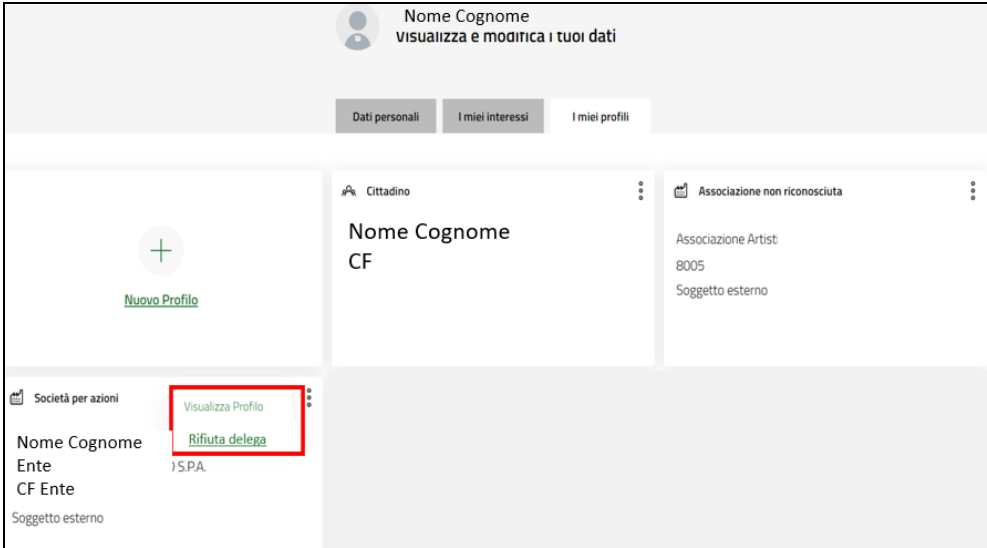


Figura 21: gestione rifiuto della delega organizzativa

Se, invece, l'utente vorrà rinunciare alla delega ad operare in relazione ad un profilo con cui non sta operando, dovrà selezionare il pulsante  relativo a quel determinato profilo e scegliere "Rifiuta delega" fra le due diverse opzioni disponibili, così facendo non potrà più operare con quel profilo. In entrambi i casi, il sistema richiederà all'utente apposita conferma sull'intenzione di voler proseguire con la rinuncia alla delega, tramite il seguente pop up (Figura 22).
"Confermando perderai ogni diritto ad operare per conto del soggetto giuridico. Inoltre non vedrai più le domande presentate o in lavorazione per il gruppo a cui appartenevi."
Il suddetto pop-up conterrà anche due distinti pulsanti: "Annulla" qualora l'utente non voglia proseguire con la rinuncia e "Conferma" qualora voglia definitivamente rinunciare alla delega.

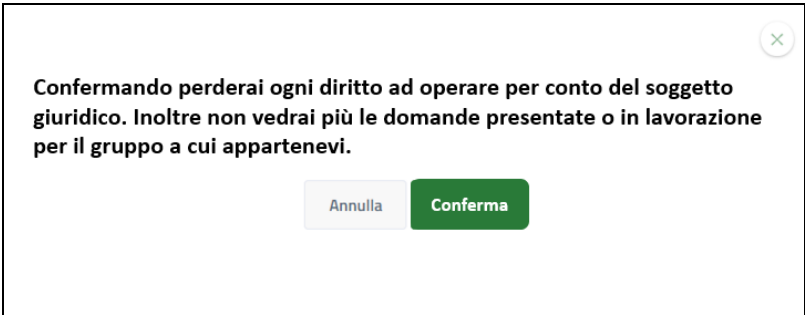


Figura 22: messaggistica per il rifiuto della delega

Una volta rifiutata la delega, il sistema invierà un'apposita mail all'utente che aveva assegnato la delega, informandolo di tale situazione.

3.1.2.3 Funzionalità di "Amministratore di profilo"

E' stata introdotta nel sistema una nuova funzionalità di "Amministratore di profilo", in grado di consentire all'utente riconosciuto come Legale Rappresentante del soggetto per cui si sta operando (così come rilevato da una fonte dati certificata), e che abbia eseguito l'accesso tramite autenticazione forte, di assumere un potere illimitato di visibilità e scrittura di tutti i gruppi, i relativi componenti e di tutte le corrispondenti domande da questi create per conto del soggetto stesso. In sintesi, l'utente "Amministratore di profilo" potrà operare come se fosse membro e amministratore di ogni gruppo creato per il profilo di un soggetto giuridico, anche qualora non fosse uno dei componenti.
Questo ruolo sarà su base sessione, vale a dire che ogni volta che effettuerà il log-in a sistema tramite autenticazione forte, il Rappresentante legale del soggetto, potrà indicare di voler assumere il ruolo di

“Amministratore di profilo” per la sessione corrente, accedendo alla sezione “I miei gruppi” de “La mia area” e selezionando il pulsante “Diventa Amministratore di profilo” (Figura 23). Questo per garantire una corretta verifica in tempo reale dell'effettiva qualifica di rappresentante legale del soggetto.

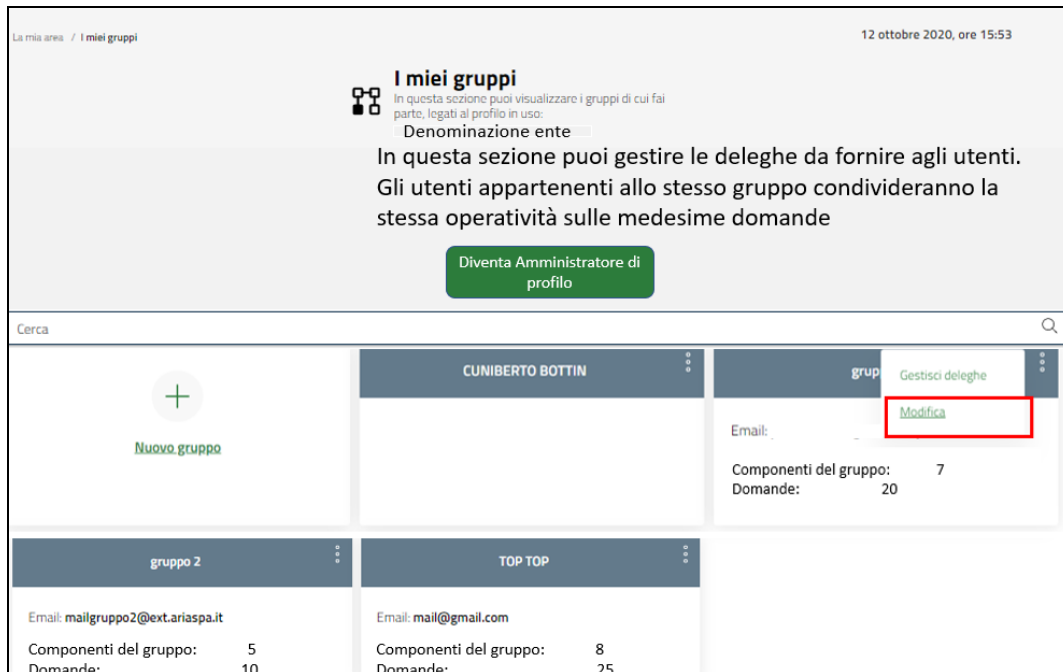


Figura 23: gestione dell'amministratore di profilo

Qualora l'utente sia effettivamente il legale rappresentante, come acquisito dal sistema SGProf, e abbia effettuato l'accesso tramite autenticazione forte, si aprirà un pop-up con la seguente richiesta di conferma: “Diventando l'Amministratore di profilo, potrai gestire tutti gli utenti e tutte le domande create per questo soggetto. Confermi di voler procedere?”.

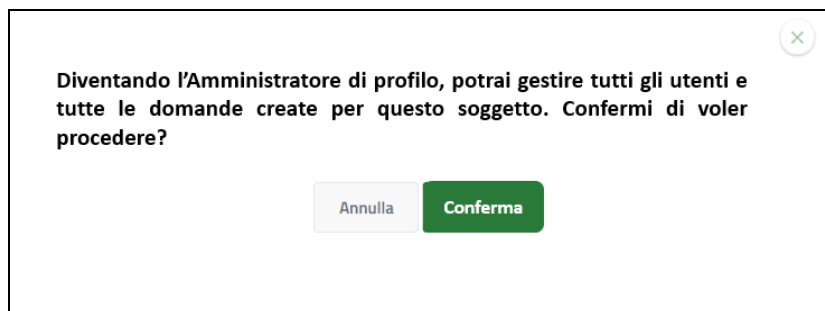


Figura 24: messaggi di conferma per l'amministratore di profilo

Selezionando la voce “Annulla”, l'utente rinuncerà all'azione, diversamente, selezionando la voce “Conferma” l'utente tornato nella sezione “La mia area” potrà usufruire di tutte le funzionalità rese disponibili per il ruolo appena assunto.

Qualora invece il legale rappresentante non abbia effettuato l'accesso tramite autenticazione forte o non risulti essere effettivamente il legale rappresentante, come acquisito dal sistema da SGPROF, l'utente visualizzerà il seguente pop-up:

“Per diventare Amministratore di profilo devi essere riconosciuto come Legale Rappresentante e devi aver effettuato l'accesso tramite autenticazione forte”



Figura 25: messaggi di mancata attivazione delle funzioni di amministrazione del profilo

Cliccando sul pulsante “Ok, grazie” l’utente chiuderà il pop-up.

Una volta diventato “Amministratore di profilo”, l’utente visualizzerà tutti i gruppi e, cliccando sul pulsante relativo a ciascun gruppo-card potrà selezionare una delle due seguenti azioni:

- GESTISCI DELEGHE;
- USA PROFILO;

Selezionando “USA PROFILO”, l’utente sarà reindirizzato alla pagina principale della sezione “La mia area” e potrà visualizzare l’insieme di tutte le domande e attività relative a quel determinato gruppo che ha selezionato inizialmente.

Selezionando “GESTISCI DELEGHE”, l’Amministratore di profilo potrà vedere tutti i componenti del gruppo desiderato, incluso il creatore di quest’ultimo (Figura 26).

In particolare, la card relativa al creatore del gruppo avrà una colorazione diverse rispetto a quella degli altri componenti e conterrà le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Codice fiscale;
- Rappresentante Legale o suo delegato.

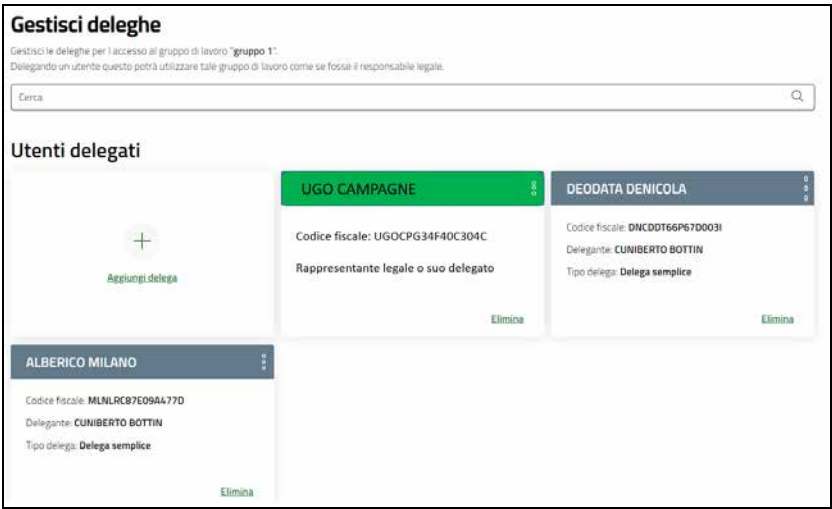


Figura 26: gestione delle deleghe dal rappresentante di profilo

L’Amministratore di profilo selezionando il comando “Elimina” potrà eliminare dal gruppo l’utente con qualifica di “Rappresentante legale o suo soggetto delegato”. Prima di procedere con l’eliminazione definitiva, il sistema mostrerà un pop-up che, dopo aver informato l’utente “Amministratore di profilo” che lo stesso subentrerà al legale rappresentante che intende eliminare, quale “Gestore del gruppo”, chiederà una sua conferma sulla prosecuzione dell’azione.

Nello specifico, il testo del pop-up sarà il seguente (Figura 27):
 “Confermi di voler **eliminare l’utente dal gruppo?**”

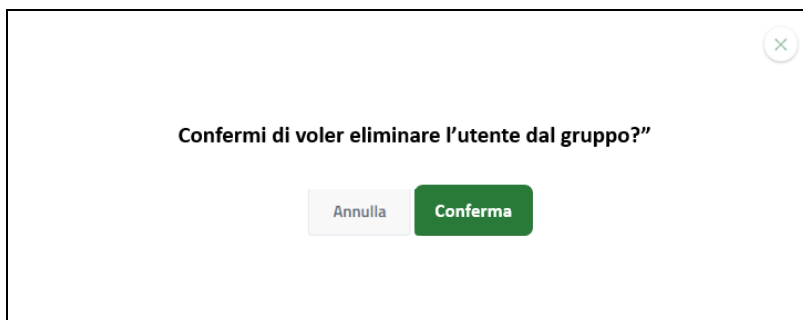


Figura 27: messaggi di conferma per l'eliminazione di utenti dal gruppo organizzativo

Scegliendo la voce “Annulla” il sistema non proseguirà con l’eliminazione dell’utente con ruolo di “Rappresentante legale o suo delegato”, e di fatto non vi sarà alcuna modifica all’interno dei partecipanti al gruppo.

Scegliendo la voce “Conferma”, il sistema procederà con l’eliminazione richiesta e l’utente tornato nella sezione “Gestisci deleghe” si vedrà assegnato il ruolo di Rappresentante legale o suo delegato.

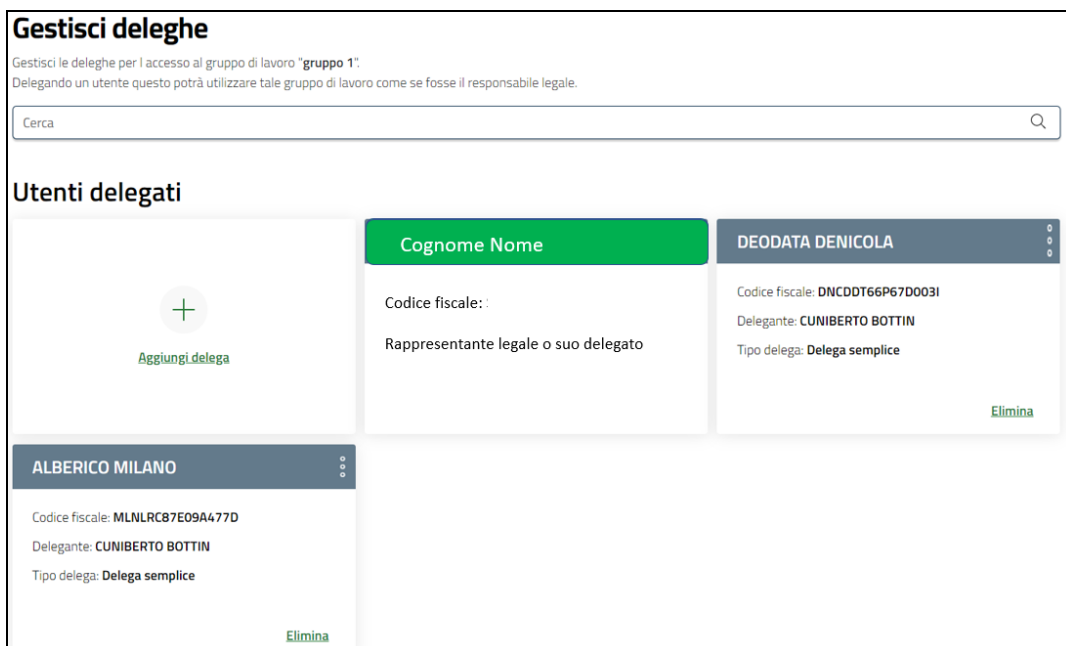


Figura 28: gestione degli utenti delegati

Ogni utente abilitato all’accesso della sezione “Gestisci deleghe” può vedere tutti i componenti ordinari del gruppo compreso l’utente avente ruolo di “Rappresentante legale o suo delegato”.

Come illustrato sia in Figura 26 che in Figura 28, il pulsante  è presente anche in ogni card relativa a ciascun componente di un gruppo, per consentire all’utente con facoltà di gestione del gruppo, di modificare più agevolmente il tipo di delega che gli altri diversi utenti possiedono in un dato momento.

Pertanto, dopo aver selezionato il pulsante , l’utente amministratore, visualizza la voce “Modifica delega” che consentirà a questo di trasformare una delega semplice di un componente del gruppo in delega avanzata,

e viceversa.

L'unica card in cui il pulsante  non compare, è quella relativa all'utente collegato a sistema.

Sessione di Amministratore di profilo

Terminata la sessione in cui si è assunto il ruolo di "Amministratore del profilo", e una volta effettuato un nuovo login, l'utente tornerà a ricoprire il proprio ruolo ordinario nella piattaforma Bandi online. Tuttavia, le azioni svolte durante la sessione di "Amministratore di profilo" resteranno valide.

3.1.3 Accesso con Carta d'Identità Elettronica (CIE)

Nell'ambito del processo di semplificazione dei bandi intrapreso in questi anni da Regione Lombardia, è emersa la necessità di prevedere una nuova modalità di registrazione ed autenticazione dell'utente a Bandi online.

La modalità in oggetto è rappresentata dalla Carta d'Identità Elettronica (CIE) che ad oggi consente ai cittadini italiani di accedere con i livelli massimi di sicurezza ai servizi online erogati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese.

È stata quindi introdotta questa nuova modalità di registrazione ed autenticazione dell'utente di Bandi online e, in conformità alla normativa in materia (rif. DL Semplificazioni 2020), sono stati adeguati i processi di registrazione con IDM e tramite tessera sanitaria / CNS, eliminando la creazione contestuale al primo accesso IDM/CNS di creazione di utente validato con credenziali basic IdPC.

Le due modalità di registrazione di cui sopra si sono quindi allineate alla procedura prevista per la modalità di registrazione con SPID, ossia dopo che il sistema riconosce l'identità dell'utente (cittadino in caso di CNS e regionale con IDM) l'utente dovrà direttamente fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.1.3.1 Introduzione registrazione e accesso tramite CIE

La CIE costituirà per il sistema una modalità del tutto equivalente alla registrazione su Bandi online tramite Tessera Sanitaria / CNS.



Servizio di autenticazione

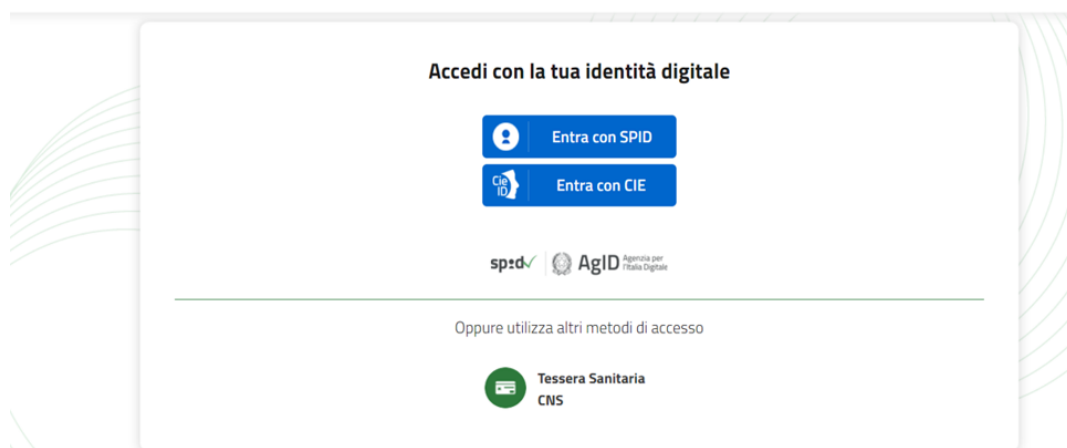


Figura 29: accesso tramite Carta d'identità Elettronica

In fase di autenticazione con CIE la prima azione che esegue il sistema è verificare se l'utente in questione è già registrato su Bandi online. Qualora questa verifica desse esito positivo, il sistema memorizza il fatto che l'utente si sta autenticando con la modalità CNS/CIE.

Qualora la verifica circa la presenza del Codice Fiscale su Bandi online desse invece esito negativo, il sistema

esegue la procedura prevista in fase di registrazione su Bandi online con CNS/CRS.

In particolare, dopo l'autenticazione avvenuta tramite CIE, il sistema riceverà direttamente dal provider della CIE, tramite IdPC, le seguenti informazioni:

- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- Data di nascita
- Numero di telefono
- Indirizzo e-mail.

Quindi il sistema assegna automaticamente come nome utente il Codice Fiscale dell'utente come accade già per la registrazione con CNS/CRS.

Inoltre il sistema memorizza la data di registrazione dell'utente e la modalità che quest'ultimo ha utilizzato per registrarsi a Bandi online.

Dopo aver terminato la memorizzazione delle informazioni di cui sopra, il sistema crea il profilo cittadino su SGprof per l'utente.

Infine, l'utente accede alla pagina dove deve fornire il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

Tale pagina coincide con quella che attualmente viene utilizzata per la registrazione tramite CNS/CRS.

Di fatto la registrazione e/o l'accesso con CIE in Bandi online seguono lo stesso identico flusso di quelli con CNS/CRS.

3.2 Evoluzione funzionalità di gestione integrata dei bandi per gli utenti di Back Office di Regione Lombardia

3.2.1 La nuova gestione integrata degli adempimenti privacy nei bandi

Questa evoluzione si colloca nel percorso di miglioramento della gestione integrata di tutto il ciclo di vita della progettazione e della gestione dei bandi, a partire dalla fase iniziale di ideazione della singola iniziativa.

Mediante il coordinamento del responsabile del bando e accedendo ai servizi di progettazione collaborativa disponibili su Bandi online, possono essere coinvolti i diversi attori che forniscono le diverse competenze necessarie alla progettazione del bando e alla relativa gestione, nel corso delle diverse fasi del ciclo di vita, come schematizzato nella Figura 30.



Figura 30: nuovo processo di gestione integrata del ciclo di vita dei bandi di Regione Lombardia

La progettazione dei bandi è un’attività multidisciplinare, come rappresentato in Figura 31, dove sono evidenziate le responsabilità e le competenze coinvolte nei diversi aspetti della progettazione:

- pianificazione e progettazione socio-economica, in attuazione della strategia e delle linee di azione definite nella programmazione di Regione Lombardia, con riferimento all’articolazione nelle Aree di intervento del Programma Regionale di Sviluppo, e alle articolazioni dei diversi Programmi operativi Regionali (POR) della programmazione UE 2014-2020, in attesa della definizione della prossima programmazione UE 2021-2027
- progettazione giuridica e amministrativa che si occupa della predisposizione degli aspetti operativi del bando e della formalizzazione del testo del Bando.
- progettazione della comunicazione per tutti gli aspetti informativi del bando e della relativa classificazione rispetto alla tassonomia dei bandi
- progettazione degli aspetti operativi per la presentazione e la gestione delle domande di partecipazione al bando, con il supporto di Aria Spa.

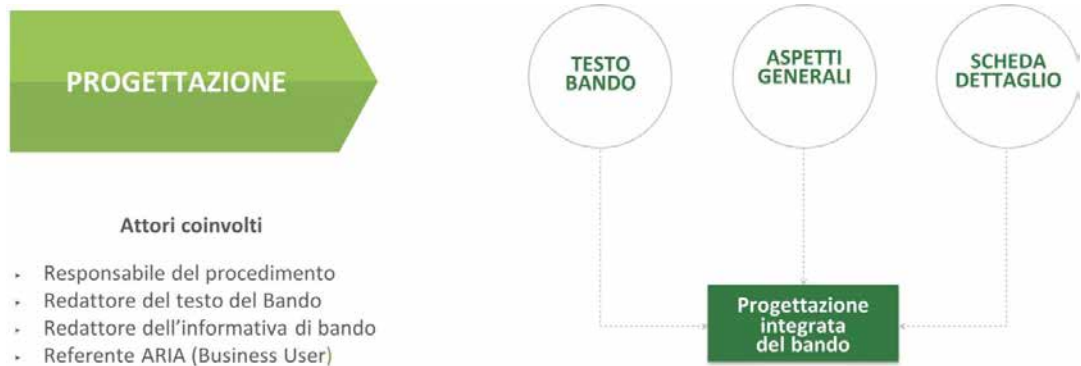


Figura 31: progettazione integrata dei bandi: attori coinvolti

Nel corso delle sessioni formative aventi ad oggetto le nuove funzionalità di progettazione integrata introdotte in piattaforma, alcuni referenti delle Direzioni Generali coinvolte hanno avanzato la proposta di inserire in tale fase anche una sezione atta a tener traccia degli adempimenti necessari per la gestione del trattamento dei dati personali di ogni singolo bando, che come da Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei dati) e da D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy (come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) sono imposti sin dal momento della progettazione e sviluppo di una qualsiasi iniziativa/misura/servizio. È stata a tal fine realizzata nell'ambiente di gestione integrata di Bandi online di una nuova sezione nella fase di progettazione multidisciplinare del bando. La sezione è dedicata agli "Adempimenti privacy" e costituisce uno strumento utile a tutti gli attori coinvolti nel processo di progettazione: gli utenti di Back Office vi possono consultare le guide e, utilizzando i modelli standard forniti dal sistema, possono caricarli nella stessa sezione garantendo così il monitoraggio e la condivisione con tutti i soggetti interessati agli adempimenti da effettuare/effettuati in materia di protezione dei dati personali per ogni singolo bando.

Per procedere in maniera complessiva nell'analisi delle esigenze è stato condotto un percorso che si fonda sui seguenti elementi caratterizzanti:

- confronto con i referenti delle Direzioni generali durante le sessioni formative su Bandi online;
- approfondimento con i referenti della Privacy lato Regione e ARIA;
- confronto con i referenti della struttura "Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali" di ARIA;
- approfondimento degli aspetti relativi all'implementazione dei bandi con service manager di ARIA.

3.2.1.1 Prassi corrente la gestione gli adempimenti privacy (fuori sistema)

Si sintetizza di seguito l'articolazione degli adempimenti privacy gestiti fuori sistema, nel corso delle attività di progettazione e di un bando (o di una sostanziale modifica di una parte di esso) per garantire la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Colui che determina i mezzi e le finalità del trattamento, vale a dire il titolare, è tenuto a compiere le attività che seguono in dettaglio.

1. Descrivere in un apposito documento di "privacy by design" l'oggetto del trattamento.

Nel documento vengono valutati diversi elementi che consentono di definire l'Impianto privacy (base giuridica, titolarità, finalità, data retention...) e, nei casi in cui un trattamento di dati comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche, viene stabilita la necessità di effettuare una DPIA (Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016 (il GDPR).

2. Condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Se definita come necessaria nel documento di privacy by design, si procede ad un'analisi giuridica di dettaglio e all'analisi del rischio (AdR).

3. Aggiornare il registro trattamenti e degli incaricati.

Si provvede a segnalare al proprio referente privacy di aggiornare il registro dei trattamenti e di redigere/aggiornare contratti/nomine verso tutte le parti coinvolte.

4. Nominare il responsabile del trattamento.

Attività da effettuarsi come definito dall'allegato A1.2 alla DGR 812 del 19.11.2018.

5. Redigere l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Si allega al testo del bando l'informativa che comunica agli interessati le finalità e le modalità del trattamento.

Ad esclusione dell'ultimo punto, gestito nella sezione di progettazione del testo del bando, tutte queste attività sopracitate non vengono attualmente tracciate all'interno del sistema e vengono effettuate dai referenti delle

singole DG seguendo le linee guida e i modelli in loro possesso.

Nel corso dei colloqui effettuati con i referenti della struttura dedicata “Supporto Normativo Protezione dei Dati Personali” di ARIA è emerso, inoltre, che sono in fase di approvazione i seguenti documenti relativi a:

- guida alla privacy;
- template relativo alla “privacy by design”;
- template relativo alla DPIA.

3.2.1.2 La nuova gestione gli adempimenti privacy integrata in Bandi online

Nel modulo di progettazione di “Bandi online”, utilizzato dagli utenti di back office per definire e progettare tutte le componenti fondamentali per la pubblicazione e comunicazione efficace di un qualsiasi bando, è stata inserita una nuova area dedicata agli adempimenti relativi alla corretta gestione del trattamento dati personali. La nuova area, inserita sotto la voce “Dati generali”, è denominata “Adempimenti Privacy” come da Figura 32.



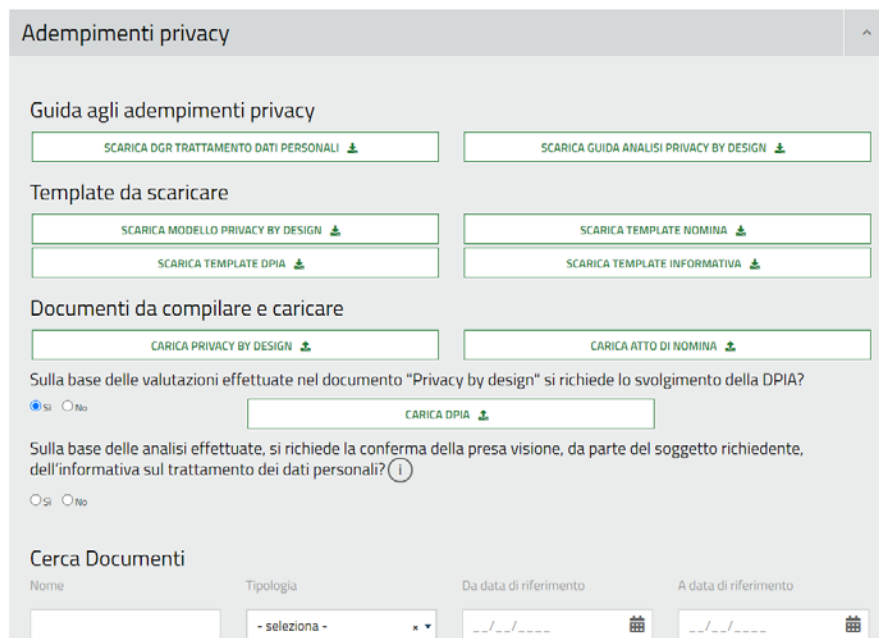
The screenshot shows a web interface for project design. On the left is a sidebar with a green header 'progettazione' and a list of menu items: 'Dati di progettazione', 'Progettazione guidata', 'Bozza testo', and 'Progettazione Comunicazione'. The main area has a title 'CE2020007103 - ErasmusPlus - Carta Erasmus per l'istruzione superiore' and a subtitle 'Dati di progettazione'. Below this is a list of sections: 'Dati generali', 'Adempimenti Privacy' (highlighted with a red box), 'Documenti allegati', 'Soggetti richiedenti', 'Dotazione finanziaria', 'Tipologia di agevolazione e Regime di aiuto', 'Target/Destinatari', and 'Permessi'. At the bottom are three buttons: 'ANNULLA INSERIMENTO', 'SALVA', and 'PROSEGUI'.

Figura 32: nuova sezione per la gestione degli adempimenti privacy

La nuova area è costituita da 4 sezioni relative:

- alla consultazione delle guide alla privacy;
- al download dei template disponibili da scaricare e compilare (es. modello “privacy by design”, modello “atto di nomina”);
- all’upload dei documenti adeguatamente compilati, necessari ad attestare il principio di “accountability” come previsto dalla normativa sulla privacy;
- l’elenco dei documenti caricati relativi agli adempimenti privacy espletati (Figura 36).

Nella prima sezione cliccando sui relativi pulsanti, l’utente potrà scaricare e quindi consultare la guida per l’analisi della “privacy by design” e la DGR relativa al trattamento dei dati personali. Gli utenti che si occupano della progettazione dei bandi in piattaforma avranno pertanto modo di consultare le due guide prima di proseguire con la compilazione delle successive sezioni.



Adempimenti privacy

Guida agli adempimenti privacy

SCARICA DGR TRATTAMENTO DATI PERSONALI  SCARICA GUIDA ANALISI PRIVACY BY DESIGN 

Template da scaricare

SCARICA MODELLO PRIVACY BY DESIGN  SCARICA TEMPLATE NOMINA 

SCARICA TEMPLATE DPIA  SCARICA TEMPLATE INFORMATIVA 

Documenti da compilare e caricare

CARICA PRIVACY BY DESIGN  CARICA ATTO DI NOMINA 

Sulla base delle valutazioni effettuate nel documento "Privacy by design" si richiede lo svolgimento della DPIA?

☒ SI ☐ No CARICA DPIA 

Sulla base delle analisi effettuate, si richiede la conferma della presa visione, da parte del soggetto richiedente, dell'informativa sul trattamento dei dati personali? 

☐ SI ☐ No

Cerca Documenti

Nome	Tipologia	Da data di riferimento	A data di riferimento
	- seleziona - 		

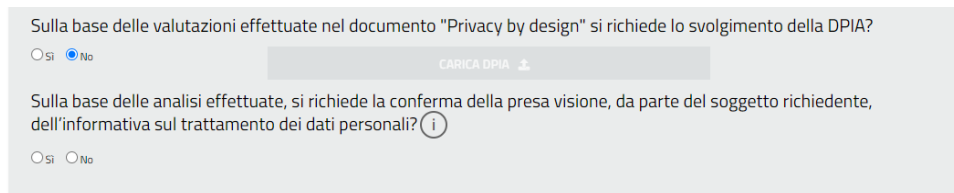
Figura 33: sezioni dell'area Adempimenti privacy

La sezione "Template da scaricare" consente all'utente di ottenere i template dei documenti in relazione alla privacy che sulla base della tipologia dei dati trattati dal bando dovranno essere compilati e caricati.

Possono essere scaricati i modelli:

- del verbale di "privacy by design";
- per l'atto di nomina;
- per compilazione della DPIA;
- dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

In particolare, il sistema richiede se, sulla base delle guide consultate precedentemente, sia necessaria la compilazione della DPIA, come in Figura 34.



Sulla base delle valutazioni effettuate nel documento "Privacy by design" si richiede lo svolgimento della DPIA?

☐ SI ☒ No CARICA DPIA 

Sulla base delle analisi effettuate, si richiede la conferma della presa visione, da parte del soggetto richiedente, dell'informativa sul trattamento dei dati personali? 

☐ SI ☐ No

Figura 34: selezione delle opzioni negli Adempimenti privacy

Qualora l'utente risponda "Sì" alla domanda si attiverà il pulsante che consentirà quindi l'upload della DPIA compilata.

Il sistema richiede inoltre, se sia o meno necessaria da parte del soggetto richiedente la conferma della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Figura 35):

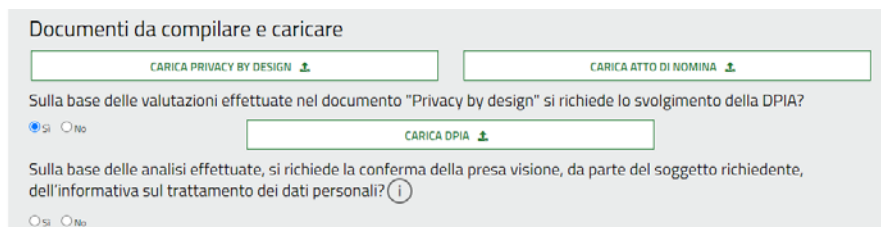


Figura 35: configurazione della conferma di presa visione informativa trattamento dati personali

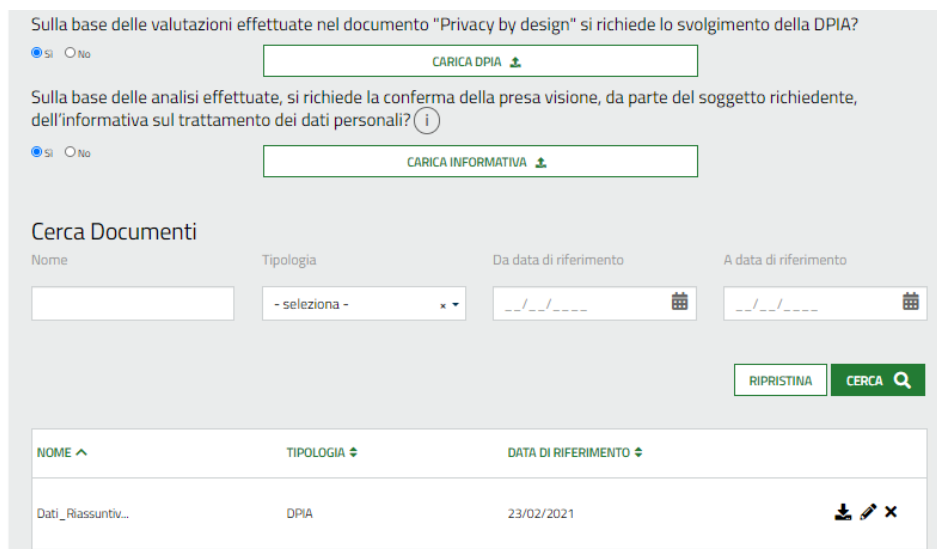
Nel caso sia Bandi online il sistema adibito alla gestione del processo di presentazione delle domande, è obbligatorio rispondere a tale domanda.

Qualora l'utente che sta progettando il bando risponda in modo affermativo, dovrà quindi effettuare obbligatoriamente il caricamento dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Tale informativa sarà consultabile dai soggetti richiedenti nel pop-up mostrato in Figura 39 e dovrà essere obbligatoriamente accettata da quest'ultimi prima di intraprendere la compilazione della domanda.

Qualora invece l'utente che sta progettando il bando risponda "No", non apparirà nulla ai soggetti richiedenti.

In Figura 36, viene mostrata la quarta sezione, ossia l'"Elenco documenti caricati per adempimenti privacy", che permetterà di visualizzare i documenti caricati ed ordinati dal più recente al meno recente.



NOME ^	TIPOLOGIA ^	DATA DI RIFERIMENTO ^	
Dati_Riassuntiv...	DPIA	23/02/2021	  

Figura 36: elenco documenti caricati per adempimenti privacy

I documenti caricati in questa sezione saranno caratterizzati da:

- nome del file (Denominazione del file);
- tipologia di documento ("DPIA" o "Atto di nomina" o "Privacy by Design" o "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali");
- data di riferimento, impostata di default in ordine decrescente.

Coerentemente con quanto detto sopra, la modale di caricamento dei file conterrà l'indicazione della tipologia di file che si sta caricando (pre-compilato e non modificabile poiché dipendente dal pulsante cliccato che ha portato alla modale stessa) e la possibilità di indicare la data di riferimento del documento relativa alla sua approvazione.

Figura 37: dettaglio documenti da caricare per adempimenti privacy

Nella Figura 38 si può vedere come l'utente visualizzerà l'elenco dei documenti caricati fino a quel momento, con il relativo nome, tipologia e data di riferimento.

Inoltre, si avrà la possibilità di operare sul documento utilizzando le relative icone:

- scaricandolo  ;
- modificandolo  ;
- eliminandolo  .

La sezione della pagina dedicata ai documenti relativi agli "Adempimenti privacy" prevede la possibilità di ricerca dei file caricati tramite appositi filtri:

- nome: campo testo libero dove inserire nome del file (o parte di esso) caricato a sistema;
- tipologia: menu a tendina contenente le possibili tipologie di documento assegnabili dall'utente al momento del caricamento;
- intervallo di "Data di riferimento da – a": campi data relativi al periodo temporale di riferimento su cui effettuare la ricerca.

NOME ^	TIPOLOGIA ^	DATA DI RIFERIMENTO ^	
Dati_Riassuntiv...	DPIA	23/02/2021	  
DGR_Trattamento...	Atto di nomina	23/02/2021	  
GuidaAnalisiPri...	Privacy by Design	04/02/2021	  

Figura 38: elenco dei documenti caricati per adempimenti privacy

L'elenco dei documenti caricati nell'accordion "Adempimenti Privacy" è consultabile anche nell'accordion "Decreto e documenti allegati".

I campi dell'accordion "Decreto e documenti allegati" sono popolati con le seguenti specifiche:

- il campo nome rimane invariato;
- il campo “Descrizione” sarà popolato con quanto contenuto nel campo “Tipologia” dell’accordion Adempimenti Privacy”;
- il campo “Classificazione” rimarrà vuoto;
- il campo data di riferimento rimane invariato.

I documenti aventi come tipologia:

- DPIA
- Atto di nomina
- Privacy by design

non sono visibili nell’accordion “Documenti allegati alla scheda informativa” della “Progettazione comunicazione”, poiché trattasi di documenti interni e non pubblici.

I documenti invece aventi come tipologia “Informativa sul trattamento dei dati personali” sono invece visibili anche nell’accordion “Documenti allegati alla scheda informativa” perché potenzialmente pubblicabili come allegati al bando.

Accettazione da parte del richiedente dell’informativa

Nell’ambiente di Front Office, l’utente (cittadino o rappresentante di impresa ed enti) che selezionerà il pulsante “Fai domanda” di un bando per il quale è stata caricata un’informativa sul trattamento dei dati personali, vede visualizzato un messaggio in pop-up come in Figura 39, che gli consente di consultare ed eventualmente accettare la stessa.

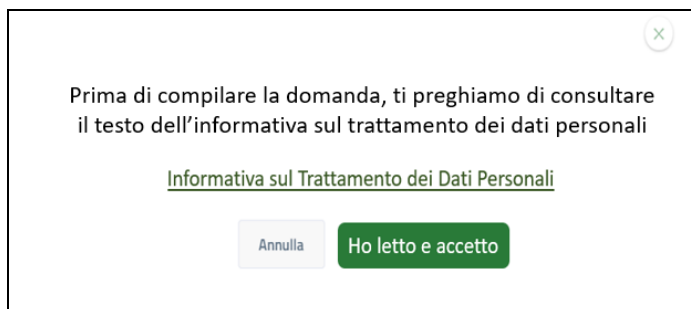


Figura 39: messaggio di pop-up per utenti di FrontOffice per visualizzazione informativa trattamento

4. Conclusioni

Le nuove funzionalità di Bandi online, realizzate secondo il paradigma della co-progettazione, potranno portare nel corso del mese di marzo ad un ulteriore miglioramento dell'esperienza utente complessiva nell'accesso ai bandi di Regione Lombardia da parte di cittadini, imprese ed enti, grazie al nuovo assistente digitale e alle altre funzionalità descritte nei capitoli precedenti.

Proseguendo nel percorso verso un governo completamente integrato e una progettazione multidisciplinare in Bandi online, mantenendo particolare attenzione alla classificazione dei bandi e agli altri aspetti relativi alla comunicazione dell'iniziativa attraverso l'intero ciclo di vita del bando, si potrà procedere verso una sostanziale innovazione dell'esperienza digitale in termini di Citizen Relationship Management a favore degli utenti di Bandi online in tutte le fasi di accesso al servizio, dalla ricerca dei bandi di interesse alla presentazione e gestione delle domande di partecipazione, favorendo anche la condivisione sui canali social degli utenti delle informazioni relative ai bandi di Regione Lombardia, a favore di una maggior capillarità di diffusione di tali informazioni.

D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488

Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;

Visto l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

Richiamato il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve essere applicato ogniquale volta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

Viste:

- la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza»;
- la d.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori»;
- la d.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18454, recante rettifica dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14106/2003;
- la d.g.r. 15 ottobre 2004 n. 7/19018 «Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori»;
- la d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791 «Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti»;
- la d.g.r. 13 dicembre 2006 n. 8/3798 «Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti»;
- la d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;
- la d.g.r. 19 novembre 2018 n. XI/836 «Avvio della gestione informatica delle procedure di valutazione di incidenza attraverso l'utilizzo del sistema informativo per la valutazione di incidenza [SIVIC]», finalizzata a dare risposta alle seguenti esigenze in merito alla procedura di valutazione di incidenza:
 - garantire che la Valutazione di Incidenza venga condotta da un punto di vista procedurale in modo uniforme sul territorio regionale;
 - assicurare che la Valutazione di Incidenza relativa a piani, programmi, interventi e attività che riguardano territori di confine con altre Regioni o Province autonome venga condotta con procedure uniformi e coordinate;

- migliorare le procedure di controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di Valutazione di Incidenza;
- garantire l'accesso del pubblico alle procedure di Valutazione di Incidenza;
- assicurare un raccordo tra la Valutazione di Incidenza e le altre procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS);

Preso atto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4 ed è stabilito che tali Linee Guida costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VInCA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Considerato che le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza forniscono una risposta di sistema, a livello di Governance, al EU Pilot 6730/14/ENVI Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - avviato dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;

Considerato che le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza sono state elaborate e condivise nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro avviato a partire dal Comitato paritetico per la biodiversità svolto in data 17 febbraio 2016, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti individuati dalle autorità regionali e dalle amministrazioni competenti in materia di valutazione di incidenza;

Considerato che il recepimento delle Linee Guida è stato accompagnato dalle attività del Progetto Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA (CReAMO PA) finanziato nell'ambito dell'Asse 1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Linea d'intervento Quadro di Sostegno 2 Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di Valutazioni di Incidenza Ambientale (VInCA);

Visto in particolare il punto 3 della sopra citata Intesa, la quale stabilisce che «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.»;

Ritenuto pertanto di armonizzare, semplificare ed aggiornare l'insieme delle disposizioni procedurali definite nel tempo da Regione Lombardia in merito alla gestione di Rete Natura 2000 ed all'applicazione della Valutazione di Incidenza, in recepimento delle suddette linee guida nazionali, provvedendo in particolare a:

- recepire il testo delle «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4», con alcune specificazioni inerenti la disciplina regionale dei calendari venatori;
- elaborare i documenti necessari per l'applicazione della prevlutazione di incidenza, di cui al punto 2.3 delle linee guida nazionali, per alcune tipologie di interventi, piani o attività, sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, habitat e specie, anche grazie al contributo essenziale degli enti gestori in merito alle considerazioni applicate a livello sito-specifico;
- definire l'Elenco delle condizioni d'obbligo, di cui al punto 2.4 delle linee guida nazionali, che potranno essere inserite nei piani, progetti interventi, attività sottoposti a screening, anche sulla base delle indicazioni di dettaglio eventualmente specificate dagli enti gestori dei Siti Natura 2000;

Visto l'approfondimento condotto con gli enti gestori dei Siti Natura 2000 nel periodo 2020/2021, finalizzato alla condivisione dei contenuti della prevlutazione regionale e delle condi-

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

zioni d'obbligo da adottare nelle procedure di screening di incidenza;

Vista la richiesta di parere formulata agli enti gestori dei Siti Natura 2000 (T1.2021.0008694 del 2 febbraio 2021) in merito alla citata prevalutazione regionale, che è stata pubblicata per 30 giorni nell'applicativo SIVIC di Regione Lombardia, come previsto dalla Linee Guida nazionali;

Considerati i pareri pervenuti dagli enti:

- AFV Valbelviso Barbellino in data 10 febbraio 2021 (mediante applicativo SIVIC);
- Comune di Corteno Golgi in data 16 febbraio 2021 (T1.2021.0012204);
- Provincia Monza-Brianza in data 25 febbraio 2021 (T1.2021.0014536);
- Ersaf in data 2 marzo 2021 (T1.2021.0028447);
- Parco regionale Orobic Bergamasche in data 3 marzo 2021 (T1.2021.0028734 ed in data 11 marzo 2021 (T1.2021.0031069);
- Provincia di Varese in data 4 marzo 2021 (T1.2021.0029334);
- Provincia di Bergamo in data 5 marzo 2021 (T1.2021.0029672);
- Comunità Montana Valli del Verbano in data 5 marzo 2021 (T1.2021.0029892);
- Ente gestore Valpredina Misma in data 5 marzo 2021 (T1.2021.0029857);
- Parco regionale Oglio Sud in data 8 marzo 2021 (T1.2021.0030301);
- ERSAF/Parco nazionale dello Stelvio in data 10 marzo 2021 (T1.2021.0030801);
- Parco regionale Pineta Appiano Gentile in data 15 marzo 2021 (T1.2021.0031840);

Dato atto che i pareri pervenuti sono stati valutati, come da documentazione agli atti degli uffici, e le osservazioni, laddove rilevanti e ove possibile, sono state recepite integrando i documenti necessari per l'applicazione della prevalutazione di incidenza;

Visti i seguenti documenti, allegati e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposti dagli uffici in esito alle attività istruttorie condotte:

- allegato A, contenente il recepimento delle «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4» per la Regione Lombardia, con alcune specificazioni inerenti la disciplina regionale dei calendari venatori;
- allegato B, contenente l'esito della prevalutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi, piani o attività;
- allegato C, «Modalità per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale», individuate, anche sulla base di specifiche esigenze evidenziate dagli enti gestori dei siti e dalle altre autorità competenti;
- allegato D, Elenco delle condizioni d'obbligo che potranno essere inserite negli screening specifici, eventualmente declinandole, laddove specificato, nei loro dettagli da parte degli enti gestori dei Siti Natura 2000;
- allegato E, modulo per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale (Format semplificato proposte prevalutate), che potrà essere personalizzato dettagliando maggiormente dagli enti gestori o dalle altre autorità competenti per la Vinca;
- allegato F, modulo per lo Screening di incidenza per il proponente, previsto dalle Linee Guida nazionali;
- allegato G, modulo per lo Screening di incidenza per il valutatore, previsto dalle Linee Guida nazionali;

Dato atto che, come previsto dalla Linee Guida nazionali, l'elenco delle condizioni d'obbligo di cui all'Allegato D del presente atto, è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui Siti Natura 2000 in data 25 marzo 2021 (prot. n. T1.2021.0034102);

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dato atto che sul sito WEB di Regione Lombardia sono pubblicati:
 - l'elenco dei Siti Natura 2000 (pSIC, SIC, ZCS, ZPS) di Regione Lombardia;

- i dati in formato digitale relativi ai perimetri dei Siti Natura 2000;
- l'elenco degli enti gestori dei Siti Natura 2000;

Dato atto che:

- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla «disciplina» della prevalutazione gli interventi di somma urgenza (ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/16), ritenendo che l'esecuzione degli interventi debba comunque essere comunicata, entro 30 giorni dalla realizzazione, all'Ente gestore che potrà richiedere eventuali misure di mitigazione;
- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla «disciplina» della prevalutazione gli interventi e le attività preposte all'ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela e sicurezza della salute e della vita delle persone e degli animali, controllo e osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- sono da considerarsi già adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti;
- sono da considerarsi già adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo regolati da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono comunque fatti salvi divieti e obblighi previsti da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dalle misure di conservazione;
- prevalutazioni, screening di incidenza e Valutazione di Incidenza si applicano anche per interventi negli elementi di Rete Ecologica laddove la Valutazione di Incidenza sia prevista dalle norme di riferimento;
- l'ente competente di riferimento, entro i termini previsti, ha sempre facoltà di intervenire qualora ritenga di dover procedere a Screening o Valutazione di Incidenza appropriata;

Ritenuto:

- di confermare la scadenza di 60 giorni per la conclusione della procedura di screening
- di stabilire che ove negli atti amministrativi vigenti, ivi comprese le prescrizioni impartite in sede di valutazione di incidenza, sia stato indicato l'obbligo di «verifica di assoggettabilità alla VInCA», tale obbligo sia da intendersi quale obbligo di attivazione di Screening di Incidenza, ai sensi delle Linee guida di cui al punto 2;
- di stabilire che la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale degli interventi e attività sia svolta dall'ente gestore oppure dall'ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo accordo tra i due enti ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, individuando il termine per tale verifica in 5 giorni per la SCIA e 30 giorni per gli altri casi;
- di specificare che la definizione di «rischi ambientali e misure adottate» di cui all'art. 14 c. 1 lettera b) del r.r. 5/2007 ricomprende anche opportune analisi volte a verificare la coerenza con la normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 e a prevenire in sede di elaborazione progettuale il possibile degrado di habitat e/o la perturbazione delle specie, ambedue obiettivi di conservazione dei siti natura 2000, sulla base delle quali prevalutare i tagli boschivi di superficie pari o superiore a 2 ettari;
- di stabilire che l'allegato C relativo alla prevalutazione e l'allegato D relativo alle condizioni d'obbligo potranno essere integrati/modificati, sulla base dell'aggiornamento di dati derivanti dal monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario o dell'aggiornamento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 o di altre specifiche esigenze, mediante atto dirigenziale;
- di dare atto che la presente deliberazione modifica e sostituisce le deliberazioni n. 7/14106 del 2003, n. 7/18453, n. 7/18454 e n. 7/19018 del 2004, n. 8/1791 e n. 8/3798 del 2006 e n. 8/5119 del 2007 che cessano la loro efficacia con la pubblicazione sul BURL del presente atto;
- di confermare che Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività sono presentati alle autorità competenti individuate

dall'articolo 25 bis della l.r. 86/83 corredati di istanza e unitamente allo studio di incidenza o al modulo per lo screening di incidenza; lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti previsti dalle Linee Guida (allegato A);

- di confermare che qualora i Progetti, Interventi, Attività siano proposti dallo stesso ente gestore del Sito Natura 2000, la Valutazione di Incidenza o lo screening di incidenza sono espressi dalla Provincia o Città Metropolitana e nel caso in cui l'ente gestore coincida con la Provincia o Città Metropolitana dalla Regione;
- di confermare che le autorità competenti all'espressione della Valutazione di Incidenza sono obbligate all'utilizzo dell'applicativo SIVIC;
- di verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad un aggiornamento entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali segnalazioni degli enti gestori;

Considerato che il presente atto, in quanto recepisce le Linee Guida nazionali aventi natura di atto di indirizzo per le Regioni e le Provincie Autonome di carattere interpretativo e dispositivo dei documenti di livello unionale e di strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, costituisce l'insieme di disposizioni da applicare e che, pertanto, le disposizioni recanti le procedure di valutazione d'incidenza previste da regolamenti, piani di gestione e misure di conservazione relativi ai Siti Natura 2000 che siano incompatibili con le disposizioni del presente atto siano da ritenersi superate e, dunque, non applicabili;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, in particolare, la Missione 9, Programma 5 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», RA 208 «Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- l'allegato A contenente le «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4» per la Regione Lombardia;
- l'allegato B contenente l'esito della preavalutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi, piani o attività;
- l'allegato C che definisce le «Modalità per la verifica di corrispondenza alla preavalutazione regionale»;
- l'allegato D riportante l'elenco delle condizioni d'obbligo che potranno essere inserite negli screening specifici, eventualmente declinandole, laddove specificato, nei loro dettagli da parte degli enti gestori dei Siti Natura 2000;
- l'allegato E contenente il modulo per la verifica di corrispondenza con la preavalutazione regionale (Format semplificato proposte prevalutate), che potrà essere personalizzato dettagliandolo maggiormente dagli enti gestori o dalle altre autorità competenti per la Vinca,
- l'allegato F contenente il modulo per lo Screening di incidenza per il proponente previsto dalle Linee Guida nazionali;
- l'allegato G contenente il modulo per lo Screening di incidenza per il valutatore previsto dalle Linee Guida nazionali;

2. di dare atto che:

- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla «disciplina» della preavalutazione gli interventi di somma urgenza (ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/16);
- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla «disciplina» della preavalutazione gli interventi e le attività preposte all'ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela e sicurezza della salute e della vita delle persone e degli animali, controllo e osservanza delle leggi e dei regolamenti
- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti;
- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo regolati

da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;

- sono comunque fatti salvi divieti e obblighi previsti da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dalle misure di conservazione;
- preavalutazioni, screening di incidenza e Valutazione di Incidenza si applicano anche per interventi negli elementi di Rete Ecologica laddove la Valutazione di Incidenza sia prevista dalle norme di riferimento;
- l'ente competente di riferimento ha sempre facoltà di intervenire qualora ritenga di dover procedere a Screening o Valutazione di Incidenza appropriata;

3. di confermare la scadenza di 60 giorni per la conclusione della procedura di screening;

4. di stabilire che l'esecuzione degli interventi di somma urgenza (ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/16) debba comunque essere comunicata, entro 30 giorni dalla realizzazione, all'Ente gestore che potrà richiedere eventuali misure di mitigazione;

5. di stabilire che ove negli atti amministrativi vigenti, ivi comprese le prescrizioni impartite in sede di valutazione di incidenza, sia stato indicato l'obbligo di «verifica di assoggettabilità alla VIncA», tale obbligo sia da intendersi quale obbligo di attivazione di Screening di Incidenza, ai sensi delle Linee guida di cui al punto 2;

6. di stabilire che la verifica di corrispondenza alla preavalutazione regionale degli interventi e attività sia svolta dall'ente gestore oppure dall'ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo accordo tra i due enti ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, individuando il termine per tale verifica in 5 giorni per la SCIA e 30 giorni per gli altri casi;

7. di specificare che la definizione di «rischi ambientali e misure adottate» di cui all'art. 14 c. 1 lettera b) del r.r. 5/2007 ricomprende anche opportune analisi volte a verificare la coerenza con la normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 e a prevenire in sede di elaborazione progettuale il possibile degrado di habitat e/o la perturbazione delle specie, ambedue obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, sulla base delle quali prevalutare i tagli boschivi di superficie pari o superiore a 2 ettari;

8. di stabilire che l'allegato C relativo alla preavalutazione e l'allegato D relativo alle condizioni d'obbligo potranno essere integrati/modificati, sulla base dell'aggiornamento di dati derivanti dal monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario o dell'aggiornamento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 o di altre specifiche esigenze, mediante atto dirigenziale;

9. di dare atto che la presente deliberazione modifica e sostituisce le deliberazioni n. 7/14106 del 2003, n. 7/18453, n. 7/18454 e n. 7/19018 del 2004, n. 8/1791 e n. 8/3798 del 2006 e n. 8/5119 del 2007 che cessano la loro efficacia con la pubblicazione sul BURL del presente atto;

10. di confermare che Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività sono presentati alle autorità competenti individuate dall'articolo 25 bis della l.r. 86/83 corredati di istanza e unitamente allo studio di incidenza o al modulo per lo screening di incidenza; lo studio di incidenza dovrà avere i contenuti previsti dalle Linee Guida (allegato A);

11. di confermare che qualora i Progetti, Interventi, Attività siano proposti dallo stesso ente gestore del Sito Natura 2000, la Valutazione di Incidenza o lo screening di incidenza sono espressi dalla Provincia o Città Metropolitana e nel caso in cui l'ente gestore coincida con la Provincia o Città Metropolitana dalla Regione;

12. di confermare che le autorità competenti all'espressione della Valutazione di Incidenza sono obbligate all'utilizzo dell'applicativo SIVIC;

13. di stabilire che il presente atto costituisce l'insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d'incidenza e che, pertanto, le disposizioni di regolamenti, piani di gestione e di misure di conservazione relativi ai Siti Natura 2000 che prevedono procedure di valutazione d'incidenza incompatibili con la disciplina del presente atto siano da ritenersi superate e, dunque, non applicabili;

14. di verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad un aggiornamento entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali segnalazioni degli enti gestori;

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

15. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito dell'applicativo SIVIC e di darne massima diffusione.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

**LINEE GUIDA PER LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA)**

**DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT"
ART. 6, paragrafi 3 e 4**

Sommario

Finalità e struttura delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza	
Capitolo 1 La Valutazione di Incidenza	
1.1 Introduzione	
1.2 Contesto normativo	
<i>Direttiva 92/43/CEE "Habitat" – Articolo 6</i>	
<i>Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi.</i>	
<i>Relazione tra l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 3</i>	
<i>D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"</i>	
<i>Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 733-bis.....</i>	
1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea	
1.4 L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali	
1.5 Standard Data Form Natura 2000	
1.6 Obiettivi di Conservazione	
1.7 Misure di Conservazione - Piani di Gestione	
1.8 Definizione e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza	
1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza	
<i>Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VIncA.....</i>	
<i>Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse.</i>	
<i>Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VIncA</i>	
<i>Varianti di Piani e Programmi</i>	
<i>Modifiche di Progetti /Interventi/ Attività</i>	
<i>Individuazione dell'Area Vasta di potenziale interferenza</i>	
<i>Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VIncA.....</i>	
<i>L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VIncA.....</i>	
1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS	
1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat	
1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza	
<i>Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza.....</i>	
<i>Accesso agli atti e accesso alla giustizia</i>	
Capitolo 2 Lo Screening di Incidenza – Livello I	
2.1 Lo Screening di incidenza	
2.2 Determinazioni sul Livello di Screening	
<i>Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione</i>	
<i>Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza).</i>	
<i>Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"</i>	
<i>In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.</i>	
<i>La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato</i>	
<i>Non devono essere accettate "autocertificazioni"</i>	
<i>Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format.....</i>	
<i>Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico</i>	
2.3 Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome	
2.4 Condizioni d'Obbligo	
2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"	

2.6 La procedura di Screening
2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening
2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Capitolo 3 Valutazione Appropriata - Livello II

3.1 La Valutazione Appropriata
3.2 Lo Studio di Incidenza
 Allegato G al D.P.R. 357/97
3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata
 Requisiti della Valutazione Appropriata
 Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza.
 Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza
 Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza.
 Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Province autonome agli estensori degli Studi di Incidenza
 Indicazioni sulla qualità dei dati.
 Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VINCA.
 Congruià delle misure di mitigazione appropriate al Livello II
3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza.....
 I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A......
 II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A......
 III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
 IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze.
 V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione......
 VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza......
 VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio......
3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VINCA)
3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata.....

Capitolo 4 Valutazione Soluzioni Alternative: pre-requisito alla deroga dell’art.6.4

4.1 L’analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative
4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative
 Valutazione delle Soluzioni Alternative all’interno della Valutazione Appropriata
 Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative.....
 Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte......
 Non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto.....
4.3 Risultanze dell’analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative
4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

Capitolo 5 Misure di Compensazione - Livello III

5.1 Le Misure di Compensazione.....
5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione
 Presupposti per l’avvio della procedura per l’attuazione delle Misure di Compensazione
 Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico......
 Individuazione e congruià delle Misure di Compensazione......
 Tipologia di Misure di Compensazione
 Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione......
5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

Allegati

- 1 – Format di supporto per Regione e PP.AA “Proponente”
- 2 – Format “Valutatore”

Acronimi utilizzati nel testo:

CE	Commissione europea
C.O.	Condizioni d'Obbligo
Formulario art. 6.4	<i>Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive</i>
Guida all'interpretazione dell'art. 6	<i>Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) 2018</i>
Guida metodologica CE	<i>Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat</i>
IROPI	<i>Imperative Reasons of Overriding Public Interest</i> (imperativi motivi di rilevante interesse pubblico)
MdC	Misure di Conservazione
P/P/P/I/A	Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività.
PdG	Piani di Gestione
SDF	Standard Data Form Natura 2000
SIC	Sito di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE)
UE	Unione europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VIncA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS	Zona di Protezione Speciale (Direttiva 147/2009/CE)
ZSC	Zone Speciali di Conservazione (Direttiva 92/43/CEE)

Capitolo 1. *La Valutazione di Incidenza*

1.1 Introduzione

1.2 Contesto normativo

- *Direttiva 92/43/CEE "Habitat" – Articolo 6*
- *Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi.*
- *Relazione tra l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 3*
- *D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"*
- *Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 731-bis*

1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea

1.4 L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

1.5 Standard Data Form Natura 2000

1.6 Obiettivi di Conservazione

1.7 Misure di Conservazione - Piani di Gestione

1.8 Definizione e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

- *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VIncA*
- *Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse*
- *Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VIncA*
- *Varianti di Piani e Programmi*
- *Modifiche di Progetti /Interventi/ Attività*
- *Individuazione dell'Area Vasta di potenziale interferenza*
- *Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VIncA*
- *L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VIncA*

1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza

- *Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza.*
- *Accesso agli atti e accesso alla giustizia*

1.1 Introduzione

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalla Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS).

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione.

Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

La necessità di introdurre questa nuova tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE "Uccelli". Tale disposizione è ripresa anche dall'art. 6 del D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003.

1.2 Contesto normativo

Si riportano di seguito i riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Articolo 6

1. *Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. MISURE DI CONSERVAZIONE*
2. *Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. DEGRADO DEL SITO*
3. *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. VALUTAZIONE DI INCIDENZA*
4. *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. MISURE DI COMPENSAZIONE

Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi.

In generale, l'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.

Dette previsioni sono illustrate nell'ultima versione del documento "Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) pubblicata in data 21.11.2018 C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01)).

L'articolo 6, come riportato, è strutturato in quattro paragrafi che, nell'insieme, definiscono i principi e gli strumenti indirizzati alla conservazione e gestione dei siti. Come di seguito chiarito, all'interno di questa struttura esiste una distinzione tra l'Art. 6, paragrafi 1 e 2, che definiscono un regime generale e l'Art. 6, paragrafi 3 e 4, che definiscono una procedura applicabile a circostanze specifiche.

Il paragrafo 1, prevede l'istituzione di un *regime generale* che deve essere stabilito dagli Stati membri per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in quanto si applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e alle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, eccezion fatta per quelli definiti non significativi nello Standard Data Form Natura 2000. In tale contesto è opportuno ricordare che per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), si deve comunque fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli".

Di fatto le previsioni del paragrafo 1 si concretizzano in interventi positivi e proattivi definiti attraverso misure di conservazione generali e sito specifiche, basate sulle esigenze ecologiche di habitat e habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito/i Natura 2000 individuati.

Ad eccezione di quanto descritto per il paragrafo 1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Direttiva Habitat, i successivi paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano anche alle ZPS.

Il paragrafo 2, ha come obiettivo generale quello di prevedere la possibilità di evitare il deterioramento degli habitat e il disturbo significativo delle specie che hanno condotto all'individuazione e designazione del sito Natura 2000. E' incentrato quindi sulla *azione preventiva*, anche nel rispetto del principio di precauzione previsto da Trattato che istituisce la Comunità europea.

L'ambito di applicazione di questo paragrafo è più ampio rispetto a quelli riguardanti l'attuazione dei successivi paragrafi 3 e 4, inerenti specifici piani o progetti, ed è esteso infatti anche ad altre attività quali ad esempio l'agricoltura, la pesca, la gestione delle acque, le manifestazioni turistiche, etc., anche nei casi in cui esse non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.3.

I paragrafi 3 e 4, stabiliscono invece una serie di garanzie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti che possono generare incidenze significative su un sito Natura 2000.

Il paragrafo 3 definisce e contestualizza l'introduzione della valutazione di incidenza quale procedura di "opportuna valutazione" (Appropriate Assessment) rivolta a piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito. Nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) è chiarito che per "direttamente connessi o necessari" si intendono solo ed esclusivamente i piani e progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito/i Natura 2000.

Il paragrafo 4 fornisce invece precisi riferimenti da applicare solo nei casi particolari in cui, nonostante gli esiti negativi della valutazione di incidenza, occorra comunque procedere alla realizzazione della proposta, a seguito dell'analisi delle soluzioni alternative ed alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica.

Solo il rispetto dei riferimenti applicativi descritti nel paragrafo 4 permette infatti di derogare a quanto disposto dal paragrafo 3 attraverso l'individuazione e la realizzazione di "misure di compensazione" finalizzate al mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 istituita.

Relazione tra l'Art. 6, paragrafo 2 e l'Art. 6, paragrafo 3

Poiché entrambi i paragrafi hanno obiettivi generali simili, è logico concludere che tutti i piani o progetti approvati ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3, saranno anche conformi alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 2.

Ciò è affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza C-127/02, nella quale è asserito che *"L'autorizzazione di un piano o di un progetto concesso a norma dell'Art. 6, paragrafo 3, presuppone necessariamente che si ritenga che non possa influire negativamente sull'integrità del sito in questione e, di conseguenza, non suscettibile di provocare deterioramenti o disturbi significativi ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 2"*.

Tuttavia, non si può escludere che un piano o progetto possa successivamente dar luogo ad un deterioramento o disturbo, anche nei casi in cui le autorità competenti non possano essere ritenute responsabili di eventuali errori.

In tali condizioni, l'applicazione dell'Art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat consente di soddisfare l'obiettivo essenziale della salvaguardia e della tutela della qualità dell'ambiente, ivi compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, come indicato nel primo "considerando" della Direttiva medesima.

D'altro canto, se l'autorizzazione per un piano o progetto è stata concessa senza rispettare l'Art. 6, paragrafo 3, in caso di deterioramento di un habitat o di perturbazione delle specie per i quali il sito è stato designato, si può riscontrare una violazione dell'Art. 6, paragrafo 2. (Causa C-304/05, C-388/05, C-404/09.)

L'Art. 6, paragrafo 3 definisce una procedura graduale per valutare piani e progetti che possono avere un effetto significativo su un sito Natura 2000.

Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili anche con le disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 1 o, nel caso delle ZPS, dell'Art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, e Art. 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.

I piani e i progetti direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito, singolarmente o come componenti di altri piani e progetti, dovrebbero generalmente essere esclusi dalle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 3, ma le loro componenti non direttamente finalizzate alla conservazione possono ugualmente richiedere una valutazione

E' infatti utile tenere in considerazione che ci possono essere anche circostanze nelle quali un piano o un progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito può generare un interferenza significativa su un altro sito Natura 2000.

Inoltre è opportuno evidenziare che diversi contenziosi o pre-contenziosi comunitari avviati nei confronti dello Stato italiano relativi ad esclusioni dalla valutazione di incidenza di interventi o attività che possono avere generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, possono trovare fondamento nell'ambito della presunta violazione dell'art. 6.2.

Questo in considerazione del fatto che, se non adeguatamente e preventivamente regolate attraverso specifiche Misure di Conservazione, tali azioni sono passibili di comportare un potenziale degrado degli habitat e perturbazione delle specie per le quali il sito è stato individuato.

Da ciò ne consegue che, tra le finalità generali del paragrafo 2, è anche ricompresa la corretta applicazione dei successivi paragrafi 3 e 4 e, dunque, eventuali difformità nell'applicazione della valutazione di incidenza, possono configurarsi come inosservanze rispetto all'applicazione dell'articolo 6.2. Proprio per tale ragione le disposizioni dell'art. 6.3 devono essere estese non ai soli piani o progetti ma a tutte le azioni che possono generare incidenze significative sul sito/i Natura 2000.

Pertanto, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, la procedura di Valutazione di Incidenza si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (*di seguito nel testo P/P/P/I/A*), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.

In Regione Lombardia il calendario venatorio trova fondamento nella L.R. 17 del 2 agosto 2004; si ritiene pertanto che la procedura di valutazione di incidenza vada applicata ai provvedimenti che la attuano ovvero le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, le determinazioni di riduzione del prelievo di determinate specie in ragione del loro stato di conservazione e le ulteriori determinazioni relative alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"

1. *Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.*
CONTESTO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE
2. *I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti*

che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. STUDIO DI INCIDENZA – PLANI

3. *I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. STUDIO DI INCIDENZA – INTERVENTI (Nel D.P.R. 357/97, modificato ed integrato con D.P.R. 120/2003, oltre a piani e progetti, è introdotta la categoria degli interventi).*
4. *Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)¹*
5. *Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER PLANI ED INTERVENTI*
6. *Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. TEMPISTICHE*
7. *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN AREE PROTETTE NAZIONALI*
8. *L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. VALUTAZIONE DI INCIDENZA COME STRUMENTO PREVENTIVO E CONSULTAZIONE PUBBLICA*
9. *Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante Interesse*

¹ La legge 8 luglio 1986, n.349, ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, sono stati abrogati. Per la Valutazione di Impatto Ambientale fare pertanto riferimento alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. MISURE DI COMPENSAZIONE

10. *Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. MISURE DI COMPENSAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI SPECIE ED HABITAT PRIORITARI*

Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 733-bis

Con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, l'Italia ha modificato il codice penale inserendo i reati di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e di “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”.

Nello specifico il provvedimento recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati nel rispetto dell'obiettivo di tutela ambientale previsto dall'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).

Le modifiche al Codice penale hanno portato all'inserimento di due nuovi articoli: l'Art. 727- bis relativo alle specie e l'Art. 733-bis relativo agli habitat.

Art. 727-bis. *(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette):*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis *(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto):*

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*
2. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 -bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).*
3. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 -bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).*

1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico.

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.

Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, e che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

La Commissione europea, per rispettare le finalità della Valutazione di Incidenza e per ottemperare al suo ruolo di "controllo" previsto dall'art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e indicazioni per un'attuazione omogenea della Valutazione di Incidenza in tutti gli Stati dell'Unione.

La bozza della “**Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat**” (2019) rimanda all'autorità individuata come competente dallo Stato membro il compito di esprimere il proprio parere di Valutazione di Incidenza, basato anche sul confronto di dati e informazioni provenienti da più interlocutori e che non può prescindere da consultazioni reciproche dei diversi portatori di interesse.

Lo stesso documento e i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto a un consenso generalizzato sull'evidenza che le valutazioni richieste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat siano da realizzarsi per i seguenti livelli di valutazione:

- **Livello I: screening** – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.
- **Livello II: valutazione appropriata** - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- **Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni**. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure

compensative da adottare.

La bozza della Guida metodologica (2019), ha sostituito la precedente versione del 2002, che prevedeva una valutazione articolata su quattro livelli, uno dei quali, precedente all'attuale Livello III, consistente in una fase a se stante di **valutazione delle soluzioni alternative**, ovvero la *“valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000”*.

La valutazione delle soluzioni alternative, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all'articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4, nella Guida metodologica (2019) è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.

L'applicabilità della procedura dipende da diversi fattori e, nella sequenza di passaggi, ogni livello è influenzata dal passaggio precedente.

L'ordine in cui vengono seguite le fasi è quindi essenziale per la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione (Causa C-2/10 39-75).

Ulteriori guide europee

La procedura della Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata dalle parti coinvolte nel procedimento, costituisce una opportunità per garantire, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e l'uso del territorio.

Questi criteri di base della Direttiva, sono stati in seguito sviluppati anche attraverso la pubblicazione di una serie di documenti tecnici/linee guida predisposti dalla Commissione Europea, indirizzati a fornire indicazioni e suggerimenti in relazione ad una serie di interventi ed attività progettuali, quali, ad esempio:

- Impianti eolici
- Attività estrattive
- Sviluppo portuale ed opere di dragaggio
- Impianti di acquacoltura
- Gestione delle foreste
- Agricoltura

Detti documenti, oltre alla *Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat (2018)* e alla citata *Guida metodologica*, sono scaricabili dal sito della Commissione Europea al link:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

L'obiettivo di tali guide è quello di fornire orientamenti su come garantire al meglio lo sviluppo delle attività di volta in volta trattate seguendo le disposizioni delle due direttive comunitarie (“Habitat” ed “Uccelli”). Nello specifico, i documenti affrontano le procedure da seguire ai sensi dell'articolo 6 commi 3 e 4 e forniscono chiarimenti su determinati aspetti chiave di questo processo di valutazione.

In particolare la bozza di aggiornamento della **“Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo**

6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019), al capitolo 5, contiene riferimenti ai processi di integrazione delle valutazioni previste dall’art. 6.3, con le Direttive 2000/60/CE (WDF – Direttiva Quadro Acque), 2011/92/EU e 2014/52/EU, (VIA) e 2001/42/CE (VAS).

1.4 L’applicazione dell’Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

In questo paragrafo, per meglio comprendere le relazioni tra le previsioni della Direttiva e quanto approfondito dai documenti di orientamento dell’UE, sono sintetizzati i principi fondamentali delle fasi procedurali e dei livelli di valutazione che costituiscono la VInCA.

I successivi capitoli delle Linee Guida approfondiscono e forniscono disposizioni per ogni singolo Livello, dando anche risalto ad una fase essenziale della Valutazione di Incidenza quale quella dell’Analisi delle Soluzioni Alternative, in quanto si configura come pre-requisito per acconsentire all’eventuale regime di deroga previsto dall’art. 6.4.

Nelle Figure 1 e 2 viene schematizzato l’intero processo.

I Livelli previsti dalla “*Guida metodologica alle disposizioni dell’Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat*”, pur rappresentando la necessaria progressione delle fasi di svolgimento della VInCA, debbono comunque essere considerati in coerenza con i rispettivi paragrafi della Direttiva.

In particolare, come espresso in dettaglio nei capitoli specifici, lo screening (Livello I) e la valutazione appropriata (Livello II) sono espressione dell’ambito di applicazione dell’Art. 6.3.

Lo screening (Livello I) non richiede uno Studio di Incidenza e non può prevedere misure di mitigazione che, in questa fase di preesame, comprometterebbero gli elementi della VInCA appropriata (Livello II) che non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.

Anche se la fase di Valutazione delle Soluzioni Alternative, che prima costituiva un livello a se stante, appartiene formalmente all’ambito di applicazione dell’Art. 6.4 e quindi al Livello III, potrebbe, in ogni caso, risultare opportuno che il proponente, anche di concerto con l’Autorità competente, proceda ad una ricognizione preventiva sulle possibili Soluzioni Alternative nell’ambito degli opportuni approfondimenti previsti nella valutazione appropriata.

Infatti, una adeguata e completa analisi preliminare dell’ambito territoriale sul quale si intende intervenire e delle specifiche norme di tutela e di conservazione, può consentire al progettista di sviluppare e indirizzare la proposta verso soluzioni di minore interferenza ambientale senza giungere a conclusioni negative della valutazione appropriata (Art. 6.3).

Nel rispetto della Direttiva Habitat deve, dunque, prevalere il valore della biodiversità rispetto alle tipologie di proposte, qualsiasi esse siano, affinché presentino una interferenza minima o nulla nei confronti dei siti Natura 2000 interessati.

In concreto, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, dovrà verificare se il proponente nello Studio di Incidenza ha correttamente sviluppato ed analizzato la proposta sulla base della soluzione con minore interferenza sui siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

Nel caso in cui nello Studio di Incidenza emergano carenze in tal senso, l’Autorità competente per la VInCA potrà richiedere di rimodulare la proposta con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e/o localizzative da parte del progettista, oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una incidenza significativa nelle conclusioni della Valutazione appropriata.

Tuttavia, da un punto di vista formale, così come riconosciuto nella sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C 241/08, la “Valutazione delle Soluzioni Alternative”, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6.4 e quindi risulta configurarsi come fase di approfondimento del Livello III.

Invero, è opportuno evidenziare che l’analisi delle Soluzioni Alternative” deve essere considerata come pre-requisito per il ricorso all’applicazione di detto art. 6.4, e quindi propedeutica alle valutazioni concernenti l’accordo del regime di deroga di cui al citato paragrafo 4 e peculiari del terzo Livello della

VincA, che possono condurre, qualora ne sussistano tutti i requisiti, all'approvazione della proposta con incidenze negative sul sito/i Natura 2000, mediante l'attuazione di idonee Misure di Compensazione.

Da quanto sopra consegue che l'applicazione del Livello III, descritto dalla Guida Metodologica, si applica solo nel caso in cui, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito/i e in mancanza di soluzioni alternative, un P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.

In conclusione, solo a seguito di dette verifiche infatti, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati.

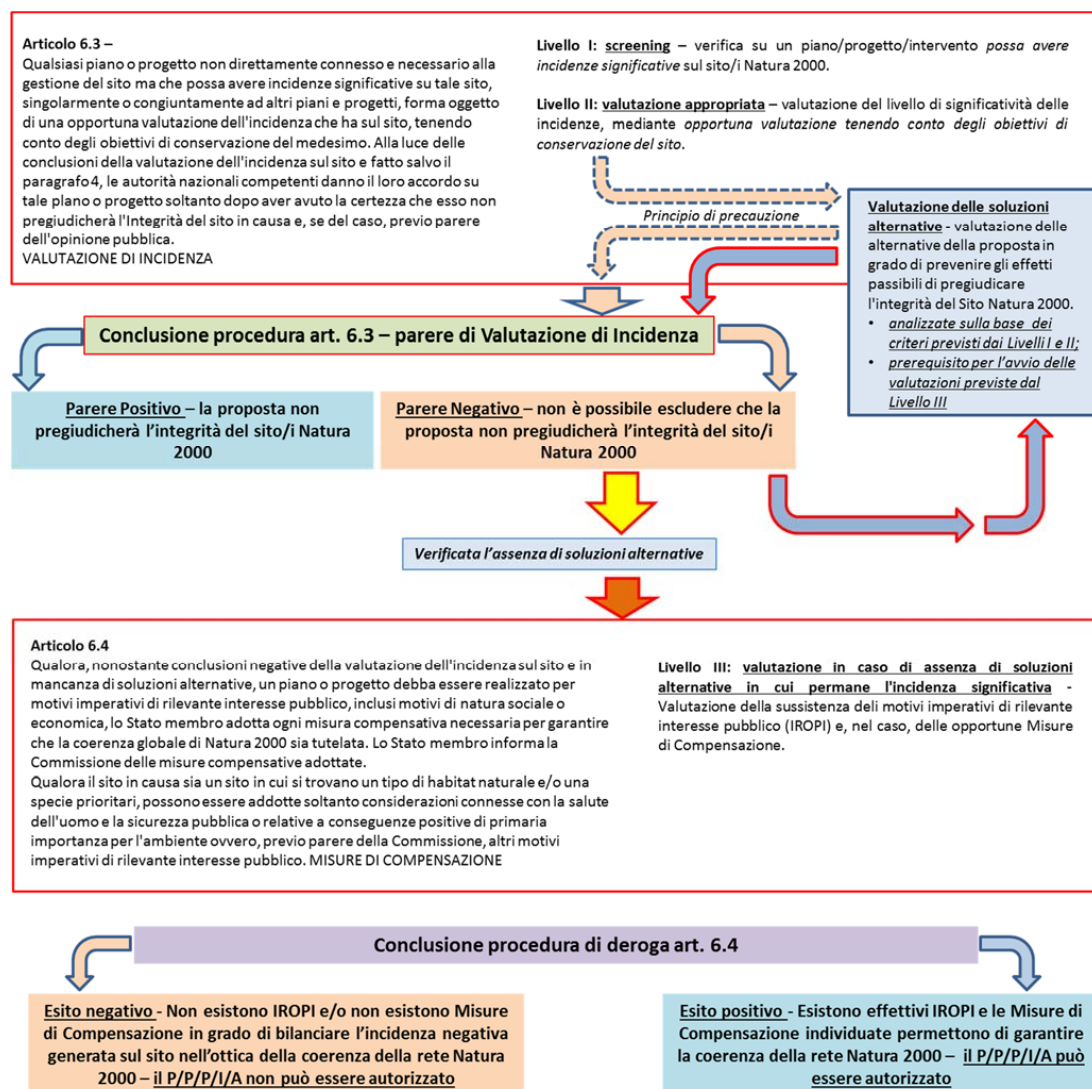


Figura 1 – Schema della procedura Valutazione di Incidenza in relazione all’articolo 6, paragrafo 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

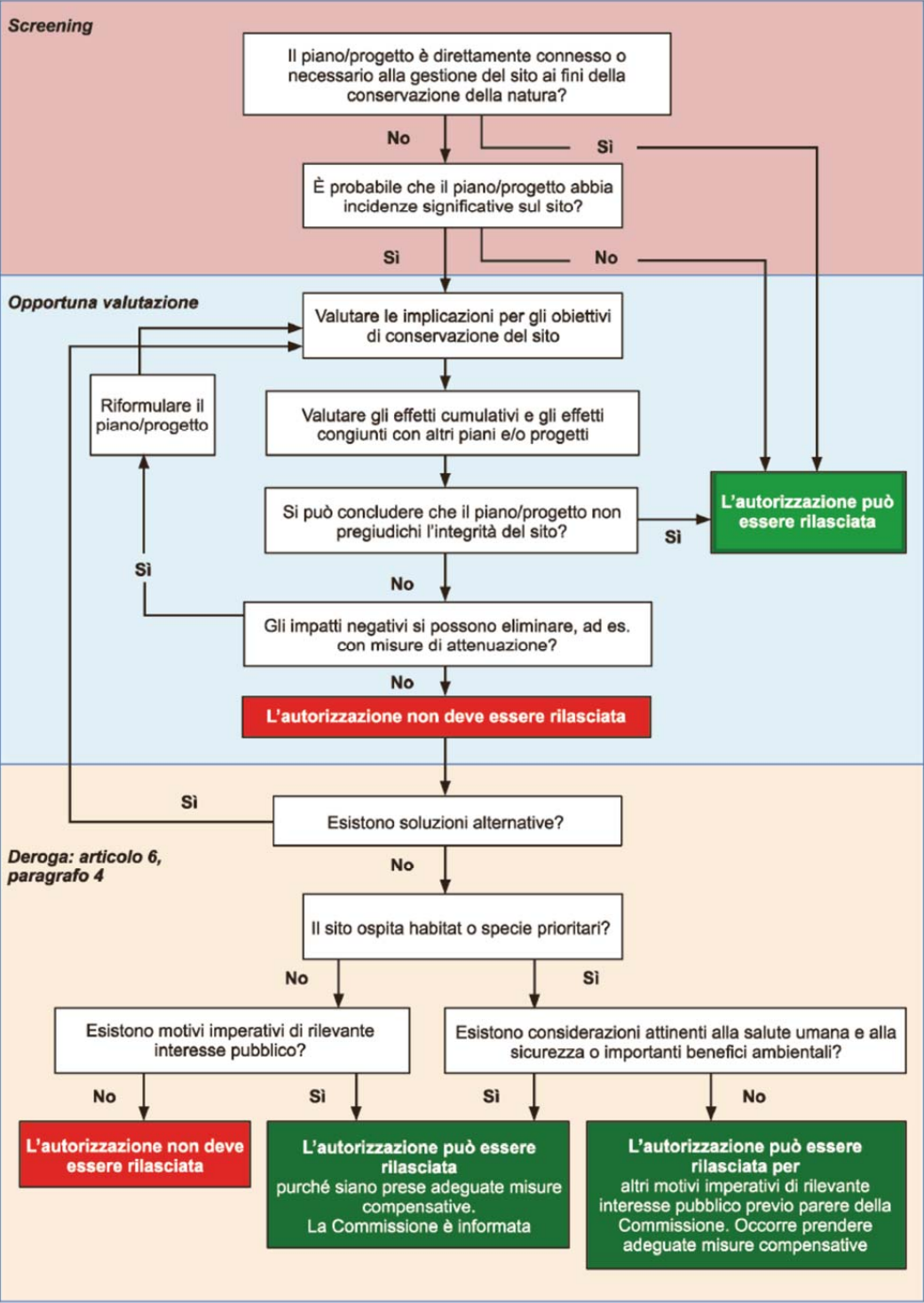


Figura 2 – Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva

92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019).

1.5 Standard Data Form Natura 2000

Il Natura 2000 Standard Data Form (SDF - Scheda o formulario standard Natura 2000) contiene per ogni Sito le informazioni e la documentazione necessaria per individuare gli obiettivi di conservazione (cfr. 1.6) ed il contributo dello stesso all'efficacia e coerenza della rete Natura 2000.

Tale scheda comprende, per ciascun sito, una mappa, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati ecologici relativi agli habitat e alle specie di Allegato I e II (cfr. art. 4.1 e criteri di cui all'Allegato III della Direttiva 92/43/CEE) per i quali il sito è stato individuato e designato.

Se nella Sezione 3 dello SDF, relativa alle informazioni ecologiche, il campo "*rappresentatività*" del tipo di habitat o "*popolazione nel sito*" della specie di interesse comunitario riporta una valutazione «*non significativa*», indicata con la lettera D, tali habitat e specie possono non essere considerati per definire gli «*obiettivi di conservazione del sito*».

Lo Standard Data Form racchiude inoltre informazioni che facilitano l'attività di gestione e monitoraggio della rete Natura 2000, come la lista delle altre specie animali e vegetali presenti, alle fonti bibliografiche utili, alle pressioni e minacce, etc..

Con la Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C(2011) n. 4892 recante "*Nuovo Formulario standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*" è stata adottata l'ultima versione dello Standard Data Form con le relative note esplicative.

Sebbene valutati come "non significativi" nello Standard Data Form Natura 2000, nell'ambito di una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat, gli effetti di un progetto od intervento su habitat e specie classificati come D nello SDF devono essere analizzati nell'ottica del loro contributo all'integrità del sito Natura 2000, in considerazione della loro funzione di habitat, habitat di specie oppure di specie essenziali al mantenimento della funzionalità delle comunità biologiche presenti.

1.6 Obiettivi di Conservazione

Gli obiettivi di conservazione rappresentano delle finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie in esso individuati, tenendo in considerazione il livello appropriato (nazionale o regionale, in base anche all'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat o specie).

Questi sono individuati a partire dalle informazioni ecologiche riportate nello Standard Data Form Natura 2000 per ciascun habitat e specie di Allegato I e II per i quali il sito è stato designato.

Se la presenza del tipo di habitat dell'Allegato I o della specie dell'Allegato II è valutata «non significativa» nello Standard Data Form Natura 2000, tali habitat e specie non vanno considerati come inclusi negli «obiettivi di conservazione del sito», a meno che non sia esplicitamente previsto in ragione della loro potenziale funzione ecologica.

Infatti sulla base del principio di precauzione anche habitat e specie classificati come D possono essere individuati come "obiettivi di conservazione" al fine di addivenire ad un loro miglioramento o ripristino.

Nell'adottare gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000 è essenziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat, "*[stabilire] le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti*".

Sebbene, la Direttiva Habitat, all'art. 7 prescriba che l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle ZPS, si evidenzia che gli artt. 3 e 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Uccelli, contengono disposizioni analoghe che si applicano a decorrere dalla data della sua attuazione.

Da ciò consegue che, come riportato nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) *“è necessario stabilire obiettivi a livello di sito anche per le ZPS di cui alla direttiva Uccelli, per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, di tale direttiva”*.

Di norma, occorre infatti definire obiettivi di conservazione a livello di sito non solo per tutte le specie e i tipi di habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva Habitat ma anche per tutte le specie ornitologiche di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli che sono presenti in maniera significativa in un sito Natura 2000, nonché per le specie migratrici che vi ritornano regolarmente.

Non è necessario invece stabilire obiettivi o misure di conservazione specifici per specie o tipi di habitat la cui presenza nel sito non è significativa secondo lo Standard Data Form Natura 2000

1.7 Misure di Conservazione e Piano di Gestione

Misure di Conservazione

Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (articolo 1, lettera a della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

Dette Misure di Conservazione sono individuate ai sensi

- dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva ex 79/409/CEE "Uccelli", per le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Nonostante il collegamento previsto tra le due direttive, l'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat non si applica alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre per esse valgono comunque i disposti dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

In particolare l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat prevede:

- *esplicita misure, che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat di allegato I e delle specie di allegato II presenti nei siti, intese a raggiungere l'obiettivo generale della direttiva. Le misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all'occorrenza prevedere specifici piani di gestione.*
- *istituisce un sistema di misure di conservazione che si applica a tutte le Zone Speciali di Conservazione della rete Natura 2000, senza eccezioni, ed a tutti i tipi di habitat naturale dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti, ad eccezione di quelli identificati come non significativi nello Standard Data Form Natura 2000.*

Inoltre le Misure di Conservazione devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lo scopo della Direttiva Habitat è infatti quello di *«... contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato»*. Esiste quindi un obbligo di risultato.

È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure di conservazione.

E' ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente stabili nel tempo, ed infatti, nella maggior parte dei casi debbono essere obiettivi a lungo termine.

E' probabile invece che le misure di conservazione necessarie per realizzare tali obiettivi mutino in risposta all'evoluzione dei tipi di pressioni alle quali i siti sono esposti e, ovviamente, agli effetti, auspicabilmente positivi, delle misure di conservazione già intraprese.

Pertanto, le misure di conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo e devono:

1. corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti;
2. soddisfare l'obiettivo generale della direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

È utile ricordare che dette misure devono tenere conto delle priorità di conservazione, individuate nelle specie e negli habitat di maggiore rilevanza rispetto ai quali intervenire, e/o alle misure più importanti o urgenti da adottare.

Anche per habitat e specie valutati come D (*“non significativi”*) nello SDF ma individuati come obiettivi di conservazione devono essere individuate misure di conservazione almeno relative all'effettuazione di monitoraggi per addivenire ad un loro migliore conoscenza (*Assessment*).

Le priorità di conservazione sono definite nella nota della Commissione sulla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Versione definitiva del 14 maggio 2012 tenendo in considerazione, e riportate nella Guida all'interpretazione all'art. 6 (2018):

- le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat elencati nel formulario standard Natura 2000 (ossia presenza nel sito, eccezion fatta per quelli la cui presenza non è significativa secondo il formulario);
- lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e delle specie;
- i rischi e i processi di degrado cui sono esposti specie e habitat;
- la coerenza complessiva della rete Natura 2000”.

In funzione del recepimento nazionale della Direttiva Habitat, l'adozione e l'approvazione di Misure di Conservazione sito specifiche per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), è propedeutica alla loro designazione quali ZSC.

Piano di Gestione

Il Piano di Gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche dall'art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione.

Infatti, secondo quanto stabilito dal DM 3 settembre 2002, solo nel caso in cui le misure di conservazione descritte al paragrafo precedente non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000.

La Direttiva Habitat (art. 6), al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, ha individuato nel Piano di Gestione uno strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito.

Tale strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi. I piani di gestione dei siti Natura 2000 non sono sempre necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo.

Il Piano di Gestione, deve integrarsi completamente con altri piani di gestione del territorio ed in particolare con il Piano paesaggistico regionale, il Piano forestale regionale, il Piano faunistico venatorio regionale, i Piani urbanistici provinciali, i Piani urbanistici comunali, i Piani delle aree protette qualora il sito vi ricada in parte o tutto.

1.8 Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

Principio di precauzione

Il **principio di precauzione** è contenuto [nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(UE\)](#) (ex articolo 174 del TCE). La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. *Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".*

Secondo la Commissione europea, lo scopo del **principio di precauzione** è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.

Stato di conservazione

Lo stato di conservazione è definito all'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE:

- **per un habitat naturale** è: *«l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...);»*;
- **per una specie** è: *«l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni»*

Stato di conservazione soddisfacente

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile,
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile,
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Habitat di specie

L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Integrità di un Sito Natura 2000

L'«integrità del sito» è stata definita come *«la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato»* (Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 2000).

Significatività

Il concetto di ciò che è «significativo» deve essere interpretato in modo obiettivo.

La determinazione riguardo all'entità del piano o progetto non afferisce strettamente alla tipologia, bensì al livello di significatività che può generare nei confronti del sito o dei siti Natura 2000.

Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti.

È importante notare che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo.

La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza.

Per determinare se un piano o progetto «possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti» occorre considerare un rapporto di causa ed effetto.

E' da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o permanenti generati dal piano o progetto sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetto cumulo

L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione.

Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetti probabili

In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti

Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Interferenza funzionale

E' definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un piano, progetto, intervento o attività esterno o interno all'area SIC/ZSC o ZPS, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

Degrado

Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. In un sito si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale, descritta nell'ultimo aggiornamento disponibile degli Standard Data Form Natura 2000 del sito.

La valutazione del degrado è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete. Inoltre deve essere valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l'habitat in questione e quindi alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie dell'habitat del 20%).

Lo stato di conservazione si valuta tenendo conto di tutte le influenze che possono agire sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo). Se queste influenze tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado.

Per valutare questo degrado rispetto agli obiettivi della direttiva, si può far riferimento alla definizione di stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale di cui all'articolo 1, lettera e), sulla base dei seguenti fattori:

- *«la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione».*
Qualsiasi evento o azione che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale il sito è stato designato può essere considerato un degrado. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.
- *«La struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile».*
Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado. Le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.

Perturbazione delle specie

La perturbazione è riferita alle specie, e può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti.

Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie, definito all'articolo 1, lettera i) della Direttiva Habitat.

Per valutare la significatività della perturbazione rispetto agli obiettivi della direttiva bisogna basarsi sui seguenti fattori:

- *«I dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene».*
Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.
- *«L'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile».*
Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato come una perturbazione significativa.

- «Esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».

Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull'andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito. Le perturbazioni devono essere considerate anche in relazione all'obiettivo di conservazione fissato per la specie in questione, e quindi valutate in base agli effetti che esse possono avere sul raggiungimento di tali obiettivi.

La perturbazione, così come il degrado, sono quindi valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito per tali specie ed habitat.

A livello di sito, la valutazione dello stato di conservazione è riportata nell'ultimo aggiornamento disponibile dello Standard Data Form Natura 2000, e sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli.

P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività)

Nel testo del presente documento con P/P/P/I/A si intendono tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività la cui attuazione potrebbe generare interferenze sui siti Natura.

Definizione di piano e programma

Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
- 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Incidenza

Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa

L'incidenza è significativa quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Misure di mitigazione (attenuazione)

Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

• *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA*

Le Autorità delegate alla VInCA devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening.

Ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 357/97, sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.

Seppure tali deleghe non possono essere normate a livello statale, è necessario che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica sulle competenze attribuite a Strutture non adeguate, come alcuni Comuni, e individuino specifici Uffici regionali, territoriali o, preferibilmente, gli Enti Gestori dei siti o delle aree protette, che possono disporre di maggiori conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche.

Laddove, dovesse verificarsi la compresenza di più soggetti delegati alla Valutazione di Incidenza nell'ambito di uno stesso sito Natura 2000, sarà necessario porre in essere opportune forme di coordinamento a livello regionale al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat".

In tali casi potrebbe risultare opportuno da parte della Regioni e PP.AA individuare un unico soggetto quale Autorità delegata alla VInCA.

In ogni caso, in attuazione al D.P.R. 357/97, le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA.

• *Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse.*

Al fine di garantire la coerenza della rete Natura 2000 ed assicurare livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, le Regioni e PP.AA assicurano le opportune forme di coordinamento nelle procedure di VInCA nelle seguenti casistiche:

- Siti Natura 2000 limitrofi a confine tra regioni amministrative diverse;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A interregionali;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A da attuare nel territorio di una Regione o PP.AA ma che possono generare interferenze significative su siti Natura 2000 appartenenti a Regioni o PP.AA limitrofe.

Ulteriori forme di collaborazione possono essere instaurate nell'ambito della discrezionalità regionale e delle Province autonome al fine di garantire la piena attuazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

• *Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VInCA*

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera g) del D.Lgs.152/2006, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000.

Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 per i quali è richiesta la procedura di VInCA, la definizione del livello progettuale è concordata, caso per caso, tra proponente ed Autorità competente per la VInCA: spetta al proponente presentare all'Autorità competente gli elaborati progettuali utili alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000. Rimane in capo al Valutatore la possibilità di richiedere integrazioni qualora la documentazione fornita non sia sufficiente.

- ***Varianti di Piani/Programmi***

Qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS integrata con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.13-18).

- ***Modifiche di Progetti /Interventi/Attività***

Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, comportino possibili impatti, anche indiretti, sui Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA sono integrate con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.19-28).

Per le modifiche di progetti, interventi e attività, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e relative a iniziative già approvate con parere positivo di valutazione di incidenza, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

- ***Individuazione dell'Area Vasta di potenziale incidenza***

Con area vasta di potenziale incidenza si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A), ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.

Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali.

Quindi, l'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VInCA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l'individuazione dell'area vasta di analisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità VInCA in sede di valutazione.

- ***Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA.***

I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VInCA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VInCA acquisisce il “sentito” dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale.

Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.

- ***L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VInCA***

L'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito l'istituto del silenzio-assenso, riporta che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”.

Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

Si richiamano nel seguito i principali aspetti connessi all'integrazione tra le procedure di VIA e di VAS e la Valutazione di Incidenza in base alle vigenti disposizioni normative nazionali ed agli indirizzi comunitari. La complessità e la rilevanza del tema dell'integrazione procedurale e le specificità delle diverse tipologie di Piani/Programmi e Progetti nonché dei contesti territoriali e ambientali coinvolti non possono tuttavia essere trattati in questa sede ma richiedono approfondimenti specifici, sia di carattere procedurale che tecnico, da condurre congiuntamente alle autorità competenti in materia di VIA e di VAS finalizzati ad una esaustiva trattazione che possa fornire criteri omogenei e condivisi a livello nazionale.

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Per tale ragione la definizione di valutazione di incidenza, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: *“procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso”*.

Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è inclusa la *“biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE”*.

La Valutazione di Incidenza è esplicitamente richiamata anche in altri articoli della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di seguito riportati:

Art. 6 - Oggetto della disciplina (commi 1 e 2 – VAS; comma 7 - VIA)

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a. *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b. *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

[omissis]

7. La VIA è effettuata per:

- a) *i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;*
- b) *i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000.*

[omissis]

Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale (comma 3)

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Lo stesso D.P.R. 357/97 e ss. mm e ii., art. 5, comma 4, stabilisce che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento all'Allegato G ed agli indirizzi di cui alle presenti linee guida.

Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- ✓ Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;
- ✓ Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati
- ✓ Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;
- ✓ Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.

Sia per la VIA che per la VAS, il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'art. 10, comma 3, stabilisce l'inclusione nel rapporto ambientale (procedure di VAS), nello studio preliminare ambientale (procedure di verifica di assoggettabilità a VIA) e nello studio di impatto ambientale (procedure di VIA) degli elementi necessari ad una compiuta valutazione della significatività degli effetti (incidenza) sui siti Natura 2000, che consenta all'autorità competente di accertare il rispetto delle finalità e delle misure di conservazione stabilite per i siti interessati. L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra VAS o VIA e VInCA assicura l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla VInCA, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.

Poiché la valutazione dell'autorità competente per la VIA o per la VAS “*si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza*” nell'ambito del provvedimento finale dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di incidenza, rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.

Ai sensi degli articoli 7 e 7bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome, in conformità alla pertinente legislazione europea e nazionale, disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VAS e di VIA, individuando le forme più opportune di coordinamento tra i diversi soggetti o Enti competenti in materia di VAS/VIA e di VInCA, qualora non coincidenti.

Rispetto alla VIA, effettuata per specifiche tipologie progettuali definite negli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la VAS ha un campo di applicazione più diversificato, che potenzialmente può interessare tutti i livelli di programmazione e di pianificazione, dal livello statale a quello comunale e di settore.

Occorre quindi considerare che i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolta la Valutazione di Incidenza devono corrispondere al livello territoriale degli strumenti di programmazione o di pianificazione oggetto di valutazione ambientale. Ulteriori approfondimenti, progressivamente più significativi a livello di definizione degli impatti, corrispondono alle fasi attuative di tali strumenti, nell'ambito della predisposizione dei progetti e degli interventi.

Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione è l'assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza.

In tali casi, uno screening generale, può comunque fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione dei progetti previsti, nel momento in cui sono definite le aree di intervento.

Aver assolto alla VIIncA di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la VIIncA relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione dei detti Piani e Programmi.

In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente. Così come nell'ambito dei progetti e delle opere.

La bozza di aggiornamento della "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat" (2019), capitolo 4, contiene specifiche indicazioni sull'integrazione tra VAS e livello di Valutazione Appropriata. Utili indicazioni di carattere metodologico sono contenute nel documento predisposto dal MATTM- MIBACT - ISPRA insieme alle Regioni e Province Autonome "VAS- Valutazione di Incidenza - proposta per l'integrazione dei contenuti" (2011).

Per quanto concerne la procedura di VAS, introdotta nell'art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinata dall'art. 12, appare utile tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-177/11.

Il giudice del rinvio aveva chiesto, in sintesi, se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» debba essere interpretato nel senso che esso subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba assoggettare a valutazione ai sensi della direttiva «habitat».

Come è noto, il citato articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS», richiede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva «habitat».

Dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che *“una valutazione è richiesta per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”*.

A tal riguardo la Corte ribadisce che *“l'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Racc. pag. I-7405, punto 43).”* Condizione soddisfatta nel caso in cui *“non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda, C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 227)”*.

La Corte afferma dunque che

“un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”

e conclude che

“[...] l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

In tale contesto l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all’assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

L’esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.

1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

Con riferimento a quanto espresso nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea in merito alla competenza tecnico-scientifica dei valutatori al fine dell'accertamento dell'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito, è opportuno ricordare:

- ..., in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15).
- Inoltre, va rilevato che l'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus esige che le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa offrano rimedi «adeguati ed effettivi». A tale proposito, va ricordato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti (v. in particolare, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15).

Pertanto l'Autorità competente, e nello specifico il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della VINCA, deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.

In generale il Valutatore, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, è tenuto ad operare sulla base del principio di buona fede nell'azione amministrativa.

1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza

Diversamente da quanto richiesto per le Valutazioni Ambientali, VAS e VIA (Direttive 2001/42/CE, 2014/52/UE), la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” non impone per la Valutazione di Incidenza l’obbligo generale di acquisire il parere dell’opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da effettuarsi “caso per caso”. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 3, seconda parte, della Direttiva 92/43/CEE prevede che le Autorità nazionali competenti diano il loro accordo su un piano o progetto, soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

Nell’applicazione di tale disposizione si deve tuttavia tenere conto di quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea, nella sentenza C-243/15, in cui si afferma che “l’art 6(3) della DH deve essere letto in combinato disposto con l’art. 6, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Aarhus, quale strumento che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’UE”.

La Convenzione internazionale di Aarhus (1998) ratificata dall’UE con Direttiva 2003/4/CE e dall’Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, ha per oggetto l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), indicato dalla Corte nella sentenza C-243/15 dispone che ciascuna Parte contraente “in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell’allegato I che possano avere effetti significativi sull’ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l’attività proposta è soggetta a tali disposizioni”.

La Corte di Giustizia Europea ha pertanto riconosciuto alle Organizzazioni Non Governative (ONG) il diritto alla partecipazione del pubblico alle procedure attuate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, nonché stabilito che le decisioni ad esse correlate rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della *Convenzione di Aarhus*, garantendo pertanto l’accesso alla giustizia su tali provvedimenti come, ad esempio, in merito all’adeguatezza delle conclusioni delle valutazioni condotte.

Le associazioni di protezione ambientale, quali portatori di interesse in materia ambientale, sono individuate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, mediante decreto del ministro dell’ambiente.

Alla luce di tali disposizioni di seguito si riporta quanto previsto dall’ordinamento italiano in relazione alle diverse modalità di partecipazione del pubblico nelle procedure di Valutazione di Incidenza considerando che essa, anche nei casi non compresi nell’ambito delle procedure di VAS e VIA, non costituisce di per sé un atto autorizzatorio. Infatti, nella quasi totalità dei casi, la Valutazione di Incidenza è parte integrante di un endoprocedimento, che risponde sia per la partecipazione del pubblico che per le modalità di accesso agli atti alle previsioni della Legge 241/90.

Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza

1) Valutazione di Incidenza ricompresa ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nei procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e verifica di assoggettabilità di VAS:

- **Programmi, Piani, Progetti** che afferiscono alle procedure di VAS e/o VIA, includono la VINcA, e sono regolamentati dal D.lgs. 152/2006 che stabilisce sia il principio che le modalità atte a favorire la partecipazione e l’accesso agli atti.
- **Progetti**, sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, contengono nello Studio preliminare ambientale gli elementi inerenti la valutazione di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006.

- **Programmi, Piani** sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS contengono nel Rapporto preliminare gli elementi inerenti lo screening di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Nei casi in cui dallo screening di incidenza emerge la possibilità del verificarsi di incidenze negative sui siti Natura 2000, detti piani o programmi sono assoggettati direttamente a VAS, le cui modalità di partecipazione al pubblico sono disciplinate da quanto disposto dagli artt. 13-17 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

In sintesi, il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.lgs 104/2017, disciplina e regola la modalità di partecipazione del pubblico per le Valutazioni di Incidenza, ricomprese nelle seguenti procedure:

- Verifica di assoggettabilità a VAS (Titolo II - art. 12 D.Lgs.152/2006)
- VAS (Titolo II - artt. 11,13,14,16 e 17 D.Lgs.152/2006)
- Verifica di assoggettabilità a VIA (Titolo III – art. 19 D.Lgs.152/2006)
- VIA (Titolo III - artt. 23, 24, 24-bis e 25 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art.27- bis D.Lgs.152/2006)

2) **Valutazione di Incidenza non inclusa nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. condotta ai soli sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.**

- **Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività**, non sottoposti a procedure di VAS e VIA, rientrano nella sfera degli endoprocedimenti che debbono attenersi a quanto stabilito dalla L.241/90 in materia di partecipazione del pubblico interessato, al fine di conseguire l'atto finale di approvazione e la conseguente autorizzazione / concessione.
- **I pareri resi dall'Autorità competente per la VInCA**, devono essere resi pubblici ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali e l'accesso civico a dati e documenti.
- Per quanto concerne il sopravvenuto Articolo 57, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n.221, che prevede: *“2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani”*, è da considerare che lo stesso fa riferimento al solo aspetto della pubblicazione della iniziativa, e quindi non inficia gli altri commi dello stesso articolo 5, per i quali resta stabilito l'obbligo della Valutazione di Incidenza per i Progetti e Interventi. Pertanto, risulta non avere efficacia rispetto a quanto stabilito dalla L.241/90, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

In sintesi, quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. disciplina e regola, anche per la fase di screening, le modalità di partecipazione del pubblico inerenti le procedure di Valutazione di incidenza non ricomprese nelle procedure di VAS e/o VIA di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.

- **Valutazione di Incidenza – fase di Screening** - Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse.

Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia (*cfr. paragrafo Accesso agli atti e accesso alla giustizia*).

- **Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata e fasi successive** - Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa.

Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l'Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

Nell'espressione del parere l'Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico ed a fornire, mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e/o dell'atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

Accesso agli atti e accesso alla giustizia

Per i pareri di Valutazione di Incidenza espressi dalle Autorità competenti, la normativa italiana garantisce, oltre all'accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge 241/90 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., anche l'accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/86 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

In sintesi la possibilità per le ONG di accedere agli atti delle P.A. e alla giustizia relative ai pareri espressi sulle Valutazioni di Incidenza è garantita attraverso:

- Legge 349/86 istituzione del Ministero dell'Ambiente (art. 18, comma 5)
- Legge 241/90
- D.lgs 33/2013 e s.m.i. (artt. 5, 9, 9 bis, 35, 40)

Capitolo 2. Screening di Incidenza - Livello I

PREMESSA

2.1 Lo Screening di incidenza

DISPOSIZIONI

2.2 Determinazioni sul Livello di Screening

- *Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione*
- *Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)*
- *Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"*
- *In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.*
- *La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato.*
- *Non devono essere accettate "autocertificazioni"*
- *Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format*
- *Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico*

2.3 Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome

2.4 Condizioni d'Obbligo

2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

2.6 La procedura di Screening

2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening

2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

PREMESSA

2.1 Lo Screening di incidenza

Lo **screening di incidenza** è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VIIncA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) sui siti Natura 2000.

In Italia il recepimento della Direttiva Habitat e della valutazione di incidenza è avvenuto con il D.P.R. 357/97, modificato con il D.P.R. 120/2003, senza esplicitare quanto indicato nella citata Guida metodologica CE del 2001 in merito ai quattro livelli e al percorso logico decisionale.

L'articolo 5 comma 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ha considerato la stesura di uno studio di incidenza solo per gli *"interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi"*, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat.

La disposizione relativa al Livello I screening di incidenza, è tuttavia inclusa nel contenuto della prima parte del citato art. 6.3, laddove indica la necessità della verifica su piani e interventi che *"possono avere incidenze significative sul sito stesso"*.

Il mancato esplicito riferimento al principio che lo screening sia parte integrante della procedura di Valutazione di Incidenza (Livello I), e l'assenza di indicazioni sulle modalità del suo espletamento ha comportato una regolamentazione a livello regionale molto diversificata, che comprende al suo interno terminologie e procedure non correttamente aderenti al percorso di screening.

La Guida Metodologica CE identifica lo screening, all'interno della procedura di Valutazione di Incidenza, come un processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Funzione dello screening di incidenza è quindi quella di accertare se un **Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A)** possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi:

1. Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito
2. Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000
3. Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000
4. Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.

Per quanto concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico studio di incidenza.

Nella Guida metodologica CE viene indicato che *"Per completare la fase di screening l'autorità competente deve raccogliere informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni in merito allo screening devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al progetto/piano e al sito in questione. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. L'autorità competente deve decidere sulla base delle sue conoscenze sul sito Natura 2000 e a seconda dello status di classificazione e di conservazione. Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening"*.

Ne consegue che, essendo l'autorità competente a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato, nella fase di screening **non** è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.

Di fatto la procedura di screening, senza l'obbligatoria necessità della predisposizione dello studio di incidenza, rappresenta la prima vera semplificazione prevista nella Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza art. 6.3 prima frase Direttiva 92/43/CEE.

Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un **parere motivato obbligatorio e vincolante** rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale. Tale parere deve essere reso pubblico (es. Pubblicazione sul sito dell'autorità competente nella sezione dedicata), affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e la possibilità di accesso alla giustizia.

Detto parere sarà (a seconda dei casi) incluso o meno nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da altra normativa.

La procedura di screening nei casi previsti *ex lege* (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente un *endoprocedimento*. Pertanto, seppure vincolante, nella maggior parte dei casi, il parere di screening non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante.

Da questo aspetto si evince anche l'importanza di una interazione tra i vari Uffici per pervenire all'autorizzazione conclusiva.

DISPOSIZIONI

2.2 Determinazioni sulla fase di screening di Incidenza

- ***Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione***

Esiste una stretta correlazione tra conoscenza dei siti Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza. Requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli *stakeholders* a dette informazioni.

Il completamento del processo conoscitivo dei diversi siti Natura 2000 è strettamente connesso alla individuazione degli obiettivi di conservazione dei singoli siti della Rete. È infatti la definizione degli obiettivi di conservazione che è alla base della individuazione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato individuato. È attraverso gli obiettivi di conservazione sito specifici, e quindi alle misure di conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la valutazione di incidenza ed il monitoraggio della Rete Natura 2000. Infatti lo stato di conservazione di habitat e specie deve essere valutato ogni 6 anni mediante il report ai sensi dell'ex art. 17 Direttiva Habitat che dal IV rapporto valuta più dettagliatamente gli habitat e le specie all'interno dei siti. In conseguenza di detta azione di monitoraggio le misure di conservazione e secondariamente gli obiettivi di conservazione possono essere rivisti. Da ciò ne consegue che anche nella fase di screening si dovrà tenere conto degli esiti di tale monitoraggio e dei conseguenti perfezionamenti degli obiettivi di conservazione.

- ***Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)***

Qualsiasi tipologia di verifica atta a determinare se *"un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di causare incidenze sul sito Natura 2000"* (es. denominata "pre-valutazione di VIncA", "procedura di esclusione a VIncA" /"verifica di assoggettabilità a VIncA", etc.) deve essere indicata come screening di incidenza (Livello I della VIncA) e, pertanto, da considerarsi all'interno del campo di applicazione dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

Risulta improprio utilizzare terminologie differenti per identificare la fase di screening. Tali verifiche devono essere pertanto indicate esclusivamente come **screening di incidenza**.

La definizione "procedura di esclusione dalla VIncA" genera contenziosi nazionali e comunitari, anche se sottintende che la fase di screening è stata svolta positivamente e che, pertanto, è stato verificato che non si deve procedere al Livello II di Valutazione di incidenza appropriata.

È fondamentale dichiarare esplicitamente nelle conclusioni del valutatore che la fase di screening è stata svolta.

È improprio dichiarare che P/P/P/I/A è escluso dalla VIncA, intesa come Livello II della Valutazione, senza detta precisazione.

- ***Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"***

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di Valutazione di Incidenza non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09).

Pertanto, non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti

Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza. Per quanto riguarda la necessità di snellimenti procedurali, la corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e la dettagliata stesura delle Misure di Conservazione rappresentano il requisito necessario per introdurre semplificazioni nella procedura di screening di incidenza, nonché per eliminare l'utilizzo di prescrizioni nei pareri di screening.

In ogni caso, i richiamati elenchi di esclusioni aprioristica dalla VInCA dovranno essere abrogati ed eventualmente sostituiti da pre-valutazioni effettuate a livello sito-specifico (vedi Paragrafo 2.3).

- ***In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.***

Lo **studio (relazione) di incidenza**, propriamente detto, è riconducibile solo alla **fase II** della procedura di valutazione di incidenza, ovvero alla fase di **valutazione appropriata**. In fase di screening non è richiesto lo studio di incidenza. Lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000. Ciò che viene richiesto al proponente in questa fase è una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare.

La predisposizione di studi di incidenza, non richiesti per il Livello I di screening, porta all'aggravio del carico di lavoro sia per il proponente che per il valutatore.

Anche per superare queste criticità, detta fase della procedura di VInCA (Livello I) deve essere svolta dal Valutatore, sulla base della documentazione progettuale e della modulistica di cui al punto 2.6.

- ***La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato.***

La valutazione dello screening deve essere condotta a carico dell'Autorità competente per la VInCA (Valutatore), sulla base degli elementi progettuali ed informazioni fornite dal proponente. Il valutatore è infatti l'unico soggetto in grado di porre in essere una valutazione di screening oggettiva, disponendo già di tutte le informazioni, sia quelle riguardanti la conoscenza del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A, sia quelle relative alle diverse azioni che insistono sul medesimo sito Natura 2000 (componente temporale e geografica) per la verifica dell'effetto cumulo. Condizione necessaria è la preventiva adozione di obiettivi e misure di conservazione sito-specifici, adeguati alle esigenze di conservazione dei relativi habitat e specie, sufficientemente definiti, dettagliati e, il più possibile, quantificati. Inoltre è necessario disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete e a scala adeguata, mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e minacce. Altresì è necessario che il valutatore abbia effettivamente accesso a informazioni e dati relativi ad altri P/P/P/I/A che possano determinare effetti cumulativi.

Tale ruolo richiede necessariamente una "presa in carico di responsabilità" da parte della Regione e/o dell'Ente delegato alla VInCA.

- ***Non devono essere accettate "autocertificazioni"***

Le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non Incidenza", non devono essere accettate. Nell'ordinamento giuridico italiano l'autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.

- ***Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico***

La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R. 357/97 e s.m.i., nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l’individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all’interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizioni dell’art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Province Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come *buffer* deve corrispondere a pre-valutazioni condotte sull’effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 2.3). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone *buffer* non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell’area vasta di influenza del P/P/P/I/A. .

- ***Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format***

Per uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening, e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive, è stato prodotto Format per “*Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening*”, da compilare a carico del Valutatore.

Detto format, relativo agli “*screening di incidenza specifici*”, è dedicato alle istruttorie delle Autorità delegate alla Valutazione di Incidenza. I contenuti minimi presenti e la sequenza logica di valutazione di detti modelli non sono modificabili.

È stato inoltre elaborato come modello di supporto per le Regioni e Province Autonome un Format “Proponente” da utilizzare per la presentazione del P/P/P/I/A. In tal caso, le singole Regioni e PP.AA possono adeguare ed integrare le informazioni richieste del Format proponente o proporre modelli *ex-novo* sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali, a condizione che gli elementi richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del Valutatore (*vedi paragrafo.2.5*).

2.3 Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome.

Il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Tuttavia, le Regioni e PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente **screening di incidenza** sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.

Pertanto le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei dalle Autorità regionali competenti anche nei casi in cui, all'interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione).

A titolo esemplificativo, una pre-valutazione condotta per gruppo di siti omogenei e per regione biogeografica nell'ambito della stessa regione amministrativa, potrebbe riguardare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti nei centri urbani. Tale attività può essere valutata come non significativa in tutti i siti Natura 2000 nei quali sia stata accertata l'assenza del falco grillaio o dei chirotteri. Oppure altri interventi in aree antropizzate (manutenzione ordinaria dei sedimi stradali e ferroviari, asfaltatura delle strade senza modifica della loro sezione o del tracciato, apposizione di segnaletica, etc.) fatte salve disposizioni più restrittive da parte degli Enti gestori del sito Natura 2000 (es. vincoli legati alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario).

Questa semplificazione deve condurre all'individuazione di tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000, non determinano incidenze significative sul medesimo.

Elementi e contenuti delle pre-valutazioni

L'autorità regionale con **apposito Atto** (DGR, Delibera, Decreto, etc.) da evidenza degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiara che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra le pressioni e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esaurito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una **verifica di corrispondenza** tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

L'iter procedurale preventivo all'adozione di dette pre-valutazioni da parte delle Autorità regionali deve garantire la partecipazione del pubblico.

Gli elenchi degli interventi pre-valutati, ritenuti “*non significativi*” nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sul sito web della Amministrazione competente per un termine minimo di 30 gg prima della loro adozione ufficiale mediate apposito Atto regionale o delle Province Autonome.

Le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico dovranno essere esaminate ed eventualmente recepite nel provvedimento finale.

In detti Atti, le Regioni e Province Autonome determinano le modalità procedurali per l'espletamento delle **verifiche di corrispondenza** ed hanno la facoltà di indicare, motivandone la scelta, le tipologie di attività/intervento e/o i siti Natura 2000 per i quali gli esiti di dette verifiche devono essere trasmessi, per informativa, all'Autorità VInCA e/o all'Ente Gestore sito Natura 2000, (es. obbligatorie per interventi forestali). Altresì, se del caso, stabilire un termine massimo di 30 giorni per intervenire nel caso di eventuali difformità di applicazione delle pre-valutazioni da parte delle Autorità delegate territorialmente (es. Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione finale; Ente Gestore sito Natura 2000; etc.).

A seguito della sua adozione l'Atto regionale di pre-valutazione è comunque soggetto alle disposizioni relative all'accesso alla giustizia in maniera generalizzata, per le materie ambientali, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della medesima legge n. 349/86, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Nel caso in cui le Regioni e PP.AA. adottino tale procedura, il proponente al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione principale (o del titolo abilitativo) dichiara che il P/P/P/I/A proposto è conforme a quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione, mentre l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale o altra Autorità delegata (es. Ente Gestore del sito Natura 2000) verifica la corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dei P/P/P/I/A pre-valutati. L'esito di tale verifica viene riportato nell'atto autorizzativo finale, come conclusione della procedura di screening derivante da pre-valutazione.

Nei casi previsti, viene informato l'Ufficio competente per la VInCA, senza che venga avviato un procedimento di screening specifico, e l'Ente gestore del sito per l'eventuale coordinamento delle attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).

In conclusione:

- Tutti i P/P/P/I/A oggetto di **pre-valutazioni** da parte delle Regioni e delle PP.AA., devono essere considerati come già sottoposti a screening di incidenza, e pertanto la procedura di VInCA su di essi risulta espletata;
- le **pre-valutazioni** regionali e delle PP.AA. devono basarsi sugli Obiettivi e sulle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, sugli eventuali Piani di Gestione, nonché sugli elementi minimi inseriti nel **"Format Valutatore"** (vedi Paragrafo 2.6 – Istruttoria per Screening specifico);
- l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione finale od altra Autorità delegata (es. Ente Gestore dei Siti Natura 2000) effettua una verifica sulla corrispondenza tra proposta presentata dal Proponente e P/P/P/I/A pre-valutati (vedi Paragrafo 2.6).

2.4 Condizioni d'Obbligo

Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata.

L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.

Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VIncA deve essere esclusa, questo anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.

In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizioni d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.

Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto di definizione a livello regionale.

Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.

Se durante la fase di istruttoria il Valutatore rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate a livello regionale.

Qualora, durante la fase di valutazione, il valutatore ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di valutazione appropriata e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione in fase di screening.

Le C.O. sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000.

L'Ente gestore del sito e l'Autorità competente alla VIncA devono rendere pubbliche ed accessibili le informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta, come ad esempio quelle riferite alle indicazioni dei periodi di riproduzione delle specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione dei siti, o delle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE.

Rimane nella facoltà delle Regioni o dalle PP.AA. decidere se adottare o meno lo strumento delle C.O..

Il valutatore dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta.

Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.

2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

Coerentemente a quanto previsto dalla CE per P/P/P/I/A, lo screening di incidenza può essere condotto mediante la valutazione da parte del Valutatore delle caratteristiche tecniche e progettuali di quanto proposto, sollevando il proponente da ogni onere connesso al reperimento di informazioni sulle peculiarità del sito Natura 2000, in quanto già in possesso dell'Autorità competente per la valutazione di incidenza.

Per questo motivo, sono stati elaborati due modelli di Format per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening", uno di supporto per la presentazione del P/P/P/I/A da parte del Proponente e l'altro, da compilare a carico del Valutatore, per standardizzare, a livello nazionale, i criteri di valutazione in fase di screening e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive.

Per i Piani o Programmi gli elementi del Format "Proponente" possono essere inseriti nel Rapporto preliminare ambientale e/o nel Rapporto Ambientale di VAS.

Pertanto in fase di presentazione dell'istanza il Proponente od il Progettista incaricato deve avere cura di dettagliare nel migliore dei modi il P/P/P/I/A che intende proporre, tenendo in considerazione gli elementi presenti nel Format "Proponente", utili alla descrizione esaustiva e contestualizzazione della proposta da presentare.

Per quanto riguarda il Proponente, le informazioni da fornire nel Format sono:

- Nome/denominazione del P/P/P/I/A;
- Classificazione della tipologia del P/P/P/I/A;
- Nome/denominazione del Proponente;
- Nome del Sito o dei Siti Natura 2000 interessato/i;
- Nome dell'area protetta eventualmente interessata
- Informazioni relative all'esatta localizzazione dell'attività o intervento;
- Allegati tecnici e cartografici necessari alla comprensione dell'intervento e della sua contestualizzazione all'interno del sito Natura 2000;
- Relazione dettagliata dell'attività o intervento;
- Una decodifica delle principali azioni previste, quali trasformazione del suolo, apertura aree di cantiere, taglio o piantumazione di specie vegetali;
- Per interventi urbanistici su strutture esistenti, le informazioni relative alle precedenti autorizzazioni ottenute;
- Informazioni relative all'attività ed ai mezzi di cantiere necessari alla realizzazione dell'intervento, o allo svolgimento delle attività;
- Eventuale ripetitività dell'iniziativa;
- Cronoprogramma di dettaglio per la realizzazione e lo svolgimento dell'attività o intervento.

Per gli **aspetti Natura 2000**, nel Format "Proponente" sono inseriti i requisiti relativi a:

- presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione dei siti Natura 2000 al fine di appurare se la proposta è coerente con la gestione dei siti stessi;
- qualora il P/P/P/I/A ne possieda i requisiti, **dichiarazione di corrispondenza** della proposta con i P/P/P/I/A pre-valutati dall'Autorità regionale competente per la VINCA;

- elaborazione del progetto e delle fasi di realizzazione sulla base delle indicazioni fornite nelle Condizioni d'obbligo e alla assunzione di responsabilità sull'attuazione delle stesse.

Una volta verificate le informazioni progettuali acquisite, il Valutatore, avendo già a disposizione le necessarie conoscenze sul sito Natura 2000, può procedere alla valutazione della possibilità del verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell'attività o intervento sul sito stesso, tenendo in considerazione gli obiettivi di conservazione definiti per gli habitat e le specie per i quali l'area è stata inserita in Natura 2000.

2.6 La procedura di Screening

Le Regioni e PP.AA. (e dunque l'insieme delle autorità competenti eventualmente delegate) forniscono al pubblico le informazioni necessarie per espletare la procedura di screening mediante due modalità, entrambe attivate dal proponente con l'istanza corredata da un Format di supporto per il "Proponente" e concluse con la successiva valutazione svolta sulla base delle check-list presente nell'apposito Format "Valutatore".

La procedura descritta di seguito è rappresentata nel diagramma di flusso in Figura 3.

Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento

Il proponente, mediante uno apposito Format, avvia l'istanza di screening di incidenza, descrivendo in modo dettagliato il P/P/P/I/A.

Nei casi nei quali il proponente abbia verificato e dichiarato che la proposta rientra tra le tipologie oggetto di pre-valutazione regionale, detta istanza viene presentata da parte del soggetto interessato direttamente all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale, riportando nell'apposita sezione del Format "proponente" il riferimento normativo all'atto di pre-valutazione regionale.

Nella possibilità di poter applicare le pre-valutazioni, il proponente non ha la necessità di coinvolgere direttamente l'Autorità delegata alla VInCA, e pertanto non viene avviato un procedimento di screening specifico.

Nel caso di screening specifico l'istanza viene invece presentata o direttamente all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, oppure all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione finale, che provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la VInCA.

Responsabilità del proponente è comunque quella di fornire una esaustiva e completa descrizione del P/P/P/I/A all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale e di attenersi a quanto emanato dal provvedimento regionale di pre-valutazione (es. rispetto delle Condizioni d'Obbligo).

La procedura varia a seconda dei casi in cui il Proponente presenti una proposta di P/P/P/I/A che rientri tra quelle pre-valutate, avviando così una procedura di **verifica di corrispondenza** (A), oppure, in tutti gli altri casi, richieda l'avvio di uno **screening specifico** (B).

Istruttorie da parte delle Autorità competenti (casi A e B)

A. Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati

L'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale verifica:

- Se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente a pre-valutazioni regionali, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.
- In caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria, richiede al proponente di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.
- Se le integrazioni sono recepite dal proponente che dichiara l'osservanza delle stesse, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale integrazione e verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.

Nel caso in cui dall'esame emerga che la proposta non corrisponda a quelle pre-valutate, si procede alla conclusione negativa della verifica e, se del caso, all'avvio della procedura di screening specifico che viene effettuato dall'Autorità competente per la VInCA, oppure dell'archiviazione istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo.

Nel caso di esito positivo, quando previsto, viene informata l'Autorità VInCA, che entro 30 giorni può intervenire qualora fossero rilevate carenze valutative (*vedi anche indicazioni a paragrafo 2.3*) e/o l'Ente Gestore del Sito.

A livello amministrativo il procedimento di verifica di corrispondenza si conclude con il rilascio del

provvedimento o atto autorizzativo finale, nel quale viene data evidenza dell'esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da pre-valutazioni.

B. Screening specifico - Istruttoria da parte dell'Autorità competente per la VInCA – Format Valutatore

Il Valutatore, al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima istanza, l'eshaustività delle informazioni fornite dal proponente, la completezza della documentazione tecnico-progettuale e procede ad inserire alcune informazioni generali riguardo al sito/i Natura 2000:

- Identificazione dei siti Natura 2000;
- La distanza del P/P/P/I/A dai siti Natura 2000;
- Se il sito dispone di Obiettivi e Misure di Conservazione e/o del Piano di Gestione;
- Se il sito Natura 2000 è ricompreso parzialmente o integralmente in aree protette.

Successivamente, il Valutatore deve accertare la completezza delle informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000; qualora non siano sufficienti alla corretta verifica delle potenziali interferenze della proposta, il Valutatore, sulla base del principio di precauzione, deve richiedere direttamente l'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata (Sezione 3 Format "Valutatore").

Espletata positivamente tale verifica, si procede alla compilazione delle informazioni di maggior dettaglio riguardanti (Sezione 4 Format "Valutatore"):

- Gli obiettivi di conservazione, fissati per gli habitat e le specie di interesse comunitario del sito Natura 2000, presenti nell'area del P/P/P/I/A proposto;
- Lo stato di conservazione degli habitat e specie potenzialmente interferiti dall'iniziativa;
- I fattori di pressione e minaccia che insistono su habitat e specie di interesse comunitario.

Conclusa questa fase preliminare, si procede all'espletamento sostanziale delle quattro fasi di analisi previste dalla Guida Metodologica CE per il livello di screening, mediante il completamento delle varie sezioni del "Format Valutatore":

- 1) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito:
 - Il contenuto del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito viene considerato quale azione volta alla «conservazione» del sito medesimo.
 - Le modalità di attuazione del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito non devono implicare interferenze significative.
 - Se tale verifica risulta positiva, viene fornita comunicazione al proponente riguardo alla compatibilità del P/P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito.
 - In caso di verifica parzialmente positiva, si deve procedere con le successive fasi dello screening.
- 2) Verificare gli elementi del P/P/P/I/A e individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000:
 - Il Valutatore verifica se la descrizione e caratterizzazione progettuale fornita dal proponente sia adeguata per l'esecuzione dello screening specifico e per l'individuazione di potenziali effetti su area vasta. In caso negativo, si procede alla richiesta di eventuali integrazioni.
 - Il Valutatore deve individuare ulteriori P/P/P/I/A che interessano il medesimo sito o i medesimi siti potenzialmente interessati da quelli oggetto del P/P/P/I/A sotto esame. A

tale scopo le Autorità competenti si devono dotare di una banca dati contenente l'elenco di tutti i P/P/P/I/A che interessino i siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale, rendendola disponibile per la consultazione.

- Se la proposta risulta vincolata al rispetto di alcune C.O., il Valutatore ne verifica la coerenza ed adeguatezza.

Il Valutatore procede alla verifica della completezza delle integrazioni acquisite, sia per gli aspetti tecnico-progettuali che per quelli concernenti le Condizioni d'Obbligo, rispetto alle quali il Proponente ne deve dichiarare l'osservanza.

3) Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000.

Il valutatore, mediante il Format dedicato, effettua l'istruttoria dello screening sul P/P/P/I/A per il quale è stata presentata istanza (Format proponente).

L'istruttoria viene condotta dal valutatore attraverso esplicito confronto e riferimento allo standard Data Form, agli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito è stato designato e al loro stato di conservazione a livello di regione biogeografica (art. 17 Direttiva Habitat e art. 12 Direttiva Uccelli) e di sito.

In questa fase vengono analizzate le potenziali incidenze sul sito Natura 2000, da valutare considerando in particolare:

- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni individuate nell'ambito del report di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat;
- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione, e/o nelle Misure di Conservazione, e/o nel formulario standard;
- Se le modalità di esecuzione del P/P/P/I/A sono conformi a quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
- Se le eventuali Condizioni d'obbligo sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito.

4) Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Descrivere come il P/P/P/I/A, isolatamente o cumulativamente con altri può produrre effetti, sia permanenti che temporanei, sul sito Natura 2000, oppure illustrare le ragioni per le quali tali effetti non sono stati considerati significativi.

Per l'analisi della significatività delle potenziali incidenze sul sito Natura 2000, sia permanenti che temporanee, occorre considerare se il P/P/P/I/A proposto comporta:

- La possibile perdita o frammentazione o danneggiamento in termini qualitativi di habitat di interesse comunitario;
- La possibile perturbazione di specie di interesse comunitario, la possibile perdita diretta delle stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie;
- Possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area;
- Possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.

Nel Format del Valutatore sono riportate le informazioni "standard" necessarie per questo livello di istruttoria, inclusa una sezione per la richiesta di integrazioni ed una di sintesi, che comprende un campo aperto nel quale redigere le conclusioni dell'istruttoria e le motivazioni dell'esito della valutazione (parere motivato)(sez. 11), da riportare nell'atto di conclusione del procedimento.

Superate le fasi sopra descritte, il Valutatore può concludere la procedura esprimendo un parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:

- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su **habitat** di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su **specie** di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull'**integrità** del sito Natura 2000.*

L'istruttoria da parte del Valutatore termina con la compilazione dell'esito dello screening, sintetizzato nella sezione 12 del Format "Valutatore", che prevede tre possibili risultati: 1) positivo; 2) archiviazione istanza; 3) negativo, in quest'ultimo caso con la possibilità di procedere a valutazione appropriata oppure di ritenere improcedibile l'istanza in quanto in contrasto con obiettivi o misure di conservazione.

Conclusione del procedimento di screening

Fatti salvi i casi di verifiche di corrispondenza derivanti da pre-valutazioni, lo screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
- b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione *a)* il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione *b)*, si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VIncA.).

Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sito-specifiche.

Nel caso in cui la fase istruttoria si sia invece conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento amministrativo si conclude con comunicazione scritta al Proponente.

In considerazione della peculiarità della VIncA., intesa come procedura di verifica caso per caso, le conclusioni del Valutatore possono essere riferite a P/P/P/I/A sia di limitata entità che di particolare consistenza.

Pertanto, il documento ufficiale con il quale si esprime il parere motivato definitivo di screening, deve essere rapportato alla rilevanza del P/P/P/I/A e quindi espresso per mezzo di una lettera o mediante altro idoneo provvedimento (Determina Dirigenziale, Delibera, etc.). Il parere di screening viene tempestivamente pubblicato nella sezione trasparenza dell'Autorità competente od in altre sezioni del sito web appositamente dedicate, e comunicato all'Ente Gestore del Sito (se non coincidente con il Valutatore) per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).

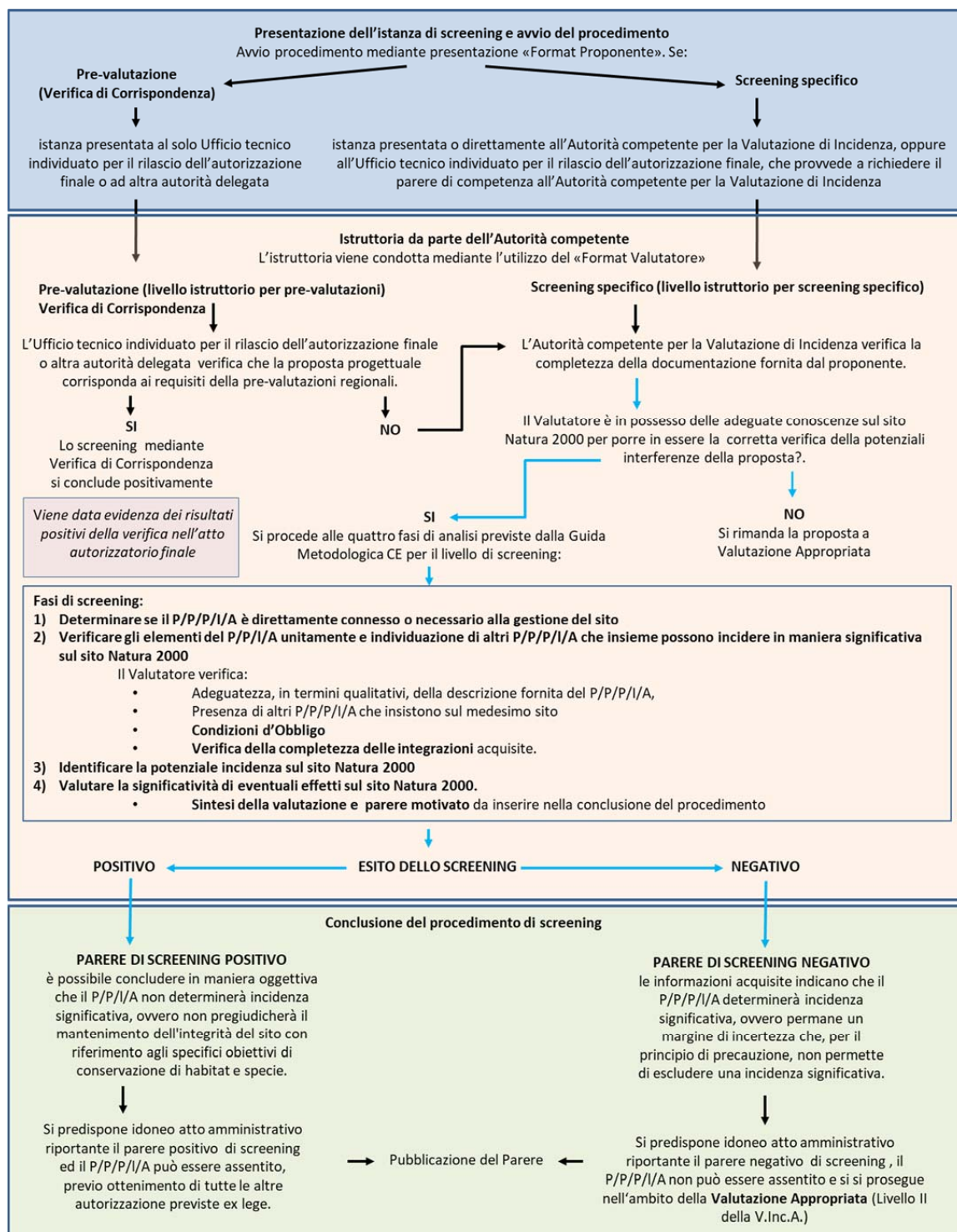


Figura 3 – Diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza

2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening

Tempistiche

Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., all'art. 5, comma 6, prevede che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le Autorità regionali e le PP.AA., nell'ambito della propria discrezionalità sulla individuazione di modalità e tempistiche più idonee per effettuare le verifiche previste ai sensi del comma 3, possono individuare tempistiche più brevi per l'effettuazione dello screening, purché coerenti con i disposti della Legge 241/90 ed il D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91.

In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il "sentito" sulla Valutazione di Incidenza, che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere.

Il "sentito", previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA.

Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000

Per quanto riguarda la richiesta di integrazione da parte del Valutatore, questa comporta una interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. Il termine di 60 giorni decorre nuovamente a partire da tale data.

Validità temporale del parere di screening

Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali. Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VInCA può specificare nel parere di screening l'obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000, per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel Format "Proponente", può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.

L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.

Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A;
- Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
- Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000
- La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione.

Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

Come è noto, i Giudici della Corte di giustizia delle comunità europee, nella causa C-177/11, hanno interpretato l'art. 3, paragrafo 2, lettera (b) della direttiva VAS nel senso che esso "*subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano o programma a valutazione ambientale strategica al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione d'incidenza - ai sensi della direttiva habitat*", pertanto la verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata.

In tale contesto appare evidente il significativo contributo rappresentato dalla completezza di informazioni inerenti la Direttiva Habitat, che non ammette deroghe alla applicazione del proprio art. 6.3, in materia di Valutazioni di Incidenza.

Capitolo 3. Valutazione Appropriata - Livello II

PREMESSA

3.1 La Valutazione Appropriata.

3.2 Lo Studio di Incidenza

- *Allegato G al D.P.R. 357/97*

DISPOSIZIONI

3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata

- *Requisiti della Valutazione Appropriata*
- *Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza*
- *Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza.*
- *Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza*
- *Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Province autonome agli estensori degli Studi di Incidenza*
- *Indicazioni sulla qualità dei dati*
- *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA.*
- *Congruietà delle misure di mitigazione appropriate al Livello II*

3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza

- Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A*
- Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dal P/P/P/I/A*
- Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000*
- Valutazione del livello di significatività delle incidenze*
- Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione*
- Conclusioni dello Studio di Incidenza*
- Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*

3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VInCA)

3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

PREMESSA

3.1 La Valutazione Appropriata.

La **Valutazione Appropriata** è identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza (art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), come Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA. formato da quattro livelli. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

Per quanto riguarda la Valutazione Appropriata è opportuno evidenziare che gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali.

Ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/P/I/A) sotto forma di **Studio di Incidenza**. Spetta all'autorità delegata alla VInCA condurre l'istruttoria della Valutazione Appropriata.

Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.

Per quanto riguarda i progetti ricadenti nelle procedure VIA, l'articolo 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. prevede che la Valutazione di incidenza sia ricompresa nell'ambito della medesima procedura e lo Studio di impatto ambientale debba contenere gli elementi finalizzati alla conservazione di habitat e specie tutelati dalla Rete Natura 2000. Tuttavia con l'emanazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'articolo 10, comma 3, detta previsione viene meglio esplicitata e, in combinato disposto con l'articolo sei, estesa anche ai Piani e Programmi assoggettati alla procedura di VAS.

3.2 Lo Studio di Incidenza

L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la Valutazione di Incidenza Appropriata individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi

Lo Studio (o Relazione) di Incidenza è stato quindi introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile che renda conto della "opportuna valutazione d'incidenza" richiesta dall'art.6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Tale studio deve essere predisposto dai proponenti degli strumenti di pianificazione (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti) e dai proponenti di P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.

In merito all'integrazione della Valutazione di incidenza nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA), devono quindi contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.

I professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza devono preliminarmente verificare e documentare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione.

• *Allegato G al D.P.R. 357/97*

L'attuale normativa prevede che lo Studio di Incidenza debba essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97, denominato "*Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti*". La formulazione di tale documento di indirizzo è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal D.P.R. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il D.P.R. di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di archiviare la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della direttiva Habitat.

Tale allegato, se da una parte ha rappresentato per i primi anni di attuazione del D.P.R. un punto di riferimento utile per comprendere che l'espletamento della Valutazione di Incidenza, a differenza della VIA, non dipende dalle tipologie progettuali, dall'altra ha comportato e tutt'ora comporta delle limitazioni dovute all'eccessiva generalizzazione degli aspetti trattati rispetto agli obiettivi di conservazione richiesti dalla direttiva Habitat.

Tali aspetti sono infatti individuati genericamente come interferenze sul sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche e le loro connessioni ecologiche.

L'assenza nell'Allegato G di definizioni e/o riferimenti a habitat e specie di interesse comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Alcune Regioni e PP.AA., nell'ottemperare a quanto previsto dallo stesso art. 5, comma 5, del regolamento, hanno superato tale criticità elaborando delle specifiche Linee Guida che interpretano e approfondiscono i contenuti minimi di indirizzo individuati nell'Allegato G.

Le disposizioni di seguito riportate nelle presenti Linee Guida costituiscono interpretazione e approfondimento dei disposti dell'Allegato G assicurandone la piena e corretta attuazione in modo uniforme e coerente in tutte le regioni italiane.

DISPOSIZIONI

3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata

- ***Requisiti della Valutazione Appropriata:***

1. *Deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;*
2. *Deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;*
3. *L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;*
4. *Deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito;*
5. *Deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti;*
6. *Deve essere interamente documentata;*
7. *Deve essere garantita la partecipazione del pubblico*

- ***Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza***

Al fine di consentire il corretto espletamento di detta Valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:

- *agli obiettivi di conservazione del sito/ dei siti;*
- *agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/ nei siti;*
- *agli habitat di specie presenti nel sito/ nei siti;*
- *al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;*
- *all'integrità del sito;*
- *alla coerenza di rete;*
- *alla significatività dell'incidenza.*

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000.

Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati.

Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.

- ***Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza.***

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

- **Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza**

Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i.

L'estensore dello studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti dello Standard Data Form Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito e di poter valutare le eventuali interferenze che il P/P/P/I/A può determinare sull'integrità del sito stesso, anche con riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.

Nel caso in cui l'Autorità competente per la VInCA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.

- **Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Provincie autonome agli estensori degli Studi di Incidenza**

Come sopra riportato, i professionisti incaricati di redigere lo Studio di Incidenza devono essere in possesso di effettive competenze per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle Interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.

Negli atti di indirizzo regionale e della PP.AA deve essere data evidenza pertanto che *“lo Studio di Incidenza debba essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare ed necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del piano/programma/intervento/attività”*.

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

Inoltre, anche al fine di evitare il cosiddetto fenomeno del copia/incolla, il/i professionisti incaricati dovrebbero rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941).

Trattandosi di dati di tipo ambientale, deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità competente la diffusione, la comunicazione, e la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in ottemperanza al D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.

Sarà cura poi dell'Amministrazione interessata rendere accessibili tali dati, anche nel rispetto dell'art. 40 *“Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”* del citato D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus.

- **Indicazioni sulla qualità dei dati**

Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti). La completa citazione delle fonti utilizzate va inserita nella bibliografia.

- ***Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA.***

Le Autorità delegate alla VInCA, devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette attività a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.

E' necessario quindi che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica nel merito delle effettive capacità tecniche degli Uffici ai quali intende delegare l'attuazione della procedura.

Pertanto devono essere individuate specifiche strutture regionali, territoriali, o Enti Gestori dei siti o delle aree naturali protette - che dispongono di maggiori conoscenze specifiche sugli aspetti concernenti la gestione di rete Natura 2000.

- ***Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II***

Come introdotto dalle Guide dell'Unione europea, le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Gli Studi di Incidenza con esito positivo relativo al Livello II, non debbono presentare l'inserimento di un elevato numero di misure di mitigazione o attenuazione, poiché questo condurrebbe erroneamente a non avviare una esaustiva analisi di soluzioni alternative.

Le misure di mitigazione utilizzate nelle procedure di VIA non sono sempre configurabili come misure idonee nell'ottica della procedura di Valutazione di Incidenza. Infatti le mitigazioni in ottica VIA possono fare riferimento anche ad eventuali misure non strettamente riconducibili agli effetti generati dal progetto, quali: provvedimenti di carattere gestionale; mitigazioni di natura sociale ed economica; interventi di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico; interventi tesi a riequilibrare eventuali impatti indotti sull'ambiente non relazionati alla coerenza della rete Natura 2000; etc.

Le mitigazioni, nei criteri della Direttiva "Habitat", devono invece avere la sola finalità di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, garantendo che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti negativi sull'integrità del sito/i Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.

Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come Misure di Compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione corrisponde al Livello III della Valutazione di Incidenza.

Solo dopo la conclusione della valutazione delle incidenze, il Valutatore può accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche ed integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.

Qualora non previste nel P/P/P/I/A, nelle sue integrazioni, o comunque ritenute insufficienti dall'Autorità competente alla VInCA, nel parere espresso di Valutazione Appropriata debbono essere identificate e integrate ulteriori misure di mitigazione, sotto forma di prescrizioni.

Quanto considerato per le misure di mitigazione presentate dal proponente, vale anche per il Valutatore che deve evitare di inserire nel proprio parere un elevato numero di prescrizioni, anziché procedere all'eventuale possibilità di avviare l'analisi di soluzioni alternative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.

3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza

Nello Studio di Incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali: estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può ricorrere a metodi “soggettivi” di previsione (es. il “giudizio esperto”). In tal caso, qualora la stima degli effetti di tali fonti di impatto sia valutata non significativa dallo studio e confermata come tale dal valutatore, la conseguente approvazione dovrà contenere comunque una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio, che ha la sola funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi, allo scopo di accertare la coerenza delle previsioni di incidenza individuate nella V.In.cA e, se del caso, attuare misure correttive.

Il monitoraggio non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli impatti significativi negativi già ritenuti probabili in sede di Valutazione di Incidenza. Quanto sopra in considerazione della sentenza C-142/16 che cita quanto segue: “*Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità del detto sito*”.

Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale. Al di fuori di detti limiti spaziotemporali deve essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/P/I/A.

La descrizione del P/P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori P/P/P/I/A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno del sito.

Lo studio di Incidenza, deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A
- II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dal P/P/P/I/A
- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
- VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza
- VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A

In questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il P/P/P/I/A, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.

In particolare:

- Localizzazione ed inquadramento territoriale
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti

Per una migliore comprensione delle informazioni da fornire nell'ambito delle diverse azioni potenzialmente suscettibili di generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene opportuno dettagliare per ogni tipologia (P/P/P/I/A) gli elementi minimi da considerare.

Piani o Programmi) (P/P)

Per i Piani o Programmi) (P/P) la descrizione deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e/o programmazione e alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo di validità e durata. Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del Piano sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

- **Localizzazione ed inquadramento territoriale**

- Dato vettoriale e cartografia generale del Piano o Programma con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per Piani esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);
- Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal Piano o Programma;
- Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
- Settore di pertinenza del Piano o Programma (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, ecc.);
- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Piano o Programma con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non direttamente connessi ai contesti ambientali tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli.

- **Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:**

- Tipologia di piano e programma e le relazioni con altri strumenti pianificatori specificando se questi sono stati già stato oggetto di valutazione di incidenza all'interno di una procedura di VAS;
- Relazione di piano o programma, azionamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto Preliminare ambientale di VAS;
- Qualora si tratti di una variante di piano o programma relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, le norme o gli elementi oggetto di modificazione;
- Verifica di compatibilità:
 - con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva, sia nazionale che regionale, istituita ai sensi della L. 394/91;
 - con gli obiettivi di conservazione dei Natura 2000 interessati; o con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
 - con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità;
- Eventuali altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro);
- Dati dimensionali di pertinenza e/o altri dati ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di piano o programma):

- superficie del piano (Ha);
 - superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq);
 - volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq);
 - altezza massima prevista/consentita (m);
 - incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.;
- Cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione del Piano o Programma;
- Descrizione delle eventuali alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura del piano o programma e motivazione delle scelte effettuate.

Progetti/Interventi/Attività (P/I/A)

Per i progetti ed interventi (P/I) la descrizione deve invece incentrarsi sull'analisi delle loro finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e delle risorse naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, delle infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre contenere una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie (es. lavaggio degli attrezzi).

Per le attività (A), in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive, concerti, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.), nella descrizione, oltre alle finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono essere analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto; la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzioni di rifiuti o reflui, etc..

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/I/A sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

- **Localizzazione ed inquadramento territoriale**
 - Dato vettoriale e cartografia generale del P/I/A con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);
 - Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del P/I/A in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 /1:5.000), riferiti ai perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda.
 - Localizzazione territoriale del P/I/A, possibilmente su ortofoto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa un'area): il sistema geografico di riferimento deve essere specificato.
 - Informazioni circa la distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il P/I/A (per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);
 - Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'Istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi con visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento;
 - Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal P/I/A;
 - Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;

- Settore di pertinenza del P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/I/A con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto territoriale;
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:
 - Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/I/A;
 - Elaborati grafici del P/I/A (piante, prospetti, sezioni, etc.);
 - Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
 - Descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal P/I/A;
 - Attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
 - Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame nella stesura del P/I/A e motivazione delle scelte effettuate;
 - Per i P/I/A, qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, gli elementi oggetto di modificazione;
 - Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate;
 - Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere (movimenti terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o preesistenti, etc);
 - Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del P/I oppure allo svolgimento permanente o temporaneo dell'attività (A);
 - Cambiamenti fisici che deriveranno dal P/I/A (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio, livellamenti, etc.);
 - Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
 - Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, etc.);
 - Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
 - Specifico cronoprogramma;
 - Durata e periodo complessivo di attuazione del P/I/A;
 - Durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del P/I/A (fasi di cantiere, di realizzazione, di esercizio, etc.);
 - Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A;
 - Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del P/I/A e del contesto in cui si colloca.

II. Raccolta dati inerenti i siti Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A

In questa sezione dello Studio di Incidenza rientra la raccolta e la descrizione dei dati inerenti i siti della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata.

Pertanto è necessario che vengano acquisite le seguenti informazioni:

- A. *Standard Data Form Natura 2000*; Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della Direttiva Habitat
- B. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
- C. Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;
- D. Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);
- E. Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;
- F. Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;
- G. Con riferimento a P/I/A, eventuali rilievi di campo se necessari.

Approfondimento di dettaglio sulla porzione del sito/i Natura 2000 interessati dal P/I/A

Per l'area specifica di intervento dei P/I/A, sulla base di tutti i dati raccolti (punti A-G) e di **eventuali rilievi di campo**, devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione del P/I/A con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate - (dato vettoriale);
- Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nel Natura 2000 - Standard Data Form del Sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del P/I/A.

Il livello di dettaglio da raggiungere deve essere sufficiente a fornire i seguenti elementi:

Specie floristiche e faunistiche

1. Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello Standard Data Form Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (indispensabile);
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE idem e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (indispensabile);
3. Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;
4. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;

Habitat sensu direttiva 92/43/CEE

1. Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento; (indispensabile)
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di Intervento, se già non rese disponibili dall'Autorità competente; (indispensabile)
3. Descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento;
4. Cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento.

I **rilevi di campo** per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che degli habitat devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie. Le Autorità competenti e gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 hanno la facoltà di individuare, sulla base delle conoscenze dei siti designati a gestire, calendari e periodi idonei per l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie ed habitat di interesse comunitario presenti nei diversi siti (es. periodo di fioritura orchidee per habitat cod. 6210(*): *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)* (*stupenda fioritura di orchidee)).

III. Analisi ed individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000

Per l'individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del P/P/P/I/A sui siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti stessi.

L'analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del P/P/P/I/A in rapporto ai siti della Rete Natura 2000.

Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati dal P/P/P/I/A devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie e agli obiettivi di conservazione dei siti, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del P/P/P/I/A. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri P/P/P/I/A.

Pertanto gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:

- Effetti Diretti e/o Indiretti;
- Effetto cumulo;
- Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
- Effetti probabili;
- Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;

- Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard Data Form del sito Natura 2000 interessato);
- Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;
- Perturbazione di specie.

Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:

- Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:
 - Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la lettera D nel Site Assessment)? Se, Si:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritario (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
 - Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
 - Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritario dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
 - Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?

- Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/P/P/I/A? Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?
- In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente, su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto segue:
- la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
 - il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
 - il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se sì, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
- La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia in termini qualitativi che quantitativi? Perché?
- In che modo il P/P/P/I/A incide sull'integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:
- la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?

Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie interferiti, indicatori come indicato nella Figura 4.

Figura 4: Quantificazione delle incidenze

IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze

Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening.

Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza.

Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Per gli **habitat di interesse comunitario**, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

I. il grado di conservazione della struttura

II. il grado di conservazione delle funzioni

I - Il *grado di conservazione della struttura* viene valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.

II - Il *grado di conservazione delle funzioni* viene valutato attraverso:

- a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi,
- b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

Per le **specie di interesse comunitario**, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

I. il grado di conservazione degli habitat di specie

I – Per il *grado di conservazione degli habitat di specie* si effettua una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti del P/P/P/I/A, deve essere associata una valutazione della significatività dell'incidenza:

- Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Media (significativa, mitigabile)
- Alta (significativa, non mitigabile)

I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell'incidenza (incidenza non significativa o nulla - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

I dati relativi agli areali delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze significative basse, medie, o alte legate all'attuazione del P/P/P/I/A in esame dovranno essere prodotti in formato vettoriale specificando il sistema di riferimento geografico utilizzato.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:

- una valutazione delle alterazioni sull'Integrità del Sito Natura 2000;
- una sintesi del livello di Significatività del P/P/P/I/A nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
- una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).

V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Le Guide dell'Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della Valutazione di incidenza quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.

L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia.

La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P/I/A;

- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo.

A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio di Incidenza tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimere una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione:

- Mitigata/Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Mitigata/Bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile)
- Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile)

La verifica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di incidenza mitigata Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.

A conclusione di questa fase, è necessario inserire una tabella riassuntiva sull'esito delle valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con e senza l'individuazione di misure di mitigazione (Figura 5).

E' opportuno evidenziare che qualora, nonostante l'individuazione delle Misure di Mitigazione permanga una incidenza significativa (media ed alta), e via intenzione da parte del proponente di realizzare comunque il P/P/P/I/A, occorre avviare una fase di analisi e valutazione delle Soluzioni Alternative, che a loro volta possono prevedere mitigazioni.

Tabella riassuntiva sulla significatività delle incidenze					
Elementi rappresentati nello Standard Data Forma del Sito Natura 2000 IT	Descrizione sintetica tipologia di interferenza	Descrizione di eventuali effetti cumulativi generati da altri P/P//A	Significatività dell'incidenza	Descrizione eventuale mitigazione adottata	Significatività dell'incidenza dopo l'attuazione delle misure di mitigazione
Habitat di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Specie di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Habitat di specie					
.....					
.....					
.....					
.....					
Altri elementi naturali importanti per l'integrità del sito Natura 2000					
.....					
.....					
.....					
.....					

Figura 5 – Tabella riassuntiva del livello di significatività delle incidenze prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.

VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza

In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di incidenza, è necessario esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile.

Lo studio si può concludere con due modalità:

- a) *è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.*
- b) *non è possibile escludere che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.*

La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio di Incidenza.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), lo Studio di incidenza da presentare all'Autorità competente per la valutazione potrà già contenere una analisi delle possibili Soluzioni Alternative a minor impatto ambientale.

VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali.

A titolo di esempio, possono essere inseriti:

- *Scheda Natura 2000 (Standard Data Form - Natura 2000) aggiornata del sito e relativa cartografia;*
- *Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;*
- *Eventuali Piani di Gestione di Siti Natura 2000 adottati dalla Regione;*
- *Eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;*
- *Bibliografia scientifica di settore;*
- *La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat" 92/43/CEE" - Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee, 2018;*
- *Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione";*
- *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;*
- *"Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura 99/NAT/IT/006279;*
- *"Le misure di compensazione nella direttiva habitat" (2014) della DG PNM del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;*
- *Manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE) (2010)*
<http://vnr.unipg.it/habitat/>
- *Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ervole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014*
- etc.

3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VIncA)

L'Autorità competente per la VIncA, acquisito lo Studio di Incidenza ne dispone la tempestiva pubblicazione online.

Il Valutatore deve verificare la qualità, la completezza e la coerenza dello Studio prodotto e, nel corso dell'intero iter, notifica al proponente e contestualmente al pubblico le relative decisioni riguardanti eventuali richieste di integrazioni o il rigetto dello Studio medesimo in caso di gravi carenze.

Durante la fase istruttoria, il Valutatore acquisisce il sentito dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell'eventuale Area protetta nazionale presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.).

Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.

Le osservazioni dei diversi portatori di interesse e delle ONG dovranno pervenire entro il 30 esimo giorno dalla data di pubblicazione e, se debitamente motivate, tenute in considerazione in fase istruttoria e di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata.

L'istruttoria da parte del Valutatore deve prevedere:

- Analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
- Analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso del Valutatore;
- Analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- Analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze del Valutatore, in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
- Analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- Analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- Analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- Analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e osservazioni da parte degli *stakeholders*;
- Analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- Analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

Il Valutatore, concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta.

3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l'Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti), entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione. Per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

Allo stesso tempo l'istruttoria deve esaminare le osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.

La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere negativo.

In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche.

Nello specifico nel parere dell'Autorità competente deve essere esplicitato che le informazioni trasmesse dal Proponente sono complete, che non vi sono omissioni significative, e che le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.

Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte del Valutatore, la Valutazione di Incidenza potrà concludersi con una delle due seguenti modalità:

- a) *si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.*

Il parere di cui al punto a) può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del Proponente.

- b) *si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000*

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), e qualora il Proponente sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P/I/A, si prosegue nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative.

L'esito della Valutazione appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

E' bene ricordare che, qualora permangano incidenze significative anche a seguito dell'individuazione di Misure di Mitigazione, secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia europea, gli Stati Membri non devono autorizzare "interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, Pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con i procedimenti previsti dall'art. 6.3".

Validità temporale della valutazione appropriata

La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.). Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse modalità di intervento (es. ripulitura degli argini dei canali di bonifica), nel parere può essere espressamente previsto che l'autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento è da intendersi confermata annualmente per l'intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell'attività siano le stesse dell'intervento approvato. Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.

Qualora non sottoposte a valutazioni ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per le varianti sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere dell'Autorità competente per la VInCA viene espresso in fase endoprocedimentale.

Sorveglianza

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio ed eventualmente ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti delle Regioni e PP.AA.

Inoltre, nel caso di progetti, interventi o attività, il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Capitolo 4. *Valutazione Soluzioni Alternative: pre-requisito alla deroga dell'art.6.4.*

PREMESSA

4.1 L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

DISPOSIZIONI

4.2 Determinazioni sulle Valutazione delle Soluzioni Alternative

- *Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata*
- *Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative*
- *Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte*
- *Non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto*

4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

PREMESSA

4.1 L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A.

La procedura di cui all'art.6.3 della Direttiva Habitat non prevede esplicitamente che vengano prese in considerazione soluzioni alternative.

Tuttavia nei casi previsti dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, relativo alle Misure di Compensazione (Livello III della Valutazione di Incidenza), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

Nella nuova “**Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat**” (2019), la “valutazione delle soluzioni alternative” non è più considerata come un livello a se stante, tuttavia nelle presenti Linee Guida si ritiene opportuno trattarlo attraverso un capitolo specifico in considerazione della sua rilevanza nell’ottica della possibilità di derogare l’art. 6.3 della Direttiva.

Infatti, sebbene la Corte di Giustizia europea nella Causa C-241/08 ne abbia riconosciuto la sussistenza solo in connessione con il successivo art. 6.4, dal punto di vista metodologico l’individuazione di Soluzioni Alternative segue le verifiche previste dall’art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto la valutazione delle stesse è attuata con gli stessi criteri della opportuna valutazione.

Per tale motivo, anche alla luce del principio di precauzione, si ritiene che la valutazione delle soluzioni alternative, essendo pre-requisito all’avvio dell’iter di cui all’art. 6.4, debba essere integrata nelle verifiche previste nella fase di opportuna valutazione di cui all’art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto l’analisi di ogni alternativa progettuale/pianificatoria della proposta è effettuata sulla base dei principi previsti dal medesimo articolo.

Nella Guida metodologica CE (2019), la *valutazione delle soluzioni alternative* implica l’analisi delle modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000.

A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata, spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative.

Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di Valutazione Appropriata di cui al Livello II.

Nella documentazione finale relativa alla valutazione delle soluzioni alternative o di modifica del P/P/P/I/A, è importante menzionare tutte le soluzioni considerate e il loro rispettivo impatto sul sito/sui siti Natura 2000.

Occorre comunque considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già costituisce quella con interferenza minore o nulla. Il raggiungimento di tale impostazione rappresenterebbe uno snellimento procedurale, in quanto la preventiva individuazione e aprioristica ricerca di soluzioni alternative di minore o nulla interferenza potrebbe condurre ad una conclusione positiva del Livello II di Valutazione Appropriata.

DISPOSIZIONI

4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative

- **Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata**

La fase di valutazione delle Soluzioni Alternative, ed in considerazione della sua rilevanza quale pre-requisito alla deroga dell'art.6.4, andrebbe espletata nel processo di opportuna valutazione, prima della conclusione della Valutazione Appropriata e dopo aver esaminato tutte le misure di mitigazione possibili, nel caso in cui lo studio di incidenza evidenzia impatti significativi su uno o più siti Natura 2000 rispetto alla proposta originaria.

Infatti, gli elementi di approfondimento del Livello II devono essere considerati in ogni valutazione concernente le diverse Soluzioni Alternative, in altre parole su ogni Soluzione Alternativa proposta deve essere svolta nuovamente una analisi basata sui criteri della Valutazione Appropriata.

Di fatto, qualora sia individuata una soluzione alternativa non incidente sulla Rete Natura 2000, tale soluzione conduce a una conclusione positiva della Valutazione Appropriata posta in essere sull'alternativa esaminata.

Pertanto, si configura opportuno procedere all'integrazione della verifica delle soluzioni alternative anche all'interno della Valutazione Appropriata, in ogni caso, laddove, accertata l'incidenza significativa della proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.

- **Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative**

Con riferimento alla Direttiva Habitat, l'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/P/I/A deve essere condotta in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000.

Questo significa che:

- a) l'esame delle soluzioni Alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;
- b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- c) deve essere considerata anche l'opzione "zero".

- **Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte**

Il necessario confronto delle Soluzioni Alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 avendo già acquisito, nel Livello II, i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative

Tale esame è infatti mirato a determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito/sui siti Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P/I/A proposto.

La possibilità di non procedere con il P/P/P/I/A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed è considerata soluzione alternativa.

In assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative.

Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa.

Nel caso in cui, a seguito del periodo di consultazione, l'autorità competente ritiene che permangano alcuni effetti negativi nonostante le soluzioni alternative e le misure di mitigazione per il P/P/P/I/A proposto, si può ragionevolmente e oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative.

- **Non possono essere considerate soluzioni alternative non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto**

Le diverse proposte devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale. In altre parole, tra le alternative proposte non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore.

Non è accettabile da parte dei proponenti di P/P/P/I/A la presentazione di alternative con impatti ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità competente a mantenere il progetto iniziale.

4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

La corretta individuazione delle Soluzioni Alternative richiede che l'analisi sia svolta a partire dalle risultanze dello Studio d'incidenza, concluso con esito negativo, e contestualizzata nell'ambito dei fattori di pressione sugli obiettivi di conservazione individuati nel corso della valutazione.

In particolare, si devono considerare i seguenti elementi emersi nel Livello II:

- Localizzazione di dettaglio del P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie;
- Elementi interessati e risultati interferiti quali - obiettivi di conservazione, habitat, specie, habitat di specie, processi/funzioni ecologiche, etc.;
- Elementi interessati nelle aree del P/P/P/I/A inclusi i cantieri;
- Elementi interessati negli sviluppi lineari del P/P/P/I/A inclusi cantieri,
- Elementi interessati dai periodi di attività dei cantieri,
- Elementi interessati dallo smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A,
- Elementi interessati dai metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante operam*.
- Carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) a scala adeguata;
- Altro

In considerazione delle risultanze degli elementi sopra descritti, le diverse Soluzioni Alternative devono essere vagliate sulla base delle seguenti indicazioni:

Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A permanenti:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Sviluppi lineari interessati dal P/P/P/I/A; tracciati infrastrutturali alternativi (parziali o totali):
- Sviluppi lineari interessati dai cantieri; tracciati alternativi (parziali o totali):
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali):
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali):
- Nuova impostazione generale del P/P/P/I/A:
- Nuova impostazione generale del cantiere:
- Nuova impostazione delle fasi di sviluppo, dei processi e delle metodologie costruttive del P/P/P/I/A:
- Nuova impostazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del cantiere;
- Nuova impostazione di gestione del P/P/P/I/A *post-operam*.
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità
- «Opzione zero»;
- Altro .

In alcuni casi, la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbe anche tenere presenti tipologie progettuali differenti, in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale. Qualora la proposta sia presentata e accertata come di interesse pubblico riferito ad esempio alla produzione di una determinata quantità di energia da fonte rinnovabile da un progetto di produzione di energia idroelettrica, tra le alternative dovrebbero essere valutate anche quelle basate sulle scelte energetiche strategiche e strutturali già pianificate a livello territoriale, concernenti la produzione di energia rinnovabile da fonti alternative, come quella solare, eolica e geotermica. In tali casi, la Valutazione di Incidenza deve essere conclusa con esito negativo opportunamente motivato con l'indicazione della soluzione alternativa individuata. Il proponente potrà quindi presentare il nuovo progetto e relativo studio di incidenza.

Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A temporanei:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali):
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali):
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A:
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante-operam*:
- Calendarizzazione dei cantieri:
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo:
- «Opzione zero»
- Altro

Individuazione e descrizione di eventuali misure di mitigazione relative alle potenziali soluzioni alternative per P/P/P/I/A/ sia permanenti che temporanei:

Misure di Mitigazione in grado di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie, quali:

- date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di una data specie);
- tipo di strumenti ed interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (ad esempio tane di ibernazione di una specie animale);
- Altro.

Un esame di possibili misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative può consentire di appurare se, alla luce di tali soluzioni e misure di mitigazione, il P/P/P/I/A non interferirà in maniera significativa sull'integrità del sito.

Secondo i principi di mitigazione, come già indicato nel Livello II, le misure possono riferirsi a:

- Evitare o ridurre interferenze alla fonte
- Evitare o minimizzare interferenze sul sito

Documentazione da produrre:

- Rappresentazione con localizzazione di dettaglio delle modifiche apportate al P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie, risultati interferiti dalla Valutazione di Incidenza Appropriata di Livello II;
- Rappresentazione delle modifiche apportate alle fasi di sviluppo del P/P/P/I/A;
- Rappresentazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del P/P/P/I/A modificato e del cantiere;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante operam*;
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
- Altro.

4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione Appropriata può concludersi in tre diversi modi:

- a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo;
- b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;
- c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato;
- d) qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III.

L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. Tali contenuti, devono essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1 del D.P.R. 357/97, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio, e/o ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti delle Regioni e PP.AA.

Nel caso di progetti, interventi o attività il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Tempistiche

L'analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell'Autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza avviene o nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi: in entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.

Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di valutazione di incidenza.

Capitolo 5. Misure di Compensazione - Livello III

PREMESSA

5.1 Le Misure di Compensazione

DISPOSIZIONI

5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

- *Presupposti per l'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione*
- *Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico*
- *Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione*
- *Tipologia di Misure di Compensazione*
- *Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione*

5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

PREMESSA

5.1 Le Misure di Compensazione

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - *Imperative Reasons of Overriding Public Interest*) opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Il Livello III della VInCA è normato a livello nazionale dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., che corrispondono all'art. 6.4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalle Giunte regionali o delle Province Autonome, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell'Autorità competente per la VInCA.

Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE.

Di seguito si riportano i tre scenari possibili:

1) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

2) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

3) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MATTM per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.

Si ricorda che la Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed adottato il relativo provvedimento ufficiale.

Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario 3, **non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A.**

Considerato che l'attuazione delle Misure di Compensazione richiede il rispetto di stringenti requisiti, tale procedura è stata chiarita ed esplicitata in diversi documenti tecnici, tra i quali:

- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - CHIARIFICAZIONE DEI CONCETTI DI: SOLUZIONI ALTERNATIVE, MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, MISURE COMPENSATIVE, COERENZA GLOBALE, PARERE DELLA COMMISSIONE (Commissione europea 2007/2012) (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Documento_di_orientamento_sull'articolo_6x_paragrafo_4x_della_direttiva_xHabitatx_92-43-CEE_-_Gennaio_2007.PDF);
- "Le Misure di Compensazione nella Direttiva Habitat" - Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare - 2014 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/misure_e_compensazione_direttiva_habitat.pdf).

DISPOSIZIONI

5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

- **Presupposti per l'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione**

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, vanno applicate quando i risultati della valutazione svolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, sono negativi o incerti, ossia:

1. quando un P/P/P/I/A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
2. quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al P/P/P/I/A interessato;
3. dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l'assenza di soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000.
4. quando sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), inclusi "motivi di natura sociale o economica".

I punti 1 e 2 e 3 sono direttamente collegati alle conclusioni della valutazione delle Soluzioni Alternative, tenendo presente che l'alternativa finale prescelta deve essere comunque la meno dannosa per gli habitat, le specie, gli habitat di specie e per l'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere dalle considerazioni economiche, ed avendo accertato l'assenza di altre alternative possibili in grado di non presentare incidenze significative.

Quanto indicato al punto 4, evidenzia che le Autorità competenti possono autorizzare l'attuazione di un P/P/P/I/A, in deroga ai disposti dell'art. 6.3, solo nei casi in cui sia stato verificato che l'equilibrio di interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 prescelti per la loro realizzazione ed i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia a favore di questi ultimi.

- **Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI)**

La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

- a) l'interesse pubblico deve essere **rilevante**: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, principalmente se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva;
- b) l'interesse pubblico deve essere rilevante unicamente se si tratta di un interesse **a lungo termine**. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva.

È importante considerare che i "*motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica*" (IROPI) si devono riferire a situazioni nelle quali i P/P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili e opportunamente attestati:

- A. *nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);*
- B. *nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;*
- C. *nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.*

- **Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione**

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000.

Lo studio di incidenza concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità competente richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti.

L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione.

Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);
- Rapporto 1.5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

- **Tipologia di Misure di Compensazione**

Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite VIncA) per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000.

Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento *Guidance document on Article 6(4) of the "Habitat Directive" 92/43/EEC* sono:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
- l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla gestione del sito.

E' importante evidenziare che le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazioni già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.

Pertanto l'attuazione delle misure di conservazione individuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, o la proposta/designazione di un nuovo sito già inventariato come di importanza comunitaria, non possono essere considerate come misure di compensazione, in quanto costituiscono obblighi "normali" già previsti per uno Stato membro. In pratica una misura di compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di conservazione.

Da questo ne consegue che le misure di compensazione dovrebbero essere addizionale rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000.

- **Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione**

Tempi di attuazione della compensazione - I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000.

Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito.

Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate. Solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione, successivamente alla realizzazione del P/P/P/I/A.

Localizzazione delle Misure di Compensazione - Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessato dal P/P/P/I/A. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.

È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato. In altre parole il sito prescelto per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.

Monitoraggi - Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.

La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

A seguito delle verifiche inerenti i contenuti dello Studio di Incidenza che include la proposta di Misure di Compensazione, accertata la possibilità di accogliere i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, il Valutatore verifica la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000.

Le Misure di Compensazione presentate nello Studio devono essere valutate da parte dell'Autorità competente per la VInCA, sentito l'Ente gestore del sito Natura 2000.

Qualora il Valutatore ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
- proporre e/o concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti;
- prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte.
- o, in alternativa, rigettare la proposta e concludere la procedura di Valutazione di Incidenza, specificando che, nonostante la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.

Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l'Autorità competente per la VInCA, con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza, e predispone, anche con l'ausilio del Proponente, il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat*.

Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero dell'Ambiente, che deve acquisire la seguente documentazione:

- lo Studio di Incidenza comprensivo della valutazione delle soluzioni alternative e delle Misure di Compensazione;
- gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;
- il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat* opportunamente compilato;
- l'approvazione ufficiale dell'Autorità preposta alla VInCA, con annesso il parere del Valutatore.

La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero dell'Ambiente da parte delle Regioni e/o dalle Provincie Autonome territorialmente competenti che, in quanto esercitano una attività di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA, in attuazione del D.P.R. 357/97, esprimono in tal modo il loro accordo sulle Misure di Compensazioni presentate e se ne assumono la diretta responsabilità.

Nel caso di Aree Protette Nazionali, delegate anche come Autorità competenti per la VInCA, la documentazione può essere inoltrata direttamente dall'Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto della Regione e/o dalle Provincia Autonome interessata.

Il Ministero dell'Ambiente verifica ed esamina la documentazione di cui sopra e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.

Allegato B

Prevalutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi, piani o attività

ISTRUTTORIA SCREENING DI INCIDENZA			
Oggetto:	PREVALUTAZIONE DI TIPOLOGIE DI PIANI, PROGRAMMI E INTERVENTI IN REGIONE LOMBARDIA		
La prevalutazione viene effettuata sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, habitat e specie anche grazie al contributo essenziale degli enti gestori dei siti Natura 2000 in merito alle considerazioni applicate a livello sitospecifico.			
SITI NATURA 2000 INTERESSATI: si indica l'atto approvativo delle Misure di Conservazione			
Sito	Codice	Denominazione	Atto approvativo Misure di Conservazione
ZSC	IT2010001	LAGO DI GANNA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010005	MONTE MARTICA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABBIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010010	BRUGHERIA DEL VIGANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010012	BRUGHERIA DEL DOSSO	DGR n. 1873 del 23 05.2014 BURL S.O. n.22 del 27.05.2014
ZSC	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZSC	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010016	VAL VEDDASCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010017	PALUDE BOZZA-MONVALLINA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010018	MONTE SANGIANO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010021	SABBIE D'ORO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009
ZPS	IT2010501	LAGO DI VARESE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020001	LAGO DI PIANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020002	SASSO MALASCARPA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020011	SPINA VERDE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	DGR 10822/16.12.2009

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

ZPS	IT2020302	MONTE GENEROSO	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2020303	VALSOLDA	DGR 240 del 14.07.2010 - BURL n. 32 10/08/2010
ZSC	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2030003	MONTE BARRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2030008	IL TOFFO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2030301	MONTE BARRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2030601	GRIGNE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040003	VAL FEDERIA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040004	VALLE ALPISELLA	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040009	VALLE DI FRAELE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013

ZSC	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL. n. 39 29/09/2010
ZSC	IT2040023	VALLE DEI RATTI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRESCIA N.23 DEL 28/07/2016 E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SONDRIO N.13 DEL 1/06/2016. BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 33 DEL 17/08/2016
ZSC	IT2040025	PIAN GEMBRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040026	VAL LESINA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040029	VAL TARTANO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
ZSC	IT2040030	VAL MADRE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040031	VAL CERVIA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

ZSC	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040033	VAL VENINA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040036	VAL BELVISO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040037	RIFUGIO FALK	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040038	VAL FONTANA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040039	VAL ZERTA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040040	VAL BODENGO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZPS	IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	DAC n. 2 24.01.2011 BURL n. 6 09/02/2011
ZPS	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	DAC n. 14 del 27.09.2010 BURL n. 40 06/10/2010
ZPS	IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2040601	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDA ROSSA	DCD n. 84 del 26/11/2010 BURL n. 50 del 15/12/2010
ZPS	IT2040602	VALLE DEI RATTI-CIME DI GAIAZZO	DA 24 del 27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010
ZSC	IT2050001	PINETA DI CESATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050007	FONTANILE NUOVO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	DCD n. 10/2011 BURL n. 14 del 06/04/2011
ZSC	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060007	VALLE ASININA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060008	VALLE PARINA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060016	VALPREDINA E MISMA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

ZPS	IT2060301	MONTE RESEGONE	DGR10822/16.12.2009
ZPS	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	DGR10822/16.12.2009
ZPS	IT2060304	VAL DI SCALVE	DGR10822/16.12.2009
ZPS	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8 23/02/2011
ZPS	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	D.C.D. 12.06.2010 BURL n. 28 14/07/2010
ZSC	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALINERA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070014	LAGO DI PILE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070016	CIMA COMER	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADeghe	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013

ZSC	IT2070019	SORGENTE FUNTANI`	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070021	VALVESTINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2070302	VAL CAFFARO	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2070303	VAL GRIGNA	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	DA n. 24 26/09/2014 BURL n. 44 29/10/2014
ZPS	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	DA N. 3 28.01.2011 BURL n. 6 9/02/2011
ZSC	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080004	PALUDE LOJA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZSC	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080015	SAN MASSIMO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080021	MONTE ALPE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015
ZPS	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015
ZPS	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015
ZPS/ZSC	IT2090001	MONTICCHIE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090008	LA ZERBAGLIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZSC	IT2090010	ADDA MORTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090011	BOSCO VALENTINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090501	SENNA LODIGIANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090702	PO DI CORTE S.ANDREA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0004	LE BINE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0018	CAVE DANESI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0019	BARCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

ZSC	IT20A0020	GABBIONETA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0501	SPINADESCO	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0503	ISOLA MARIA LUGIA	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZSC	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	DCC n. 80 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011
ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	DAC n.15 del 21/09/2010 BURL. n. 13 30/03/2011
ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0015	POMPONESCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0016	OSTIGLIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	DAC n. 15 del 16/03/2011 BURL. n. 13 30/03/2011

ZPS	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	DAC n. 15 del 16/03/2011 BURL. n. 13 30/03/2011
SIC	IT2080024	SASSI NERI - PIETRA CORVA	/
SIC	IT2080025	LE TORRAIE - MONTE LESIMA	/
SIC	IT20B0018	COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	/
SIC	IT2080026	SITI RIPRODUTTIVI DI <i>ACIPENSER NACCARII</i>	/

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
2330	Praterie aperte a <i>Corynephorus</i> e <i>Agrostis</i> su dossi sabbiosi interni	.	U2
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea	U1	U2
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	U2	U2
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	FV	U1
3160	Laghi e stagni distrofici naturali	U2	U2
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	U2	.
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	U2	.
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	U1	.
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	.	U1
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	U2	U2
4030	Lande secche europee	U2	U2
4060	Lande alpine e boreali	FV	.
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	FV	.
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.	U1	.

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
6130	Formazioni erbose calaminari dei <i>Violetalia calaminariae</i>	.	U1
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole	FV	.
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	FV	.
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	U2	U2
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	U1	.
6240*	Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche	U1	.
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	U2	U2
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	U1	U2
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	U1	FV
6520	Praterie montane da fieno	U1	U1
7110*	Torbiera alte attive	U2	U2
7140	Torbiera di transizione e instabili	U2	U2
7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	U2	.
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	U1	U2
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	FV	U1
7230	Torbiera basse alcaline (<i>Caricion davallianae</i>)	U2	U2
7240*	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	U1	.
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)	FV	.
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	FV	.
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	FV	.
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	FV	FV

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	FV	.
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	FV	U1
8240*	Pavimenti calcarei	FV	.
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	FV	.
8340	Ghiacciai permanenti	U2	.
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	FV	.
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	FV	FV
9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>	U1	U2
9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	FV	XX
9190	Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con <i>Quercus robur</i>	.	U2
91D0*	Torbiere boscate	U2	.
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	U1	U2
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	.	U2
91H0*	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>	U1	U2
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	FV	.
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	U1	U2
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	U2	U2
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	U1	.
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	FV	.
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	FV	.
9430(*)	Foreste montane e subalpine di <i>Pinus uncinata</i> (* su substrato gessoso o calcareo)	FV	.
FV	Stato di conservazione favorevole		
U1	Stato di conservazione inadeguato		

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
U2	Stato di conservazione cattivo		
XX	Stato di conservazione sconosciuto		
FLORA			
1379	<i>Mannia triandra</i>	→	
1381	<i>Dicranum viride</i>	→	
1384	<i>Riccia breidleri</i>	→	
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>		
1387	<i>Orthotrichum rogeri</i>	→	
1415	<i>Isoetes malinverniana</i>	↓	
1428	<i>Marsilea quadrifolia</i>	↓	?
1524	<i>Saxifraga tombeanensis</i>	→	
1583	<i>Daphne petraea</i>	→	
1710	<i>Linaria tonzigii</i>	→	
1898	<i>Eleocharis carniolica</i>	.	
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	→	
1903	<i>Liparis loeselii</i>	.	↓
4066	<i>Asplenium adulterinum</i>	→	
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	?	
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	→	
INVERTEBRATI			
1014	<i>Vertigo angustior</i>		→
1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>		↓
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>		
1041	<i>Oxygastra curtisii</i>	n. d.	
1060	<i>Lycaena dispar</i>		↓
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	→	↓
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	n. d.	↓
1083	<i>Lucanus cervus</i>		
1084	<i>Osmoderma eremita</i>		
1087	<i>Rosalia alpina</i>		
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>		→
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	→	→
6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	→	→
PESCI			
1100	<i>Acipenser naccarii</i>		
1103	<i>Alosa fallax</i>	n. d.	
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	→	↓

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
1114	<i>Rutilus pigus</i>	↓	→
1137	<i>Barbus plebejus</i>		↓
1138	<i>Barbus meridionalis</i>		→
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	↓	→
1163	<i>Cottus gobio</i>		↓
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>		
5304	<i>Cobitis bilineata</i>		
5331	<i>Telestes muticellus</i>	→	
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>		→
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>		
ANFIBI			
1167	<i>Triturus carnifex</i>	↓	↓
1193	<i>Bombina variegata</i>	↓	
1199	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>		↓
1215	<i>Rana latastei</i>	↓	↓
5367	<i>Salamandrina perspicillata</i>		↓
6211	<i>Speleomantes strinatii</i>		→
RETTILI			
1220	<i>Emys orbicularis</i>		↓
MAMMIFERI			
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	↓	↓
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	↓	↓
1307	<i>Myotis blythii</i>	↓	↓
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	↓	
1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	↓	
1316	<i>Myotis capaccinii</i>	↓	↓
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	→	→
1323	<i>Myotis bechsteinii</i>		↓
1324	<i>Myotis myotis</i>	↓	↓
1352	<i>Canis lupus</i>		
1354	<i>Ursus arctos</i>		
1361	<i>Lynx lynx</i>	↓	

Lo stato di conservazione delle specie è stato valutato a livello nazionale da ISPRA in occasione della redazione del 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 “Habitat”.

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Codice	Specie	Fenologia di riferimento	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo
A001	<i>Gavia stellata</i>	svernante	+	x
A002	<i>Gavia arctica</i>	svernante	-	+
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	nidificante	x	+
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	nidificante	-	=
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	nidificante	-	-
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	nidificante	-	=
A026	<i>Egretta garzetta</i>	nidificante	-	=
A029	<i>Ardea purpurea</i>	nidificante	+	+
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	nidificante	+	+
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	nidificante	+	+
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	nidificante	+	+
A060	<i>Aythya nyroca</i>	nidificante	x	+
A060	<i>Aythya nyroca</i>	svernante	+	+
A072	<i>Pernis apivorus</i>	nidificante	+	+
A072	<i>Pernis apivorus</i>	migratore	+	+
A073	<i>Milvus migrans</i>	nidificante	x	+
A073	<i>Milvus migrans</i>	migratore	x	x
A074	<i>Milvus milvus</i>	svernante	+	+
A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	nidificante	+	+
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	nidificante	+	+
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	migratore	+	+
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	nidificante	x	+
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	migratore	+	+
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	svernante	=	+
A082	<i>Circus cyaneus</i>	svernante	+	x
A083	<i>Circus macrourus</i>	migratore	+	+
A084	<i>Circus pygargus</i>	nidificante	x	+
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	nidificante	+	+
A092	<i>Hieraaetus pennatus</i>	migratore	+	+
A097	<i>Falco vespertinus</i>	nidificante	x	+
A098	<i>Falco columbarius</i>	svernante	x	x
A103	<i>Falco peregrinus</i>	nidificante	=	+
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	nidificante	x	=
A119	<i>Porzana porzana</i>	nidificante	=	-
A122	<i>Crex crex</i>	nidificante	-	+
A127	<i>Grus grus</i>	svernante	+	+
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	nidificante	x	+
A133	<i>Burhinus oediconemus</i>	nidificante	x	+
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	svernante	=	+
A154	<i>Gallinago media</i>	migratore	x	x
A166	<i>Tringa glareola</i>	migratore	x	x
A193	<i>Sterna hirundo</i>	nidificante	+	=
A215	<i>Bubo bubo</i>	nidificante	+	+
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	nidificante	x	+
A222	<i>Asio flammeus</i>	svernante	x	x
A223	<i>Aegolius funereus</i>	nidificante	x	+
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	nidificante	x	+

Codice	Specie	Fenologia di riferimento	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo
A229	<i>Alcedo atthis</i>	nidificante	-	+
A234	<i>Picus canus</i>	nidificante	x	+
A236	<i>Dryocopus martius</i>	nidificante	=	=
A241	<i>Picoides tridactylus</i>	nidificante	+	+
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	nidificante	=	=
A246	<i>Lullula arborea</i>	nidificante	+	=
A255	<i>Anthus campestris</i>	nidificante	-	=
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	nidificante	-	-
A338	<i>Lanius collurio</i>	nidificante	-	-
A339	<i>Lanius minor</i>	nidificante	-	-
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	nidificante	=	+
A659	<i>Tetrao urogallus</i>	nidificante	x	-
A713	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	nidificante	-	x
A727	<i>Charadrius morinellus</i>	nidificante	x	=
A767	<i>Mergus albellus</i>	svernante	x	x
A773	<i>Egretta alba</i>	nidificante	+	+
A773	<i>Egretta alba</i>	svernante	=	+
A859	<i>Aquila clanga</i>	svernante	x	x
A861	<i>Philomachus pugnax</i>	svernante	+	-
A862	<i>Larus minutus</i>	svernante	+	-
A876	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	nidificante	x	+
A878	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	nidificante	x	-
A885	<i>Sterna albifrons</i>	nidificante	+	-
A892	<i>Porzana parva</i>	nidificante	x	-

+	Incremento
=	Stabilità
x	Non conosciuto
-	Decremento

L’andamento delle specie di Uccelli inclusi nell’Allegato I è stato valutato a livello nazionale da ISPRA in occasione della redazione del Report 2013-2018 (art.12 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”).

Principali pressioni e minacce rilevate e classificate come alte sugli habitat e sulle specie lombardi a livello regionale (Osservatorio regionale Biodiversità) in occasione della trasmissione dei dati per il 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat":

Habitat d'acqua dolce e dune interne (20 habitat) (indicata la percentuale degli habitat interessati dalla pressione o minaccia sul totale degli habitat per tipologia)

Pressioni

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (93%)

K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici (87%)

K04 - Modifica del flusso idrologico (87%)

Minacce

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (93%)

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione) (67%)

K04 - Modifica del flusso idrologico (67%)

K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici (67%)

Lande e arbusteti temperati (4 habitat)

Pressioni

A12 - Soppressione del fuoco per l'agricoltura (33%)

B14 - Soppressione degli incendi per la silvicoltura (33%)

Minacce

F05 - Creazione o sviluppo di infrastrutture sportive, turistiche e per il tempo libero (al di fuori delle aree urbane o ricreative) (33%)

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione) (33%)

J03 - Inquinamento atmosferico da fonte mista, inquinanti atmosferici (33%)

N05 - Modifica della posizione, delle dimensioni e / o della qualità dell'habitat dovuta al cambiamento climatico (33%)

Formazioni erbose naturali e seminaturali (10 habitat)

Pressioni

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio) (80%)

A09 - Pascolo intensivo o pascolo eccessivo da parte del bestiame (40%)

Minacce

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio) (93%)

A09 - Pascolo intensivo o pascolo eccessivo da parte del bestiame (67%)

Torbiere alte, basse e paludi basse (7 habitat)

Pressioni

K04 - Modifica del flusso idrologico (83%)

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (83%)

Minacce

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (75%)
N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici (67%)

Grotte, ghiaioni, ghiacciai (9 habitat)

Pressioni

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico (9%)
N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici (9%)

Foreste (16 habitat)

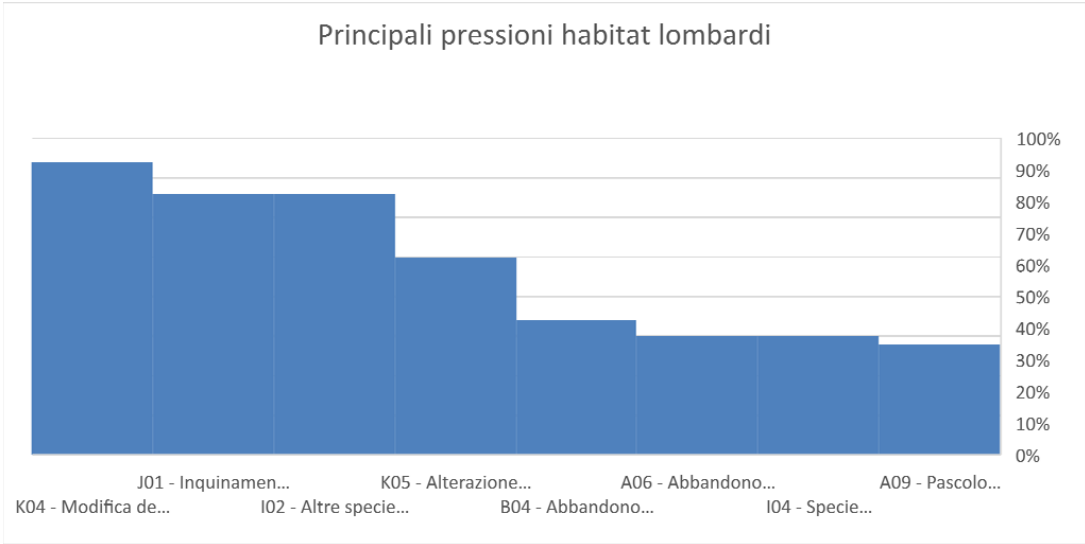
Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale (59%)
I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione) (59%)

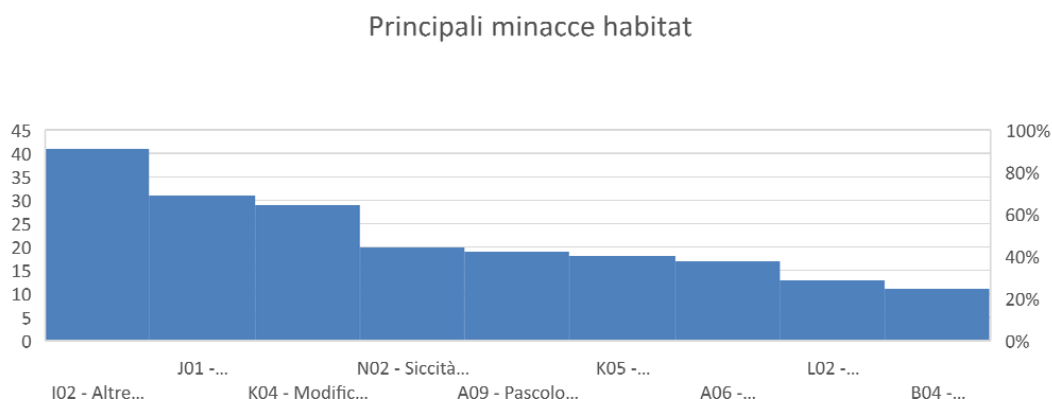
Minacce

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale (68%)
I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)) (68%)

Percentuale degli habitat interessati dal tipo di pressione sul totale



Percentuale degli habitat interessati dal tipo di minaccia sul totale



Principali pressioni rilevate sulle specie di flora:

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

Principali minacce rilevate sulle specie di flora:

N01- Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

Principali pressioni rilevate sulle specie di invertebrati:

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

B15 - Gestione forestale riducendo le vecchie foreste di crescita

B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti

F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In aree industriali / commerciali

G08 - Gestione degli stock di pesca e della selvaggina

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

H05 Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica (pressione media)

F01 Conversione da altri usi del suolo in abitazioni, insediamenti o aree ricreative (pressione media)

Principali minacce rilevate sulle specie di invertebrati:

- A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)
- B15 - Gestione forestale riducendo le vecchie foreste di crescita
- F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In aree industriali / commerciali
- I01 - Specie esotiche invasive di interesse unionale
- G08 - Gestione degli stock di pesca e della selvaggina
- L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)
- B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
- N01- Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico
- H05 Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica (minaccia media)
- F01 Conversione da altri usi del suolo in abitazioni, insediamenti o aree ricreative (minaccia media)

Principali pressioni rilevate sulle specie di pesci:

- I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione))
- L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)
- K03 - Sviluppo e funzionamento delle dighe

Principali minacce rilevate sulle specie di pesci:

- I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione))
- L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)
- K03 - Inquinamento atmosferico da fonte mista, inquinanti atmosferici

Principali pressioni rilevate sulle specie di anfibi e rettili:

- A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)
- L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)
- C15 - Attività minerarie ed estrattive
- A01 – Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e incendio)
- I01 - Specie esotiche invasive di interesse unionale
- F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In insediamenti o aree ricreative
- A25 - Attività agricole che generano inquinamento da fonte puntuale nelle acque superficiali o sotterranee

Principali minacce rilevate sulle specie di anfibi e rettili:

- A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)
- A01 – Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e incendio)
- I01 - Specie esotiche invasive di interesse unionale
- F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In insediamenti o aree ricreative

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

Principali pressioni rilevate sulle specie di mammiferi:

G10 - Uccisioni illegali

F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative (pressione media)

Principali minacce rilevate sulle specie di mammiferi:

G10 - Uccisioni illegali

G13 - Avvelenamento di animali (escluso avvelenamento da piombo)

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative (minaccia media)

Principali pressioni e minacce sulle specie di Uccelli presenti in Lombardia determinate a livello nazionale (dati Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"), suddivise per categorie ambientali:

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti umidi naturali o semi-naturali:

A31 - Drenaggio per utilizzo come terreni agricoli

F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. in insediamenti o aree ricreative

F28 - Modifica dei regimi di allagamento, protezione dalle inondazioni per lo sviluppo residenziale o ricreativo

A02 - Conversione da un tipo di utilizzo agricolo ad un altro (ad esclusione del drenaggio e dell'abbruciamento)

G10 - Uccisioni illegali

Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti umidi naturali o semi-naturali:

F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In insediamenti o aree ricreative

A31 - Drenaggio per utilizzo come terreni agricoli

F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In aree industriali / commerciali

F28 – Modifica dei regimi di allagamento, protezione dalle inondazioni per lo sviluppo residenziale o ricreativo

G10 - Uccisioni illegali

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti agricoli:

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti agricoli:

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

G10 - Uccisioni illegali

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti aperti:

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

D06 – Trasmissione di elettricità e comunicazioni (cavi)

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti aperti:

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

D06 – Trasmissione di elettricità e comunicazioni (cavi)

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

D01 – Energia eolica, energia del moto ondoso energia di marea, infrastrutture incluse

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

G10 - Uccisioni illegali

A02 – Conversione da un tipo di utilizzo agricolo ad un altro (ad esclusione del drenaggio e dell'abbruciamento)

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti forestali:

B02 – Conversione verso tipi diversi di foresta, includendo le monoculture

B12 - Assottigliamento dello strato arboreo

B09 – Taglio a raso, rimozione di tutti gli alberi

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B05 – Lavorazioni boschive senza ripiantumazione o ricrescita naturale

B08 – Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)

Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti forestali: B05 – Lavorazioni boschive senza ripiantumazione o ricrescita naturale B09 – Taglio a raso, rimozione di tutti gli alberi B12 - Assottigliamento dello strato arboreo B02 – Conversione verso tipi diversi di foresta, includendo le monoculture B08 – Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti) F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative	
ECCEZIONI GENERALI	
<i>Viste le potenziali incidenze su habitat e specie, si ritiene che siano comunque esclusi da prevalutazione e che quindi necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata:</i> • <i>tutti gli interventi/attività, ad eccezione di quelle inerenti al taglio e la raccolta legna, che interessino habitat prioritari (*) interni ai siti;</i> • <i>tutti gli interventi/attività che prevedono l'uso dell'elicottero non normato da specifiche disposizioni regolamentari dell'ente gestore o oggetto di autorizzazione da parte dell'ente gestore, nonché l'uso per l'approvvigionamento di generi alimentari e materiale tecnico per i rifugi;</i> • <i>tutti gli interventi/attività che prevedono la realizzazione di piste di accesso e aree di cantiere anche se temporanee che interessino habitat prioritari (*) inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat.</i>	
CONDIZIONI GENERALI	
<i>Al termine di ogni intervento, attività, ogni superficie eventualmente denudata dalla vegetazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie. Per il ripristino si dovrà prevedere il riutilizzo dello scotico preventivamente accantonato in loco, l'uso esclusivo di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto, e/o l'impiego di fiorume di provenienza locale.</i>	
CASO SPECIFICO 1	
Tipologia di interventi e attività (Edilizia 1):	• Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino ampliamento di volumetria (anche se interrata) e superficie superiori al 20% del preesistente. • Realizzazione e manutenzione di opere di arredo di edifici ad uso residenziale in zone urbane e periurbane. • Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne. • Realizzazione e manutenzione di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, telefonico, idrico e allacciamenti a rete fognaria esistente per una lunghezza massima di 500 metri. • Manutenzione di viali di accesso nelle aree pertinenziali agli edifici. • Recinzioni delle strette pertinenze residenziali, artigianali, industriali.
Tipologia esemplificativa:	- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; - realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle finiture esterne, intonaci, rivestimenti, isolamenti termici, coperture, camini esistenti e simili; - realizzazione rampe esterne per superamento di dislivelli, box, ricoveri attrezzi, tettoie, depositi per acqua, gas o altre utenze domestiche interrati

	<i>comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 10 mc e con posa delle relative condotte di allacciamento interrato;</i> <i>- realizzazione di cordoli, muretti, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici.</i>
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo alle specie animali che sfruttano elementi degli edifici come rifugio durante la fase di cantiere; - Potenziale alterazione/distruzione di rifugi di specie animali; - Potenziale alterazione/distruzione di Habitat nella fase di cantiere; - Potenziale sottrazione di Habitat per le opere realizzate nelle pertinenze.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti - H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat - J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, solo per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento; ➤ edifici sulle rive lacuali o entro 300 metri dalle stesse (comprese le darsene), solo per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento; ➤ edifici in cui sia nota la presenza di Chirotteri o altre specie di interesse comunitario; ➤ interventi che comportino mutamento di destinazione d'uso dell'edificio e/o delle pertinenze (eccezione valida in tutti i siti ad eccezione di IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel, IT2040002 Motto di Livigno - Val Saliente, IT2040004 Valle Alpisella, IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale, IT2040009 Valle di Fraele, IT2040010 Valle del Braulio - Cresta di Reit, IT2040013 Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale, IT2040014 Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù – Cevedale, IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio); ➤ interventi che vanno ad occupare/alterare habitat inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat; ➤ recinzioni, cordoli muretti e altri manufatti impermeabili alla fauna all'interno di varchi ecologici individuati con specifico atto dell'Ente gestore o da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche (esclusione valida solo per i siti IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia e Rete ecologica ad essi funzionale e i siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del	

Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica; IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore); ➤ recinzioni in materiali diversi dal legno per i siti IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazz, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia – Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino, IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa.	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 2	
Tipologia di interventi e attività (Edilizia 2):	Posa e manutenzione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici su coperture di edifici o strutture esistenti
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo a specie animali che sfruttano elementi degli edifici come rifugio durante la fase di cantiere; - Potenziale alterazione/distruzione di rifugi di specie animali.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-	

valutati e necessitano di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata: ➤ edifici in cui sia nota la presenza di Chiroterri o altre specie di interesse comunitario;	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario: NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO	
CASO SPECIFICO 3	
Tipologia di interventi e attività (Edilizia 3):	Realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione nelle pertinenze degli edifici.
Siti:	Tutti i siti ad <u>esclusione</u> dei seguenti: IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia – Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Tegno - Pizzo Scalino, IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa, IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo sulla fauna, in particolare sui Chiroterri in caso di eventuale presenza di roost e di aree di foraggiamento.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - F24 Attività e strutture residenziali o ricreative che generano rumore, luce, calore o altre forme di inquinamento	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ pertinenze di edifici dove sia nota la presenza di Chiroterteri; ➤ interventi che prevedano l'illuminazione diretta delle facciate degli edifici; ➤ interventi di manutenzione (ad esempio cambio lampade) che prevedano l'aumento di luminosità rispetto all'impianto esistente.	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario:</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario:</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 4	
Tipologia di interventi e attività (Viabilità):	- Manutenzione straordinaria di strade e sentieri, favorendo l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di nuove murature avendo accortezza che le stesse trovino adeguato inserimento ambientale (es. muretti a secco); - realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc; - realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, mantenendo, ove possibile, dette aree permeabili; - posa di segnaletica orizzontale e verticale; - ripulitura delle scarpate dalla vegetazione, anche con movimenti di terra di sterro e riporto purché non superiori ai 50 mc complessivi; - pavimentazioni della sede viaria di strade agro-silvo-pastorali e strade non asfaltate o pavimentate nel caso di instabilità dei versanti o per la sicurezza (tratti con pendenze superiori al 14%);
Condizioni:	<i>A condizione che si eviti che le acque di sgrondo possano interferire con superfici in cui sono stati individuati habitat acquatici/habitat di specie di interesse comunitario.</i>

Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo alle specie faunistiche durante la fase di cantiere; - Potenziale alterazione/sottrazione di Habitat, sia in fase di cantiere sia a lungo termine; - Potenziale rimozione di individui arborei maturi; - Potenziale aumento del disturbo antropico legato alla maggiore facilità di percorrenza della viabilità. Data la tipologia e le caratteristiche delle opere/interventi previsti gli impatti a lungo termine sugli Habitat possono essere considerati di nulla o bassa entità.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - H05 - Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica - J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ interventi che interessino habitat di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica; IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore, IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche); ➤ interventi di manutenzione straordinaria che vadano a modificare la classe della strada; ➤ interventi effettuati nel periodo riproduttivo della fauna di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica, IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia e dell'Allegrezza, IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem,	

IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche); ➤ interventi di manutenzione straordinaria nel periodo nel periodo riproduttivo della fauna di interesse comunitario e di fioritura di specie erbacee nei siti IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza.	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 5	
Tipologia di interventi e attività (Manufatti per fruizione turistico-didattica)	Posa di opere fisse di arredo come staccionate, bacheche, manufatti didattico informativi, panche, tavoli, occupanti una superficie complessivamente inferiore a 50 mq, in prossimità di fabbricati e/o della rete stradale e sentieristica esistente.
Condizioni:	<i>A condizione che l'intervento sia proposto dall'Ente gestore stesso o che sia stato condiviso con l'Ente gestore</i>
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo a specie faunistiche nella fase di cantiere; - Potenziale danno ad habitat e specie vegetali durante la fase di cantiere; - Potenziale aumento del disturbo antropico con effetti su habitat e specie presenti nei pressi dell'area di intervento; - Potenziale sottrazione di Habitat. Data la tipologia e le caratteristiche delle opere/interventi previsti gli impatti a lungo termine sugli Habitat possono essere considerati di nulla o bassa entità.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:	
- F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative - J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ interventi che prevedano la realizzazione di punti-fuoco (<i>barbecue</i>).	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO	
CASO SPECIFICO 6	
Tipologia di interventi e attività (Manutenzione del verde):	Potature di filari, manutenzione o ripristino della vegetazione lungo sentieri, strade poderali e interpoderali e lungo la viabilità agro silvo pastorale.
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale riduzione della connettività locale con effetti sulle specie; - Potenziale disturbo alle specie faunistiche durante la fase di cantiere; - Potenziale perdita di siti di rifugio/nidificazione per specie faunistiche; - Potenziale danno a specie floristiche.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.) - B08 – Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti) - H05 - Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica - J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ individui arborei ospitanti specie faunistiche di interesse comunitario; ➤ interventi riguardanti individui arborei con cavità idonee alla presenza di fauna di interesse comunitario; ➤ interventi effettuati nel periodo riproduttivo delle specie faunistiche di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica, IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, IT2060016 Valpredina e Misma) e nel periodo di fioritura di specie erbacee (esclusione valida per i siti IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza).	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 7	
Tipologia di interventi e attività (Attività forestali):	Tagli boschivi di utilizzazione o diradamento.
Siti:	Tutti i siti ad <u>esclusione</u> dei seguenti siti: IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo alla fauna durante la realizzazione dei tagli; - Potenziale danneggiamento di specie floristiche durante la realizzazione dei tagli;	

- Potenziale riduzione/perdita di aree di rifugio e di alimentazione di specie faunistiche; - Potenziale riduzione/perdita di specie floristiche; - Potenziale perdita e/o frammentazione di Habitat e di habitat di specie.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - B02 - Conversione verso tipi diversi di foresta, includendo le monoculture - B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale - B05 - Lavorazioni boschive senza ripiantumazione o ricrescita naturale - B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti - B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti) - B09 - Taglio a raso, rimozione di tutti gli alberi - B12 - Assottigliamento dello strato arboreo - B15 - Gestione forestale riducendo le vecchie foreste di crescita - H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere prevalutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ Interventi in aree non sottoposte a pianificazione forestale (Piano di settore boschi, Piano di Indirizzo Forestale, Piano di Assestamento Forestale), realizzati in difformità alle misure provvisorie di cui all'art. 48 del r.r 5/2007; ➤ Interventi che prevedono l'utilizzo di mezzi cingolati in aree di pianura non assoggettate a pianificazione forestale, salvo che l'utilizzo di tali mezzi avvenga esclusivamente su viabilità esistente oppure su piste forestali individuate e concordate con l'Ente gestore; ➤ Interventi che, in presenza di progetto di taglio, omettano le analisi volte a verificare la coerenza con la normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 e a prevenire il possibile degrado di habitat e/o la perturbazione delle specie; ➤ Interventi che prevedono la posa di gru a cavo, qualora non ricompresi in un progetto di taglio; ➤ Interventi condotti nel periodo dal termine invernale della stagione silvana (art. 21 c. 1 r.r. 5/2007) al 31 luglio, con l'esclusione dei tagli di autoconsumo familiare.	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 8	
Tipologia di interventi e attività (Agricoltura/acque):	Manutenzione ordinaria e pulizia di canali, rogge e opere idrauliche

Condizioni:	<i>Nella regione biogeografica continentale a condizione che il taglio della vegetazione spondale sia effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo (annuale per l'erbacea e a turno forestale per le arboree arbustive) e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione dei siti e/o dalle misure di conservazione.</i>
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo a specie faunistiche, in particolare durante il periodo riproduttivo; - Potenziale perdita di siti di rifugio e alimentazione di specie faunistiche; - Potenziale frammentazione di habitat di specie; - Potenziale perdita di specie floristiche; - Potenziale inquinamento delle acque.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - A01 - Conversione in terreno agricolo; - A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.) - A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura - A25 - Attività agricole che generano inquinamento da fonte puntuale nelle acque superficiali o sotterranee - J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi effettuati nel periodo riproduttivo di specie di interesse comunitario e di fioritura di specie erbacee nei siti IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza.	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO	
CASO SPECIFICO 9	

Tipologia di interventi e attività (Acque 1):	Prelievi d'acqua per singole abitazioni, piccoli nuclei o per irrigazione.
Condizioni:	- Fino ad un massimo di 5 l/s - A condizione che sia già presente il recupero delle acque meteoriche, nel caso di prelievo di acque diverso da quello potabile.
Siti:	Tutti i siti della regione biogeografica continentale, ad <u>esclusione</u> dei seguenti siti: IT2080021 Monte Alpe, IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva, IT2080025 Le Torraie - Monte Lesima, IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza-Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale alterazione/distruzione di habitat acquatici; - Potenziale alterazione dei parametri chimico-fisici delle acque; - Potenziale alterazione della continuità fluviale; - Potenziale alterazione delle comunità animali e vegetali.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. in insediamenti o aree ricreative - F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. - J02.06 - Prelievo di acque superficiali - J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) - K04 - Modifica del flusso idrologico - K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici - N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi che interessano corsi d'acqua dove risultino presenti <i>Austropotamobius pallipes</i> e/o <i>Cottus gobio</i> e/o legati alla presenza di habitat di torbiera di interesse comunitario o dell'Habitat 7220 (*) Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>).	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	

<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 10	
Tipologia di interventi e attività (Acque 2):	Rinnovo di concessioni di occupazione di spazio acque già sottoposte a Valutazione di Incidenza
Condizioni:	<i>A condizione che non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi e/o alla tipologia di utilizzo.</i>
Siti:	IT2010008 Lago di Comabbio, IT2010012 Brughiera del Dosso, IT2010013 Ansa di Castelnovate, IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, IT2050005 Boschi della Fagiana, IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino, IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano, IT2080019 Boschi di Vaccarizza, IT2080301 Boschi del Ticino, IT2080026 Siti Riproduttivi di <i>Acipenser naccarii</i> , IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po, IT2080703 Po di Pieve Porto Morone, IT20A0004 Le Bine, IT20B0001 Bosco Foce Oglio, IT20B0002 Valli di Mosio, IT20B0003 Lanca Cascina S. Alberto, IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate, IT20B0005 Torbiere di Marcaria, IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale modifica dei flussi idrologici; - Potenziale alterazione dei parametri chimico-fisici delle acque.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - K04 - Modifica del flusso idrologico - K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO	

<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO</i>	
CASO SPECIFICO 11	
Tipologia di interventi e attività (Adeguamenti/manutenzioni linee tecnologiche):	• Manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne o interventi su elementi già esistenti che risultino migliorativi rispetto a possibili impatti su habitat e specie e che non prevedano un incremento di superficie occupata. • Manutenzioni delle linee telefoniche ed elettriche esistenti. Adeguamento funzionali per cabine di impianti tecnologici a rete, mantenendo tipologia e dimensione. • Realizzazione e manutenzione di brevi tratti di condotte interrato di linee tecnologiche, anche con modesti scavi (es. oleodotti, metanodotti).
Condizioni:	<i>Per le linee elettriche: a condizione che gli interventi prevedano la messa in sicurezza finalizzata alla riduzione delle collisioni e/o elettrocuzioni dell'avifauna.</i>
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Possibile disturbo alle specie faunistiche durante la fase di cantiere; - Potenziale sottrazione/distruzione di habitat nella fase di cantiere; - Potenziale rischio di collisione e/o elettrocuzione di specie di avifauna. Data la tipologia e le caratteristiche delle opere/interventi previsti (manutenzione) gli impatti a lungo termine sugli Habitat e sull'avifauna possono considerarsi nulli o molto limitati.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - D06 - Trasmissione di elettricità e comunicazioni (cavi) - F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti - H08 - Altre intrusioni umane e disturbi	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO</i>	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di</i>	

interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO	
CASO SPECIFICO 12	
Tipologia di interventi e attività (Attività venatoria):	• Rinnovo autorizzazione/cambio di titolare di appostamenti fissi di caccia già sottoposti positivamente a Valutazione di Incidenza; • Rinnovo di Zone Addestramento e Allenamento Cani, già sottoposti positivamente a Valutazione di Incidenza.
Condizioni:	<i>A condizione che il rinnovo/cambio di titolare preveda la stessa medesima localizzazione e dimensione dell'appostamento fisso.</i> <i>A condizione che il rinnovo di Zone Addestramento e Allenamento Cani non preveda un ampliamento di estensione delle stesse.</i>
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale uccisione involontaria di specie non di interesse venatorio; - Potenziale alterazione di vie di migrazione dell'avifauna; - Potenziale disturbo a concentrazioni di all'avifauna acquatica svernante; - Potenziale disturbo alle specie faunistiche che si riproducono a terra.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - G10 - Uccisioni illegali - J03.02.01 - riduzione della migrazione/barriere alla migrazione	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO	
CASO SPECIFICO 13	

Tipologia di interventi e attività (Manifestazioni ed eventi):	Manifestazioni sportive competitive e non competitive - eventi e simili
Condizioni:	A condizione che l'organizzatore si faccia carico del completo ripristino dei luoghi.
Siti:	Tutti i siti, ad <u>esclusione</u> dei seguenti: IT2080021 Monte Alpe, IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva, IT2080025 Le Torraie - Monte Lesima, IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte Di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzzi, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia - Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo a specie faunistiche; - Potenziale distruzione di Habitat e specie floristiche.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative - F24 - Attività e strutture residenziali o ricreative che generano rumore, luce, calore o altre forme di inquinamento - E04 - Traiettorie di volo di aerei, elicotteri e altri velivoli non da diporto	
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ manifestazioni/eventi che prevedano l'uso dell'elicottero o di mezzi motorizzati (ad esclusione di quelli di soccorso, di servizio all'evento o autorizzati dall'Ente gestore stesso); ➤ manifestazioni/eventi che vanno ad occupare/alterare habitat inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat o habitat di specie; ➤ manifestazioni/eventi che escono dalla sentieristica/viabilità esistente; ➤ manifestazioni/eventi che prevedano attività o azioni che producono rumori molesti, fumi, vibrazioni o combustione (es. fuochi di artificio, lanterne cinesi, musica ad elevato volume, ecc.);	

➤ manifestazioni/eventi realizzati nel periodo riproduttivo delle specie faunistiche di interesse comunitario nei siti IT2010006 Lago di Blandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruscherà, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore; ➤ manifestazioni/eventi di durata superiore ai tre giorni nei siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica.	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 14	
Tipologia di interventi e attività (Campeggio):	Bivacchi e campeggi liberi
Condizioni:	A condizione che: • l'attendimento sia previsto dall'alba al tramonto, per non più di una notte e in un numero massimo di tre tende; • siano rispettati i seguenti divieti: il taglio delle piante e qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione; la manomissione del terreno, qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località (es. fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, introdurre cani e/o altri animali domestici, ecc.); l'accensione di fuochi, fatto salvo nei siti appositamente attrezzati; • si provveda alla rimozione e asportazione di eventuali rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione.
Siti:	IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale disturbo a specie faunistiche; - Potenziale distruzione di Habitat e specie floristiche.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:	

- F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative - F24 - Attività e strutture residenziali o ricreative che generano rumore, luce, calore o altre forme di inquinamento	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO	
CASO SPECIFICO 15	
Tipologia di interventi e attività (Interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità):	• Interventi specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità e direttamente realizzati dall'ente gestore ovvero dallo stesso disposti ed approvati, anche se non già previsti nei piani di gestione.
Siti:	Tutti i siti
CASO SPECIFICO 16	
Tipologia di interventi e attività (Interventi previsti da piani già valutati positivamente):	Interventi, previsti specificatamente e con adeguato dettaglio (almeno equivalente a quello di un progetto di fattibilità), da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza.
Siti:	Tutti i siti.
Se la valutazione è già avvenuta in sede di pianificazione, è da evitare la duplicazione dei procedimenti.	
ECCEZIONI	
Si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi per i quali nel provvedimento di valutazione dello strumento di pianificazione è stata indicata la necessità di successiva procedura di Screening/Valutazione di incidenza.	
CASO SPECIFICO 17	

Tipologia di piani e programmi (Pianificazione comunale):	• Piani di governo del territorio di Comuni non interessati dalla presenza di Siti Natura 2000 o non direttamente confinanti con siti Natura 2000; • Varianti puntuali urbanistiche dei PGT all'interno del tessuto urbano consolidato compresi i piani di recupero (non ci si riferisce alla parte attuativa dei SUAP, che include le attività cantieristiche, la cui valutazione o screening è di competenza degli Enti gestori dei Siti Natura 2000); • Varianti relative solo al Piano delle Regole (PdR), al Piano dei Servizi (PdS) o a entrambi, che riguardino esclusivamente, nei comparti già completamente urbanizzati, i parametri urbanistici, le definizioni normative e le nomenclature, le funzioni ammesse. Per esempio: norme relative all'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, alla ridefinizione di fasce di rispetto stradale, all'altezza dei solai, alla ridefinizione delle modalità attuative degli Ambiti di Trasformazione quali il frazionamento o l'accorpamento degli stessi, alla definizione delle funzioni ammesse o ai parcheggi ecc. • Piani attuativi conformi ai PGT o altri piani di livello comunale di carattere puramente strategico la cui effettiva attuazione si esplica attraverso altri strumenti di pianificazione (quale ad esempio il Piano per l'energia sostenibile e per il clima).
Condizioni:	<i>Varianti puntuali urbanistiche dei PGT all'interno del tessuto urbano consolidato: per quanto riguarda nuove previsioni o ampliamenti di previsioni preesistenti, queste devono interessare un unico ambito, essere interne (cioè ricadenti in un'area interclusa totalmente) all'urbanizzato e non riguardare aree agricole, né boschi ai sensi di legge. Nel caso siano interne all'urbanizzato e abbiano un solo lato rivolto verso spazi aperti (quindi aree poste nella frangia urbana, quale ridefinizione di un margine urbano) devono essere inferiori ad un ettaro.</i>
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000: - Potenziale sottrazione/distruzione di Habitat; - Potenziale interferenza con le Reti ecologiche, con frammentazione di Habitat e di habitat di specie - Potenziale interferenza con i cicli biologici di specie animali e vegetali.	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
I piani/programmi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI: - E01 - Aree urbane, insediamenti umani - E01.01 - Urbanizzazione continua - E02 - Aree industriali o commerciali - E06 - Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili - G - Disturbo antropico	

Si tratta di interferenze legate alla diretta insistenza sul territorio in cui ricadono i Siti o gli elementi primari della Rete Ecologica o ad ambiti a questi ecologicamente connessi.
ECCEZIONI
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata, eventualmente espresso in ambito VAS o verifica di VAS, i seguenti casi: ➤ PGT di Comuni o Varianti che abbiano Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi, nuove aree di Servizi che non siano esclusivamente a verde, o Ambiti di Riqualificazione qualsivoglia definiti (es. ARU) in cui risulti necessario valutare l'incidenza su elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoi primari, elementi di primo livello e tutti i tipi di varchi, ai sensi della DGR 10962/2009) o Provinciale/Metropolitana, individuati da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche; in questo caso la Provincia valuta il PGT, acquisendo il parere degli enti gestori dei Siti Natura 2000 ecologicamente connessi agli elementi di Rete Ecologica presenti. ➤ I Piani attuativi per i quali nel provvedimento di Valutazione di incidenza del relativo strumento urbanistico è stata prescritta la necessità di successiva procedura di Screening/Valutazione appropriata.
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO <i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO
Conclusioni e motivazioni (parere motivato):
Alla luce dello stato di conservazione di habitat e specie, delle principali fonti di pressione e minaccia, degli obiettivi e misure di conservazione stabiliti per i siti Natura 2000 in Lombardia, si ritiene che l'attuazione di interventi/attività/pianificazioni considerati nel presente documento, in riferimento ai siti Natura 2000 indicati per ciascun gruppo di interventi, con i condizionamenti individuati e le eccezioni previste in generale e per ciascuna tipologia di intervento, non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING
<u>ESITO DELLO SCREENING: POSITIVO</u>
Ufficio / Struttura competente: Struttura e Biodiversità

Allegato C

Modalità per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale

Nel presente documento sono descritte le modalità per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale di piani interventi e attività, suddivisi per tipologie.

Sono riportate le caratteristiche dei piani, interventi e attività per le quali gli stessi non possono essere considerati prevalutati ("Eccezioni"), sia di carattere generale, sia riferite alle singole tipologie.

Sono indicate le "Condizioni" alle quali piani, interventi, attività devono attenersi perché possano essere considerati prevalutati. Le condizioni sono sia di tipo generale sia legate alle singole tipologie.

Per ciascuna tipologia sono inoltre indicati i siti in cui la prevalutazione si applica.

Indipendentemente dalle modalità individuate, dalle eccezioni e dalle condizioni previste si evidenzia che:

- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla "disciplina" della prevalutazione gli interventi di somma urgenza (ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50/16). L'esecuzione degli interventi dovrà comunque essere comunicata, entro 30 giorni dalla realizzazione, all'Ente gestore che potrà richiedere eventuali misure di mitigazione;
- non necessitano di alcun tipo di valutazione e non sono soggetti alla "disciplina" della prevalutazione gli interventi e le attività preposte all'ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela e sicurezza della salute e della vita delle persone e degli animali, controllo e osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti;
- sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività non soggetti a procedimento abilitativo regolati da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono comunque fatti salvi divieti e obblighi previsti da altre norme di strumenti di pianificazione vigente che abbiano conseguito la positiva valutazione d'incidenza;
- sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dalle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
- la "disciplina" della prevalutazione si applica anche per interventi/attività localizzati negli elementi di Rete Ecologica laddove la valutazione di incidenza sia prevista dalle norme di riferimento;
- l'autorità competente di riferimento ha sempre facoltà di intervenire qualora ritenga di dover procedere a Screening o Valutazione di Incidenza appropriata.

1. VERIFICA DI CORRISPONDENZA

La verifica di corrispondenza alla preavalutazione regionale degli interventi e attività è svolta dall'ente gestore oppure dall'ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo accordo tra i due enti ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, individuando il termine per tale verifica in 5 giorni per la SCIA e 30 giorni per gli altri casi.

Per tutte le Tipologia di interventi e attività, ad esclusione della “Tipologia Tagli boschivi” e della “Tipologia Interventi specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità” le modalità di verifica sono le seguenti:

Caso 1 - Verifica di corrispondenza effettuata dall'ente gestore sulla base di istanza formulata tramite apposito Modulo per la verifica di corrispondenza con la preavalutazione regionale, trasmesso dal proponente o dall'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo comunque denominato. La verifica verrà effettuata entro 5 giorni lavorativi nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), entro 30 giorni negli altri casi. Oltre tali termini la verifica si intende espletata positivamente. L'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo comunque denominato darà atto dell'avvenuta verifica nel provvedimento. Si prevede di attivare una specifica sezione dell'applicativo SIVIC.

Caso 2 - Verifica di corrispondenza effettuata dall'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo sulla base di istanza formulata tramite apposito Modulo per la verifica di corrispondenza con la preavalutazione regionale, trasmesso dal proponente. L'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo comunque denominato darà atto dell'avvenuta verifica nel provvedimento.

Per la “Tipologia Tagli boschivi”

Caso 1 - Verifica di corrispondenza effettuata dall'ente gestore: se l'ente gestore non è anche ente forestale, a seguito di informativa fornita all'atto del caricamento della denuncia di taglio nel sistema informativo Sitab o a seguito di verifica nel Geoportale regionale trasmette nota di verifica di corrispondenza all'ente forestale: entro 5 giorni lavorativi, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ed entro 30 giorni negli altri casi. Oltre tali termini la verifica si intende espletata positivamente. L'autorità forestale per il rilascio del titolo abilitativo comunque denominato darà atto dell'avvenuta verifica nel provvedimento.

Caso 2 - Verifica di corrispondenza effettuata dall'ente gestore, se ente forestale, o dall'autorità forestale in caso di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, a seguito del caricamento della denuncia di taglio nel sistema informativo Sitab entro 5 giorni lavorativi, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ed entro 30 giorni negli altri casi. L'autorità forestale per il rilascio del titolo abilitativo comunque denominato darà atto dell'avvenuta verifica nel provvedimento.

Per la **“Tipologia interventi specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità”** l’Ente gestore da atto dell’avvenuta verifica di corrispondenza nell’approvazione del progetto.

La verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale della **“Tipologia piani comunali”** è effettuata dalla autorità competente (Provincia/Città Metropolitana), sulla base dello specifico Modulo per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale.

2. ECCEZIONI GENERALI

Viste le potenziali incidenze su habitat e specie, si ritiene che siano esclusi da prevalutazione e che quindi necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata:

- tutti gli interventi/attività, ad eccezione di quelle inerenti al taglio e la raccolta legna, che interessino habitat prioritari (*) interni ai siti;
- tutti gli interventi/attività che prevedono l'uso dell'elicottero non normato da specifiche disposizioni regolamentari dell'ente gestore o oggetto di autorizzazione da parte dell'ente gestore, nonché l'uso per l'approvvigionamento di generi alimentari e materiale tecnico per i rifugi;
- tutti gli interventi/attività che prevedono la realizzazione di piste di accesso e aree di cantiere anche se temporanee che interessino habitat prioritari (*) inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat.

3. CONDIZIONI GENERALI

Al termine di ogni intervento, attività, ogni superficie eventualmente denudata dalla vegetazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie. Per il ripristino si dovrà prevedere il riutilizzo dello scotico preventivamente accantonato in loco, l'uso esclusivo di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto, e/o l'impiego di fiorume di provenienza locale.

CASO SPECIFICO 1	
Tipologia di interventi e attività (Edilizia 1):	• Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino ampliamento di volumetria (anche se interrata) e superficie superiori al 20% del preesistente. • Realizzazione e manutenzione di opere di arredo di edifici ad uso residenziale in zone urbane e periurbane. • Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne. • Realizzazione e manutenzione di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, telefonico, idrico e allacciamenti a rete fognaria esistente per una lunghezza massima di 500 metri. • Manutenzione di viali di accesso nelle aree pertinenziali agli edifici. • Recinzioni delle strette pertinenze residenziali, artigianali, industriali.
Tipologia esemplificativa:	- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; - realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle finiture esterne, intonaci, rivestimenti, isolamenti termici, coperture, camini esistenti e simili; - realizzazione rampe esterne per superamento di dislivelli, box, ricoveri attrezzi, tettoie, depositi per acqua, gas o altre utenze domestiche interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 10 mc e con posa delle relative condotte di allacciamento interrate; - realizzazione di cordoli, muretti, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici.
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, solo per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento; ➤ edifici sulle rive lacuali o entro 300 metri dalle stesse (comprese le darsene), solo per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento; ➤ edifici in cui sia nota la presenza di Chiroterri o altre specie di interesse comunitario; ➤ interventi che comportino mutamento di destinazione d'uso dell'edificio e/o delle pertinenze (eccezione valida in tutti i siti ad eccezione di IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel, IT2040002 Motto di Livigno - Val Saliente, IT2040004 Valle Alpisella, IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale, IT2040009 Valle di Fraele, IT2040010 Valle del Braulio - Cresta di Reit, IT2040013 Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale, IT2040014 Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale, IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio); ➤ interventi che vanno ad occupare/alterare habitat inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat; ➤ recinzioni, cordoli muretti e altri manufatti impermeabili alla fauna all'interno di varchi ecologici individuati con specifico atto dell'Ente gestore o da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche (esclusione valida solo per i siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica; IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia e Rete ecologica ad essi funzionale e i siti IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia,	

IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore);

- recinzioni in materiali diversi dal legno per i siti IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia – Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino, IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa.

CASO SPECIFICO 2	
Tipologia di interventi e attività (Edilizia 2):	Posa e manutenzione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici su coperture di edifici o strutture esistenti
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata: ➤ edifici in cui sia nota la presenza di Chiropteri o altre specie di interesse comunitario;	

CASO SPECIFICO 3	
Tipologia di interventi e attività (Edilizia 3):	Realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione nelle pertinenze degli edifici.
Siti:	Tutti i siti ad <u>esclusione</u> dei seguenti: IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia – Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino, IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa, IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ pertinenze di edifici dove sia nota la presenza di Chiotteri; ➤ interventi che prevedano l'illuminazione diretta delle facciate degli edifici; ➤ interventi di manutenzione (ad esempio cambio lampade) che prevedano l'aumento di luminosità rispetto all'impianto esistente.	

CASO SPECIFICO 4	
Tipologia di interventi e attività (Viabilità):	• Manutenzione straordinaria di strade e sentieri, favorendo l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di nuove murature avendo accortezza che le stesse trovino adeguato inserimento ambientale (es. muretti a secco); • realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc; • realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, mantenendo, ove possibile, dette aree permeabili; • posa di segnaletica orizzontale e verticale; • ripulitura delle scarpate dalla vegetazione, anche con movimenti di terra di sterro e riporto purché non superiori ai 50 mc complessivi; • pavimentazioni della sede viaria di strade agro-silvo-pastorali e strade non asfaltate o pavimentate nel caso di instabilità dei versanti o per la sicurezza (tratti con pendenze superiori al 14%);
Condizioni:	A condizione che si eviti che le acque di sgrondo possano interferire con superfici in cui sono stati individuati habitat acquatici/habitat di specie di interesse comunitario.
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ interventi che interessino habitat di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica; IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore), IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche); ➤ interventi di manutenzione straordinaria che vadano a modificare la classe della strada; ➤ interventi effettuati nel periodo riproduttivo della fauna di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica, IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza), IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche); ➤ interventi di manutenzione straordinaria nel periodo nel periodo riproduttivo della fauna di interesse comunitario e di fioritura di specie erbacee nei siti IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese,	

IT2010502 Canneti del Lago Maggiore, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza.

CASO SPECIFICO 5	
Tipologia di interventi e attività (Manufatti per fruizione turistico-didattica):	Posa di opere fisse di arredo come staccionate, bacheche, manufatti didattico informativi, panche, tavoli, occupanti una superficie complessivamente inferiore a 50 mq, in prossimità di fabbricati e/o della rete stradale e sentieristica esistente.
Condizioni:	<i>A condizione che l'intervento sia proposto dall'Ente gestore stesso o che sia stato condiviso con l'Ente gestore</i>
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ interventi che prevedano la realizzazione di punti-fuoco (<i>barbecue</i>).	

CASO SPECIFICO 6	
Tipologia di interventi e attività (Manutenzione del verde):	Potature di filari, manutenzione o ripristino della vegetazione lungo sentieri, strade poderali e interpoderali e lungo la viabilità agro silvo pastorale.
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ individui arborei ospitanti specie faunistiche di interesse comunitario; ➤ interventi riguardanti individui arborei con cavità idonee alla presenza di fauna di interesse comunitario; ➤ interventi effettuati nel periodo riproduttivo delle specie faunistiche di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica, IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, IT2060016 Valpredina e Misma) e nel periodo di fioritura di specie erbacee (esclusione valida per i siti IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza).	

CASO SPECIFICO 7	
Tipologia di interventi e attività (Attività forestali):	Tagli boschivi di utilizzazione o diradamento.
Siti:	Tutti i siti ad <u>esclusione</u> dei seguenti siti: IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere prevalutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ Interventi in aree non sottoposte a pianificazione forestale (Piano di settore boschi, Piano di Indirizzo Forestale, Piano di Assestamento Forestale), realizzati in difformità alle misure provvisorie di cui all'art. 48 del r.r. 5/2007; ➤ Interventi che prevedono l'utilizzo di mezzi cingolati in aree di pianura non assoggettate a pianificazione forestale, salvo che l'utilizzo di tali mezzi avvenga esclusivamente su viabilità esistente oppure su piste forestali individuate e concordate con l'Ente gestore; ➤ Interventi che, in presenza di progetto di taglio, omettano le analisi volte a verificare la coerenza con la normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 e a prevenire il possibile degrado di habitat e/o la perturbazione delle specie; ➤ Interventi che prevedono la posa di gru a cavo, qualora non ricompresi in un progetto di taglio; ➤ Interventi condotti nel periodo dal termine invernale della stagione silvana (art. 21 c. 1 r.r. 5/2007) al 31 luglio, con l'esclusione dei tagli di autoconsumo familiare.	

CASO SPECIFICO 8	
Tipologia di interventi e attività (Agricoltura/acque):	Manutenzione ordinaria e pulizia di canali, rogge e opere idrauliche
Condizioni:	<i>Nella regione biogeografica continentale a condizione che il taglio della vegetazione spondale sia effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo (annuale per l'erbacea e a turno forestale per le arboree arbustive) e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione dei siti e/o dalle misure di conservazione.</i>
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi effettuati nel periodo riproduttivo di specie di interesse comunitario e di fioritura di specie erbacee nei siti IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza.	

CASO SPECIFICO 9	
Tipologia di interventi e attività (Acque):	Prelievi d’acqua per singole abitazioni, piccoli nuclei o per irrigazione.
Condizioni:	- Fino ad un massimo di 5 l/s - A condizione che sia già presente il recupero delle acque meteoriche, nel caso di prelievo di acque diverso da quello potabile.
Siti:	Tutti i siti della regione biogeografica continentale, ad <u>esclusione</u> dei seguenti siti: IT2080021 Monte Alpe, IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva, IT2080025 Le Torraie - Monte Lesima, IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza-Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi che interessano corsi d’acqua dove risultino presenti <i>Austropotamobius pallipes</i> e/o <i>Cottus gobio</i> e/o legati alla presenza di habitat di torbiera di interesse comunitario o dell’Habitat 7220 (*) Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>).	

CASO SPECIFICO 10	
Tipologia di interventi e attività (Acque 2):	Rinnovo di concessioni di occupazione di spazio acque già sottoposte a Valutazione di Incidenza
Condizioni:	<i>A condizione che non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi e/o alla tipologia di utilizzo.</i>
Siti:	IT2010008 Lago di Comabbio, IT2010012 Brughiera del Dosso, IT2010013 Ansa di Castelnovate, IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, IT2050005 Boschi della Fagiana, IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino, IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano, IT2080019 Boschi di Vaccarizza, IT2080301 Boschi del Ticino, IT2080026 Siti Riproduttivi di <i>Acipenser naccarii</i> , IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po, IT2080703 Po di Pieve Porto Morone, IT20A0004 Le Bine, IT20B0001 Bosco Foce Oglio, IT20B0002 Valli di Mosio, IT20B0003 Lanca Cascina S. Alberto, IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate, IT20B0005 Torbiere di Marcara, IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud.

CASO SPECIFICO 11	
Tipologia di interventi e attività (Adeguamenti/manutenzioni linee tecnologiche):	• Manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne o interventi su elementi già esistenti che risultino migliorativi rispetto a possibili impatti su habitat e specie e che non prevedano un incremento di superficie occupata. • Manutenzioni delle linee telefoniche ed elettriche esistenti. Adeguamento funzionali per cabine di impianti tecnologici a rete, mantenendo tipologia e dimensione. • Realizzazione e manutenzione di brevi tratti di condotte interrato di linee tecnologiche, anche con modesti scavi (es. oleodotti, metanodotti).
Condizioni:	Per le linee elettriche: a condizione che gli interventi prevedano la messa in sicurezza finalizzata alla riduzione delle collisioni e/o elettrocuzioni dell'avifauna.
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi realizzati e/o che necessitano di zone di deposito e/o di servizio in habitat prioritario (*).	

CASO SPECIFICO 12	
Tipologia di interventi e attività (Attività venatoria):	• Rinnovo autorizzazione/cambio di titolare di appostamenti fissi di caccia già sottoposti positivamente a Valutazione di Incidenza; • Rinnovo di Zone Addestramento e Allenamento Cani, già sottoposti positivamente a Valutazione di Incidenza.
Condizioni:	<i>A condizione che il rinnovo/cambio di titolare preveda la stessa medesima localizzazione e dimensione dell'appostamento fisso.</i> <i>A condizione che il rinnovo di Zone Addestramento e Allenamento Cani non preveda un ampliamento di estensione delle stesse.</i>
Siti:	Tutti i siti.

CASO SPECIFICO 13	
Tipologia di interventi e attività (Manifestazioni ed eventi):	Manifestazioni sportive competitive e non competitive - eventi e simili
Condizioni:	A condizione che l'organizzatore si faccia carico del completo ripristino dei luoghi.
Siti:	Tutti i siti, ad <u>esclusione</u> dei seguenti: IT2080021 Monte Alpe, IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva, IT2080025 Le Torraie - Monte Lesima, IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte Di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia - Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Tegno - Pizzo Scalino, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere prevalutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi: ➤ manifestazioni/eventi che prevedano l'uso dell'elicottero o di mezzi motorizzati (ad esclusione di quelli di soccorso, di servizio all'evento o autorizzati dall'Ente gestore stesso); ➤ manifestazioni/eventi che vanno ad occupare/alterare habitat inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat o habitat di specie; ➤ manifestazioni/eventi che escono dalla sentieristica/viabilità esistente; ➤ manifestazioni/eventi che prevedano attività o azioni che producono rumori molesti, fumi, vibrazioni o combustione (es. fuochi di artificio, lanterne cinesi, musica ad elevato volume, ecc.); ➤ manifestazioni/eventi realizzati nel periodo riproduttivo delle specie faunistiche di interesse comunitario nei siti IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza - Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore; ➤ manifestazioni/eventi di durata superiore ai tre giorni nei siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica.	

CASO SPECIFICO 14	
Tipologia di Tipologia di interventi e attività (Campeggio):	Bivacchi e campeggi liberi
Condizioni:	A condizione che: • l'attendimento sia previsto dall'alba al tramonto, per non più di una notte e in un numero massimo di tre tende; • siano rispettati i seguenti divieti: il taglio delle piante e qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione; la manomissione del terreno, qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località (es. fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, introdurre cani e/o altri animali domestici, ecc.); l'accensione di fuochi, fatto salvo nei siti appositamente attrezzati; • si provveda alla rimozione e asportazione di eventuali rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione.
Siti:	IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche

CASO SPECIFICO 15	
Tipologia di interventi e attività (Interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità):	Interventi specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità e direttamente realizzati dall'ente gestore ovvero dallo stesso disposti ed approvati, anche se non già previsti nei piani di gestione.
Siti:	Tutti i siti

CASO SPECIFICO 16	
Tipologia di interventi e attività (Interventi previsti da piani già valutati positivamente):	Interventi, previsti specificatamente e con adeguato dettaglio (almeno equivalente a quello di un progetto di fattibilità), da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza.
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi per i quali nel provvedimento di valutazione dello strumento di pianificazione è stata indicata la necessità di successiva procedura di Screening/Valutazione di incidenza.	

CASO SPECIFICO 17	
Tipologia di piani e programmi (Pianificazione comunale):	• Piani di governo del territorio di Comuni non interessati dalla presenza di Siti Natura 2000 o non direttamente confinanti con siti Natura 2000; • Varianti puntuali urbanistiche dei PGT all'interno del tessuto urbano consolidato compresi i piani di recupero (non ci si riferisce alla parte attuativa dei SUAP, che include le attività cantieristiche, la cui valutazione o screening è di competenza degli Enti gestori dei Siti Natura 2000); • Varianti relative solo al Piano delle Regole (PdR), al Piano dei Servizi (PdS) o a entrambi, che riguardino esclusivamente, nei comparti già completamente urbanizzati, i parametri urbanistici, le definizioni normative e le nomenclature, le funzioni ammesse. Per esempio: norme relative all'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, alla ridefinizione di fasce di rispetto stradale, all'altezza dei solai, alla ridefinizione delle modalità attuative degli Ambiti di Trasformazione quali il frazionamento o l'accorpamento degli stessi, alla definizione delle funzioni ammesse o ai parcheggi ecc. • Piani attuativi conformi ai PGT o altri piani di livello comunale di carattere puramente strategico la cui effettiva attuazione si esplica attraverso altri strumenti di pianificazione (quale ad esempio il Piano per l'energia sostenibile e per il clima).
Condizioni:	<i>Varianti puntuali urbanistiche dei PGT all'interno del tessuto urbano consolidato: per quanto riguarda nuove previsioni o ampliamenti di previsioni preesistenti, queste devono interessare un unico ambito, essere interne (cioè ricadenti in un'area interclusa totalmente) all'urbanizzato e non riguardare aree agricole, né boschi ai sensi di legge. Nel caso siano interne all'urbanizzato e abbiano un solo lato rivolto verso spazi aperti (quindi aree poste nella frangia urbana, quale ridefinizione di un margine urbano) devono essere inferiori ad un ettaro.</i>
Siti:	Tutti i siti.
ECCEZIONI	
Viste le potenziali incidenze, si ritiene che non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata, eventualmente espresso in ambito VAS o verifica di VAS, i seguenti casi: ➤ PGT di Comuni o Varianti che abbiano Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi, nuove aree di Servizi che non siano esclusivamente a verde, o Ambiti di Riqualificazione qualsivoglia definiti (es. ARU) in cui risulti necessario valutare l'incidenza su elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoi primari, elementi di primo livello e tutti i tipi di varchi, ai sensi della DGR 10962/2009) o Provinciale/Metropolitana, individuati da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche; in questo caso la Provincia valuta il PGT, acquisendo il parere degli enti gestori dei Siti Natura 2000 ecologicamente connessi agli elementi di Rete Ecologica presenti. ➤ I Piani attuativi per i quali nel provvedimento di Valutazione di incidenza del relativo strumento urbanistico è stata prescritta la necessità di successiva procedura di Screening/Valutazione appropriata.	

Allegato D

Condizioni d'obbligo

Le seguenti Condizioni d'obbligo, individuate in collaborazione con gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 e le altre Autorità competenti per la Valutazione di Incidenza, dovranno essere integrate formalmente dal proponente nel P/P/P/I/A sottoposto a Screening, selezionandole sulla base delle caratteristiche del sito Natura 2000 e delle indicazioni fornite dall'Ente gestore o dall'Autorità competente allo Screening di Incidenza.

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO APPLICABILI A TUTTI GLI INTERVENTI/ATTIVITÀ

1. il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo* al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale;
2. per accedere all'area interessata dal progetto/intervento/attività non saranno realizzate nuove strade temporanee tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
3. per piantumazioni ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale;
4. al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere, ed eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo;
5. il progetto/intervento/attività non insisterà su aree occupate da Habitat (All.1 Dir. Habitat) e/o habitat di specie (All.2 Dir. Habitat e All.1 Dir. Uccelli);
6. nel caso che durante i lavori si verifichino situazioni di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i lavori e si avviseranno tempestivamente i tecnici dell'ente gestore del/i Sito/i, al fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze; **
7. verrà esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e l'idrologia superficiale dell'area in progetto;
8. in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;

** l'ente gestore specificherà con proprio atto il periodo in riferimento allo specifico/i Sito/i Natura 2000 considerato/i in base agli obiettivi di conservazione e alle caratteristiche ambientali del Sito gestito. L'ente potrà inoltre definire laddove sia necessario, gli orari di attività*

*** l'ente gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere i lavori/attività nel caso di rischio per la flora e la fauna presenti*

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO PER CANTIERISTICA

9. saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

10. il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori;
11. saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;
12. si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);
13. nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;
14. si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;
15. per mitigare impatti di tipo visivo/acustico/di emissioni polverose verrà realizzata una siepe arboreo/arbustiva con specie autoctone a rapido accrescimento; le piantumazioni dovranno essere realizzate utilizzando esclusivamente elementi arborei/arbustivi di specie autoctone, come indicato nella Dgr 48740/2000 "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica"; la cortina avrà carattere permanente e sarà sottoposta a cure di manutenzione, con sostituzione delle eventuali fallanze; saranno sempre ammessi solo gli interventi necessari per garantire la sicurezza delle costruzioni e delle persone (per esempio il taglio di alberi o rami pericolanti); i tratti di scavo saranno immediatamente ricoperti dopo la posatura della tubazione e in tempi brevi inerbiti tramite utilizzo di specie adeguate al contesto ambientale locale;
16. si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua;

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO PER COMPETIZIONI SPORTIVE COMPETITIVE E NON COMPETITIVE E ALTRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

17. la gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti;
18. verranno rimossi, a gara conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tabelle ecc.);
19. l'Organizzatore adotterà iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per evitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle aree coinvolte dalla manifestazione;
20. l'Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si evitino danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell'Organizzatore;

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO PER INTERVENTI SU CORPI IDRICI

21. prima dell'esecuzione di interventi in alveo sarà effettuata la messa in salvo delle popolazioni ittiche presenti; ove non possibile, saranno adottate misure cantieristiche che limitino il disturbo alle popolazioni ittiche presenti;
22. lungo le sponde interessate dagli interventi di progetto su entrambi i lati saranno assicurate fasce di vegetazione arbustiva di essenze autoctone da concordare con l'ente gestore del sito, anche al fine di garantire una adeguata continuità ecologica.
23. sarà garantita l'irregolarità del fondo e delle sponde al fine di mantenere un'ideale diversificazione degli ambienti;
24. l'intervento sarà programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie ittiche ed evitando il danneggiamento delle aree di frega;

25. in fase di sostituzione delle componenti impiantistiche di derivazioni idroelettriche esistenti, ove tecnicamente possibile, verranno adottati sistemi *fish friendly* per minimizzare l'impatto sulla fauna ittica come dissuasori, turbine *fish friendly*, griglie COANDA, deflettori;
26. gli interventi/attività non prevedranno modifiche del regime idrico (in approvvigionamento e/o in scarico) per le aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO PER TAGLI BOSCHIVI

27. le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili saranno lasciati in loco depezzati e messi in sicurezza con divieto assoluto di attività di abbruciamento;
28. gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati;
29. gli alberi da lasciare all'invecchiamento indefinito saranno scelti in numero di uno ogni mille metri quadrati, o loro frazione, nelle aree interessate dal taglio, tra i soggetti dominanti e di maggior diametro tra le specie autoctone privilegiando le meno rappresentate;
30. sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi;
31. sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;
32. gli alberi morti, di diametro superiore ai 20 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che siano nei pressi di immobili, non dovranno essere abbattuti;

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI SPECIE INVASIVE NELL'AREA DI INTERVENTO

33. qualora si registrasse (da parte del Proponente o dell'Ente gestore), successivamente all'attuazione degli interventi, una colonizzazione dell'area oggetto degli interventi da parte di specie alloctone invasive o sinantropiche (es. *Solidago gigantea*, *Buddleja davidii*, *Reynoutria japonica* ecc.) è fatto obbligo di rimuovere le medesime facendo riferimento alle indicazioni previste dalla "Strategia di azione e degli interventi per il controllo e gestione delle specie alloctone invasive" (<https://naturachevale.it/specie-invasive/strategia-regionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-specie-aliene-invasive/>);
34. i soggetti posti a dimora saranno sottoposti a manutenzione per un periodo non inferiore a 3 anni e dovranno essere tempestivamente sostituiti in caso di fallanza;

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO PER OPERE EDILI

35. sarà verificata preventivamente la presenza di nidi o rifugi di specie animali di interesse comunitario (indicate nel Formulario standard del Sito Natura 2000 interessato dal progetto e negli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") e, nel caso, l'intervento dovrà essere programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie evitando il danneggiamento di nidi e rifugi e qualsiasi disturbo alle colonie riproduttive/svernanti e ai singoli individui;
36. i rivestimenti esterni delle opere in progetto, incluse le vetrate, saranno realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto riflettente o saranno dotati di accorgimenti per evitare la collisione accidentale dell'avifauna; se necessario, eventuali strutture metalliche verranno trattate in modo da evitare riflessi luminosi;
37. l'illuminazione esterna sarà limitata e non indirizzata dal basso verso l'alto e non sarà radente ai muri o alle pareti;

EVENTUALI CONDIZIONI D'OBBLIGO PER VARIANTI PUNTUALI AL PGT

38. negli ambiti di trasformazione che confinino con spazi aperti sarà prevista la realizzazione di fasce arboreo-arbustive, di almeno 10 metri di larghezza ed esclusivamente di specie autoctone, lungo tali margini. Le fasce saranno realizzate internamente all'area oggetto di trasformazione;
39. sarà garantito il mantenimento delle aree a prato stabile nell'intorno dell'edificato e, ove presenti, saranno riqualificate le aree di ecotono;
40. sarà mantenuta la continuità territoriale, attraverso la conservazione di spazi aperti e varchi tra le diverse lottizzazioni, anche prevedendo una continuità tra le aree di verde pertinenziale e riducendo il più possibile la costruzione, al contorno delle proprietà, di muretti e recinzioni impermeabili alla fauna, ai quali preferire la realizzazione di siepi e/o staccionate;
41. sarà garantita la qualificazione ecologica del verde pertinenziale, anche privato, attraverso l'utilizzo di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto;
42. in caso di diffusa presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'ambito di trasformazione, si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;
43. in caso di trasformazioni in prossimità di corsi d'acqua, sarà previsto il mantenimento, con continuità, delle fasce boscate ripariali esistenti, prevedendo, se necessario, il potenziamento e la riqualificazione;
44. nella realizzazione di schermature alberate, sarà prevista la costituzione di filari arborei-arbustivi multispecie e sarà garantito il mantenimento delle specie arboree già presenti, qualora autoctone e coerenti con il contesto.

Allegato E

Modulo per la verifica di corrispondenza con la preavalutazione regionale

FORMAT SCREENING SEMPLIFICATO DI V.INC.A per verifica di corrispondenza di Piani/Progetti/Interventi/Attività preavalutati da Regione Lombardia – PROPONENTE									
Oggetto piano, progetto, intervento o attività prevalutati da Regione Lombardia, ai sensi della DGR/.....:									
Tipologia:									
Proponente:									
LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE									
Regione: Comune: Prov.: Località/Frazione: Indirizzo:						Contesto localizzativo ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ Aree naturali ☐			
Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>									
Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>		LAT.							
S.R.:		LONG.							
LOCALIZZAZIONE PROGETTO/INTEVENTO/ATTIVITA' IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000									
SITI NATURA 2000									
pSIC SIC	cod.	IT _____				denominazione			
		IT _____							
		IT _____							
ZSC	cod.	IT _____				denominazione			
		IT _____							
		IT _____							

ZPS	cod.	IT _____	denominazione
		IT _____	
		IT _____	

Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: _____ (_ metri)
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: _____ (_ metri)
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: _____ (_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal progetto/intervento/attività, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, versanti collinari o montani, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

☐ Si ☐ No

Descrivere:

.....

.....

Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico.

Si dichiara inoltre, assumendosi ogni responsabilità, che il progetto/intervento/attività è conforme alle tipologie di sito previste dalla prevalutazione, ne rispetta gli eventuali condizionamenti e non ricade nei casi esclusi dalla prevalutazione di cui alla DGR .../.....

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA' DA ASSOGETTARE A SCREENING SEMPLIFICATO

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata	
<i>(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)</i>	
☐ File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A ☐ Carta zonizzazione di PGT ☐ Relazione di progetto ☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere ☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere ☐ Documentazione fotografica <i>ante operam</i>	☐ Eventuali studi ambientali disponibili ☐ Altri elaborati tecnici: ☐ Altri elaborati tecnici: ☐ Altri elaborati tecnici: ☐ Altro: ☐ Altro:
Informativa sul trattamento dei dati personali	
<i>Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza</i>	
Il dichiarante	Luogo e data

Allegato F

Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE	
Oggetto P/P/P/I/A:	
☐ Piano/Programma (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) ☐ Progetto/intervento (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ☐ Si indicare quale tipologia: ☐ No Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche? ☐ Si indicare quali risorse: ☐ No Il progetto/intervento è un'opera pubblica? ☐ Si ☐ No ☐ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)	
Tipologia P/P/P/I/A:	☐ Piani faunistici/piani ittici - Calendari venatori/ittici ☐ Piani urbanistici/paesaggistici ☐ Piani energetici/infrastrutturali ☐ Altri piani o programmi..... ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua ☐ Attività agricole ☐ Attività forestali ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, etc. ☐ Altro (specificare)

Proponente:						
LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE						
Regione: Comune: Prov.: Località/Frazione: Indirizzo:					Contesto localizzativo ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ Aree naturali ☐	
Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>						
Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>	LAT.					
S.R.:	LONG.					
Nel caso di Piano o Programma , descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:						
LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000						
SITI NATURA 2000						
SIC	cod.	IT _ _ _ _ _	denominazione			
		IT _ _ _ _ _				
		IT _ _ _ _ _				
ZSC	cod.	IT _ _ _ _ _	denominazione			
		IT _ _ _ _ _				
		IT _ _ _ _ _				
ZPS	cod.	IT _ _ _ _ _	denominazione			
		IT _ _ _ _ _				
		IT _ _ _ _ _				

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? ☐ Si ☐ No Citare, l'atto consultato:	
2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☐ No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _____ Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (<i>se disponibile e già rilasciato</i>):
Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:	
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) - Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) - Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, versanti collinari o montani, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)?? ☐ Si ☐ No Descrivere: 	
DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING	
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A	
<i>(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)</i>	

Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata (barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)				
☐ File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A ☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma ☐ Relazione di Piano/Programma ☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere ☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere ☐ Documentazione fotografica <i>ante operam</i>		☐ Eventuali studi ambientali disponibili ☐ Altri elaborati tecnici: ☐ Altri elaborati tecnici: ☐ Altri elaborati tecnici: ☐ Altro: ☐ Altro:		
CONDIZIONI D'OBBLIGO		Se, Si , il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.		
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della Condizioni d'Obbligo ? ☐ Sì ☐ No		Condizioni d'obbligo rispettate: ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤		
		Se, No , perché:		
DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA' (compilare solo parti pertinenti)				
E' prevista trasformazione di uso del suolo?	☐ SÌ	☐ NO	☐ PERMANENTE	☐ TEMPORANEA
Se, Si , cosa è previsto:				
Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	☐ SÌ ☐ NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ SÌ ☐ NO	
Se, Si , cosa è previsto:		Se, Si , cosa è previsto:		

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? ☐ SI ☐ NO		Se, Si , cosa è previsto:	
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	☐ SI ☐ NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?	☐ SI ☐ NO
Se, Si , cosa è previsto:		Se, Si , cosa è previsto:	
E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si ☐ No		Se, Si , descrivere:	
Specie vegetali	E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? ☐ SI ☐ NO	Se, Si , descrivere:	
	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? ☐ SI ☐ NO		
		Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☐ SI ☐ NO Se, Si , cosa è previsto: Indicare le specie interessate:	
Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? ☐ SI ☐ NO	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? ☐ SI ☐ NO ☐ Se, Si , cosa è previsto:	

		 Indicare le specie interessate:	
Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra: ➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori): ➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	
			
			
			
Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ SI ☐ NO	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☐ SI ☐ NO Descrivere: 	
Interventi edilizi Per interventi edilizi su strutture preesistenti ** Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento		☐ Permesso a costruire ☐ Permesso a costruire in sanatoria ☐ Condonò ☐ DIA/SCIA ☐ Altro	Estremi provvedimento o altre informazioni utili:
Manifestazioni Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.		➤ Numero presunto di partecipanti: ➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:	
Attività ripetute			

[illegible]

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

Allegato G
Modulo per lo Screening di incidenza per il valutatore

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività –VALUTATORE MOD. B	
ISTRUTTORIA VALUTATORE PER SCREENING SPECIFICO	
Oggetto P/P/I/A:	
Tipologia P/P/I/A:	☐ Piani faunistici/piani ittici - Calendari venatori/ittici ☐ Piani urbanistici/paesaggistici ☐ Piani energetici/infrastrutturali ☐ Altri piani o programmi: ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua ☐ Attività agricole ☐ Attività forestali ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. ☐ Altro (specificare)
Proponente:	
La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? ☐ SI ☐ NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:	
SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA	
1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE	
Regione: Comune: Prov.: Località/Frazione: Indirizzo:	Contesto localizzativo ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali

Particelle catastali: <i>(se ritenute utili e necessarie)</i>				☐ Aree naturali ☐	
Coordinate geografiche: <i>(se ritenute utili e necessarie)</i>	LAT.				
	LONG.				
S.R.:					
Nel caso di Piano/Programma , descrivere area vasta di attuazione <i>(oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione di piano o programma)</i> :					
1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE <i>(compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)</i>					
☐ File vettoriali/shapefile della localizzazione dell'P/P/I/A	SI	NO	☐ Relazione descrittiva ed esaustiva dell'intervento/attività		
☐ Carta zonizzazione di Piano			☐ Eventuali studi ambientali disponibili		
☐ Relazione di Piano/Programma			☐ Cronoprogramma di dettaglio		
☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere			☐ Altri elaborati tecnici:		
☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere			☐ Altri elaborati tecnici:		
☐ Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)			☐ Altro:		
☐ Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie			☐ Altro:		
☐ Documentazione fotografica <i>ante operam</i>					
La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata? ☐ SI ☐ NO Se, No , indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7:					
1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA					
Descrivere <i>(oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione presentata dal proponente)</i> :					

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

SIC	cod.	IT _____	denominazione
		IT _____	
		IT _____	
ZSC	cod.	IT _____	denominazione
		IT _____	
		IT _____	
ZPS	cod.	IT _____	denominazione
		IT _____	
		IT _____	
Obiettivi e Misure di conservazione e/o Piano di Gestione	<u>Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l'atto approvativo</u>		
	IT _____	Strumento di gestione:.....	
	IT _____	Strumento di gestione:.....	
	IT _____	Strumento di gestione:.....	
	IT _____	Strumento di gestione:.....	
(compilare solo se utile alla valutazione della proposta)			
2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Sì ☐ No		Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _____	
			
		Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):	
			
		Riportare eventuali elementi rilevanti presenti nell'atto (se utile):	
			
			
Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)? (verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)			
☐ Sì ☐ No			

Se, Si , indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto: Indicare eventuali vincoli presenti:			
2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000			
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) - Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) - Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, versanti collinari o montani, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi?? ☐ Si ☐ No Se, Si, descrivere perchè: 			
SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERASSATO/I			
Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening? <i>(se, No, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).</i> ☐ SI ☐ NO Se, No, perchè:			
SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000			
SITO NATURA 2000 – cod. sito IT _____			
Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del P//P/I/A <i>(n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta)</i>			
STANDARD DATA FORM <i>Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),</i>	STATO DI CONSERVAZIONE <i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>	OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE <i>Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione. (*se definiti)</i>	PRESSIONI E/O MINACCE <i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>

Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: <i>(informazioni facoltative)</i>			
4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?			
La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ☐ NO	Se, Si , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito? 		
SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA			
5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000			
La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening? ☐ SI ☐ NO Se, No , perché:			

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

1.
2.
3.
4.
5.

5.2 - Integrazioni

È necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Sì, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "Verifica completezza integrazioni".

☐ SÌ ☐ NO

Se SÌ, perché:

.....

Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?

☐ SÌ ☐ NO

Se, Sì, quali:

1.
2.
3.
4.

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?

.....

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:

1.
2.
3.
4.

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/P/I/A

SEZIONE 6 – VERIFICA CONDIZIONI D’OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d’obbligo)

6.1 – Sono state inserite condizioni d’obbligo per la realizzazione della proposta?

☐ SÌ ☐ NO

6.2 – Sono state correttamente individuate Condizioni d’obbligo coerenti con la proposta?

(n.b. per ogni condizione d’obbligo inserita valutare se corretta/coerente e idonea Sì/No)

Riferimento l’Atto di individuazione delle Condizioni d’Obbligo:

.....

Condizioni d’obbligo inserite:

-

☐ SI ☐ NO
-

☐ SI ☐ NO
-

☐ SI ☐ NO
-

☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

.....
.....

6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "*Verifica completezza integrazioni*".

☐ SI ☐ NO

Se **Si**, perché:

.....
.....

SEZIONE 7- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

Con comunicazione n.(*citare riferimento*) ... sono state richieste integrazioni al proponente.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?

☐ SI ☐ NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.

Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:

.....

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)?

- 1)

☐ SI ☐ NO
- 2)

☐ SI ☐ NO
- 3)

☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: (*n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza- sez. 12*)

.....

Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?

1) 2) 3)	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO
Se No , perché: <i>(n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza – sez. 12)</i>	
SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000 <i>(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)</i>	
8.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form? ☐ SI ☐ NO Se SI , quali: 1. 2. 3.	
8.2 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione? ☐ SI ☐ NO Se SI , quali: 1. 2. 3.	
8.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ☐ NO Se Si , concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):	

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

.....

.....

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

.....

.....

SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

-
-
-

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: <i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i>	☐ No	☐ SI
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: <i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i>	☐ No	☐ SI
		☐ Permanente ☐ Temporaneo
		☐ Permanente ☐ Temporaneo

9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: • • •		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario: specie: <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i>	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i> specie: N. coppie, individui, esemplari da SDF:	☐ No	☐ SI Stima n. (<i>coppie, individui, esemplari</i>) persi:
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: specie: tipologia habitat di specie: <i>(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)</i>	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
9.3 – Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? ☐ SI ☐ NO Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame: 	

9.4 – valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?
	☐ SI ☐ NO
	Se Si , quali:
	
	
SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario</i>	
☐ SI ☐ NO	
Se, Si , perché:	
.....	
.....	
.....	
.....	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario</i>	
☐ SI ☐ NO	
Se, Si , perché:	
.....	
.....	
.....	
.....	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?</i>	
☐ SI ☐ NO	
Se, Si , perché:	
.....	
.....	
.....	
.....	

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO			
Conclusioni e motivazioni (parere motivato): (n.b. da riportare nel parere di screening)			
SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING			
	Esito positivo	Esito negativo	
ESITO DELLO SCREENING: (le motivazioni devono essere specificate nella sezione 12)	☐ POSITIVO (Screening specifico) Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell’atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 12) sulla base del quale lo screening si è concluso con Esito positivo.	☐ NEGATIVO ☐ RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA	
		☐ ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):	
Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data

D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4498
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Asse I approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione aiuto di stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1-12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo» di cui all'art. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e degli «Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione» di cui all'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di 1 applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Euro-

pea del 2 luglio 2020:

- che proroga sia il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che il Regolamento (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2023;
- che all'art. 2 introduce la deroga secondo cui gli aiuti in esenzione ai sensi del Reg (UE) 651/2014 possono essere concessi alle imprese in difficoltà fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019;

Visti, inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con DGR XI/3596 del 28 settembre 2020;
- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con d.g.r. n. X/1015/2013 e s.m.i. e declinata dal punto di vista operativo con le d.g.r. n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 - che ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese, e portato all'identificazione, in fase attuativa, di tematiche e approcci trasversali come, ad esempio, Industria 4.0, Circular Economy, Bioeconomia, Cybersecurity, Social Innovation, quali driver per favorire l'evoluzione delle industrie tradizionali e mature in industrie emergenti e capaci di rispondere ai nuovi bisogni della società;

Considerato che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», l'obiettivo specifico 1.b.1 «Incremento dell'attività di innovazione delle imprese», che ricomprende le azioni I.1.b.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese» e I.1.b.1.2 «Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca»;

Richiamate altresì:

- la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione» che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale;
- la l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 «Assessment al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali» ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7, con il quale la dotazione del Fondo FRIM FESR 2020, istituito con l.r. n. 22/2016, è stata rideterminata da 30 a 9 milioni di euro, per riprogrammare le risorse a sostegno della ricerca, a fronte dell'emergenza COVID-19 ed in previsione di possibili future pandemie, nonché a supporto della ripresa economica, coinvolgendo i soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, in coerenza con la l.r. 29/2016 «Lombardia è ricerca e innovazione»;
- la d.g.r. XI/4155 del 30 dicembre 2020 che ha approvato la Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione di Regione Lombardia - S3 per il periodo di programmazione 2021-2027 consolidando e sviluppando, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso, il percorso precedentemente delineato, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali, e alla protezione della proprietà intellettuale;

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Rilevato che:

- con d.g.r. n. X/4085 del 25 settembre 2015 di modifica della d.g.r. n. X/3252 del 06 marzo 2015 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;
- con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016 (e s.m.i.) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza ha approvato nella Seduta del 12 maggio 2015 i criteri di selezione dell'azione I.1.b.1.2 e nella seduta del 18 gennaio 2016 quelli dell'azione I.1.b.1.1;

Richiamata la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» e il Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento 651/2014 relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;

Evidenziato che anche a seguito dell'emergenza sanitaria globale collegata al CORONAVIRUS, il sistema imprenditoriale lombardo, in linea con le difficoltà di mercato emerse a livello nazionale e internazionale, ha subito pesanti contraccolpi che hanno limitato l'ambito dell'innovazione e della ricerca con grave pregiudizio della capacità delle imprese stesse di proporsi in modo competitivo sui mercati nazionali e internazionali;

Richiamata la d.g.r. XI/1213 del 04 febbraio 2019 «Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c. 4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Ritenuta l'applicazione della citata d.g.r. non compatibile con finalità e impostazione dell'iniziativa, volta a favorire, con modalità a sportello, la più ampia partecipazione del territorio nell'attuale difficile contesto socio-economico;

Ritenuto di dover intervenire a sostegno della capacità delle imprese che abbiano maturato un significativo stato di avanzamento nell'ambito dell'innovazione e della ricerca o che intendano proporre a investitori privati progettualità capaci di incidere sul mercato o aprire nuovi mercati favorendo la ripresa delle stesse, attraverso due specifiche misure:

- misura «Tech Fast Lombardia» destinata alle PMI lombarde che intendano realizzare progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione (anche digitale) afferenti alle aree di specializzazione della S3, rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR 29/2016, e giunti ad un certo grado di maturità tecnico-scientifica (ad esempio lo sviluppo di prototipi, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati), eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
- misura «Brevetti 2021» volta all'ottenimento, da parte di MPMI e liberi professionisti, di nuovi brevetti (europei o internazionali) o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale per invenzioni industriali;

Stabilito che:

- la misura «Tech Fast Lombardia» sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e art. 29 (aiuti per l'innovazione dei processi e per l'innovazione) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, così come modificato con Reg. (UE) 972/2020 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
- la misura «Brevetti 2021» sarà attuata nel rispetto del Rego-

lamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in particolare artt 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e art. 6 (controlli), e che, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;

Ritenuto di stabilire che la dotazione finanziaria delle iniziative, destinata a contributi a fondo perduto,

- è pari a 19 milioni di euro per la misura «Tech Fast Lombardia» e a 1 milione di euro per la misura «Brevetti 2021», salvo possibilità di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra le misure ed eventuale integrazione delle risorse con successivi atti;
- trova copertura per la misura «Tech Fast Lombardia» per € 9.500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, per € 6.650.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, per € 2.850.000,00 sul cap. 14.03.203.10849; e per la misura «Brevetti 2021» € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849, dell'esercizio finanziario 2021, a seguito della relativa variazione approvata con Delibera nell'odierna seduta di Giunta a fronte della richiesta prot. R1.2021.0002393 del 22 marzo 2021 e a seguito della variazione compensativa ai sensi della L.R. 19/12. art. 1, comma 5, di cui alla richiesta trasmessa con nota n. Protocollo R1.2021.0002549 del 26 marzo 2021;

Stabilito che:

- la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia,
- con successivi atti si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

Ritenuto di stabilire che le agevolazioni finanziarie:

- per la misura «Tech Fast Lombardia», saranno concesse nei limiti stabiliti dagli artt. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50% e in ogni caso non potranno essere superiori a euro 250.000,00 per soggetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;
- per la misura «Brevetti 2021», saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari all'80% e, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 par. 2 del Reg (UE) n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;

Dato atto che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. le agevolazioni sulla misura «Tech Fast Lombardia»:

- non saranno concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, e appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1, e ove applicabile in base alla deroga di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 972/2020 secondo cui gli aiuti in esenzione ai sensi del Reg (UE) 651/2014 possono essere concessi alle imprese in difficoltà fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale nonché alla verifica del requisito della sede operativa sul territorio;

Dato atto che le imprese beneficiarie della misura «Tech Fast Lombardia» dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014;

Dato atto altresì che le agevolazioni sulla misura «Brevetti 2021»:

- non saranno concesse alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e a quelle che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non saranno erogate dalle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale (nel caso di PMI) o luogo di esercizio prevalente di attività (nel caso di liberi professionisti);

Dato atto che le imprese beneficiarie della misura «Brevetti 2021» dovranno dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss., e che le agevolazioni su entrambe le misure saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Stabilito che:

- le agevolazioni previste dalla misura «Tech Fast Lombardia» non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- le agevolazioni previste dalla misura «Brevetti 2021» possono essere cumulate ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013;
- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del Reg. UE n. 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;

Evidenziato che la valutazione dei progetti prevede per entrambe le misure una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello (ai sensi dell'art. 5/III del d.lgs. 123/1998);

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Considerato che la presente iniziativa prevede una procedura valutativa complessa, sotto il profilo tecnico e amministrativo, per la natura innovativa dei progetti presentati, e pertanto si prevede di fissare il termine massimo per il completamento del procedimento istruttorio in 120 giorni per la misura «Tech Fast Lombardia» e 90 giorni per la misura «Brevetti 2021» calcolati, per entrambe le misure, dalla data di presentazione della domanda;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019), che si è espresso favorevolmente nella seduta del 16 marzo 2021;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 25 marzo 2021;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 con nota del 26 marzo 2021;

Atteso che contenuti e impostazione dell'iniziativa sono stati condivisi con il partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione dei webinar organizzati il 16 marzo 2021;

Ritenuto, per le motivazioni espresse, di approvare a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 gli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» e della misura «Brevetti 2021», come definiti negli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, ed in particolare per la misura «Tech FAST Lombardia», in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

- la comunicazione del presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- l'attuazione del presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che la Direzione competente provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 gli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» e della misura «Brevetti 2021» come definiti, rispettivamente, nell'allegato A e nell'Allegato B, parti integrali e sostanziali del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria delle iniziative, destinata a contribuire a fondo perduto, è pari a 19 milioni di euro per la misura «Tech Fast Lombardia» e a 1 milione di euro per la misura «Brevetti 2021», salvo possibilità di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra le misure ed eventuale integrazione delle risorse con successivi atti;

3. di stabilire che tale dotazione finanziaria trova copertura per la misura «Tech Fast Lombardia» per € 9.500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, per € 6.650.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, per € 2.850.000,00 sul cap. 14.03.203.10849; e per la misura «Brevetti 2021» € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836, € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852, € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849, dell'esercizio finanziario 2021, a seguito della relativa variazione approvata con delibera nell'odierna seduta di Giunta a fronte della richiesta prot. R1.2021.0002393 del 22 marzo 2021 e a seguito della variazione compensativa ai sensi della l.r. 19/12. art. 1, comma 5, di cui alla richiesta trasmessa con nota n. Protocollo R1.2021.0002549 del 26 marzo 2021;

4. di stabilire che la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia e che con successivi atti si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

5. di stabilire che:

- la misura «Tech Fast Lombardia» sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo - art. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii) e art. 29 (aiuti per l'innovazione dei processi e per l'innovazione - art. 29

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4), così come modificato con Reg. (UE) 972/2020 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea;

- la misura «Brevetti 2021», saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in particolare artt 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e art. 6 (controlli), e che, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Reg (UE) n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;

6. di stabilire che:

- le agevolazioni previste dalla misura «Tech Fast Lombardia» non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- le agevolazioni previste dalla misura «Brevetti 2021» possono essere cumulate ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013;

7. di fissare il termine massimo per il completamento del procedimento istruttorio in 120 giorni per la misura «Tech Fast Lombardia» e 90 giorni per la misura «Brevetti 2021» calcolati, per entrambe le misure, dalla data di presentazione della domanda;

8. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione l'emanazione di tutti gli adempimenti conseguenti attuativi, compresa l'individuazione dell'ufficio responsabile degli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;

9. di demandare per la misura «Tech Fast Lombardia» alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

- a) la comunicazione del presente provvedimento alla Commissione UE ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- b) l'attuazione del presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- c) l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

10. di dare atto che la direzione competente provvederà alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. ASSE I ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA “TECH FAST LOMBARDIA” (AZIONE I.1.B.1.2)

FINALITÀ	La Misura intende intercettare progetti di sviluppo tecnologico giunti ad un certo grado di maturità tecnico-scientifica (ad esempio lo sviluppo di prototipi, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati), eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo, al fine di implementare meccanismi virtuosi di accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI lombarde - attraverso la progettazione, sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nelle aree strategiche di Regione Lombardia - in grado di agevolarne un riposizionamento competitivo grazie al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività ed attrattività.
DOTAZIONE FINANZIARIA	19 milioni di euro
REGIME DI AIUTO	Le agevolazioni allo sviluppo e all'innovazione sono concesse secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 nonché ai sensi degli artt. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii all'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4. Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
SOGGETTI BENEFICIARI	PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese. Le agevolazioni saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando, ai sensi degli artt. 25 e 29 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea. Sono esclusi i soggetti che: • sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 c.3 del Reg. (UE) 1301/2013; • siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014; • siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ove non applicabile la deroga prevista dal Regolamento (UE) n. 972/2020 ed eventuali s.m.i. di modifica al predetto Regolamento (UE) n. 651/2014; • non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità

	contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); • non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile. Le agevolazioni saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.																
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili progetti di: • sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (nell'ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di trasformazione digitale quali - ad esempio - advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data), • solo sviluppo sperimentale, afferenti alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia, rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR 29/2016, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto innovativo delle imprese lombarde attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono: a) essere realizzati nell'ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo; b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000,00; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo.																
AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE	La valutazione tecnica prevede una prima verifica di coerenza del progetto presentato rispetto a una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR 29/2016. In caso di esito positivo della predetta verifica, si procederà alla valutazione di merito del progetto sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti). <table><tr><th>AMBITO di VALUTAZIONE</th><th>CRITERIO di VALUTAZIONE</th><th colspan="2">PUNTEGGIO (massimo)</th></tr><tr><td rowspan="3">Qualità progettuale dell'operazione</td><td>Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione</td><td>30</td><td rowspan="3">50</td></tr><tr><td>Potenzialità dell'operazione in termini di rilevanza per l'azienda e impatto sul mercato di destinazione</td><td>10</td></tr><tr><td>Qualità tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività</td><td>10</td></tr><tr><td>Grado di innovazione dell'operazione</td><td>Livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale e livello di innovazione digitale</td><td>30</td><td>30</td></tr></table>	AMBITO di VALUTAZIONE	CRITERIO di VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)		Qualità progettuale dell'operazione	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione	30	50	Potenzialità dell'operazione in termini di rilevanza per l'azienda e impatto sul mercato di destinazione	10	Qualità tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività	10	Grado di innovazione dell'operazione	Livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale e livello di innovazione digitale	30	30
AMBITO di VALUTAZIONE	CRITERIO di VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)															
Qualità progettuale dell'operazione	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione	30	50														
	Potenzialità dell'operazione in termini di rilevanza per l'azienda e impatto sul mercato di destinazione	10															
	Qualità tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività	10															
Grado di innovazione dell'operazione	Livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale e livello di innovazione digitale	30	30														

	Qualità dell'organizzazione	Qualità del management in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'operazione (anche in termini di esperienze pregresse nella gestione di progetti)	5	20	
		Qualità del team dedicato alla realizzazione dell'operazione	5		
		Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico professionale del personale aziendale	5		
		Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del progetto	5		
	TOTALE			100	100
	Premialità	Progetto che presenta elementi di Ecoinnovazione (il punteggio sarà attribuito sulla base delle specifiche informazioni fornite dal richiedente nella scheda tecnica di progetto)	2,5		
		Soggetto richiedente che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	2,5		
		Appartenenza del richiedente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi (indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda)	2,5		
	Sono ammissibili all'agevolazione i progetti che abbiano conseguito un punteggio sufficiente (ossia pari al 50% del punteggio massimo attribuibile più un punto) nei tre ambiti di valutazione ("Valutazione della qualità progettuale dell'operazione", "Grado di innovazione dell'operazione", "Qualità dell'organizzazione"). Per essere ammessi all'agevolazione, i progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari a 65 punti. I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 5 punti complessivi.				
	DURATA DEI PROGETTI	I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata massima di 3 mesi. In ogni caso i progetti dovranno avere termine massimo di realizzazione e trasmissione della rendicontazione entro e non oltre il 31/05/2023.			
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs. 123/1998), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale. L'articolo 5 della L.r. n. 1/2012, richiamandosi all'articolo 2 della L. n. 241/1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento. Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla Misura Tech Fast, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di sviluppo e innovazione afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e				

	del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2020-2022 (DGR n. XI/1222 del 4/2/2020) – all'adozione del decreto di ammissione o di rigetto della domanda di partecipazione.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	L'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo in conto capitale nei limiti della dotazione finanziaria della misura.
INTENSITA' DI AIUTO	L'agevolazione viene concessa nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) (sulla base di un Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL - pari al 25% per le attività di sviluppo sperimentale) e comma 6 lettere a) (maggiorazione dell'ESL pari al 10% per le PMI) e b) ii (ulteriore maggiorazione dell'ESL pari al 15% a condizione che i risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.) e dall'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50% e in ogni caso non potrà essere superiore a euro 250.000,00 per soggetto beneficiario.
EROGAZIONE	L'erogazione dell'agevolazione concessa potrà avvenire in un massimo di due tranches, comprensive di un anticipo fino ad un massimo del 40% (subordinatamente al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo) e del saldo. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale nonché alla verifica del requisito della sede operativa sul territorio.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese per attività di sviluppo sperimentale (di cui all'art. 25 paragrafo 3 lett. a), b), d) ed e) del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014) nonché le spese per attività di innovazione di processo (ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 lett. a), b), c) e d) del predetto Regolamento Generale) in funzione degli interventi ammissibili previsti nei progetti, ossia: a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a 30,58 euro; b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; e) le spese generali supplementari calcolate con tasso forfettario pari al 15% delle spese di personale. Le spese ammissibili saranno ulteriormente dettagliate nel bando attuativo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.

ALLEGATO B

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.1. APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA “BREVETTI 2021”

FINALITÀ	La misura intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde o liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali.
DOTAZIONE FINANZIARIA	1 milione di euro
REGIME DI AIUTO	Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3.7 (Aiuti de minimis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 par. 2 del Reg (UE) 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso. Le agevolazioni previste dalla misura “Brevetti 2021” possono essere cumulate ai sensi dell'art. 5.1 del Reg. UE n. 1407/2013.
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda di partecipazione alla misura: - le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti: essere micro, piccola o media impresa ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014; sono escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale. La variazione della dimensione d'impresa a seguito dell'ammissione a finanziamento non costituisce variazione dei requisiti di ammissibilità. Le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese; - i professionisti - in forma singola, associata o societaria la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali. Devono altresì essere dotati di partita IVA e devono svolgere l'attività professionale presso uno studio con sede nel territorio lombardo entro la fase di avvio della rendicontazione finale, - non regolamentati di cui alla Legge 4/2013, anche in forma associata. Devono essere dotati di partita IVA e devono svolgere l'attività

	professionale presso uno studio con sede nel territorio lombardo entro la fase di avvio della rendicontazione finale. Si precisa che i liberi professionisti iscritti al registro imprese dovranno partecipare in qualità di PMI (ai sensi dell' Allegato I del Reg. UE 651/2014). Sono esclusi i soggetti che: • operano nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013; • sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 c.3 del Reg. (UE) 1301/2013; • si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; • non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità). L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della sede legale o unità operativa (nel caso di PMI) o luogo di esercizio prevalente di attività (nel caso di liberi professionisti) sul territorio di Regione Lombardia, in cui devono essere svolte le attività di progetto.																
INTERVENTI AMMISSIBILI	Gli interventi devono essere realizzati e avere ricadute in Lombardia e portare un valore aggiunto in una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016. Sono ammissibili le attività funzionali al deposito di una nuova domanda di brevetto di un'invenzione industriale o di una sua estensione a livello europeo o internazionale comprovati dall'ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell'organo competente.																
AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE	La valutazione tecnica prevede una prima verifica di coerenza del progetto presentato rispetto a una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016. In caso di esito positivo della predetta verifica, si procederà alla valutazione di merito del progetto sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti). <table><tr><th>CRITERIO</th><th>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</th><th>PUNTEGGIO (massimo)</th></tr><tr><td rowspan="2">Qualità progettuale dell'operazione</td><td>Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti</td><td>5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato 0=non adeguato</td></tr><tr><td>Capacità brevettuale del proponente</td><td>5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione</td></tr><tr><td rowspan="2">Grado di innovazione dell'operazione</td><td>Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti</td><td>5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALE</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>15</td></tr></table>	CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)	Qualità progettuale dell'operazione	Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti	5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato 0=non adeguato	Capacità brevettuale del proponente	5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione	Grado di innovazione dell'operazione	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti	5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale	TOTALE				15
CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (massimo)															
Qualità progettuale dell'operazione	Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti	5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato 0=non adeguato															
	Capacità brevettuale del proponente	5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione															
Grado di innovazione dell'operazione	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti	5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale															
	TOTALE																
		15															

PREMIALITA'	Adesione del proponente a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 5001). Tale adesione deve essere validata al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato	1	
	Soggetto richiedente che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	1	
	Appartenenza del proponente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi (indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda).	1	
Per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a massimo di 2 punti complessivi. Non sono ammessi ad agevolazione progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento dell'elemento di valutazione "impatto sul mercato".			
DURATA DEI PROGETTI	I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione, ed in ogni caso la rendicontazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 30/06/2023.		
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs. 123/1998), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale. Tale procedura si concluderà nel termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2020-2022 (DGR n. XI/1222 del 4/2/2020) – all'adozione del decreto di ammissione o di rigetto della domanda di partecipazione.		
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE E INTENSITA' DI AIUTO	L'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto nei limiti della dotazione finanziaria della misura.		
	Agevolazione a fondo perduto così distinta:		
	Tipologia brevetto	Costi su base forfettaria (*)	Importo fisso di contributo concedibile pari all'80% dei costi forfettari
	a1) nuovo brevetto europeo	7.100,00 euro	5.680,00 euro
	a2) estensione di brevetto europeo		
	b1) nuovo brevetto internazionale	9.000,00 euro	7.200,00 euro
b2) estensione brevetto internazionale			

	(*) I costi, definiti dalla DGR n. XI/2276 del 21/10/2019 "2014IT16RFOP012. Semplificazione in materia di costi a valere sul POR FESR LOMBARDIA 2014- 2020. approvazione della nota metodologica per il calcolo di una somma forfettaria e degli elementi essenziali dell'iniziativa INNODRIVER S3 EDIZIONE 2019 - MISURA C A VALERE SULL'AZIONE I.1.B.1.1", sono stati determinati sulla base della metodologia per il calcolo di una somma forfettaria ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. C del Reg. UE 1303/2013, basato su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile in linea con art. 67, par. 5, lett. a, sub-lettera i) dello stesso Regolamento.
SPESE AMMISSIBILI	Somma forfettaria calcolata ai sensi dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013, paragrafo 5, lettere a), sub-lettera l) a copertura delle spese comprese tra la presentazione della domanda di deposito fino alla pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'organo competente.
EROGAZIONE	L'erogazione dell'agevolazione concessa avviene a saldo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.

D.g.r. 30 marzo 2021 - n. XI/4506**Affuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 mediante erogatori adi e di cure palliative domiciliari**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3 comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge n. 27 del 24 aprile e, in particolare, l'art. 17-bis;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» come convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19» come convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
- il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» come convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» come convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» in particolare l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457 che prevede che «per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccina/e sul territorio nazionale»;
- il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visti inoltre in tema di protezione dei dati personali:

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Rego-

lamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
- il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», con particolare riferimento all'art. 3 in tema di «Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2» e l'ordinanza 9 febbraio 2021 n. 2/2021 «Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2» contenente disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto;

Richiamati, altresì, tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri coinvolti nella gestione della situazione emergenziale per quanto di rispettiva competenza e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità;

Richiamato il «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2» di cui al decreto del Ministero della Salute prof. 0000001 - 2 gennaio 2021 - GAB - GAB - P del 2 gennaio 2021 così come integrato in data 8 febbraio 2021 con il documento «Vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 dell'8 febbraio 2021» in considerazione delle modifiche e riduzioni delle quantità di vaccini disponibili nella prima fase della campagna vaccinale che hanno reso necessario aggiornare le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale;

Vista altresì la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamati:

- le ordinanze del Presidente Regione Lombardia in tema di emergenza sanitaria;
- i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 con particolare riferimento alle:
- delibera di Giunta regionale XI/4223 del 25 gennaio 2021 «Accordo regionale con le farmacie per la somministrazione di vaccini in farmacia»;
- delibera di Giunta regionale XI/4225 del 25 gennaio 2021 «Approvazione della preintesa sull'accordo integrativo regionale medicina generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino anti Sars - Cov 2/COVID 19»;
- delibera di Giunta regionale XI/4232 del 25 gennaio 2021 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - quadro economico programmatico»;
- delibera di Giunta regionale XI/4353 del 24 febbraio 2021 «Approvazione del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2», con cui sono state programmate le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in osservanza delle disposizioni ministeriali secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;
- delibera di Giunta regionale XI/4384 del 3 marzo 2021 «Individuazione dei punti vaccinali in attuazione della d.g.r. n. XI/4353 del 24 febbraio 2021 «approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2»»;
- delibera di Giunta regionale XI/4401 del 10 marzo 2021 «Partecipazione delle aziende produttive con sede nella Regione Lombardia alla campagna vaccinale anti Covid -19»;

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

- delibera di Giunta regionale XI/4433 del 17 marzo 2021 «Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le associazioni degli erogatori privati per l'attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov 2/COVID-19»;
- delibera di Giunta regionale XI/4434 del 17 marzo 2021 «Determinazioni in ordine all'approvazione dell'addendum al contratto anno 2021 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Agenzie di Tutela Salute e i soggetti gestori MMG/PLS in forma aggregata per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili avente ad oggetto il supporto alla partecipazione dei medici di medicina generale e pediatri libera scelta alla campagna per la somministrazione del vaccino anti-Sars Cov-2/COVID-19»;

Vista altresì la delibera Giunta regionale XI/3783 del 3 novembre 2020 «Aggiornamento delle regole d'finanziamento per l'ADI e le cure palliative domiciliari per l'esercizio 2020»;

Richiamate altresì:

- le «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID 19» adottate dal Ministero della Salute in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19, dall'Istituto Superiore di Sanità, AGENAS e dall'AIFA;
- l'ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale n. 2 del 15 marzo 2021 che dispone che, in sede di attuazione del Piano vaccinale, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l'impiego evitando sprechi;

Valutato, nell'attuale contesto pandemico, al fine di dare ulteriore impulso all'attuazione del piano vaccinale, di prevedere il coinvolgimento dei soggetti gestori socio sanitari, erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Cure Palliative domiciliari, con l'obiettivo di assicurare l'accesso al vaccino alle persone appartenenti alle categorie target prioritarie in base all'età e/o alla presenza di condizioni patologiche o disabilità, così come definite dalle citate Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Versione 10 marzo 2021 o ss.mm.ii) adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, impossibilitate, per motivi legati alla propria situazione clinica-assistenziale, ad accedere ai centri vaccinali territoriali;

Stabilito pertanto di coinvolgere gli erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Cure Palliative domiciliari nell'attuazione della campagna vaccinale nel quadro delle determinazioni di cui alla d.g.r. XI/4353/2021 sopra citata, con l'obiettivo di assicurare l'accesso al vaccino alle persone appartenenti alle categorie target prioritarie in base all'età e/o alla presenza di condizioni patologiche o disabilità, così come definite dalle citate Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Versione 10 marzo 2021 o ss.mm.ii) adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, impossibilitate, per motivi legati alla propria situazione clinica-assistenziale, ad accedere ai centri vaccinali territoriali;

Stabilito altresì che, al fine di consentire l'ottimizzazione dei percorsi vaccinali in regime domiciliare, sia in termini di razionalizzazione dell'attività che di semplificazione dell'accesso alla prestazione, è possibile, contestualmente alla vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie target prioritarie, la somministrazione del vaccino anti COVID-19, se previsto dalle Raccomandazioni ad interim già richiamate, anche a favore di:

- familiari conviventi;
- altri conviventi;
- caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto;

Ritenuto di approvare l'Allegato 1) «Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov- 2 mediante erogatori ADI e di cure palliative domiciliari», parte integrante del presente provvedimento, che disciplina l'individuazione della popolazione target, le modalità di arruolamento dei soggetti gestori di ADI e di Cure Palliative domiciliari, le modalità di erogazione delle prestazioni e gli obblighi in capo a tali soggetti, nonché la regolazione dei rapporti giuridici ed economici;

Stabilito di prevedere che le ATS procedano, mediante specifica manifestazione di interesse, all'acquisizione della disponibilità alla esecuzione delle vaccinazioni anti COVID domiciliari da parte degli enti gestori di ADI e di cure palliative domiciliari, accreditati e a contratto o non a contratto;

Ritenuto di prevedere che, ai fini della partecipazione all'esecuzione delle vaccinazioni domiciliari, l'ATS procede in attuazione a quanto previsto al punto 6) dell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare provvedendo alla stipula di un contratto di scopo solo in ipotesi di enti gestori di ADI o di Cure Palliative domiciliari non già a contratto e solo in assenza di offerta adeguata da parte della rete già a contratto;

Ritenuto di approvare l'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante un fac-simile di modulo di autocertificazione dello stato di familiare convivente, altro convivente, caregiver che fornisce assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto, ai fini dell'accesso alla vaccinazione dei medesimi, contestualmente alla somministrazione domiciliare del vaccino agli aventi diritto, prevedendo la possibilità di un suo aggiornamento, per intervenute modifiche normative, a cura della Direzione Generale Welfare;

Valutata la necessità di definire tariffe specifiche per l'erogazione della prestazione di vaccinazione nell'ambito del setting domiciliare, tenuto conto della peculiare relativa organizzazione, nel quadro sostanziale di quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale della medicina generale 2005 e s.m.i. e dalla d.g.r. XI/4225/2021;

Stabilito di definire, per ogni singolo accesso domiciliare, le seguenti tariffazioni omnicomprensive per somministrazione di vaccino anti COVID-19:

- Tariffa della vaccinazione per un solo utente: 25 €;
- Tariffa per la vaccinazione di ulteriori utenti: 20 € (dalla seconda prestazione e per ogni successiva);

prevedendo la regolazione dei rapporti giuridici ed economici come disciplinata nel citato Allegato 1);

Ritenuto di stabilire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, l'importo massimo di euro 2.500.000 a copertura delle attività di prevenzione COVID previste dal presente provvedimento nell'ambito della Macrovoce delle Unità di offerta sociosanitarie di cui alla d.g.r. XI/4232/2021;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento della Direzione generale competente il riparto delle risorse per singola ATS in applicazione del criterio di cui al punto 6) dell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di demandare a successivo provvedimento della DG Welfare la definizione della modalità di rendicontazione delle attività e di relativa remunerazione nel quadro di quanto definito al punto 6) dell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di coinvolgere gli erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Cure Palliative domiciliari nell'attuazione della campagna vaccinale nel quadro delle determinazioni di cui alla d.g.r. XI/4353/2021 «Approvazione del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2», con l'obiettivo di assicurare l'accesso al vaccino alle persone appartenenti alle categorie target prioritarie in base all'età e/o alla presenza di condizioni patologiche o disabilità, così come definite dalle citate Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Versione 10 marzo 2021 o ss.mm.ii) adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, impossibilitate, per motivi legati alla propria situazione clinica-assistenziale, ad accedere ai centri vaccinali territoriali;

2. di riconoscere la possibilità, contestualmente alla vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie target prioritarie, di somministrare il vaccino anti COVID-19, se previsto dalle Raccomandazioni ad interim già richiamate, anche a favore di:

- familiari conviventi;
- altri conviventi;
- caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto;

3. di approvare l'Allegato 1 «Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov- 2 mediante erogatori ADI e di cure palliative domiciliari», parte integrante del presente provvedimento, che disciplina l'individuazione della popolazione target, le modalità di arruolamento dei soggetti gestori di ADI e di Cure Palliative domiciliari, le modalità di erogazione delle prestazioni e gli obblighi in capo a tali soggetti, nonché la regolazione dei rapporti giuridici ed economici;

4. di prevedere che le ATS procedano, mediante specifica manifestazione di interesse, all'acquisizione della disponibilità alla esecuzione delle vaccinazioni anti Covid domiciliari da parte degli enti gestori di ADI e di cure palliative domiciliari, accreditati e a contratto o non a contratto;

5. di prevedere che, ai fini della partecipazione all'esecuzione delle vaccinazioni domiciliari, l'ATS procede in attuazione a quanto previsto al punto 6) dell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare provvedendo alla stipula di un contratto di scopo solo in ipotesi di enti gestori di ADI o di cure palliative domiciliari non già a contratto e solo in assenza di offerta adeguata da parte della rete già a contratto;

6. di approvare l'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante un fac-simile di modulo di autocertificazione dello stato di familiare convivente, altro convivente, caregiver che fornisce assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto, ai fini dell'accesso alla vaccinazione dei medesimi, contestualmente alla somministrazione domiciliare del vaccino agli aventi diritto, prevedendo la possibilità di un suo aggiornamento, per intervenute modifiche normative, a cura della Direzione Generale Welfare;

7. di definire, per ogni singolo accesso domiciliare, le seguenti tariffazioni omnicomprensive per somministrazione di vaccino anti COVID-19:

- Tariffa della vaccinazione per un solo utente: 25 €;
- Tariffa per la vaccinazione di ulteriori utenti: 20 € (dalla seconda prestazione e per ogni successiva);

prevedendo la regolazione dei rapporti giuridici ed economici come disciplinata nel citato Allegato 1);

8. di rinviare a successivo provvedimento della Direzione generale competente:

- il riparto delle risorse per singola ATS in applicazione del criterio di cui al punto 6) dell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la definizione della modalità di rendicontazione delle attività e di relativa remunerazione nel quadro di quanto definito al punto 6) dell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di stabilire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, l'importo massimo di euro 2.500.000 a copertura delle attività di prevenzione COVID previste dal presente provvedimento nell'ambito della Macrovoce delle Unità di offerta socio-sanitarie di cui alla d.g.r. XI/4232/2021;

10. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

11. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS per gli adempimenti di competenza;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1**ATTUAZIONE DEL PIANO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 MEDIANTE EROGATORI ADI E DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI****1. DESTINATARI IN REGIME DOMICILIARE**

Possono accedere all'offerta vaccinale anti COVID-19 in regime domiciliare, mediante soggetti erogatori ADI o erogatori di cure palliative domiciliari, coloro che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) appartenenza alle categorie target prioritarie in base all'età e/o alla presenza di condizioni patologiche così come definite dalle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Versione 10 marzo 2021 o ss.mm.ii) adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS;
- 2) impossibilità, per motivi legati alla propria situazione clinica-assistenziale, ad accedere ai centri vaccinali territoriali.

Al fine di consentire l'ottimizzazione dei percorsi vaccinali in regime domiciliare, sia in termini di razionalizzazione dell'attività che di semplificazione dell'accesso alla prestazione, contestualmente alla vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie target prioritarie è possibile la somministrazione del vaccino anti COVID-19 se previsto dalle Raccomandazioni ad interim già richiamate, anche a favore di:

- a) familiari conviventi,
- b) altri conviventi,
- c) caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.

I componenti della famiglia per i quali è estesa la vaccinazione secondo le vigenti Raccomandazioni ad interim dovranno autocertificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000 di essere inclusi nello stato di famiglia del soggetto appartenente alle categorie target prioritarie.

I conviventi e i caregiver per i quali è estesa la vaccinazione secondo le vigenti Raccomandazioni ad interim dovranno autocertificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000 questa condizione indicando le generalità del soggetto appartenente alle categorie target prioritarie.

2. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

Gli MMG, ferma restando la loro autonomia decisionale, individuano tra i propri assistiti i soggetti che soddisfano i criteri sopra indicati, segnalandoli all'ATS di competenza secondo modalità definite localmente e previa verifica:

- 1) che il soggetto aderisca alla proposta ovvero possa esprimere il consenso informato alla vaccinazione anti COVID-19 così come previsto dalla normativa vigente, eventualmente anche per il tramite di soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale in caso di persone incapaci;
- 2) di eventuali controindicazioni, assolute o relative, che potrebbero indirizzare alla scelta di uno specifico vaccino anti COVID-19 o escluderne completamente la possibilità di somministrazione;
- 3) che il soggetto non sia già stato reclutato in altri percorsi vaccinali anti COVID-19.

L'individuazione di eventuali familiari conviventi, altri conviventi e caregiver degli ospiti come sopra precisato ai quali è possibile offrire la vaccinazione anti COVID-1, può avvenire anche in occasione della programmazione vaccinale, rimessa in attuazione della presente provvedimento, ai soggetti erogatori ADI o erogatori di cure palliative domiciliari (vedi oltre).

Le prestazioni vaccinali erogate a domicilio sono compatibili con l'eventuale erogazione contestuale di altre prestazioni ADI e di cure palliative domiciliari.

In caso di persona già in carico per prestazioni ADI o per cure palliative domiciliari, il soggetto

erogatore del vaccino anti COVID-19 può anche non coincidere.

3. SOGGETTI EROGATORI E LORO ARRUOLAMENTO

Le ATS adottano provvedimenti per raccogliere manifestazioni di interesse alla esecuzione delle vaccinazioni anti COVID-19 domiciliari come sopra precisato da parte di soggetti erogatori ADI e di soggetti di cure palliative domiciliari, accreditati e a contratto. In caso di verifica da parte di ATS dell'assenza di offerta adeguata da parte di soggetti erogatori accreditati e a contratto, possono essere reclutati anche soggetti erogatori accreditati ma non contrattualizzati.

Sono demandate alle ATS le seguenti azioni:

- la programmazione dell'organizzazione delle attività, mediante identificazione dei territori di competenza di ciascun soggetto erogatore nei contratti che verranno sottoscritti in forma di addendum o di contratto di scopo, secondo procedure che assicurino trasparenza e parità di accesso. Oggetto della prestazione contrattuale è la somministrazione completa del ciclo vaccinale (prima e seconda somministrazione, laddove previsto);
- inserimento/abilitazione dell'erogatore come sopra individuato quale Centro Vaccinale nella specifica piattaforma;
- la trasmissione ai soggetti erogatori degli elenchi delle persone da vaccinare a domicilio individuate in collaborazione con gli MMG, secondo criteri di cui sopra, anche integrati da eventuali familiari conviventi, altri conviventi e caregiver come sopra precisato ai quali è possibile offrire la vaccinazione anti COVID-19;
- il mantenimento dei rapporti con l'HUB/Centri di stoccaggio regionali di riferimento per l'approvvigionamento quali/quantitativo dei vaccini;
- verifica di idonea dotazione di frigoriferi allarmati, con registrazione continua della temperatura e posizionati in locali vigilati h 24 o comunque idonei a prevenire il furto, per l'eventuale conservazione del vaccino non utilizzato nella medesima giornata dell'approvvigionamento e comunque nei limiti di scadenza, da parte del soggetto erogatore ADI/cure palliative.

4. POSSIBILI MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Stante l'obbligatorietà della presenza di personale medico in sede vaccinale, il soggetto erogatore di ADI/Cure palliative domiciliari assicura integralmente le prestazioni al domicilio mediante proprio personale.

Come da ordinanza commissariale n. 2/2021, sarà necessario garantire, in accordo con ATS, che le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuate dalle già citate Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

In ogni caso la prestazione è a totale carico del FSR e l'ente gestore non può richiedere alcun corrispettivo alla persona da vaccinare.

5. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ADI/CURE PALLIATIVE DOMICILIARI EROGATORI DI VACCINO ANTI COVID-19

I soggetti erogatori di ADI/cure palliative domiciliari che sottoscrivono il contratto, devono:

- assicurare adeguata formazione e aggiornamento al proprio personale relativamente alle misure di prevenzione, protezione e controllo delle infezioni sostenute da SARS-CoV-2 e alle attività vaccinali anti COVID-19;
- assicurare adeguata dotazione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e idonea formazione per il loro utilizzo anche nel setting domiciliare;
- prevedere un sistema di sorveglianza attiva delle condizioni cliniche degli operatori (esempio: rilevazione della temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro e al termine, screening periodico con tampone molecolare, ecc.) in conformità alle sovraordinate indicazioni ministeriali e regionali;

- redigere e garantire il rispetto delle procedure in materia di trasporto a temperatura controllata dei vari tipi di vaccino, nelle fasi di approvvigionamento, conservazione e ridistribuzione, fino al punto di somministrazione, assumendosene la responsabilità, gestione eventi avversi, adempimento del debito informativo. È possibile, previa autorizzazione da parte dell'ATS, la conservazione del vaccino non utilizzato nella medesima giornata dell'approvvigionamento e comunque nei limiti di scadenza, solo in caso di dotazione di frigoriferi allarmati, con registrazione continua della temperatura e posizionati in locali vigilati h 24 o comunque idonei a prevenire il furto;
- approvvigionarsi del vaccino, nelle sedi individuate da ATS;
- organizzare e pianificare il calendario vaccinale (comprensivo della prima e seconda somministrazione, laddove prevista) tenendo conto dei dati di stabilità, di scadenza e di dosi per fiala del vaccino. Il calendario dovrà essere concordato con il medico e la ATS territorialmente competente, comunicandolo all'assistito. In occasione della programmazione vaccinale andrà rilevata o integrata l'individuazione di eventuali familiari conviventi, altri conviventi e caregiver degli ospiti ai quali è possibile offrire la vaccinazione anti COVID-19 acquisendo le autocertificazioni come sopra precisato da conservare nei modi di legge;
- verificare durante le attività di programmazione eventuali controindicazioni, assolute o relative, che potrebbero indirizzare alla scelta di uno specifico vaccino anti COVID-19 o escluderne completamente la possibilità di somministrazione, previo confronto con il medico;
- verificare durante le attività di programmazione la possibilità di acquisire valido consenso informato da parte di tutti gli interessati in occasione della loro vaccinazione, anche per il tramite di eventuali soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale in caso di persone incapaci;
- garantire il materiale accessorio (disinfettante, tamponi, contenitori per smaltimento taglienti, ecc.) e, qualora non già forniti da parte della Struttura Commissariale, anche i dispositivi di somministrazione (es: siringhe, aghi);
- garantire le dotazioni di farmaci e dispositivi per eventuali emergenze che sono in capo al medico e predisporre specifica procedura per la gestione delle reazioni avverse immediate;
- dotarsi di termometro a infrarossi per la rilevazione della temperatura a distanza da eseguire prima della somministrazione del vaccino e dotarsi di postazione telefonica mobile per l'eventuale attivazione del servizio di emergenza urgenza;
- eseguire le attività domiciliari con particolare riferimento a:
 - o identificazione del paziente da vaccinare;
 - o raccolta anamnestica da parte del medico per confermare l'assenza di controindicazioni relative o assolute alla vaccinazione che potrebbero indirizzare alla scelta di uno specifico vaccino anti COVID-19 o escluderne completamente la possibilità di somministrazione;
 - o raccolta del consenso informato da parte del medico come da indicazioni ministeriali, del soggetto da vaccinare o da eventuale altro soggetto individuato dal Giudice Tutelare. La conservazione del consenso è in capo al soggetto erogatore;
 - o somministrazione del vaccino da parte di personale infermieristico in presenza del medico o da parte del medico;
 - o sorveglianza clinica di almeno 15 minuti dopo la somministrazione ed eventuali interventi a causa di reazioni avverse acute;
 - o fornire all'utente e ai suoi familiari/caregiver informazioni utili alla gestione e alla segnalazione di eventuali eventi avversi al vaccino, insorti successivamente all'accesso domiciliare;
 - o rendicontazione delle prestazioni rese nei sistemi informativi secondo modalità che verranno definite in successivi atti;
 - o registrazione della somministrazione del vaccino sulla piattaforma dedicata nella stessa giornata di esecuzione.

6. REGOLAZIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI

Si prevedono le seguenti tariffazioni omnicomprensive per somministrazione di vaccino anti

COVID-19 per singolo accesso domiciliare:

- o Tariffa della vaccinazione per un solo utente: 25 €;
- o Tariffa per la vaccinazione di ulteriori utenti: 20 € (dalla seconda prestazione e per ogni successiva).

Si considera "accesso domiciliare" il percorso, successivo all'approvvigionamento del vaccino, che ha inizio dall'ingresso in una abitazione fino alla conclusione di una o più somministrazioni di vaccino e relativa sorveglianza clinica, nella stessa abitazione e nella stessa data. Se necessario per ragioni organizzative, in particolare per la corretta conservazione e ottimizzazione dell'uso delle dosi di vaccino, sono eccezionalmente possibili più accessi nella medesima abitazione e nell'arco della stessa giornata; in questo caso è prevista una tariffazione di 25 € al primo utente beneficiario del secondo accesso e di 20 € per gli eventuali ulteriori utenti beneficiari.

Alle prestazioni oggetto della presente non vengono applicati gli incrementi tariffari previsti dalla l.r. 24/2021.

- Contratto:
 - o per i soggetti erogatori a contratto viene previsto un addendum contrattuale;
 - o per gli eventuali soggetti erogatori accreditati ma non a contratto, si prevede un contratto di scopo.
- Risorse:

Al fine di non sottrarre risorse all'assistenza domiciliare ordinaria, si prevede l'istituzione di un fondo integrativo per un massimo di euro 2.5 milioni ripartito tra le ATS sulla base dell'incidenza del fabbisogno stimata ai fini della DGR XI/3783/2020 per l'ADI.
- Budget:

Le ATS in base alle adesioni degli erogatori ADI/Cure palliative domiciliari definiscono un budget specifico per erogatore che andrà ritenuto di primario riferimento e, dopo suo eventuale esaurimento, potrà considerarsi la possibilità di utilizzare l'eventuale budget per l'attività ordinaria. Saranno possibili rimodulazioni a consuntivo tra erogatori diversi, fermo restando il tetto complessivo di ATS per le vaccinazioni anti COVID-19 rimesse agli erogatori ADI/Cure palliative domiciliari.

Le ATS sono tenute al monitoraggio dell'andamento della spesa e verifica dell'appropriatezza per il ricorso a questo servizio.

Come già indicato, si rimanda a successivi atti in merito alle modalità di rendicontazione delle attività erogate di cui sopra.

ALLEGATO 2**Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/la Sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____ Documento di Identità _____ N° _____

Nato/a a _____ (____) il ____/____/____

residente a _____ (____) in _____ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA☐ **Di essere convivente;**☐ **Di essere familiare convivente;**☐ **Di essere caregiver
che fornisce assistenza continuativa
in forma gratuita o a contratto**

del/della Sig./Sig.ra _____

Codice Fiscale _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____,

residente a _____ (____) in _____ n° _____

Il quale/la quale, come definito dalle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Versione 10 marzo 2021 o ss.mm.ii.) adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS (vedi tabella sul retro), è stato/a dichiarato/a essere una persona:

☐ estremamente vulnerabile (specificare la definizione che prevede l'estensione della vaccinazione anti COVID-19 ai conviventi come indicato nella tabella a tergo: _____)☐ con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 (è prevista l'estensione della vaccinazione anti COVID-19 ai familiari conviventi e ai caregiver del soggetto la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità).**AUTORIZZA**

il trattamento dei propri dati personali presenti nella presente dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per i fini propri della presente dichiarazione.

Luogo e data _____ Firma del Dichiarante _____

RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI GRUPPI TARGET DELLA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 (10/03/21)

PERSONE ESTREMAMENTE VULNERABILI

<i>Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19.</i>	
Aree di patologia	Definizione
Malattie respiratorie	- Fibrosi polmonare idiopatica; - Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	- Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA); - Pazienti post shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive* - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)	- Soggetti con diabete di tipo 1 - Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze. - Soggetti con morbo di Addison Soggetti con panipopituitarismo
Fibrosi cistica	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.
Insufficienza renale/patologia renale	Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.
Malattie autoimmuni – immunodeficienze primitive	- Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza* - Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*
Malattia epatica	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	- Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto; - Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3.
Patologia oncologica	- Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione - Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*.
Emoglobinopatie	Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi.
Sindrome di Down	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.
Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche	- pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido * ; - pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva*; - pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva*;
Grave obesità	Pazienti con BMI maggiore di 35.
HIV	Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4
* Vaccinare anche i conviventi	
Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori /tutori/affidatari.	

DISABILITÀ GRAVI

Condizione	Definizione
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)	Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3**
** vaccinare familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o/a contratto	

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 31 marzo 2021 - n. 4423

Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020-2021 (d.d.s. n. 8839 del 22 luglio 2020): seconda determinazione in ordine ai progetti ammessi al finanziamento dal decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E
INNOVAZIONE SOCIALE

Vista la l. 5 febbraio 1992, n.104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che tra i suoi obiettivi prevede all'art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Viste le Leggi regionali:

- n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» successive modifiche e integrazioni;
- n. 34 del 14 dicembre 2004 «Politiche regionali per i minori»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità»;

Richiamata la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e Adeguamento di Parchi Gioco Inclusivi - Annualità 2020-2021: Approvazione dei criteri generali» che ha:

- promosso la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento di progetti proposti da Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a 30mila abitanti, ALER, ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia;
- approvato i criteri generali per la presentazione, valutazione e assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto per progetti finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco inclusivi;
- previsto una procedura a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

Dato atto della disponibilità economica prevista dal PDL di Assestamento del Bilancio regionale, approvato con d.g.r. n. 3314 del 30 giugno 2020, come di seguito dettagliato:

- esercizio 2020: €1.000.000,00 a valere sul cap. 13549 ed €1.000.000,00 sul cap.14202;
- esercizio 2021: €2.000.000,00 a valere sul cap.13549 ed €3.000.000,00 sul cap. U11865, ora cap. 14411 a seguito di Legge Regionale di Assestamento di Bilancio 2020-2022, n. 18 del 7 agosto 2020;
- demandato a successivi atti della Direzione Generale competente l'attuazione del provvedimento;

Richiamato il decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 recante «Attuazione D.G.R. n. 3364/2020: Avviso per la realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021», che tra l'altro, prevede:

- l'approvazione degli esiti della valutazione delle domande presentate con cadenza almeno bimestrali, a partire dalla data di apertura del bando, con la previsione, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse, di cinque «finestre» di approvazione, di norma a scadenza bimestrale, la prima delle quali cadrà entro 60 giorni dall'apertura del bando;
- la trasmissione, quale adempimento post concessione, dell'accettazione del contributo assegnato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse e contestuale comunicazione di ammissione al contributo, pena la decadenza dal diritto allo stesso. Alla domanda di accettazione dovrà essere allegato il certificato di inizio lavori;
- l'erogazione del contributo concesso in due tranches: 65% a titolo di anticipazione, entro 10 giorni dall'accettazione; 35% a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale e relativa documentazione;

Preso atto che con il decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 «Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020-2021: approvazione elenco - esiti valutazione progetti presentati dal 5 novembre 2020 al 31 gennaio 2021» sono stati ammessi e finanziati n. 127 progetti e n. 29 progetti sono stati ammessi e non finanziati per esaurimento risorse;

Preso atto che il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 ha differito i termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e che terza finestra è stata gestita a scavalco tra i due esercizi 2020/2021 con nota del 26 febbraio 2021 prot. n. J2.2021.0003236 si sono prorogati i termini per gli adempimenti post concessione rinviando i 10 gg. lavorativi a decorrere dall'effettiva approvazione dei bilanci comunali;

Rilevato che alla scadenza dell'11 marzo 2021, termine coincidente con i 10 giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse, rispetto ai 127 progetti ammessi e finanziati:

- n. 59 Enti hanno presentato nei termini accettazione e certificazione inizio lavori;
- n. 17 Enti hanno già comunicato di beneficiare della proroga per l'approvazione del bilancio previsionale 2021/23;
- n. 47 Enti, non hanno trasmesso comunicazioni o hanno trasmesso dichiarazioni in ordine alle quali sono in corso ulteriori e necessari approfondimenti istruttori diretti a verificare se attualmente stanno esercitando la proroga necessitata dal differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023;

Richiamato il decreto n. 4014 del 24 marzo 2021 con il quale si è proceduto a impegnare la somma complessiva di € 1.724.682,91 a favore dei 59 comuni beneficiari e liquidare l'anticipazione pari al 65% del contributo concesso pari a complessivi € 1.121.043,85, come previsto al punto C2 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del decreto n. 8839/2020 quale acconto del 65% del contributo ammesso al finanziamento in attuazione dell'avviso;

Rilevato che n. 6 (sei) comuni, (Allegato 1), hanno debitamente esercitato, come da documentazione gli atti, la proroga prevista dal differimento dei termini della presentazione del bilancio 2021/23 previsto dal DM del 13 gennaio 2021, presentando la certificazione di avvio lavori entro i 10 giorni dall'approvazione dello stesso;

Ritenuto di impegnare a favore dei 6 comuni beneficiari della concessione del contributo per la realizzazione di parchi giochi inclusivi già disposta con decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 in attuazione dell'avviso approvato con decreto n. 8839 del 22 luglio 2020, l'importo complessivo di € 160.237,89 di cui: € 429,00 sul capitolo 12.02.203.13549 e € 159.808,89 sul capitolo 12.02.203.14411 dell'esercizio 2021 del bilancio 2021/2023, secondo il dettaglio per Ente beneficiario di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente di liquidare a loro favore l'anticipazione pari al 65% del contributo concesso, secondo i valori sempre riportati nel citato allegato, come previsto al punto C2 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del decreto n. 8839/2020;

Attestato, sulla base dell'istruttoria condotta sui progetti che le spese impegnate con il presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ed in particolare alla lettera b) - costruzione di opere;

Dato atto che la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;

Attestato che il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione contenuta nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione delle informazioni riguardanti la concessione dei contributi ai sensi degli art. 26-27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento conclude nei termini previsti il relativo procedimento;

Stabilito che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale

istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di darne comunicazione ai soggetti interessati;

Vista la l.r. n. 34/78 e il regolamento regionale di contabilità n. 1/2001 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale 2020-2022;

Vista la l.r. n. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

DECRETA

1. di procedere a impegnare a favore dei 6 comuni beneficiari della concessione del contributo per la realizzazione di parchi giochi inclusivi già disposta con decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 in attuazione dell'avviso approvato con decreto n. 8839 del 22 luglio 2020, l'importo complessivo di euro € 160.237,89 di cui € 429,00 sul capitolo 12.02.203.13549 e per € 159.808,89 sul capitolo 12.02.203.14411 dell'esercizio 2021 del bilancio 2021/2023, secondo il dettaglio per Ente beneficiario di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e contestualmente di liquidare a loro favore l'anticipazione pari al 65% del contributo concesso, secondo i valori sempre riportati nel citato allegato, come previsto al punto C2 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del decreto n. 8839/2020;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
IMPEGNO ESERCIZIO 2021 PARCHI GIOCO INCLUSIVO 3° FINESTRA CAP 14411	63686	12.02.203.14411	159.808,89	0,00	0,00
COMUNE DI BORGOSATOLLO	10271	12.02.203.13549	429,00	0,00	0,00

3. di liquidare:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
LIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2021 PARCHI GIOCO INCLUSIVI 3° FINESTRA CAP 14411	63688	12.02.203.14411	2021 / 0 / 0		103.725,63
COMUNE DI BORGOSATOLLO	10271	12.02.203.13549	2021 / 0 / 0		429,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
63688	LIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2021 PARCHI GIOCO INCLUSIVI 3° FINESTRA CAP 14411			
10271	COMUNE DI BORGOSATOLLO	00841300171	00841300171	VIA ROMA,13 25010 BORGOSATOLLO (BS)

4. di attestare che le spese impegnate con il presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ed in particolare alla lettera b) - costruzione di opere;

5. di dare atto che la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico; di attestare che il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione contenuta nell'ultimo elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it;

8. di dare comunicazione del presente provvedimento agli Enti beneficiari.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Allegato 1) "III Finestra - Contributi concessi: impegno di spesa e importi liquidazione prima tranche"

ID domanda	Denominazione richiedente	Provincia progetto	Contributo concesso a seguito di adempimenti post concessione	Data inizio lavori	data approvazione bilancio	IMPEGNO ESERCIZIO 2021 CAP. 13549	IMPEGNO ESERCIZIO 2021 CAP. 14411	LIQUIDAZIONE ACCONTO pari al 65% del contributo concesso
2422223	BORGOSATOLLO	BS	16.240,90	12/03/2021	Delibera C.C. n. 9 del 9/3/21	429,00	15.811,90	10.556,59
2430130	CERRO AL LAMBRO	MI	30.000,00	15/03/2021	Delibera C.C. n. 10 del 5/3/21		30.000,00	19.500,00
2363526	PEGOGNAGA	MN	30.000,00	12/03/2021	Delibera C.C. n. 9 del 4/3/21		30.000,00	19.500,00
2330621	BORG MANTOVANO	MN	25.497,00	17/03/2021	Delibera C.C. n. 8 del 15/3/21		25.497,00	16.573,05
2428521	BORG SAN SIRO	PV	28.500,00	15/03/2021	Delibera C.C. n. 8 del 8/3/21		28.500,00	18.525,00
2598477	CARIMATE	CO	29.999,99	26/03/2021	Delibera C.C. n. 10 del 16/3/21		29.999,99	19.499,99
						429,00	159.808,89	104.154,63

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 26 marzo 2021 - n. 4158

Programmazione 2018-2020 in materia di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 - Approvazione elenco enti e relativi interventi da ammettere a finanziamento ai sensi del d.l. 3 gennaio 2018 - Piano annualità 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E L'UNIVERSITÀ

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, «*Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti s.p.a., e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «*Norme per l'edilizia scolastica*», e in particolare gli art. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» (c.d. «La Buona Scuola») e in particolare l'art. 1, comma 160;

Visto il decreto interministeriale, previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2013, recante «*Programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020*», sottoscritto il 3 gennaio 2018 dal MEF, MIUR e MIT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2018;

Richiamata la d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7764 con la quale, per la programmazione per il triennio 2018-2020, sono stati approvati i criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica redatti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 che, tra l'altro, prevedono che la quota del 25% delle risorse messe a disposizione, venga riservata alle Province e alla Città Metropolitana di Milano e suddivisa tra i singoli Enti tenendo conto delle seguenti percentuali:

- quota fissa del 30% - ripartita in modo omogeneo;
- quota variabile del 70% - ripartita proporzionalmente in base al numero degli studenti di secondo grado e del numero degli istituti presenti in ogni Provincia o nella Città Metropolitana di Milano;

Richiamato il d.d. 23 aprile 2018, n. 5792, con il quale è stato approvato l'Avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104;

Richiamato il d.d. 25 luglio 2018, n. 10923 con il quale sono stati approvati:

- la graduatoria delle domande presentate dai Comuni e ammesse a finanziamento per l'anno 2018, per un totale di contributi richiesti pari a euro 209.472.693,12 - Allegato A «Piano Regionale Triennale 2018-2020 - annualità 2018 Comuni»;
- l'elenco delle domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammesse a finanziamento per l'anno 2018, per un totale di contributi richiesti pari a

euro 91.083.695,09 - Allegato B «Piano Regionale Triennale 2018-2020 - annualità 2018 Province e Città Metropolitana»;

- l'elenco degli interventi di edilizia scolastica del territorio lombardo da soddisfare negli anni 2019-2020, per un totale di contributi richiesti pari a euro 416.933.096,19 - Allegato C «Piano Regionale Triennale 2018-2020 Fabbisogno annualità 2019-2020»;
- l'elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità - Allegato D;

Dato atto, altresì, che il provvedimento n. 10923/2018 sopra richiamato è stato successivamente rettificato con il d.d. 6 settembre 2018, n. 12673 e il d.d. 12 novembre 2018, n. 16308, al fine di correggere alcuni errori materiali;

Visto il decreto del MIUR 12 settembre 2018, n. 615 con il quale viene approvata la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di Edilizia scolastica e allo stesso tempo sono individuate le quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione, al fine di determinare il volume di investimento derivante dall'utilizzo dei contributi pluriennali, di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la nota protocollo n. E1.2018.050676 del 06 novembre 2018 con cui il MIUR ha comunicato a Regione Lombardia l'importo delle risorse assegnate e nel contempo, ha richiesto di trasmettere entro e non oltre il giorno 12 novembre 2018, l'elenco degli Enti da ammettere a finanziamento, nell'ambito del ricavo netto dei contributi assegnati, stimato in complessivi euro 204.970.283,69;

Richiamato il d.d. 12 novembre 2018, n. 16355 con il quale si è provveduto ad approvare:

- il Piano anno 2018 - Comuni, contenente la graduatoria delle richieste di intervento presentate dai Comuni e ammesse a finanziamento per l'anno 2018, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 153.239.241,07 «Allegato A - 2018»;
- il Piano anno 2018 - Province e Città Metropolitana, contenente l'elenco delle richieste di intervento presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammesse a finanziamento per l'anno 2018, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 44.128.594,46 «Allegato B - 2018»;

e definito di destinare l'importo complessivamente non utilizzato pari a euro 7.602.448,16 alle successive annualità;

Dato atto, altresì, che il provvedimento sopra richiamato è stato successivamente rettificato con il d.d. 18 dicembre 2018, n. 18952, al fine di dare seguito alle istanze pervenute, laddove ritenuto necessario;

Richiamati:

- il decreto Interministeriale 1 febbraio 2019, n. 87 pubblicato in data 6 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 104, con il quale le Regioni sono state autorizzate alla stipula dei contratti di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e sono stati individuati gli enti beneficiari rientranti nel piano annuale 2018 del Piano triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia scolastica;
- il decreto ministeriale 21 febbraio 2019, n. 119 con il quale è stato fissato il termine del 30 giugno 2019 per la presentazione da parte delle Regioni dell'aggiornamento dei Piani 2019 relativi alla programmazione di edilizia scolastica 2018-2020;
- il d.d. 13 maggio 2019, n. 6873 con il quale è stato approvato il Bando per la conferma del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, relativo all'annualità 2019;
- il d.d. 28 giugno 2019, n. 9532 con cui sono stati approvati il piano 2019 e il fabbisogno anno 2020, in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare:
 - l'Allegato A - 2019 (Piano Comuni), contenente la graduatoria degli interventi confermati dai Comuni e realizzabili nell'anno 2019, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 191.085.245,32;
 - l'Allegato B - 2019 (Province e Città Metropolitana), contenente l'elenco degli interventi confermati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano realizzabili nell'anno 2019, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 130.106.510,04;
 - l'Allegato C - Fabbisogno 2020, per un totale di contributi richiesti pari a euro 164.159.052,24;

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Dato atto, altresì, che il provvedimento n. 9532/2019 sopra richiamato è stato successivamente rettificato con il d.d. 4 luglio 2019, n. 9826 al fine di correggere alcuni errori materiali dell'Allegato A - 2019 (Piano Comuni);

Richiamati

- la nota pervenuta con protocollo regionale n. E1.2018.050676 del 18 dicembre 2019 con cui il MIUR ha comunicato a Regione Lombardia l'importo delle risorse assegnate per l'attuazione del Piano 2019 e, allo stesso tempo, ha richiesto di trasmettere entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2020, l'elenco degli Enti da ammettere a finanziamento, nell'ambito del ricavo netto dei contributi assegnati, stimato in complessivi euro 66.921.250,48;
 - il d.d. 31 gennaio 2020, n. 1159 con il quale si è provveduto ad approvare:
 - l'Allegato A - 2019 (Piano Comuni) contenente la graduatoria delle richieste di intervento presentate dai Comuni e ammesse a finanziamento per l'anno 2019, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 50.190.937,86;
 - l'Allegato B - 2019 (Piano Province e Città Metropolitana), contenente l'elenco degli interventi confermati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano realizzabili nell'anno 2019, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 14.649.027,00;
 - l'Allegato C - Elenco degli enti non ammessi a finanziamento;
 - il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 175 pubblicato in data 6 maggio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 115, con il quale, tra l'altro, sono stati individuati gli enti beneficiari rientranti nel piano annuale 2019 del Piano triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia scolastica e i termini entro cui devono essere affidati i lavori finanziati;
 - la nota pervenuta con protocollo regionale n. E1.2020.0158144 del 23 aprile 2020 con cui il Ministero dell'Istruzione (MI) ha comunicato a Regione Lombardia l'importo delle risorse aggiuntive da destinare a interventi rientranti nel piano 2019 della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, pari a complessivi euro 41.989.804,22 e, allo stesso tempo, ha richiesto di trasmettere entro e non oltre il giorno 29 maggio 2020, l'elenco degli ulteriori Enti da ammettere a finanziamento;
 - il d.d. 29 maggio 2020, n. 6424 con il quale si è provveduto ad approvare l'Allegato A - Piano annualità 2019 - seconda fase, contenente:
 - il Piano Comuni, relativo alle richieste di intervento presentate dai Comuni ammissibili a finanziamento per l'anno 2019 seconda fase, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 31.492.353,17;
 - il Piano Province e Città Metropolitana di Milano, relativo all'elenco degli interventi confermati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano realizzabili nell'anno 2019 seconda fase, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 8.726.320,15;
 - il decreto ministeriale 25 luglio 2020, n. 71 pubblicato in data 24 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 237, con il quale, tra l'altro, sono stati individuati gli enti beneficiari rientranti nel piano annuale 2019 seconda fase del Piano triennale 2018-2020 degli interventi di edilizia scolastica e definiti i termini entro cui devono essere affidati i lavori finanziati;
- Visti:
- il decreto del Ministro dell'Istruzione 20 ottobre 2020, n. 144, con il quale è stato fissato il termine del 15 dicembre 2020 per la presentazione da parte delle Regioni dell'aggiornamento dei piani annualità 2020 relativi alla programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-20;
 - il d.d. 9 novembre 2020, n. 13481 con il quale, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, è stato approvato il Bando per la conferma del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, relativo all'annualità 2020;
 - il d.d. 15 dicembre 2020, n. 15785 con cui è stato approvato il piano 2020 in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare:
 - l'Allegato A - Piano annualità 2020 (Comuni), contenente la graduatoria degli interventi confermati dai Comuni

e realizzabili nell'anno 2020, per un totale di contributi contributi riconoscibili pari a euro 121.546.505,69;

- l'Allegato B - Piano annualità 2020 - (Province e Città Metropolitana di Milano), per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 208.288.817,42;
- la nota protocollo n. DGEFID 3247 del 22 febbraio 2021, pervenuta con protocollo regionale n. R1.2021.0001280 del 22 febbraio 2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato a Regione Lombardia l'importo delle risorse assegnate per l'attuazione del Piano 2020 e, allo stesso tempo, ha richiesto di trasmettere entro e non oltre il giorno 19 marzo 2021, l'elenco degli Enti da ammettere a finanziamento, nell'ambito del ricavo netto dei contributi assegnati, stimato in complessivi euro 66.394.934,70;

Dato atto che Regione Lombardia nota protocollo n. R1/2021/0002282 del 27 marzo 2021 ha comunicato a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione la necessità di prorogare al 26 marzo 2021 il termine di trasmissione del Piano in oggetto per i necessari, ulteriori approfondimenti sugli aggiornamenti richiesti agli Enti finanziabili con le risorse assegnate a tali interventi;

Considerato che secondo i criteri definiti con la predetta d.g.r. 7764/2018, la riserva del 25% delle risorse complessivamente assegnate a Regione Lombardia, pari a euro 16.598.733,68 viene ripartito tra le province e la Città Metropolitana di Milano secondo il prospetto sotto riportato:

PROSPETTO RIPARTO PROVINCE PIANO TRIENNALE 2018-2020 - ANNUALITA' 2020			
	QUOTA FISSA 30% €	QUOTA VARIABILE 70% €	TOTALE €
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	414.968,34	3.555.448,75	3.970.417,10
BERGAMO	414.968,34	1.410.560,39	1.825.528,73
BRESCIA	414.968,34	1.393.131,72	1.808.100,06
COMO	414.968,34	576.308,03	991.276,38
CREMONA	414.968,34	463.602,63	878.570,97
LECCO	414.968,34	441.526,32	856.494,66
LODI	414.968,34	306.744,60	721.712,94
MANTOVA	414.968,34	453.145,43	868.113,77
MONZA E BRIANZA	414.968,34	986.462,74	1.401.431,08
PAVIA	414.968,34	575.146,12	990.114,46
SONDRIO	414.968,34	328.820,91	743.789,26
VARESE	414.968,34	1.128.215,93	1.543.184,27
TOTALE	4.979.620,10	11.619.113,57	16.598.733,68

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 1 marzo 2021, con la quale Regione Lombardia ha richiesto alle Province e alla Città Metropolitana di Milano di segnalare quali interventi intendano finanziare tra quelli inseriti nell'elenco delle domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammissibili a finanziamento per l'anno 2020, tra quelli riportati nell'Allegato B - Piano annualità 2020 - (Province e Città Metropolitana di Milano) parte integrante e sostanziale al sopracitato d.d. 15 dicembre 2020, n. 15785 con cui è stato approvato il piano 2020;

Preso atto che le risposte fornite a mezzo mail dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, hanno evidenziato gli interventi da finanziare per l'annualità 2020 per l'importo complessivo di euro 13.934.138,96 e con un ammontare di risorse non utilizzate pari a euro 2.664.594,72, come evidenziato nel prospetto sotto riportato:

PROSPETTO RIPARTO PROVINCE PIANO TRIENNALE 2018-2020 - ANNUALITA' 2020			
	A) QUOTA SPETTANTE €	B) QUOTA UTILIZZATA €	QUOTA RESIDUA A-B
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.970.417,10	3.970.417,10	
BERGAMO	1.825.528,73	1.825.528,73	

PROSPETTO RIPARTO PROVINCE PIANO TRIENNALE 2018-2020 - ANNUALITA' 2020			
BRESCIA	1.808.100,06	0,00	1.808.100,06
COMO	991.276,38	991.276,38	
CREMONA	878.570,97	878.570,97	
LECCO	856.494,66	0,00	856.494,66
LODI	721.712,94	721.712,94	
MANTOVA	868.113,77	868.113,77	
MONZA E BRIANZA	1.401.431,08	1.401.431,08	
PAVIA	990.114,46	990.114,46	
SONDRIO	743.789,26	743.789,26	
VARESE	1.543.184,27	1.543.184,27	
TOTALE	16.598.733,68	13.934.138,96	2.664.594,72

Dato atto che è stato verificato che gli interventi proposti dalle Amministrazioni Provinciali non risultano già beneficiari di altri contributi statali, regionali o comunitari, con particolare riferimento alle assegnazioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;

Ritenuto, di destinare l'importo residuo di euro 2.664.594,72 - come riportato nel prospetto di cui al paragrafo precedente - in aggiunta alle risorse riservate alle amministrazioni comunali pari a euro 49.796.201,02, calcolate sulla base del riparto preliminare delle risorse ministeriali di euro 66.394.934,70, assegnate a Regione Lombardia per l'attuazione del Piano in oggetto, al netto della quota assegnata alle Province e alla Città Metropolitana di Milano - per un totale complessivo di euro 52.460.795,74;

Dato atto che le risorse pari a euro 52.460.795,74 sono destinate alle Amministrazioni Comunali, ordinate nella graduatoria in cui sono riportati gli interventi dei Comuni ritenuti ammissibili a finanziamento per l'anno 2020 - Allegato «A» al d.d. 15 dicembre 2020, n. 15785;

Dato atto, inoltre:

- che Regione Lombardia ai fini dell'approvazione dell'elenco definitivo degli interventi da ammettere a finanziamento ha effettuato un monitoraggio finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi inseriti nella graduatoria generale del Piano annualità 2020, al fine di individuare gli enti che hanno aggiudicato le opere prima dell'approvazione dello stesso da parte di Regione Lombardia, per la successiva relativa convalida con decreto del Ministero dell'istruzione;
- che dal monitoraggio di cui al punto precedente è stato ravvisato che il Comune di Vobarno n. d'ordine 15 della graduatoria di cui all'allegato A al d.d. n. 15785/2020, ID ARES 86 - codice edificio 0172040818, relativo alle opere di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado «A. Migliavacca» - Via Poli, 15 - ha avviato l'intervento prima dell'atto ministeriale di autorizzazione all'utilizzo delle risorse (lett. d), c. 1 - art. 4 D.l. 3 gennaio 2018) e che pertanto tale ente non può essere ammesso al finanziamento richiesto di euro 1.681.745,71, di cui al presente atto;

Preso atto che:

- a seguito dell'esame della documentazione prodotta dagli Enti ordinati nella graduatoria di cui all'allegato A al d.d. n. 15785/2020, per l'individuazione dei beneficiari del Piano 2020, il Comune di Legnano n. d'ordine 28, ID ARES 89 - codice edificio 0151180543, intervento di miglioramento sismico della Scuola primaria G. Mazzini per il quale era stato richiesto un contributo di euro 80.000,00, con nota pervenuta a mezzo PEC - protocollo regionale n. R1.2021.0002240 del 17 marzo 2021 ha comunicato la rinuncia al contributo assegnabile in quanto non gli è possibile sostenere i costi necessari a coprire l'intervento di adeguamento sismico in sostituzione di quello di miglioramento sismico proposto in sede di adesione al Bando della PTES 2018-2020;
- il Comune di Travedona Monate con D.G.C. n. 11 del 5 febbraio 2021, così come rettificato con successiva d.g.c. n. 31 dell'11 marzo 2021, agli atti della scrivente Struttura, ha aggiornato il quadro tecnico ed economico del pro-

getto presentato per concorrere al Piano in oggetto, da euro 2.150.000 ad euro 1.500.000,00, (n. d'ordine 14 della graduatoria di cui all'allegato A al d.d. n. 15785/2020 ID ARES 177 - codice edificio 0121280415, relativo alle opere di Lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione, miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio scuola secondaria di 1° grado) in quanto a seguito della relazione di vulnerabilità sismica è stato necessario eseguire alcuni interventi, che sono stati stralciati dall'intervento che concorre al Piano in oggetto;

- il Comune di Traona n. d'ordine 22 - codice edificio 0140690187 - riferito al progetto generale di realizzazione palestra e messa in sicurezza edificio scuola secondaria esistente, con nota protocollo regionale n. R1.2021.0000612 dell'8 febbraio 2021 ha trasmesso la d.g.c. n. 6 del 29 gennaio 2021, conservata agli atti, con la quale, secondo quanto disposto con il d.d. n. 15785/2020, ha indicato le motivazioni che hanno portato ad approvare il nuovo progetto candidato a concorrere ai finanziamenti in oggetto, coerente con i nuovi importi indicati nell'allegato A» parte integrante e sostanziale allo stesso (da euro 1.000.000,00 a euro 400.000,00 per stralcio lotto funzionale relativo alla realizzazione della palestra scolastica e creazione nuovo CUP n. «C62G19001190009» - generato dal CUP Master n. «C67B15001780005»);

Dato atto che si è provveduto ad aggiornare i codici edificio riportati nelle richieste di contributo ordinate nella graduatoria di cui all'allegato A al d.d. n. 15785/2020, relative ai Comuni di Lumezzane n. d'ordine 20 - ID ARES 216, e Traona n. d'ordine 22 - ID ARES 126 per allineare gli stessi con i plessi censiti nella piattaforma ARES in fase di caricamento richiesta originaria di contributo;

Ritenuto necessario proseguire nello scorrimento della graduatoria sino all'esaurimento delle risorse dichiarate in disponibilità dal Ministero, al netto delle assegnazioni già effettuate e dell'esclusione dell'intervento n. ordine 15 Comune di Vobarno - ID ARES 86 - codice edificio 0172040818, relativo alle opere di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado «A. Migliavacca» - contributo richiesto euro 1.681.745,71 per i motivi sopra indicati, e dell'intervento n. ordine 28 Comune di Legnano - ID ARES 89 - codice edificio 0151180543, relativo alle opere di miglioramento sismico della Scuola primaria «G. Mazzini» - contributo richiesto euro 80.000,00 per rinuncia dell'ente;

Preso atto dell'impossibilità dichiarata con nota protocollo regionale n. R1.2021.0002261 del 17 marzo 2021, da parte del Comune di Bellusco, di ricalibrare l'intervento di realizzazione della nuova scuola in lotti funzionali al fine di poter usufruire del contributo in forma ridotta;

Valutato, pertanto, di riconfermare nell'attuale posizione in graduatoria (n. 31) l'intervento presentato dal Comune di Bellusco, al fine di consentire all'Ente di poter usufruire di ulteriori, eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili;

Ritenuto quindi di procedere secondo l'ordine della graduatoria di cui all'allegato A al d.d. n. 15785/2020, a finanziare il Comune di Sondrio n. d'ordine 32 - ID ARES 207 - Codice edificio 0140610181 - a totale copertura del contributo richiesto di euro 922.611,04;

Ritenuto, ancora, di accertare, l'importo complessivo non assegnato ai Comuni con il Piano 2020, pari a euro 60.237,65, in aggiunta alle risorse residue che si sono rese disponibili dal Piano 2018 (euro 13.084.915,61 di cui al d.d. 25 maggio 2020, n. 6149) e dal Piano 2019 prima e seconda fase (euro 3.852.414,91 di cui al d.d. 29 maggio 2020, n. 6424), per un totale di euro 16.997.568,17, riguardo le quali si resta in attesa di conoscere le determinazioni che verranno assunte in merito dal Ministero dell'Istruzione;

Ritenuto pertanto, di approvare:

- l'Allegato A - 2020 (Piano Comuni) contenente l'elenco degli interventi presentati dai Comuni ammessi a finanziamento per l'anno 2020, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 52.400.558,10;
- l'Allegato B - 2020 (Piano Province e Città Metropolitana) contenente l'elenco degli interventi presentati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammessi a finanziamento per l'anno 2020, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 13.934.138,96

quali parti integranti e sostanziali il presente atto;

Ritenuto, altresì, necessario trasmettere l'Allegato A - 2020 (Piano Comuni) e l'Allegato B - 2020 (Piano Province e Città Metropolitana) al Ministero dell'Istruzione come previsto dall'art. 2,

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

comma 1 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018, dall'art. 1, comma 160 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e come richiesto dal Ministero dell'istruzione con nota protocollo regionale n. R1.2021.0001280 del 22 febbraio 2021;

Ravvisato, che i contributi di cui al presente atto saranno assegnati ed erogati secondo termini e modalità che saranno stabiliti dal Ministero dell'Istruzione con specifici provvedimenti;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università individuate dalla d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento, a seguito degli ulteriori approfondimenti istruttori che si sono resi necessari, viene assunto entro il termine prorogato richiesto al Ministero dell'Istruzione a mezzo PEC con nota protocollo n. R1/2021/0002282 del 17 marzo 2021, fissato alla data del 26 marzo 2021

Per quanto riportato nelle premesse

DECRETA

1. che il Comune di Vobarno n. d'ordine 15 della graduatoria di cui all'allegato A al d.d. n. 15785/2020 - ID ARES 86 - codice edificio 0172040818, relativo alle opere di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado «A. Migliavacca» - Via Poli, 15 - non può essere ammesso al finanziamento richiesto di euro 1.681.745,71, in quanto ha avviato l'intervento prima dell'atto ministeriale di autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui al presente atto (lett. d), c. 1 - art. 4 D.l. 3 gennaio 2018);

2. di prendere atto della rinuncia al contributo assegnabile, comunicata con nota pervenuta a mezzo PEC - protocollo regionale n. R1.2021.0002240 del 17 marzo 2021 dal Comune di Legnano n. d'ordine 28 - ID ARES 89 - codice edificio 0151180543, intervento di miglioramento sismico della Scuola primaria «G. Mazzini» - in quanto non l'ente non può sostenere i costi necessari a coprire l'intervento di adeguamento sismico in sostituzione di quello di miglioramento sismico proposto in sede di adesione al Bando della PTES 2018-2020;

3. di dare atto di riconfermare nell'attuale posizione in graduatoria (n. 31) dell'intervento presentato dal Comune di Bellusco - ID ARES 116 - codice edificio 1080061157, al fine di consentire all'Ente di poter usufruire di ulteriori, eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili, considerata l'impossibilità attuale da parte dello stesso di utilizzare le risorse residue assegnabili di euro 1.012.848,69 che non garantirebbero la piena realizzazione dell'opera dal costo di euro 10.950.000,00;

4. di approvare:

- l'Allegato A - 2020 (Piano Comuni) contenente l'elenco degli interventi presentati dai Comuni ammessi a finanziamento per l'anno 2020, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 52.400.558,10;
- l'Allegato B - 2020 (Piano Province e Città Metropolitana) contenente l'elenco degli interventi presentati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammessi a finanziamento per l'anno 2020, per un totale di contributi riconoscibili pari a euro 13.934.138,96;

quali parti integranti e sostanziali il presente atto;

5. di accertare l'importo complessivo non assegnato ai Comuni con il Piano 2020, pari a euro 60.237,65, in aggiunta alle risorse residue che si sono rese disponibili dal Piano 2018 (euro 13.084.915,61 di cui al d.d. 25 maggio 2020, n. 6149) e dal Piano 2019 prima e seconda fase (euro 3.852.414,91 di cui al d.d. 29 maggio 2020, n. 6424), per un totale di euro 16.997.568,17, riguardo le quali si resta in attesa di conoscere le determinazioni che verranno assunte in merito dal Ministero dell'Istruzione;

6. di trasmettere l'Allegato A - 2020 (Piano Comuni) e l'Allegato B - 2020 (Piano Province e Città Metropolitana) al Ministero dell'Istruzione, come previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018, dall'art. 1, comma 160 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e come richiesto dal Ministero dell'istruzione con propria nota protocollo regionale n. R1.2021.0001280 del 22 febbraio 2021;

7. di demandare a successivi provvedimenti lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente atto;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

Il dirigente
Francesco Bargiggia

_____ • _____

REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO A - 2020																	
(PIANO COMUNI)																	
N. Ordine	N. id ARES	Regione	Provincia	Ente locale beneficiario	Cofice Edificio ARES	Istituzione Scolastica beneficiaria	CUP	Titolo intervento	Tipologia di intervento (es. adeguamento/miglioramento sismico/nuova costruzione	Livello di progettazione	Importo di finanziamento richiesto	Eventuale quota di cofinanziamento	Studenti dell'edificio beneficiario dell'intervento	Indicatore ante operam (es. in caso di adeguamento sismico IR ante e post operam, efficientamento energetico Classe energetica ante operam)	Indicatore post operam	Mc. edificio	Mq. superficie oggetto di intervento
1	180	LOMBARDIA	Sondrio	Comune di Teglio	0140650150	CODICE ISTITUZIONE: SOIC80900R CODICE PES: SOEE80901V - SCUOLA PRIMARIA TEGLIO; CODICE PES: SOMM80901T - SC. SEC. I GRADO TRESENDA Viale Italia 10	B28E18000070006	Adeguamento scuola primaria e secondaria di I grado di Teglio alla normativa sismica, antincendio e di risparmio energetico	A) Adeguamento sismico	definitivo	550.000,00	310.000,00	127	IR = 0,18; Classe energetica: E	IR > 1,00 Classe energetica: C	5.499,80	1.292,80
2	181	LOMBARDIA	Mantova	Comune di Marmirolo	0200331305	CODICE ISTITUZIONE: MNIC81400T; CODICE PES: MNEE81401X - MARMIROLO Via Ferrari 62 (palestra)	B93B19000200006	Nuova costruzione per sostituzione della palestra della scuola elementare di Marmirolo.	A) Nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente	fattibilità tecnica ed economica	560.000,00	240.000,00	262	IR = 0,413	IR = 1	3.326,64	613,50
3	235	LOMBARDIA	Cremona	Unione Terrae Fluminis	0190520232	CODICE ISTITUZIONE: CRIC81300R; CODICE PES: CRIC81300R - I.C. GUSSOLA "DEDALO 2000"; CODICE PES: CRMM81301T - ANGELO G. RONCALLI Via Gramsci 15 - Gussola	F84F18000350006	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria di 1° grado "A.G. Roncalli" di Gussola	A) Adeguamento sismico	definitivo	1.200.000,00	300.000,00	124	IR = 0,19 Classe Energetica: E	IR = 1 Classe energetica: A3 NZEB	6.711,41	1.792,61
4	214	LOMBARDIA	Cremona	Comune di Mariano Comense	0131430001	CODICE ISTITUZIONE: COIC85100C; CODICE PES: COAA851019 - SCUOLA INFANZIA M. MONTESSORI	I68E19000010004	Lavori di adeguamento sismico, energetico, prevenzione incendi ed impiantistico Scuola dell'Infanzia M. Montessori	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	1.751.600,00	568.400,00	115	IR = 0 Classe Energetica: F	IR = 0,8 Classe Energetica: B	8.712,16	2.790,00
5	231	LOMBARDIA	Cremona	Comune di Casalmaggiore	0190210129	CODICE ISTITUZIONE: CRIC80100E; CODICE PES: CREE80102N - VICOBELLIGNANO	H48E18000200005	Adeguamento sismico scuola primaria di Vicobellignano	A) Adeguamento sismico	definitivo	280.000,00	70.000,00	104	IR = 0,74	IR = 1,27	4.808,86	1.783,26
6	224	LOMBARDIA	Brescia	Comune di Sarezzo	0171740001	Via della Repubblica (nuova costruzione)	C92E18000380006	Realizzazione del nuovo polo scolastico per le scuole primarie in via della Repubblica	A) Nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente	fattibilità tecnica ed economica	8.000.000,00	2.000.000,00	496	IR = 0,15 Classe energetica: G	IR = 1,00 Classe energetica: A	19.672	6.218
7	232	LOMBARDIA	Sondrio	Comune di Cosio Valtellino	0140240295	CODICE ISTITUZIONE: SOIC81700Q; CODICE PLESSO: SOAA81702N - COSIO VALTELLINO C - SACCO Via Sciucalli 16	E63H18000130001	Adeguamento sismico e riqualificazione edificio scuola dell'infanzia frazione di Sacco	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	800.000,00	200.000,00	11	IR = 0,65 Classe energetica: G	IR = 0,8/1,00 Classe energetica: A2	2.645	570

8	104	LOMBARDIA	Bergamo	Comune di San Pellegrino Terme	0161900347	CODICE ISTITUZIONE: BGIC87100VA; CODICE PLESSO: BGEE871033 - S.PELLEGRINO TERME; CODICE PLESSO: BGMM87101X - S.M.S. CAFFI S.PELLEGRINO Via Vittorio Veneto 29	E59F18000400007	Edificio scolastico di Viale Vittorio Veneto. Interventi di miglioramento sismico. Secondo Lotto	A) Miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale	esecutivo	508.000,00	127.000,00	371	IR = 0,5	IR > 1,00	7.492	1.927
9	249	LOMBARDIA	Brescia	Unione Alta Val Trompia BS	0170580850	CODICE ISTITUZIONE: BSIC85400N; CODICE PLESSO: BSEE854094 - SAN COLOMBANO - Collio Via Maniva 84	J18B18000760001	Ristrutturazione edificio scolastico	A) Adeguamento sismico	esecutivo	172.073,98	46.500,00	22	IR = 0,638	IR = 1,092	3.370	1.033
10	218	LOMBARDIA	Brescia	Comune di Esine	0170700325	CODICE ISTITUZIONE: BSIC83800Q; CODICE PLESSO: BSAA83803P - SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE; CODICE PLESSO: BSEE83801T - SCUOLA PRIMARIA CADUTI NEI LAGER; CODICE PLESSO: BSMM83802T - SECONDARIA DON A. SINA ESINE Via Manzoni 29/33	G43H20000360006	Lavori di adeguamento sismico e opere di sistemazione dell'edificio scolastico di Esine capoluogo, ala lungo ViaManzoni	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	984.000,00	246.000,00	380	IR = 0,2	IR = 0,6	9.000	690
11	204	LOMBARDIA	Milano	Comune di Milano	0151461065	Via Pizzigoni 9 (nuova costruzione)	B44I18000160004	Bonifica e demolizione dell'edificio di Via Pizzigoni n. 9 e realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1° grado	A) Nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente	fattibilità tecnica ed economica	10.000.000,00	6.000.000,00	510	Classe energetica: F	Classe energetica: A4 NZEB	19.569	9.085
12	109	LOMBARDIA	Lecco	Comune di Cesana Brianza	0970210001	CODICE ISTITUZIONE: LCIC81000X; CODICE PLESSO: LCEE810034 - SCUOLA PRIMARIA CESANA BRIANZA Via Ragazzi del '99, 1	E75I20000050001	Ristrutturazione ed ampliamento della scuola primaria con adeguamento sismico - primo lotto funzionale	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	616.000,00	379.000,00	101	IR = 0,2 Classe energetica: F	IR = 1 Classe energetica: B	2.192	479
13	103	LOMBARDIA	Mantova	Comune di San Giorgio Bigarello	0200570146	CODICE ISTITUZIONE: MNIC81600D; CODICE PLESSO: MNEE81601G - CASELLE DI S.GIORGIO Via Caselle 2	C64I19000140006	Ristrutturazione per il miglioramento sismico della scuola primaria "Rita Levi Montalcini"	A) Miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale	fattibilità tecnica ed economica	280.000,00	120.000,00	476	IR = 0,40	IR = 0,75	15.919	400
14	177	LOMBARDIA	Varese	Comune di Travedona-Monate	0121280415	CODICE ISTITUZIONE: VAIC83300L; CODICE PLESSO: VAMM83302P - G. LEVA - TRAVEDONA MONATE Largo Don Milani 20	D72G20000010001	Lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione, miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio scuola secondaria di I° grado, "Istituto comprensivo G. Leva" sita in L.go Don Milani"	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	1.200.000,00	300.000,00	200	IR = 0,25 Classe energetica: G	IR = 0,6 Classe energetica: E	7.405,60	3.317,92
16	112	LOMBARDIA	Monza e Brianza	Comune di Renate	1080370844	CODICE ISTITUZIONE: MBIC83100X; CODICE PLESSO: MBEE831045 - A. SASSI - RENATE Via Montessori 4	I98E18000340006	Intervento di riqualificazione della scuola primaria "A. Sassi" –riattamento aule e servizi e messa in sicurezza sismica	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	1.016.880,00	290.000,00	168	IR = 0,00 Classe Energetica: F	IR = 0,6 Classe Energetica: C	9.500,00	2.340,00

17	142	LOMBARDIA	Sondrio	Comune di Rasura	0140550110	CODICE ISTITUZIONE: SOIC81700Q; CODICE PLESSO: SOEE81702V - SCUOLA PRIMARIA DI RASURA Via Valeriana 3	F13J19000010006	Intervento straordinario di messa in sicurezza per adeguamento sismico alle prescrizioni ATS e norme di prevenzione incendi. miglioramento dell'efficienza energetica e degli spazi ludici anche per uso extra scolastico nella scuola primaria di rasura a servizio dei comuni di Rasura, Pedesina, Gerola Alta e Cosio Valtellino	A) Adeguamento sismico	esecutivo	240.000,00	60.000,00	26	IR = 0,55 Classe Energetica: F	IR = 0,80 Classe Energetica: C	2.632,00	816,00
18	115	LOMBARDIA	Bergamo	Comune di Treviglio	0162190618 0162191010	CODICE ISTITUZIONE: BGIC8AD00P; CODICE PLESSO: BGMM8AD01Q - S.M.S. GROSSI TREVIGLIO Via Senatore Colleoni 2	B75B18000590004	Adeguamento sismico Scuola Media e Palestra T.Grossi - S.M.S "Grossi" – Treviglio	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	1.200.000,00	300.000,00	527	IR = 0,21	IR = 1	5.547,00	4.944,00
19	176	LOMBARDIA	Pavia	Comune di Retorbido	0181210252	CODICE ISTITUZIONE: PVIC81100G; CODICE PLESSO: PVAA81104G - INFANZIA RETORBIDO; CODICE PLESSO: PVEE81105T - PRIMARIA RETORBIDO Piazza Roma 26	C35G18000040002	Adeguamento sismico strutturale dell'edificio scolastico sito in Piazza Roma n.26	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	396.331,00	99.083,00	130	IR ≤ 0,2	IR = 1	5.673,00	1.701,00
20	216	LOMBARDIA	Brescia	Comune di Lumezzane	0170960665 0170960667	CODICE ISTITUZIONE: BSIC83200R; CODICE PLESSO: BSAA83201N -INFANZIA; CODICE PLESSO: BSEE83202X - PRIMARIA CODICE PLESSO: BSMM83201T - SEC. I° Via Partigiani 53 Via Vittorio Veneto 28	G36C18000050005	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuole Seneci e Gnutti	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	5.120.000,00	1.280.000,00	660	IR = 0,4 Classe energetica: G	IR = 0,8 Classe energetica: E	22.574,10	5.978,81
21	202	LOMBARDIA	Cremona	Comune di Cremona	0190360218	CODICE ISTITUZIONE: CRIC824007; CODICE PLESSO: CRMM824018 - SC. SEC. I° VIRGILIO (CR) Via Trebbia 1	D18E18000090006	Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado Virgilio	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	2.789.600,00	697.400,00	598	IR = 0,21	IR = 1	32.725,00	8.445,00
22	126	LOMBARDIA	Sondrio	Comune di Traona	0140690187	CODICE ISTITUZIONE: SOIC81200L; CODICE PLESSO: SOMM81201N - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO Via A. Moro 6	C62G19001190009	Lavori di messa in sicurezza scuola secondaria di Traona e realizzazione spazi polifunzionali	D) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche	esecutivo	320.000,00	80.000,00	163			2.404,00	555,90
23	236	LOMBARDIA	Bergamo	Comune di Costa Volpino	0160860036	CODICE ISTITUZIONE: BGIC84300P; CODICE PLESSO: BGEE84302T - COSTA VOLPINO - PIANO - Via Cascina Baglioni 4	B91F19000090004	Nuova costruzione per adeguamento sismico e funzionale mediante demolizione della struttura esistente e ricostruzione ex novo di edificio ad uso scuola primaria	A) Nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente	fattibilità tecnica ed economica	4.080.000,00	1.020.000,00	300	IR = 0,3	IR = 1	11.690,00	9.500,00
24	190	LOMBARDIA	Brescia	Comune di Rezzato	0171610601	CODICE ISTITUZIONE BSIC87500P; CODICE PLESSO: BSAA87503N - REZZATO DON MINZONI LOC. SAN CARLO Via Manzoni 14	J52E19000120006	Intervento di demolizione e ricostruzione scuola infanzia Don Minzoni	A) Nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente	fattibilità tecnica ed economica	2.018.000,00	567.000,00	120	IR = 0,33	IR ≥ 0,8	5.148,00	1.300,00

25	117	LOMBARDIA	Bergamo	Comune di Bonate Sotto	0160310504	CODICE ISTITUZIONE: BGIC82700R; CODICE PLESSO: BGMM82701T - S.M.S. C.LEVI BONATE SOTTO Via Faidetti 2	G86C17000010001	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione funzionale della scuola secondaria di primo grado "Clara Levi"	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	4.139.614,87	838.241,53	180	IR = 0,25 Classe energetica: F	IR ≥ 1 Classe Energetica: NZEB	13.100,00	3.500,00
26	95	LOMBARDIA	Brescia	Comune di Sirmione	0171790664	CODICE ISTITUZIONE: BSIC8AB00G; CODICE PLESSO: BSMM8AB03P - TREBESCHI - SIRMIONE Via Alfieri 2	F58C18000040006	Adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici: interventi di adeguamento sismico e antincendio della scuola secondaria Trebeschi - Sirmione	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	712.000,00	250.000,00	235	IR = 0,2	IR = 0,6	19.000,00	3.200,00
27	111	LOMBARDIA	Cremona	Comune di Cremona	0190360286	CODICE ISTITUZIONE: CRIC82200G; CODICE PLESSO: CRMM82201L - ANNA FRANK (CR) Via Novati 24	D18E18000080006	Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado Anna Frank	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	2.016.000,00	504.000,00	501	IR = 0,164	IR = 1	25.275,00	7.246,00
29	225	LOMBARDIA	Varese	Comune di Leggiano	0120880343	CODICE ISTITUZIONE: VAIC828005; CODICE PLESSO: VAMM828027 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEGGIUNO Via Dante Alighieri 9	F39F180000260006	Lavori di adeguamento sismico scuola media Baraggia	A) Adeguamento sismico	fattibilità tecnica ed economica	408.000,00	102.000,00	148	IR = 0	IR = 0,8	5.400,00	1.800,00
30	239	LOMBARDIA	Pavia	Comune di Rea	0181190018	CODICE ISTITUZIONE: PVIC82300T; CODICE PLESSO: PVAA82305V - INFANZIA COMUNALE Piazza Celestina Busoni 4	J18D18000640006	Ampliamento della scuola dell'infanzia comunale	D) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche	esecutivo	119.847,21	29.961,81	60			1.065,00	360,00
31	207	LOMBARDIA	Sondrio	Comune di Sondrio	0140610181	CODICE ISTITUZIONE: SOIC82000G; CODICE PLESSO: SOMM82001L - SCUOLA MEDIA TORELLI Via Don Lucchinetti 3	H75H20000180006	interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli	C) Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio	fattibilità tecnica ed economica	922.611,04	577.388,96	308			30.630,00	5.629,00
TOTALE COMUNI											52.400.558,10	17.601.975,30					

REGIONE LOMBARDIA																	
ALLEGATO B - 2020																	
(PANO PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA)																	
N.	N. ID Ares	Regione	Provincia	Ente locale beneficiario	Cofice Edificio ARES	Istituzione Scolastica beneficiaria	CUP	Titolo intervento	Tipologia di intervento (es. adeguamento/miglioramento sismico/nuova costruzione	Livello di progettazione	Importo di finanziamento richiesto	Eventuale quota di cofinanziamento	Studenti dell'edificio beneficiario dell'intervento	Indicatore ante operam (es. in caso di adeguamento sismico IR ante e post operam, efficientamento energetico Classe energetica ante operam)	Indicatore post operam	Mc. Edificio	Mq. superficie oggetto di intervento
1	ex 373	LOMBARDIA	Milano	Città Metropolitana di Milano	0151466003	Istituto Russel, via Gatti 16, Milano [in costruzione]	I45H18000550001	Nuovo edificio di Via Gatti nuove aule e aula magna	D) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche	fattibilità tecnica ed economica	2.000.000,00	-	773			3.100	930
2	220	LOMBARDIA	Milano	Città Metropolitana di Milano	0151461587	CODICE ISTITUZIONE: MIIS081008; CODICE PES: MIPS08101P - P. VERRI; MITD08101E - P. VERRI; Via Iattanzio 38, Milano	I47H18002070005	Sostituzione serramenti	E) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a),b),c) e d) riguardante adeguamenti normativi.	fattibilità tecnica ed economica	1.970.417,10	29.582,90	999			40.000	1.100
3	229	LOMBARDIA	Bergamo	Provincia di Bergamo	0160041182	CODICE ISTITUZIONE: BGIS00900B; CODICE PES: BGPM00901V - OSCAR ARNULFO ROMERO; CODICE PES: BGRC00902B - OSCAR ARNULFO ROMERO; CODICE PES: BGTD00901N - OSCAR ARNULFO ROMERO Viale Aldo Moro 51 - Albino	E85H20000080001	ISIS Romero di Albino. Ampliamento edificio esistente	D) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche	fattibilità tecnica ed economica	1.825.528,73	-	1450			2.570	714
4	234	LOMBARDIA	Como	Provincia di Como	0130750566	CODICE ISTITUZIONE: COTF01000T - MAGISTRI CUMACINI Via Colombo 1 - Como	G17H21000280001	Interventi finalizzati alla prevenzione antincendio su edifici vari – Istituto Magistri Cumacini di Como – loc. Lazzago	C) Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio	fattibilità tecnica ed economica	800.000,00	-	1174			103.484,42	22.970,78
5	241	LOMBARDIA	Como	Provincia di Como	0130950532	CODICE ISTITUZIONE: COPM030002 - LICEO STATALE CARLO PORTA ERBA Piazza San Giovanni Battista De La Salle 2 - Erba	G37H21000380004	Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle norme D,Lgs 81/08 anno 2020 – Istituto carlo Porta di Erba	B) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture	fattibilità tecnica ed economica	191.276,38	108.723,62	662			11.868,68	3.132,95
6	222	LOMBARDIA	Cremona	Provincia di Cremona	0190360271	CODICE ISTITUZIONE: CRIS00600T; CODICE PES: CRRC00601R - I.P. - L. EINAUDI; CODICE PES: CRRC006505 - I.P. L. EINAUDI SERALE; CODICE PES: CRTF00601A - I.T. TEC. - L. EINAUDI Via Bissolati 96 - Cremona	G18E18000100001	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico – 1°lotto funzionale	A) Adeguamento simico	fattibilità tecnica ed economica	878.570,97	-	955	IR = 0	IR = 0,6	19.098	1.729

7	195	LOMBARDIA	Lodi	Provincia di Lodi	0980191568	CODICE ISTITUZIONE: LOTA01000L - I.T. ANTONIO TOSI DI CODOGNO Viale Marconi 60 - Codogno	D78E18000560001	Interventi per miglioramento/ade- guamento sismico 1° lotto funzionale	A) Adeguamento simico	fattibilità tecnica ed economica	721.712,94	-	612	IR = 0	IR = 0,6	17.820	4.950
8	230	LOMBARDIA	Mantova	Provincia di Mantova	0200300315	CODICE ISTITUZIONE: MNPS010004 - LIC.SCIENT. BELFIORE MN Via Tione 2 - Mantova	G62E20000110004	ristrutturazione con adeguamento sismico e riqualificazione energetica: Adeguamento sismico del lotto funzionale 3A: palestra ed aule adiacenti	A) Adeguamento simico	fattibilità tecnica ed economica	868.113,77	-	450	IR = 0,3	IR = >0,8	15.645	1.580
9	215	LOMBARDIA	Monza e Brianza	Provincia Monza e Brianza	1080301471	CODICE ISTITUZIONE: MBPS20000G - LICEO STATALE MARIE CURIE Via Cialdini 181 - Meda	B29F18000170003	Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio - LOTTO FUNZIONALE 1	C) Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio	fattibilità tecnica ed economica	1.401.431,08	58.568,52	955			26.500	9.250
10	ex 633	LOMBARDIA	Pavia	Provincia di Pavia	0181100256	CODICE ISTITUZIONE: PVIS01200G; CODICE PES: PVRC01000T - IPSCT L. COSSA; CODICE PES: PVRC010507 - IPSCT L. Cossa (serale) Viale Necchi 5 - Pavia	I12E20000020001	Istituto Cossa di Pavia: intervento di riqualificazione antisismica ed energetica	A) Adeguamento simico	fattibilità tecnica ed economica	990.114,46	797.089,39	1200	IR = 0 Classe energetica: F	IR = 0,8 Classe energetica: D	53.890	8.981,79
11	248	LOMBARDIA	Sondrio	Provincia di Sondrio	0140613000	ITIS Mattei Via tirano 53 - Sondrio [in costruzione]	C71B21000810004	Lavori di riqualificazione dei laboratori didattici dell'ITIS Mattei di Sondrio - 2° lotto - 3° stralcio funzionale	A) Nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente	fattibilità tecnica ed economica	743.789,26	56.210,74	862	IR = 0,2 Classe energetica: F	IR = 0,8 Classe energetica: A	1.100	300
12	EX 202	LOMBARDIA	Varese	Provincia di Varese	0121330677 0121330448 0121330678	CODICE ISTITUZIONE: VAIS01700V; CODICE PES: VARIO1701E: IPIA NEWTON; CODICE PES: VARIO1751X - IPIA NEWTON SERALE; CODICE PES: VATF01701B - ITI NEWTON; CODICE PES: VATF01751R - ITI NEWTON SERALE; CODICE ISTITUZIONE: VAMM326005; CODICE PLESSO: VACT70200T - EDA NEWTON Via Zucchi 3 - Varese	J35B18000650001	Opere finalizzate all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture	B) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture	fattibilità tecnica ed economica	1.543.184,27	-	1512			87.670	20.388
TOTALE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO											13.934.138,96	1.050.175,17					

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 31 marzo 2021 - n. 4415

Modifica decreto n. 1508/2020 - Revoca misure fitosanitarie e delimitazione del territorio di Sirmione (BS) in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della repubblica italiana

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,

AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECHNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 1° marzo 2012 n. 138 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, «Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana» che recepisce la decisione 2012/138/UE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il d.d.u.o. 10 febbraio 2020 - n. 1508 «Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica italiana», che riporta la presenza della specie nelle aree delle province di Milano e Varese (Allegato 1) e nell'area infestata di Sirmione (BS) e nell'area cuscinetto dei comuni di Sirmione (BS) e Desenzano del Garda (BS) (Allegato 2);

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;

Dato atto che tali disposizioni normative impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare ispezioni sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre

attività di sorveglianza e di lotta obbligatoria, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura e la biodiversità a livello unionale e nazionale;

Considerato che a seguito dell'attività di indagine svolta annualmente dal Servizio fitosanitario è necessario aggiornare il pest status fitosanitario delle aree ufficialmente demarcate presenti sul territorio lombardo secondo quanto previsto dell'allegato II, sezione 3, punti 1 e 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2012;

Dato atto che secondo quanto disposto nell'allegato II, sezione 1, punto 4 della Decisione di Esecuzione della Commissione del 1° marzo 2012 n. 138: «Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3 punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona»;

Dato atto che, a seguito del ritrovamento di *Anoplophora chinensis* nel 2016, per quattro anni consecutivi, nel quadriennio 2017-2020, le attività di indagine svolte dal Servizio Fitosanitario Regionale nell'area infestata di Sirmione (BS) e nell'area cuscinetto dei comuni di Sirmione (BS) e Desenzano del Garda (BS) non hanno rilevato l'organismo specificato, *Anoplophora chinensis*, e neppure piante con segni della presenza dello stesso e che per tale motivo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile dichiarare eradicato il focolaio di Sirmione;

Considerata quindi la necessità di aggiornare l'area delimitata individuata con il d.d.u.o. 10 febbraio 2020 - n. 1508 «Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica italiana»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootechnia e politiche ittiche attribuite con la d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di definire eradicato il focolaio di Sirmione in provincia di Brescia e di revocare le misure fitosanitarie adottate;

2. di modificare il d.d.u.o. 10 febbraio 2020 n. 1508 e aggiornare l'area da esso delimitata per la presenza di *Anoplophora cinensis*, revocando la sola delimitazione dell'area ricadente nei comuni di Sirmione (BS) e Desenzano del Garda (BS) in cui nel 2016 era stata segnalata la presenza dell'organismo nocivo;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

D.d.s. 31 marzo 2021 - n. 4421
L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC della provincia di Mantova. Periodo 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020. Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi (ruolo n. 63703)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA VAL PADANA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. 8 luglio 2015, n. 19 e della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte della Regione;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la Legge 4 giugno 1984 n. 194 s.m.i. con la quale è stata istituito il SIAN «Sistema Informativo Agricolo Nazionale»;
- la legge 5 marzo 2001 n. 57 riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
- la legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i.»;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge regionale n. 26/1993 e s.m.i. «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed in particolare l'art. 5 «Indennizzo e prevenzione dei danni»;
- la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e b) e comma 2»;
- la D.G.R. n. XI/2403 del 11 novembre 2019 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la

concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»>>;

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prof. n. 5591 del 19 maggio 2020, che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ed in particolare l'articolo 2: «Importo aiuti de minimis e limite settoriale» il quale dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- la d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 «Aggiornamento della d.g.r. XI/2403 dell'11 novembre 2019 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»>>;
- il decreto della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Val Padana n. 3078 del 05 marzo 2021 «L.r. n. 26/1993 e s.m.i. - art. 47. Comitato Tecnico per la gestione del fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalla fauna selvatica - Sede di Mantova. Istituzione e nomina componenti»;

Visto

- l'art. 47 della l.r. n. 26/1993 e s.m.i. che prevede che l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina...»;
 - «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a partecipare fino al 10 % degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 che stabilisce, tra le altre cose, che per le domande di indennizzo danni presentate tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni contenute nella d.g.r. n. XI/2403 dell'11 novembre 2019, prevedendo l'erogazione del contributo spettante entro il 31 marzo 2021;

Rilevato che nel periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, sono pervenute n. 14 richieste di indennizzo per danni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 47 legge regionale n. 26/93, di cui 3 archiviate, e l'istruttoria delle pratiche accoglibili si è conclusa con gli esiti di seguito riportati: n. 11 domande ammissibili;

Preso atto che in applicazione dei criteri disposti dalle sopracitate dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e n. XI/3579 del 21 settembre 2020;

- sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;

- la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca ha provveduto, ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni, la loro riconducibilità alla fauna selvatica ed a stimare i relativi indennizzi come riportati nei prospetti agli atti;
- non vengono indennizzati i danni alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni di cui al punto 6 c) della sopracitata d.g.r. n. 5841/2016 e s.m.i., a tal proposito sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestanti gli eventuali contributi percepiti in regime di «De minimis»;
- sono stati definiti gli importi degli aiuti individuali operando, laddove necessario, le dovute riduzioni al fine del rispetto del limite «De minimis»;

Preso atto altresì che, in applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, in merito agli obblighi da parte dell'Autorità responsabile e del Soggetto concedente gli aiuti individuali, di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14:

- sono state effettuate le verifiche relative agli Aiuti di Stato tramite il Registro Nazionale Aiuti mediante le visure «Aiuti» e le visure «De Minimis», con le quali sono stati rilasciati i Codici VERCOR per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto;
- sono stati registrati gli aiuti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sono stati acquisiti i Codici Univoci di Concessione (SIAN - COR) per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto. Ogni Codice Univoco di Concessione (SIAN -COR) è stato associato al Codice Univoco Interno dell'Aiuto, SIAN - CAR (I-16969);

Preso atto:

- della nota protocollo n. M1.2021.0037837 del 2 marzo 2021 con la quale il Dirigente della U.O. «Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie» della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia ha comunicato l'avvenuto reperimento delle risorse nella percentuale pari al 67,38% degli importi stimati a carico di Regione Lombardia per le domande ammissibili di indennizzo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per il periodo 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 informando, nel contempo, che il capitolo di bilancio di riferimento è il n. 16.01.104.11647, ed ha una disponibilità di competenza/cassa pari a € 800.000,00;
- che l'importo viene ridotto proporzionalmente per tutte le domande, indipendentemente dalla tipologia di danno subito o della coltura danneggiata, così come specificato nella sopra citata comunicazione del 2 marzo 2021 che come di seguito si riporta: «Per uniformità di trattamento rispetto alle domande precedentemente liquidate (inserite nei decreti di liquidazione degli AFCP approvati entro il 15 novembre 2020), si raccomanda di utilizzare gli stessi parametri di pagamento (di cui alla ns. nota prot. n. M1.2020.0235996 del 19 novembre 2020) che prevedono, per l'importo del contributo ammesso a carico del bilancio regionale, una riduzione del 32,62% e conseguentemente il pagamento pari al 67,38% dell'importo sopra citato.»

Preso atto che l'importo viene ridotto proporzionalmente per tutte le domande, indipendentemente dalla tipologia di danno subito o della coltura danneggiata, così come disposto dall'Allegato 1a alla d.g.r. n. XI/3579 21 settembre 2020;

Visto, che le sopracitate dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e n. XI/3579 21 settembre 2020, prevedono che:

- gli indennizzi e i contributi siano erogati ai beneficiari dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia, sulla base delle istruttorie, comprensive dei controlli finalizzati al rispetto del Regolamento (UE) 2019/316, effettuate dalle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- la quota di partecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambito Territoriale di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia per danni e interventi localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al 10% degli importi;

Ritenuto che Regione Lombardia, ai sensi delle dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e n. XI/3579 21 settembre 2020, in relazione alla propria disponibilità finanziaria nella percentuale pari al 67,38%, può

per la Struttura Agricoltura, Foreste e Caccia Val Padana - sede di Mantova - partecipare, trasferendo le somme rispettivamente agli Ambiti Territoriali della Caccia (ATC) interessati, così suddivise:

- per i danni di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 47 della L.R. 26/93 e s.m.i. con una quota del 90% pari a € 17.093;
- per i danni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 47 della L.R. 26/93 e s.m.i. con una quota del 100% pari ad € 2.695;

Atteso che in applicazione dell'art.47 c.4 della L.r. 26/1993, in data 22 marzo 2021 si è riunito il Comitato Tecnico Territoriale, in modalità remota a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, convocato con nota prot. n. M1.2021.0045837 del 12 marzo 2021, per l'assunzione delle determinazioni a favore delle aziende agricole della provincia di Mantova beneficiarie in merito agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. Prima finestra di pagamento 2021;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco dei beneficiari che hanno presentato istanza dal 1 ottobre 2020 sino al 31 dicembre 2020 e dei relativi importi indennizzabili, come da allegato, «Elenco dei beneficiari aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina. Periodo 01 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020», parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo liquidabile di € 22.262, così ripartito:

- € 19.788 a carico della Regione Lombardia
- € 2.474 a carico degli ATC della provincia di Mantova

Stabilito di trasferire le predette somme, per quanto di rispettiva competenza come da allegato elenco parte integrante del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali della Caccia (ATC) interessati affinché possano provvedere al pagamento degli indennizzi alle singole aziende agricole entro il 30 aprile 2021;

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni di cui in oggetto;

Dato atto della necessità prevista ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 26/93 e s.m.i. di liquidare i danni causati da fauna selvatica e domestica inselvatichita secondo lo schema di seguito riportato:

AMBITO	IMPORTO A CARICO REGIONE (67,38%)	IMPORTO A CARICO ATC (10%)	IMPORTO COMPLESSIVO
ATC MN 1	5.423 €	551 €	5.974 €
ATC MN 3	2.830 €	22 €	2.852 €
ATC MN 4	3.503 €	577 €	4.080 €
ATC MN 5	5.951 €	981 €	6.932 €
ATC MN 6	2.081 €	343 €	2.424 €
TOTALE	19.788 €	2.474 €	22.262 €

Viste:

- la l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di Contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- la legge regionale del 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021- 2023»;
- la d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021/2023. Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021- Piano di Studi e ricerche 2021/2023 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti»;
- il decreto n. 16645 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.11647 del bilancio di previsione 2021/2023, nella percentuale pari al 67,38%;

Verificate

- le dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «de

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

minimis», presentate ai sensi dell'art.47 del d.p.r.n.445/2000, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

- la regolarità contributiva degli ATC come da DURC, o dichiarazione sostitutiva di esenzione in ragione dell'assenza di dipendenti, agli atti agli atti della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana – sede di Mantova;

Verificato altresì che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e che gli importi a favore dei beneficiari sono erogati ai sensi della d.g.r.n. 5841/2016 e s.m.i.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. del 30 settembre 2019 n. XI/2190 «IX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2019», con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Massimo Vassarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana;

DECRETA

1) di approvare per i motivi indicati in premessa, l'allegato elenco dei beneficiari aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina, parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di € 22.262, relativo alle istanze pervenute dal 01 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, così ripartito:

- € 19.788 a carico della Regione Lombardia
- € 2.474 a carico degli ATC della provincia di Mantova

2) di approvare altresì, ai sensi dell'art. 47 della l.r. n. 26/93 e s.m.i., il riparto degli importi a carico di Regione Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Caccia ai fini della liquidazione ai beneficiari di cui al punto 1) del presente decreto, secondo lo schema di seguito riportato:

AMBITO	IMPORTO A CARICO REGIONE (67,38%)	IMPORTO A CARICO ATC (10%)	IMPORTO COMPLESSIVO
ATC MN 1	5.423 €	551 €	5.974 €
ATC MN 3	2.830 €	22 €	2.852 €
ATC MN 4	3.503 €	577 €	4.080 €
ATC MN 5	5.951 €	981 €	6.932 €
ATC MN 6	2.081 €	343 €	2.424 €
TOTALE	19.788 €	2.474 €	22.262 €

3) di assegnare ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia, in relazione alla propria disponibilità finanziaria nella percentuale pari al 67,38%, le somme di seguito riportate, pari al 100% ovvero € 2.695 dei danni indennizzabili localizzati negli istituti venatori previsti dall'art. 47 comma 1 lettera a) e al 90% ovvero € 17.093 dei danni indennizzabili localizzati nel territorio a caccia programmata previsti dall'art. 47 comma 1 lettera b), nel periodo 1 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto di cui al punto 1):

AMBITO	C.F./PIVA	IMPORTO DA LIQUIDARE pari al 67,38%
ATC MN 1	93041290201	5.423 €
ATC MN 3	91006990203	2.830 €
ATC MN 4	93041350203	3.503 €
ATC MN 5	90014040209	5.951 €
ATC MN 6	93018610209	2.081 €
TOTALE		19.788 €

4) di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di 19.788 € a favore di BENEFICIARI DIVERSI - ATC Mantova (come indicato nel ruolo n. 63703), imputato al capitolo di spesa 16.01.104.11647 dell'esercizio finanziario 2021 attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:

Beneficiario / Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 1	959186	16.01.104.11647	5.423 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 3	959188	16.01.104.11647	2.830 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 4	959189	16.01.104.11647	3.503 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 5	959190	16.01.104.11647	5.951 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6	959191	16.01.104.11647	2.081 €	0	0
TOTALE			19.788 €		

5) di stabilire che gli importi a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia indicati nella tabella di cui al punto 2 del presente decreto, sono quantificati nel 10 % degli importi liquidabili per i danni causati dalla fauna sul territorio a caccia programmata di loro competenza e dovranno essere erogati ai singoli beneficiari congiuntamente alle quote a carico di Regione Lombardia entro il 30 aprile 2021;

6) di certificare, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'art.14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo d.m. n. 115/17:

- avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del SIAN-COR (indicati specificatamente nell'elenco allegato parte integrante al presente atto);
- avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura AIUTI e visura DE MINIMIS (indicati specificatamente nell'elenco allegato parte integrante al presente atto);

7) di attestare:

- la regolarità contributiva degli ATC come da DURC o dichiarazione sostitutiva agli atti della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana;
- che in applicazione all'art. 47 c.4 della l.r. 26/1993, in data 22 marzo 2021 si è riunito il Comitato Tecnico Territoriale, in modalità remota a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, convocato con nota prof. n. M1.2021.0045837 del 12 marzo 2021, per l'assunzione delle determinazioni a favore delle aziende agricole della provincia di Mantova beneficiarie in merito agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. Prima finestra di pagamento 2021;

8) di acquisire gli Ambiti Territoriali di Caccia, a conclusione dei pagamenti, che dovranno avvenire entro il 30 aprile 2021, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate con il dettaglio di beneficiari e relativi importi;

9) di trasmettere il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia di Mantova per gli adempimenti di competenza;

10) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Massimo Vassarotti



STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA - SEDE MANTOVA

ELENCO DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA SELVAGGINA - PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-32,62%)	IMPORTO A CARICO DI A.T.C. MN 1
I - 16969	1126050	11252313	10/03/2021	11252314	10/03/2021	24791	PICCHIETTI MIRKO	PCCMRK88T26E897R	1.804 €	NO	1.804 €	1.549 €	255 €
I - 16969	1126051	11252334	10/03/2021	11252335	10/03/2021	207604	OLIANI IVO E STEFANO S.S.	01535380206	771 €	NO	771 €	662 €	109 €
I - 16969	1126052	11252350	10/03/2021	11252353	10/03/2021	209797	GENNARI NUNZIO	GNNNNZ42M26H912E	3.150 €	NO	3.150 €	2.998 €	152 €
I - 16969	1126054	11252370	10/03/2021	11252352	10/03/2021	256049	CALCIOLARI FRANCO	CLCFNC49E17H870X	249 €	NO	249 €	214 €	35 €
5.974 €												5.423 €	551 €

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-32,62%)	IMPORTO A CARICO DI A.T.C. MN 3
I - 16969	1126055	11252373	10/03/2021	11252374	10/03/2021	208147	BAIARDI VANNI	BRDVNN65H13B110W	2.695 €	NO	2.695 €	2.695 €	0 €
I - 16969	1126056	11252399	10/03/2021	11252406	10/03/2021	242469	BARBIERI ALESSANDRO E FAUSTO S.S.	01541260202	157 €	NO	157 €	135 €	22 €
2.852 €												2.830 €	22 €

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-32,62%)	IMPORTO A CARICO DI A.T.C. MN 4
I - 16969	1126057	11252400	10/03/2021	11252401	10/03/2021	227581	SALVAGNI MIRKO	SLVMRK74D01B110Q	2.205 €	NO	2.205 €	1.893 €	312 €
I - 16969	1126058	11252423	10/03/2021	11252424	10/03/2021	228960	CIRELLI VIRGINIO	CRLVGN39T30D227G	1.875 €	NO	1.875 €	1.610 €	265 €
4.080 €												3.503 €	577 €

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-32,62%)	IMPORTO A CARICO DI A.T.C. MN 5
I - 16969	1126059	11252444	10/03/2021	11252448	10/03/2021	209802	RUFFONI STEFANO	RFFSFN65P13C118T	4.671 €	NO	4.671 €	4.010 €	661 €
I - 16969	1126060	11252443	10/03/2021	11252446	10/03/2021	254254	COPLANT DI DELLA BONA CATERINA E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	01687280204	2.261 €	NO	2.261 €	1.941 €	320 €
6.932 €												5.951 €	981 €

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN - CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-32,62%)	IMPORTO A CARICO DI A.T.C. MN 6
I - 16969	1126061	11252466	10/03/2021	11252468	10/03/2021	254957	FINARDI FRANCESCO	FNRFC46C30L567C	2.424 €	NO	2.424 €	2.081 €	343 €
2.424 €												2.081 €	343 €

IMPORTO TOTALE	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (-32,62%)	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEGLI A.T.C. DI MN
22.262 €	19.788 €	2.474 €

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

D.d.s. 1 aprile 2021 - n. 4490

L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; d.g.r. 22 maggio 2015, n. 3632; d.g.r. 3 marzo 2021, n. 4369 - Approvazione riparto risorse anno 2021 per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa e liquidazione a favore delle Comunità Montane (ruoli n. 63611 e 63612)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO**

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 24 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;
- l'art. 34 «Competenze», che elenca le funzioni conferite alle Province ed alle Comunità Montane;

Vista la d.g.r. 21 maggio 2015, n. 3632 che approva l'allegato A riguardante le Disposizioni attuative «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane» di cui all'art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

Viste le disposizioni attuative di cui sopra e in particolare il paragrafo 10, che stabilisce i seguenti criteri di riparto delle risorse finanziarie fra le Comunità Montane:

- a) una quota fissa del 10% a tutte le Comunità Montane;
- b) il 20% in proporzione alla superficie agricola utilizzata - SAU;
- c) il 5% in proporzione alla superficie boschiva;
- d) il 20% in proporzione al numero delle imprese agricole;
- e) il 25% in proporzione al numero corrispondente di unità bovine - UB;
- f) il 20% in proporzione al territorio classificato a svantaggio medio o elevato sulla base dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2007;

Vista la d.g.r. n. 2611 del 9 dicembre 2019, avente ad oggetto «Classificazione del territorio montano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio - economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11», che rispetto alla precedente d.g.r. n. 1794/2014 ha riclassificato diversi comuni da basso a medio o alto svantaggio e diversi altri comuni da medio o alto svantaggio a basso svantaggio;

Visto il decreto n. 4697 del 20 aprile 2020 con il quale sono state approvate le procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane previste dall'art. 24 della l.r. 31/2008, quali modifiche e integrazioni alle procedure approvate con decreto n. 4624 del 24 maggio 2016 e ss.mm.ii.;

Vista la d.g.r. n. 4369 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto «D.g.r. 21 maggio 2015 n. X/3632 - Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (Art. 24 xembre 2008 n. 31): procedura aiuti di stato» numero SA42052 - Stanziamento risorse per il triennio 2021-2023»;

Ritenuto pertanto di approvare, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015, il riparto per l'anno 2021 a favore delle Comunità Montane delle risorse disponibili a bilancio per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 per complessivi euro 2.000.000,00, di cui all'allegato A, composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Vista la d.g.r. n. 4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021/2023, Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di Studi e ricerche 2021/2023 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti;

Visto il decreto del Segretario generale n. 1664 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2021 di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 sul Capitolo 16.01.203.5401 con la seguente descrizione «Funzioni trasferite in materia di sviluppo dell'agricoltura montana», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice P.d.C. 2.03.01.02 ed euro 500.000,00 sul Capitolo 16.01.203.10606 con la seguente descrizione «Interventi a sostegno e potenziamento dell'agricoltura in aree montane», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice P.d.C. 2.03.01.02;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari, come da DURC agli atti;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare a favore delle Comunità Montane la somma complessiva di euro 2.000.000,00, come riportato nel ruolo n. 63611 costituito da n. 9 pagine e nel ruolo n. 63612 costituito da n. 3 pagine, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con la d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015, il riparto per l'anno 2021, a favore delle Comunità Montane, delle risorse disponibili a bilancio per l'attuazione delle misure a favore delle Comunità Montane per complessivi euro 2.000.000,00 concernente i contributi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 per l'anno 2021, di cui all'allegato A composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
BENEFICIARI DIVERSI	63611	16.01.203.5401	1.500.000,00	0,00	0,00
BENEFICIARI DIVERSI	63612	16.01.203.10606	500.000,00	0,00	0,00

3. di liquidare l'importo di euro 2.000.000,00 a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
BENEFICIARI DIVERSI	63611	16.01.203.5401	2021 / 0 / 0		1.500.000,00
BENEFICIARI DIVERSI	63612	16.01.203.10606	2021 / 0 / 0		500.000,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
63611	BENEFICIARI DIVERSI			
63612	BENEFICIARI DIVERSI			

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia (<http://www.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Marco Armenante

Allegato A**L.r. 5 dicembre 2008, n.31, art. 24: riparto di 2.000.000 di euro con criteri d.g.r. 3632/2015****Anno 2021**

COMUNITA' MONTANA	Totale quota	
ALTA VALTELLINA	€	94.132,76
DI SCALVE	€	29.298,10
LAGHI BERGAMASCHI	€	93.640,41
LARIO INTELVESE	€	35.609,08
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	€	46.139,09
OLTREPO' PAVESE	€	138.649,44
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	€	61.139,29
PIAMBELLO	€	50.063,66
SEBINO BRESCIANO	€	51.822,49
TRIANGOLO LARIANO	€	49.353,59
VALCHIAVENNA	€	84.152,71
VALLE BREMBANA	€	104.495,97
VALLE CAMONICA	€	212.890,30
VALLE IMAGNA	€	42.786,50
VALLE SABBIA	€	106.424,59
VALLE SERIANA	€	155.277,46
VALLE TROMPIA	€	104.415,34
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	€	73.463,13
VALLI DEL VERBANO	€	45.950,14
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	€	61.691,99
VALTELLINA DI MORBEGNO	€	117.794,36
VALTELLINA DI SONDRIO	€	140.360,64
VALTELLINA DI TIRANO	€	100.448,96
SOMMA	€	2.000.000,00

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 31 marzo 2020 - n. 4406

Bando Rinnova Autovetture, Approvazione degli esiti istruttori del ventinovesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 1 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090,

su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:

- - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2019;
- - € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Richiamati i seguenti atti con i quali è stata disposta la concessione e il contestuale impegno dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato:

- decreto n. 18676 del 18 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18788 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18804 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18996 del 20 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19094 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del tredicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19111 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del quattordicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 1826 del 14 febbraio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del diciassettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 3024 del 6 marzo 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5337 del 5 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, rettifica degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5463 del 07 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;

Richiamati altresì:

- il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale», con il quale è stata disposta, tra l'altro, la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della

- nona finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 5984 e 5985 del 19 maggio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;
- il decreto n. 8105 del 08 luglio 2020 «Bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 23 al 29 novembre 2019, termine di chiusura della decima finestra temporale» con il quale è stata disposta, tra l'altro, la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 23 al 29 novembre 2019, termine di chiusura della decima finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 8150, 8151, 8153 e 8174 del 08 luglio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

Dato atto che:

- il punto «C.4.a Adempimenti post concessione» del bando «Rinnova Autovetture» prevede l'obbligo, per le domande di accesso al contributo per l'acquisto di autovetture elettriche pure che abbiano presentato in fase di richiesta solo la copia del contratto dell'avvenuto acquisto, di inserire a sistema la targa di immatricolazione a seguito della consegna del veicolo entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;
- il decreto n. 4613 del 16 aprile 2020 ha disposto il differimento del termine di 180 giorni, previsto dal paragrafo C.4.a del bando, individuando il nuovo termine di 300 giorni dalla data di concessione del contributo;

Considerato che a seguito dell'inserimento del numero di targa, si chiude la fase di rendicontazione che consente di portare a termine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti richiesti, compresa la verifica dell'avvenuta radiazione del veicolo inquinante;

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del ventinovesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risultano liquidabili n. 4 domande elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione dell'entità del contributo riconosciuto per un totale di contributi liquidabili pari ad euro 32.000,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle domande elencate in allegato 1 per un importo complessivo pari ad euro 32.000,00, a valere sugli impegni assunti sul capitolo di spesa 9.08.203.10474 del bilancio 2021;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;

- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente gli esiti dell'istruttoria del ventinovesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» per un totale di contributi concessi pari ad euro 32.000,00 ;

2. di procedere alla contestuale liquidazione delle domande ammesse indicate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 32.000,00, a favore di tutti i beneficiari di seguito indicati:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Peren- te	Da liquidare
BARONA MARCO	995889	9.08.203.10474	2021 / 20627 / 0		8.000,00
TABORELLI SILVIA	995082	9.08.203.10474	2021 / 20544 / 0		8.000,00
ANGILLOTTI BARBARA	995771	9.08.203.10474	2021 / 20633 / 0		8.000,00
CHIAROTTI ITALO	996285	9.08.203.10474	2021 / 20626 / 0		8.000,00

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti beneficiari;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreti di concessione indicati nell'allegato 1.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

ALL. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE

ESITI ISTRUTTORI DEL VENTINOVESIMO LOTTO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE PURE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - RENDICONTAZIONI AMMESSE

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero decreto di concessione	Data decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Contributo liquidabile
1	995889	1676747	Decreto n. 8105	08/07/2020	26/03/2021 15:26:37	T1.2021.0034529	BARONA	MARCO	8.000,00 €
2	995082	1648065	Decreto n. 5953	19/05/2020	16/03/2021 14:04:42	T1.2021.0032130	TABORELLI	SILVIA	8.000,00 €
3	995771	1691934	Decreto n. 8105	08/07/2020	01/02/2021 14:52:39	T1.2021.0008402	ANGILLOTTI	BARBARA	8.000,00 €
4	996285	1672486	Decreto n. 8105	08/07/2020	12/01/2021 15:43:36	T1.2021.0003295	CHIAROTTI	ITALO	8.000,00 €
Totale complessivo									32.000,00 €